



Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 452

G/452/1/1 e 5

Damante

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (A.S. 452)»,

premessi che:

l'articolo 11 reca una serie di proroghe di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

valutato che:

la proposta di rifusione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia di cui all'Atto Com (2021) 802, prevede un progressivo miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare europeo al fine di arrivare alla ristrutturazione degli edifici di classe G per raggiungere la classe F entro il 2030 (2027 per gli edifici pubblici e quelli non residenziali) e la classe E entro il 2033 (2030 per gli edifici pubblici e quelli non residenziali);

secondo i dati dell'Ance su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano «particolarmente inquinanti» e «non sono in grado di garantire le performance energetiche indicate dalle nuove normative e soprattutto nei tempi brevi previsti» dalla proposta di Direttiva europea. Il 74% degli immobili in Italia, infatti, è stato realizzato prima dell'entrata in vigore della normativa completa sul risparmio energetico e sulla sicurezza sismica. Anche il monitoraggio Enea-CTI, relativo agli attestati di prestazione energetica emessi nel 2020, mostra che il 75,4% degli attestati si riferisce a immobili ricadenti nelle classi più inquinanti, E, F, G. Quest'ultima, in particolare, incide per oltre un terzo (35,3%);

considerato che:

appare evidente che i possibili interventi richiesti dalla direttiva EPBD sono gli stessi previsti per accedere alla detrazione fiscale del cd. Superbonus 110%. Con lo strumento del Superbonus, approvato nel 2020, l'Italia si è posta all'avanguardia degli sforzi di efficientamento energetico nel settore immobiliare europeo;

l'articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazione, con legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha ridotto la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. Superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. La disposizione introduce tuttavia, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all'applicazione di tale riduzione;

la Presidenza di turno svedese del Parlamento europeo vorrebbe concludere i lavori e dare il via libera alla direttiva prima della fine del suo semestre, ma i tempi potrebbero allungarsi anche a causa dell'ingente numero di emendamenti presentati in gran parte dal Partito popolare europeo, Ecr (Conservatori e Riformisti europei) e Identità e Democrazia;

impegna il Governo:

nelle more del completamento dell'iter europeo di approvazione della nuova normativa sulle prestazioni energetiche degli edifici, tenuto conto delle caratteristiche del patrimonio immobiliare italiano e dell'impulso dato alle ristrutturazioni edilizie dal sistema del Superbonus, a reintrodurre nel primo provvedimento utile la quota del 110 per cento a sostegno delle ristrutturazioni energetiche degli edifici sia privati che pubblici.

G/452/2/1 e 5

Guidolin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi",

premessi che:

con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del relativo protocollo opzionale e che la stessa è stata sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007;

la Convenzione, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, rappresenta un importante risultato raggiunto dalla comunità internazionale in quanto strumento internazionale vincolante per gli Stati Parti;

prevedere il rispetto delle quote riservate alle persone con disabilità o con patologie immunodepressive quando si vanno a stabilire nuove assunzioni all'interno dei Ministeri, risulta un passaggio fondamentale per garantire il diritto delle persone con disabilità ad essere incluse in modo attivo nella società ed il loro diritto al lavoro, così come enunciati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sopra citata;

considerato:

il combinato disposto della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183",

impegna il Governo:

a rispettare le quote di assunzione delle persone con disabilità nello svolgimento e nell'attuazione delle assunzioni del personale ministeriale, così come indicate e determinate dal presente disegno di legge, in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

G/452/3/1 e 5

Turco

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi",

premesso che:

l'articolo 2 reca proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'interno;

la legge di bilancio, ai commi 791-798, reca disposizioni in materia di accelerazione del processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le quali sono finalizzate all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, al superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, alla garanzia di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, nonché all'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

in particolare il comma 795 prevede che entro soli sei mesi dalla conclusione delle attività individuate dal comma 793 dell'articolo in commento, la Cabina di regia predisponga uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni *standard* nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

l'articolo 1, commi 799-804, del disegno di legge di bilancio prevede, inoltre, l'istituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la determinazione dei LEP, che esautora di fatto il ruolo del Parlamento, e non consente il necessario coinvolgimento delle parti sociali e delle amministrazioni locali;

valutato che:

le disposizioni in esame portano ad una accelerazione sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tramite dpcm, senza prevedere il necessario coinvolgimento del Parlamento;

le citate norme prevedono la conclusione dell'iter entro soli sei mesi, tempo assolutamente insufficiente per la definizione di una questione così importante;

l'attuazione delle norme in esame è prevista senza la previsione sulla istituzione di un fondo perequativo;

considerato che:

la legge di bilancio nel prevedere un'importante accelerazione del processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) non ha, al contempo, previsto l'istituzione di un fondo di perequazione necessario per il raggiungimento dell'obiettivo;

considerato altresì che:

stabilire i LEP significa decidere, per ciascun servizio essenziale, un livello garantito e valido ovunque su un territorio che per molteplici ragioni non riesce a garantire i medesimi standard e dunque necessita del fondamentale supporto del fondo di perequazione,

impegna il Governo:

ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di:

a) prevedere un termine più ampio per l'adozione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui saranno determinati i LEP nonché a il necessario coinvolgimento del Parlamento tramite l'espressione delle competenti commissioni parlamentari;

b) a subordinare l'adozione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla preventiva istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

G/452/4/1 e 5

[Guidolin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi",

premesso che:

la missione 5 del PNRR e la più recente produzione normativa in materia prevedono interventi all'organico dei servizi sociali e degli Ambiti Territoriali Sociali con l'obiettivo di garantire l'implementazione dei livelli essenziali di prestazione sociale e l'integrazione di questi con i livelli essenziali di assistenza;

il personale attualmente a disposizione, infatti, non risulta in numero sufficiente a raggiungere gli obiettivi prefissati, che risultano vitali per garantire i diritti delle persone con disabilità;

considerato che:

l'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fissa come obiettivo il rapporto di un operatore sociale ogni 4.000 abitanti;

le recenti previsioni di stabilizzazione degli operatori sociali, per quanto accolte favorevolmente, risultano ancora generiche e rischiano di non essere bastevoli a coprire i livelli essenziali richiesti,

impegna il Governo:

a stabilire che le assunzioni degli operatori sociali, a partire dal 31 marzo 2023, avvengano attraverso contratti a tempo indeterminato;

a garantire la presenza di un operatore sociale ogni 3.000 abitanti entro il 31 dicembre 2023.

G/452/5/1 e 5

[Rastrelli](#)

Il Senato in sede id esame del Disegno di legge AS 452, recante "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,

premesso che:

la diffusione del Covid-19 e delle sue varianti ha ulteriormente aggravato le già forti problematiche sanitarie legate alla significativa carenza di personale medico del Servizio di Emergenza Territoriale e di Pronto Soccorso ospedalieri evidenziandone al contempo l'importanza del ruolo e della funzione del Servizio 118, ancor più in costanza della presenza del medico di emergenza a bordo delle ambulanze;

il transito di un numero consistente di medici convenzionati di Emergenza Territoriale (in particolare i giovani medici) in altri servizi meglio remunerati e meno problematici, quali l'Assistenza primaria e la Continuità Assistenziale, determina una grave carenza di personale medico del Servizio 118 e un sovraffollamento, spesso insostenibile, di persone/pazienti nei Pronto Soccorso ospedalieri;

la carenza del personale produce, inoltre, un sovraccarico di lavoro per quanti prestano servizio, costretti a turni di lavoro serrati e a dover rinunciare alla fruizione del riposo settimanale e alle ferie, dovendo svolgere turni di servizio in regime di lavoro straordinario. Tale regime di lavoro obbliga infatti il medico, in assenza di un cambio, a prolungare il proprio turno di servizio oltre le 12 ore, in completa difformità da quanto previsto anche dalla legislazione europea in materia di orario di lavoro;

rilevato che:

se il depotenziamento del Servizio 118 comporta sovente gravi ritardi negli interventi sanitari sul territorio con rischi evidenti per i pazienti ed anche per il personale sanitario stesso che spesso è oggetto di aggressioni fisiche da parte dei familiari degli ammalati, la sempre più frequente assenza del medico di Emergenza Territoriale sulle ambulanze comporta un'assistenza non adeguata dell'ammalato presso il proprio domicilio o durante il suo trasporto in ospedale;

la carenza di personale determina ad un aumento della spesa sanitaria a causa dell'impossibilità di intervenire adeguatamente nel luogo di abitazione della persona/paziente;

i medici convenzionati di emergenza territoriale sarebbero certamente più propensi a prestare il loro gravoso servizio nel servizio 118 se a loro venisse garantito un rapporto di lavoro di tipo subordinato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare una misura straordinaria che, in ragione delle esigenze organizzative del proprio ambito, al fine di impedire la migrazione dei medici di Emergenza Territoriale in altri servizi sanitari territoriali e di sopperire alla grave carenza di personale medico dei Pronto Soccorso nonché al fine di poter garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema emergenza-urgenza extraospedaliera;

ad autorizzare le Aziende sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere, ancorché in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale, ad inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di Emergenza Territoriale che ne facciano richiesta, che abbiano superato una prova di valutazione svolta da un'apposita commissione presieduta dal medesimo Direttore del Servizio 118 in conformità degli articoli 3, 4 e 5 del DPCM 12 dicembre 1997 n. 502 e che alla data dell'emanazione del provvedimento in parola operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che alla stessa data abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 10 anni di anzianità di servizio. E che, sempre a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento in parola, i medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato siano ammessi in soprannumero alla Scuola di Specializzazione di Medicina di Emergenza e Urgenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, comma 5, del D.lgs. n. 368 del 1999.

G/452/6/1 e 5

[Testor, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Dreosto](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 452, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

premessi che:

Nel 2015 - epoca di emergenza finanziaria causata dal pesante disavanzo in cui versavano quasi tutte le regioni, che infatti erano in piano di rientro - furono decisi dei tagli lineari. La spesa del Servizio Sanitario Nazionale per i dispositivi medici rappresentava all'epoca il 5,2% dell'intera spesa sanitaria e, dunque, fu fissato un tetto alla spesa del settore pari al 4,4%. Considerando che tale tetto sarebbe stato superato, fu previsto anche per i dispositivi medici (per il settore farmaceutico era già in vigore) lo strumento del payback;

il meccanismo del payback prevede che partendo dal tetto nazionale al 4,4%, mai modificato, il Ministero della salute ogni anno avrebbe dovuto definire il tetto per ciascuna regione, in quanto ogni regione ha un proprio tetto, che dipende dalla quantità di privato convenzionato operante sul territorio regionale. La quota di spesa che eccede il tetto deve essere rimborsata in parte dalla regione stessa all'interno del proprio bilancio, in parte dalle imprese del settore. Per il 2015 era previsto il 40% a carico delle imprese, dal 2016 in poi il 50%;

dunque, sulla base di tale meccanismo la regione acquista e successivamente, se al termine dell'annualità risulta uno sfioramento del tetto, chiede ai fornitori di restituire la metà della spesa che eccede il tetto;

questo provvedimento è stato emanato nel 2015, ma da allora non sono mai stati definiti i tetti, certificati gli sforamenti e definite le modalità e i criteri con cui chiedere i rimborsi alle imprese. Solo recentemente, con il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (cosiddetto Decreto Aiuti bis) il governo ha confermato il payback sui dispositivi medici che obbliga le aziende del comparto Sanità a rimborsare il 50% delle spese effettuate in eccesso dalle regioni, in particolare relativamente agli anni dal 2015 al 2018.

il settore dei dispositivi medici in Italia genera un mercato che vale circa 16,2 miliardi di euro tra export e mercato interno e conta 4.546 aziende, che occupano circa 112.534 dipendenti. Si tratta di un tessuto industriale molto eterogeneo, altamente innovativo e specializzato, dove le piccole aziende convivono positivamente con i grandi gruppi. L'eterogeneità si nota anche nella suddivisione interna al comparto: sono 2.523 le imprese di produzione che, insieme alle 1.643 di distribuzione e alle 380 di servizi producono o distribuiscono i dispositivi medici nel nostro Paese. Il tessuto imprenditoriale del settore è caratterizzato da una forte prevalenza di piccole e medie imprese;

con l'applicazione di questa normativa, si mette a rischio tale tessuto produttivo, che si pone come settore cruciale per la sanità, ed è, inoltre, anche un'eccellenza per il nostro Paese;

secondo i dati riportati dal Ministero della Salute e da quello dell'Economia e delle Finanze solo per il quinquennio 2015-2020 le aziende dovrebbero restituire una somma superiore a 2 miliardi di euro, provocando così che le imprese debbano restituire in media somme pari a metà del proprio fatturato annuo;

considerata l'attuale situazione socio economica, duramente colpita dal caro energia e la crisi delle materie prime, potrebbero essere centinaia le imprese italiane su cui l'impatta del payback, potrebbe comportare la chiusura;

inoltre, le grandi imprese operanti a livello globale potrebbero decidere di considerare l'Italia un paese non più interessante e quindi non solo non renderanno più disponibile per l'Italia le innovazioni, ma potrebbero uscire del tutto dal mercato italiano o ridurre di molto le quantità di prodotti distribuiti;

A ben vedere, a rischiare sono anche i cittadini, invero il pericolo è non riuscire a garantire le forniture di prodotti, anche salvavita, agli ospedali. Inoltre, la qualità delle tecnologie mediche potrebbe abbassarsi, ed i medici si potrebbero trovare costretti a lavorare senza avere le tecnologie all'avanguardia, fondamentali per poter esercitare al meglio la professione.

appare quindi necessario individuare un'idonea soluzione volta a superare i rischi che, come *supra* evidenziato, potrebbero concretizzarsi se tale normativa entrasse in vigore.

impegna il Governo:

a costituire un tavolo di confronto presso il Ministero dell'economia e delle finanze a cui partecipano un rappresentante del Ministero della Salute, delle Regioni e delle associazioni di settore maggiormente rappresentative, al fine di verificare i costi di attuazione di tale normativa, considerate le chiari incidenze che tale provvedimento avrà sull'intera filiera, comportando la chiusura di molte piccole e medie imprese, l'esodo di imprese straniere, e dunque l'aumento dei costi di acquisto di tali dispositivi e financo la carenza di tali dispositivi, e prevedere dunque un differimento dell'entrata in vigore di tale normativa sino a quando non si individui un'opportuna soluzione che tuteli appieno tale settore.

G/452/7/1 e 5

[De Carlo](#), [Petrenga](#), [Rastrelli](#), [Iannone](#), [Matera](#), [Cosenza](#)

Il Senato,

premesso che:

come si evince dai dati dello studio SVIMEZ sull'impatto socio-economico sul territorio della filiera della Mozzarella di Bufala Campana DOP, la filiera bufalina in Campania "rappresenta un esempio chiaro di come qualità e tradizione possano rappresentare non solo un elemento identitario ma soprattutto uno strumento per creare reddito e occupazione". La filiera genera infatti, direttamente e indirettamente, 1,2 miliardi di euro dando lavoro a più di undicimila persone;

tale filiera è minacciata, oltre che dal normale rischio d'impresa, dalle epidemie di brucellosi bovina, si stima una percentuale di infezione nel patrimonio bufalino allevato superiore all'8 per cento nella sola provincia di Caserta;

la Legge 27 dicembre 2002, n. 292, recante "Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana", dispone che «*La bufala mediterranea italiana è da considerare patrimonio zootecnico nazionale, le cui caratteristiche genetiche sono da tutelare dall'immissione incontrollata di capi esteri per salvaguardare le peculiari caratteristiche di tale razza; tale patrimonio deve essere tutelato altresì da tutte le patologie infettive ed infettive, mediante piani regionali di profilassi appositamente dedicati alla prevenzione ed eradicazione delle malattie a carattere diffusivo, a salvaguardia delle produzioni di filiera e del consumatore. Ai fini del risanamento delle malattie infettive ed infettive del patrimonio bufalino italiano, le regioni interessate, d'intesa con il Ministero della salute, possono predisporre piani straordinari di intervento anche in deroga, fino ad un massimo di sei anni, alle normative vigenti di riferimento, utilizzando anche le vaccinazioni come metodo profilattico. Tali piani devono garantire la sicurezza dei prodotti derivati, in particolare la mozzarella di bufala, attraverso specifiche misure sanitarie.*»;

in Provincia di Caserta la presenza dell'infezione della Brucellosi nei Bufali è da sempre una questione di centrale importanza visti gli effetti che riverbera sulla tenuta del comparto agro-zootecnico, sociale ed economico del territorio;

la situazione di rischio sanitario da brucellosi ed il correlato stato emergenza socio-economica presenti nel territorio della Provincia di Caserta e zone limitrofe, ripropone oggi, aggravandole, le gravi circostanze già affrontate durante l'emergenza sanitaria degli anni 2006-2008 quando il tasso di prevalenza di brucellosi negli allevamenti era pari all'11.3 per cento;

per pervenire al superamento del citato stato di crisi furono adottate misure straordinarie ed a carattere di emergenza con la possibilità di vaccinare i capi sieronegativi in tutti gli allevamenti presenti nelle aree cluster, ed i cui esiti furono la stabilizzazione nel 2015, della prevalenza della brucellosi nei capi intorno allo 0.8 per cento;

le vaccinazioni sono state sospese dal primo gennaio 2014 a tutt'oggi, inizialmente ai sensi della Delibera Giunta della Regione Campania n. 313/2014 e poi con la DGR N. 207 del 20 maggio 2019, nei fatti disponendo il "blocco" delle vaccinazioni contro la brucellosi bufalina in provincia di Caserta. In più, la Regione Campania con la DGR 207/2019 ha sostituito il Test comparativo dell'IDT Aviare previsto dal Reg. UE n. 1226/2002 con un test al gamma interferone con registrato per i bufali italiani, utilizzando il *Kit Bovigam* della "ThermoFisher Scientific" che ha attestato nero su bianco che "la procedura per certificare il kit Bovigam per il Bufalo mediterraneo italiano (*Bubalus bubalis*) è iniziata. Il set completo di dati è in corso di valutazione"; infatti il *Bovigam* non è registrato ne è validato per l'uso nel bufalo (*Bubalus bubalis*); procedura peraltro nuovamente confermata con la DGR n.104 dell'8 marzo 2022;

i capi di Bufali abbattuti nell'ultimo anno e nella sola Campania sono oltre 37.000, con una prevalenza in Provincia di Caserta superiore al 10 per cento per la brucellosi e con una prevalenza del 13 per cento perché sospetti di aver contratto la *TBC Bovis* agli accertamenti in vita operati dall'ASL e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) di Portici per le anomale procedure previste dalla DGR N.207/2019 della Regione Campania;

mentre alla macellazione oltre il 90 per cento dei bufali risultano negativi agli esami autoptici e risultano negativi anche ai successivi specifici analitici accertamenti di laboratorio sugli organi prelevati da ASL e IZS agli stessi bufali abbattuti; esami negativi per PCR-DNA per *Mycobacterium Bovis*, ed esami microbiologici sempre per *TBC Bovis*. Di fronte a tale scenario ed alla inefficacia delle corrispondenti Delibere regionali recanti Piani di controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea in Campania, anche le organizzazioni agricole hanno preso posizione, lamentando che detti Piani più che configurarsi come piani di eradicazione delle malattie infettive, somigliano più a *<piani di eradicazione della bufala>*, che insieme alla lotta alla brucellosi e tubercolosi nelle bufale, probabilmente porteranno alla scomparsa delle bufale;

la Commissione UE, con atto n. E-004312/2019(ASW), in risposta all'atto E-004312/2019, ha dichiarato che "Sebbene la normativa UE non preveda l'obbligo di vaccinazione per la brucellosi, la Commissione ha raccomandato a più riprese questa procedura alle autorità italiane per le zone con alto tasso di infezione, in cui rientrano le bufale della Campania". La stessa Commissione UE, in risposta all'Interrogazione n. E-004357/2019, con risposta n.IT E-004357/2019, ha dichiarato di essere pienamente consapevole della situazione relativa alla brucellosi bovina in Italia e, nello specifico, alla brucellosi bufalina in Campania. Essa ha precisato altresì che fornisce assistenza tecnica agli Stati membri per quanto riguarda l'eradicazione della brucellosi bovina, in particolare attraverso visite di esperti della task force per il controllo dell'eradicazione delle malattie. Tali visite sono organizzate su richiesta delle autorità nazionali competenti;

la Commissione dichiara anche che per molti anni ha erogato un consistente sostegno finanziario per l'eradicazione della brucellosi bovina in Italia. Negli ultimi 10 anni sono stati versati all'Italia quasi 40 milioni di euro per cofinanziare le misure attuate contro questa malattia, anche nel patrimonio bufalino della Campania. Tuttavia i risultati conseguiti negli ultimi anni sul patrimonio bufalino in Campania sono di gran lunga inferiori agli obiettivi concordati, e spetta in primo luogo alle autorità nazionali e locali competenti, in collaborazione con la comunità agricola, progredire più

rapidamente nell'eradicazione di questa malattia adottando tutte le misure necessarie, nel rispetto delle norme obbligatorie dell'UE e delle raccomandazioni tecniche fornite dagli esperti. La Commissione termina la propria risposta ammonendo che nel caso in cui dopo molti anni le misure attuate non portino a un chiaro progresso nell'eradicazione della malattia, il sostegno finanziario dell'UE potrebbe essere interrotto. Nel 2019 sono già state applicate, per la prima volta, sanzioni pecuniarie per l'eradicazione della brucellosi bufalina in Campania, in seguito ai risultati deludenti raggiunti nel 2018 in questa regione;

in pratica la situazione epidemiologica in Campania per la brucellosi e la tubercolosi bovina e bufalina sta peggiorando. Tanto che il 30 settembre 2022 il responsabile del Settore Veterinario dell'Assessorato alla Sanità della Regione Campania ha firmato un Decreto Dirigenziale per la rimodulazione delle aree cluster di infezione per brucellosi e tubercolosi bovina e bufalina, che risultano così ampliate rispetto a quanto previsto dalla DGR n.104 dell'8 marzo 2022, con la quale la Regione Campania si è data il nuovo Programma Obbligatorio di Eradicazione delle Malattie Infettive delle Specie Bovina e Bufalina in Regione Campania;

le infezioni avanzano, spostandosi dentro la provincia di Caserta: dal Basso Volturno fin verso il vulcano spento di Roccamonfina, monte Massico ed il massiccio del Matese, ma anche al di fuori di Terra di Lavoro: a Salerno e nella recentemente dichiarata indenne Avellino.

I territori dei comuni di Cancellò ed Arnone, Castel Volturno, Grazzanise e Santa Maria La Fossa con la DGR n.104 dell'8 marzo 2022 erano i comuni inizialmente dichiarati area cluster d'infezione da brucellosi poiché almeno il 50% presentava focolai attivi negli ultimi 2 anni; tutti in provincia di Caserta e localizzati nel comprensorio del Basso Volturno;

con la rimodulazione del 30 settembre si aggiungono a questa lista i comuni di Francolise, Carinola e Sparanise, segno che l'infezione si è accanita anche sulla destra idrografica del Volturno e inizia a guadagnare terreno verso i territori più a monte, che raggiungono l'agro Caleno e i primi contrafforti del vulcano di Roccamonfina. Poi ci sono le aree cluster d'infezione grandi meno del 50% del territorio comunale e si trovano in altri centri. Da Calvi Risorta a Capua, Falciano del Massico, Mondragone, Pastorano, Pignataro Maggiore, fino a Vitulazio, Villa Literno e San Tammaro;

occorre procedere urgentemente per una maggiore salvaguardia del prezioso patrimonio bufalino italiano tutelato dalla Legge n.292/2002 attraverso l'approvazione di un Decreto Interministeriale ad hoc, del Ministro dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste ed del Ministro della Salute, per l'approvazione di nuovi piani di intervento per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive, in particolare della brucellosi e della tubercolosi bufalina, in applicazione del Regolamento UE n. 689/2020;

gli stessi "piani" devono avere tra i punti di forza il principio della responsabilizzazione aziendale attraverso la piena attuazione del diritto/dovere di autocontrollo sanitario e ambientale dell'azienda zootecnica, la provincializzazione degli stessi, sì da poterne garantire la massima efficacia in ragione delle specificità territoriali e epidemiologiche, e l'opportuno ricorso alle campagne di vaccinazione in ragione di una logica di sana ed efficiente prevenzione sanitaria;

in Campania ed in particolare nel Casertano (provincia che da sola fornisce oltre il 60% della produzione di latte bufalino per la pregiata mozzarella di bufala DOP), i più recenti programmi per l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bufalina si sono dimostrati inefficaci (aumentano le aree cluster per entrambi le patologie) e drammaticamente fallimentari: negli ultimi dieci anni, per sospetta brucellosi o tubercolosi bufalina sono stati infatti abbattuti oltre 140mila capi rivelatisi poi sani alle indagini diagnostiche post mortem;

la vicenda è ben nota e ben descritta dalla cronaca nazionale oltre che nelle aule dei tribunali amministrativi e penali. Peraltro non v'è dubbio che di fronte a episodi epidemiologici e a programmi di eradicazione che, anziché rivelarsi efficaci, rischiano di sterminare ingiustificatamente decine e decine di migliaia di animali peraltro riconosciuti "senzienti" dagli Articoli 9 e 41 della Costituzione e da una legge dello Stato (L. 292/2002), vengono travolte centinaia e centinaia di aziende zootecniche locali che costituiscono la spina dorsale dell'economia territoriale di tante province a vocazione rurale, con la perdita di decine di migliaia di posti di Lavoro, con le loro famiglie e lo Stato stesso è chiamato ad intervenire e a farlo in prima persona;

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative volte al contenimento e all'eradicazione delle patologie infettive del bestiame bufalino italiano, con la piena applicazione del Regolamento UE n. 689/2020, in cui siano previste, in particolare, le seguenti misure prioritarie:

a) l'autocontrollo sanitario ed il pieno riconoscimento del ruolo dell'allevatore in quanto OSA (Operatore di Sicurezza Alimentare) che assicura e garantisce la salute del bestiame e la qualità igienico-sanitaria delle produzioni zootecniche, avvalendosi della collaborazione di veterinari aziendali e dei Laboratori Ufficiali riconosciuti dallo Stato;

b) l'adozione di nuovi piani provinciali di profilassi per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive del bestiame bufalino allevato, in particolare la brucellosi e la tubercolosi, nel pieno rispetto delle norme della World Animal Health Organization (OIE) e dei Regolamenti (UE), prevedendo l'uso dei vaccini;

c) la tracciabilità del latte bufalino per garantire il controllo igienico-sanitario della filiera di produzione, in tal senso definendo le modalità con cui l'Autorità competente, addetta al controllo igienico-sanitario dei prodotti di origine animale, ne assicuri la vigilanza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116 e del regime di cui al Regolamento UE 2017/625;

d) l'istituzione di un "tavolo di confronto permanente" presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, formato da rappresentanti del medesimo ministero dell'agricoltura e del ministero della salute, dai rappresentanti del settore dell'allevamento bufalino, segnatamente della Provincia di Caserta, da esponenti della regione Campania e della ASL competente, finalizzato a monitorare e verificare costantemente la corretta applicazione dei sopra citati piani provinciali e delle speciali procedure operative, al fine di limitare al massimo gli abbattimenti degli animali allevati.

G/452/8/1 e 5

[Nocco](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n. 452, disegno di legge recante "*Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*";

premessi che:

la Legge di Bilancio n. 234/2021, all'articolo 1, comma 527, modificando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 506, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205, estendeva fino al 31/12/2022 la percentuale di compensazione IVA per le cessioni di bovini vivi e suini vivi al 9,5%;

concluso il periodo summenzionato, l'attuale regime farebbe scendere la compensazione IVA per le cessioni di bovini vivi e di suini vivi, rispettivamente, al 7% e al 7,3%;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare, fino al 31/12/2023, il regime di 9,5% di compensazione IVA per le cessioni di bovini vivi e per i suini vivi.

G/452/9/1 e 5

[Bucalo](#), [Tubetti](#), [Iannone](#), [Petrenga](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (A.S. 452)

premessi che:

i concorsi di cui ai D.D 498 e 499 del 21 aprile 2020 sono stati banditi con una previsione di durata biennale;

tale durata si ritiene sia diventata annuale a seguito delle modifiche apportate dal ministero attraverso i DM 325 del 5 novembre 2021 e 326 del 9 novembre 2021 in applicazione del comma 10 dell'articolo 59 del DL 73/2021 che ha previsto l'indizione annuale dei concorsi;

questo comporta che le GM integrate con i concorrenti che hanno superato le prove ancorché non vincitori, non possano essere utilizzate per le assunzioni del 2022/2023; Analogamente per le GM pubblicate successivamente al 31 agosto 2022 che potrebbero essere utilizzate solo per il 2023/2024;

impegna il Governo nel prossimo provvedimento utile a prevedere che:

le graduatorie di merito dei concorsi banditi con D.D 498 e DD 499 del 21 aprile 2020 come integrate rispettivamente dall'articolo 36 comma 2 ter del D.L 21 marzo 2022 n.21 convertito dalla legge 20

maggio 2022 n.51 e dall'articolo 47 comma 11 del DL 30 aprile 2022 n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 conservano validità per le assunzioni del biennio successivo a quello di pubblicazione.

G/452/10/1 e 5

[Pucciarelli](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,

premessi che:

all'articolo 1, il comma 9 differisce al triennio 2022-2024 il termine per l'assunzione, da parte del Ministero della Difesa, di un contingente di n. 294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, appartenenti all'area III, posizione economica F1, e all'area II, posizione economica F2, per arsenali e stabilimenti militari. Tale termine era riferito originariamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di bilancio per l'anno 2021), al triennio 2019-2021; il comma 10 proroga per il triennio 2022-2024, l'autorizzazione a bandire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di 431 unità di personale civile non dirigenziale del Ministero della Difesa, prevista originariamente per il triennio 2021-2023 dalla legge di bilancio per il 2021. La disposizione, nel modificare l'articolo 1, comma 917, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, proroga, per il triennio 2022-2024, l'autorizzazione per il Ministero della Difesa a bandire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di 431 unità di personale civile non dirigenziale. Tale autorizzazione, nella formulazione previgente all'intervenuta proroga, era relativa al triennio 2021-2023; il comma 11 dispone la modifica il comma 1 dell'articolo 11 (Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, prorogando al 2024 il termine entro cui il Ministero della difesa può procedere alle assunzioni di personale (già autorizzate e finanziate dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), per le esigenze di funzionalità e compatibilità ambientale dell'Arsenale militare di Taranto;

considerato che:

quelli della Spezia, di Augusta e di Taranto rappresentano i tre poli degli arsenali militari marittimi della Marina Militare; in seguito all'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 244 del 2012, la cosiddetta Legge Di Paola, e dai due decreti legislativi delegati, l'area tecnico-industriale della Difesa ha subito una progressiva riduzione degli organici del personale civile, finalizzata a tagliarne di dieci mila unità la consistenza entro il 2024;

oltre ai dipendenti diretti, i poli degli arsenali citati coinvolgono migliaia di dipendenti indiretti che lavorano in diverse aziende del territorio, rappresentando un'eccellenza italiana;

i piani di assunzioni previsti dal Ministero negli scorsi anni si è rilevato insufficiente, e il rischio è quello di vedere dimezzati il numero degli occupanti anche alla luce dei prossimi pensionamenti, e di disperdere ulteriormente l'alto e qualificato patrimonio professionale fin qui maturato dalle figure ormai prossime all'uscita; servirebbero conseguentemente assunzioni immediate solamente per permettere agli arsenali di funzionare regolarmente, anche considerata l'ingente necessità di un "turn-over" di personale specializzato;

impegna il governo:

a valutare l'apertura di un tavolo negoziale volto ad accertare il numero di assunzioni necessarie per salvaguardare il funzionamento e la valorizzazione degli arsenali militari marittimi citati, e a promuovere ogni iniziativa volta ad assicurare un piano straordinario di assunzioni per il personale civile della Difesa che possa garantire, nel breve termine, le capacità di funzionamento dei poli citati, al fine di non dissimularne il valore storico, culturale oltre che strategico.

G/452/11/1 e 5

[Lisei](#)

Il Senato,

premessi che:

Il progetto della cosiddetta Bretella Reno-Setta è un progetto di nove chilometri di superstrada che dovrebbe mettere in collegamento le vallate del Reno e del Setta, situate nell'appenino bolognese, con l'Autostrada del Sole;

L'opera riveste un'alta rilevanza strategica tanto che la Città Metropolitana di Bologna l'aveva inserita tra le linee guida programmatiche del 2016-2021;

Lo studio di fattibilità per la sua realizzazione fu valutato da ANAS come anti-economico non dichiarandosi disponibile a farsi carico del contributo pubblico necessario, nonostante la Regione Emilia-Romagna abbia finanziato, nel 2008, nell'ambito della LR 30/1998, uno studio di fattibilità a tale scopo predisposto poi dalla Provincia di Bologna;

La bretella Setta - Reno, oltre a rendere collegato un territorio intervallivo, darebbe respiro all'economia montana, oggi penalizzata da una viabilità risalente ai primi del '900, garantendo inoltre alle numerose attività industriali del territorio la possibilità di rimanere in loco e avere un collegamento autostradale;

Non meno importante e da non sottovalutare è il collegamento con l'Alto Appennino Bolognese per il suo rilancio turistico estivo ed invernale: il turismo rimane tra le principali fonti economiche per le comunità dell'Alto-medio Reno;

Considerato che

gli investimenti che si effettuano nelle aree montane sono spesso sfavorevoli alla logica costi/benefici e che per tali opere esiste invece un concetto più ampio di "contribuzione di solidarietà", anche sotto forma di finanziamenti europei a tutela delle realtà marginali e svantaggiate;

Invita il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

A valutare la realizzazione della Bretella Reno Setta, opera strategica per il rilancio dell'economia e del turismo dell'Appennino Bolognese, anche mediante il coinvolgimento e la compartecipazione economica della Regione Emilia Romagna, della Città Metropolitana di Bologna.

G/452/12/1 e 5

Russo

Il Senato

Premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni che intervengono su numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare, comunque, interventi regolatori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima scadenza;

in particolare, il comma 20 dell'articolo 1 stabilisce che fino al 31 dicembre 2023 non trovi applicazione l'inconferibilità di incarichi di livello regionale (articolo 13 ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4) con riferimento ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché ai componenti dei consigli di una forma associativa tra comuni che superi i 15.000 abitanti;

la deroga all'inconferibilità riguarda l'assunzione nella medesima regione, nell'anno successivo alla cessazione del mandato, degli incarichi amministrativi di vertice della regione; degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; degli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; degli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale;

a riguardo, è da più parti avvertita la necessità di una norma di carattere interpretativo per meglio chiarire e precisare la portata della disposizione di legge, che si presta a diverse letture;

dalla rubrica del citato articolo 13-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 si desume che lo stesso riguardi la "Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale", come confermato, peraltro, dalla specifica finalità sottesa alla deroga approvata che trova il suo fondamento proprio nell'obiettivo ".di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il Legislatore, pertanto, ha voluto espressamente sottrarre, seppure temporaneamente, al divieto di conferibilità degli incarichi previsti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, tutti gli "amministratori locali" ricomprendendo certamente i componenti delle giunte di governo locale;

diversamente, aderendo ad altra eventuale interpretazione della norma in esame volta a circoscrivere la riconducibilità ai solo componenti dei consigli comunali, si giungerebbe non solo ad una lettura distorsiva e discriminatoria ma anche non in linea con le stesse intenzioni sottese alla deroga che vuole, invece, valorizzare gli amministratori locali, viepiù se componenti di una giunta;

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta a chiarire la portata delle disposizioni di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 nel senso che la deroga ivi disposta trovi applicazione, indistintamente, nei confronti dei componenti delle giunte e dei consigli comunali e metropolitani.

G/452/13/1 e 5

Potenti, Minasi, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (A.S. 452);

premesse che:

Sulla base delle norme vigenti (decreto legge n. 400 del 1993, in particolare l'art. 04, e decreto legge n. 104 del 2020) i canoni delle concessioni demaniali marittime sono determinati in misura unitaria (a mq) su importi base anno 1998 annualmente aggiornati con decreto del MIT nella misura della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali. Ciò fermo rimanendo che la misura annua di qualsiasi canone non può essere inferiore ad un importo determinato per legge nel 2020 anche esso aggiornato con le medesime modalità indicate sopra per quanto riguarda il canone unitario (a mq);

L'ordinamento, fermo rimanendo l'obbligo di non scendere al di sotto delle misure minime come sopra determinate, consente a ciascuna Autorità di Sistema Portuale di fissare autonomamente, sulla base di criteri determinati dalla singola AdSP, la misura dei canoni di concessione per i porti e le aree che essa amministra;

In conseguenza di quanto sopra, a fronte di un canone unitario minimo che per il 2022 era poco meno di 2 euro al mq, in più porti detti canoni hanno raggiunto per i Terminal Operators misure unitarie anche superiori ai 11 euro al mq (peraltro con differenze significative tra un porto e un altro).

Le variazioni annuali individuate come prima detto, dal 1998 al 2021, solo in un caso sono state maggiori del 5% (e in alcuni casi son state lievemente negative), per balzare poi nel 2022 a +7,95% e per il 2023 previsto a +25,15%;

Tale incremento, come da tempo e ripetutamente segnalato da tutte le rappresentanze nazionali degli operatori terminalisti, sommandosi a incrementi di voci di costo addirittura "a tre cifre" (si pensi solo all'energia) è palesemente insostenibile, comportando in alcuni casi addirittura di mettere a rischio equilibri aziendali, sicuramente tale da incidere negativamente sulle capacità competitive di un settore (specie con riguardo alla concorrenza straniera) che svolge un'attività essenziale per il sistema-Paese;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie a non prevedere, per l'anno 2023, l'adeguamento Istat dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime e, a decorrere dall'anno 2024, ad aggiornare i suddetti canoni, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti sulla base del 75% delle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati

G/452/14/1 e 5

Petrenga, Rastrelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (A.S. 452)

Premesso che:

con l'intento di deflazionare il carico di lavoro del Tribunale di Napoli, nell'anno 2012 il Legislatore - con il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 pubblicato sul supplemento ordinario n. 185 della Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12.9.2012, in attuazione dell'art. 1 comma 2 della legge 14.9.2011 n. 148 (conversione con modificazioni del decreto legge 13.8.2011 n. 138 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - ha eseguito la delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari prevedendo una nuova organizzazione dei Tribunali Ordinari, e dando vita all'attuale "Tribunale di Napoli Nord",

nel corso degli anni, dal 2013 ad oggi, la detta denominazione ha creato enormi disfunzioni relativi alla effettiva localizzazione del Tribunale, sito in realtà nel Comune di Aversa,

le disfunzioni sono risultate particolarmente gravi considerando che detto Tribunale è il quinto tribunale d'Italia per numero di processi, ha competenza su 38 Comuni dell'hinterland di Napoli e di Caserta, ed ha pertanto un bacino d'utenza estremamente considerevole;

la classe forense locale ha evidenziato come la confusione generata nella utenza circa la effettiva localizzazione del Tribunale costituisce anche una lesione del diritto di difesa, laddove induce spesso in errore i vocati ius a recarsi presso il Tribunale di Napoli, con i processi che subiscono continui ed inutili rinvii,

considerata la sollecitazione degli Avvocati del locale libero Foro, e della Giunta Comunale del Comune di Aversa, che - richiamando la analoga istituzione nel 1994 del Tribunale di Nola, e nel 1992 del Tribunale di Torre Annunziata - invocano una denominazione che tenga anche nel dovuto conto la Città ospitante,

impegna il Governo a valutare il proposto cambio di denominazione del detto Tribunale da "Tribunale di Napoli Nord", a "Tribunale di Aversa- Napoli Nord".

G/452/15/1 e 5

[Petrenga, Rastrelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (A.S. 452)

Premesso che:

il personale della ex carriera direttiva di ragioneria, assunto ai sensi del DPR 340/82 tab.I, del Ministero dell'Interno con l'abrogazione del suddetto DPR, negli anni 90, è stato privato del percorso di carriera ivi previsto, senza che si prevedesse, per lo stesso personale della carriera direttiva, un altro percorso. Il DPR 340/82 prevedeva di far accedere alla dirigenza del Ministero dell'Interno detto personale in 9 anni. La conseguenza di detta abrogazione è stata che, dagli anni '90, detto personale, selezionato per la carriera direttiva di ragioneria tra i laureati in economia e commercio, è stato appiattito tra il personale della ex carriera di concetto, selezionato tra i diplomati, di fatto degradandolo

la sentenza n. 228/1997 della Corte Costituzionale, all'epoca di attualità, con la quale è stata riconosciuta una posizione giuridica differenziata per funzionari la cui qualifica funzionale risultava completamente diversa sia per provenienza, sia per status giuridico, sia per aspettative di carriera maturate nel precedente ordinamento. Tali diversità hanno costituito ad avviso della Corte "il presupposto perché il legislatore possa compiere, come in effetti ha fatto, la valutazione, non palesemente arbitraria ed irrazionale, di accordare un particolare trattamento, temporalmente limitato, ai funzionari con qualifiche ad esaurimento, che avevano, pur con la speciale posizione derivante dalla peculiare qualifica, svolto funzioni di responsabilità conformemente a previsioni normative". Ed ancora, si afferma nella sentenza, che "né la scelta del legislatore può comportare una violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), venendosi a riconoscere un profilo attitudinale maggiore derivante dalla esperienza precedente e dalla qualifica rivestita";

l'attuale situazione di appiattimento sulla ex carriera di concetto della ex carriera direttiva di ragioneria costituisce un unicum nel panorama della pubblica amministrazione italiana, infatti, nessuna delle vecchie carriere direttive è stata retrocessa nella ex carriera di concetto. Gli appartenenti alle ex carriere direttive, infatti, sono diventati dirigenti;

i posti di funzione dirigenziali nel Ministero dell'Interno sono stati anche occupati negli ultimi 20 anni da: ex segretari comunali, da vincitori del corso concorso della Scuola Nazionale della P.A. o, infine, da dirigenti transitati per mobilità da altre amministrazioni, senza la necessaria esperienza di un'amministrazione così complessa come quella del Ministero dell'Interno. Senza che sia stata presa in considerazione l'ipotesi di utilizzo degli appartenenti alla ex carriera direttiva di ragioneria, che da anni lavorano presso l'Amministrazione dell'Interno e per i quali era previsto normativamente l'accesso alla dirigenza dopo 9 anni di lavoro senza demerito;

Ciò premesso impegna il Governo:

- a ristorare il personale non dirigente dell'Amministrazione Civile dell'Interno, appartenente alla ex carriera direttiva di ragioneria, dal danno subito per l'abrogazione della carriera prevista dal DPR 340/82 Tab. I°, senza che vi sia stata una revisione dell'ordinamento professionale tale da mantenere le progressioni di carriera previste dall'abrogata carriera direttiva. Con la creazione di un ruolo speciale ad esaurimento per detto personale.

- a inquadrare suddetto ruolo speciale ad esaurimento nella dirigenza contrattualizzata del Ministero dell'Interno o, in subordine, nell'area delle elevate professionalità, prevista dall'art. 3 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 convertito dalla L. 6 agosto 2021 n. 113, come individuata dal C.C.N.L del comparto funzioni centrali periodo 2019 - 2021.

- a prevedere, con successivo Decreto del Ministro dell'Interno, la regolamentazione delle funzioni del ruolo ad esaurimento, anche ai sensi del D.L.vo. 30 luglio 1999 n. 286.

1.2

[Cosenza, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86 sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente a quelli di essi per cui i termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1.6

[Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. In relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata e alle condizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché dalle altre disposizioni che limitano il lavoro a tempo determinato."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma *2-bis* si provvede con quanto disposto dal precedente comma 2.

1.7

[Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2 bis. Per assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni e gli enti locali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 proprio personale non dirigenziale che abbia maturato, al 31 dicembre 2023, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono assumere anche in deroga alla propria dotazione organica per l'anno in corso, ma comunque entro i limiti di 4 unità aggiuntive per ciascun ente. A tal fine sono destinate le risorse non utilizzate di cui all'articolo 57, comma *3-bis* del decreto-legge n. 104 del 2020."

1.8

[Zampa, Zambito, Camusso, Furlan, Manca, Parrini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 20, comma *11-bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2";

b) al secondo periodo le parole da "Ai fini del presente comma" fino "alla data del 31 dicembre 2022" sono soppresse e dopo le parole "fatta salva" sono aggiunte le seguenti "per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) e al comma 2, lett. b),".

1.9[Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni attraverso lo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria del concorso pubblico per esami per la nomina di n. 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie concorsi n. 94 del 29 novembre 2011. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».

1.10[Musolino, Spagnoli](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «due anni dalla data di approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni dalla data di approvazione».

1.11[Gelmetti, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-bis. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2023, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese e del Made in Italy, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata per l'anno 2023, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy addetto alle relative attività.

5-ter. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 270.000 euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy."

1.12[Occhiuto, Lotito, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 agli Enti Locali utilizzatori della Regione Calabria, ammessi all'incentivo alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo annuo è riconosciuto fino al loro collocamento in quiescenza."

1.13[Castellone, Pirro, Damante, Maiorino, Cataldi](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 446, primo periodo, le parole: «Negli anni 2019 -2022» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019-2024»;

b) dopo il comma 446, è aggiunto il seguente: «446-bis. Anche in considerazione dell'espletamento degli impegni sul PNRR per raggiungere l'impiego completo del personale stabilizzato di cui al comma 446 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023.

Le amministrazioni interessate ai processi di cui al comma 446 utilizzano per raggiungere l'impiego completo del personale stabilizzato lo stanziamento di cui al periodo precedente, nonché gli eventuali risparmi e residui del fondo di cui al comma 496 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

1.14

[Bevilacqua, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale, rivelatesi efficaci anche per offrire servizi di ordinaria assistenza sanitaria sulle campagne vaccinali, il termine previsto dall'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2022, n. 931, volto a favorire il superamento di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 2023.

6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

1.15

[Pirondini, Aloisio, Castiello, Damante, Cataldi](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici, di far fronte alle carenze di organico, nel rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, è prorogata, sino a conclusione del periodo di prova degli assunti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecentodiciotto unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale, n. 88 dell'8 novembre 2022, la durata dei contratti individuali di collaborazione, di lavoro a tempo determinato del personale assunto dal Ministero della Cultura, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per incarichi presso gli Archivi di Stato, le Soprintendenze archivistiche e le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche del Ministero della cultura ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1-bis, commi 1, 3 e 4 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.».

1.16

[Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 6, del decreto legge del 30 aprile 2022, n.36 apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le parole «in corso alla data del 31 dicembre 2022». Al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole «31 dicembre 2022», con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: "I comandi di cui al primo periodo la cui prima scadenza cada nel corso del 2023, sono prorogati di diritto, salva motivata revoca dell'amministrazione di appartenenza".

c) al comma 3 le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023». Al medesimo comma le parole: «, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco,» sono soppresse.

1.17

[Tubetti, De Priamo, Della Porta, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. Alle assunzioni di cui all'articolo 2, comma I, lett. b), del decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017, e successive modificazioni, si provvede mediante scorrimento della graduatoria vigente pubblicata nel decreto con valore di notifica a tutti gli effetti e nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno decreto dipartimentale 31/10/2019.«

1.18

[Sironi, Damante, Cataldi](#)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1087, dopo le parole: "attività di impresa, arti e professioni" sono inserite le seguenti: ", alle amministrazioni condominiali" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) al comma 1088, le parole: "e nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: "e nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.19

[Paroli](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine di novanta giorni indicato al comma 2 bis dell'art. 2 quater del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, termine introdotto dall'art. 26 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato di novanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente disposizione. Le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entro e non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 bis dell'art. 2 quater del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, adeguano le proprie disposizioni ai contenuti del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sino a tale adeguamento le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia.".»

1.20

[Matera, Melchiorre, Liris, Lisei](#)

improponibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per i dipendenti pubblici che hanno raggiunto il sessantasettesimo anno di età e non hanno raggiunto i 36 anni di contributi pensionistici possono, su base volontaria, richiedere che la permanenza in servizio prosegua fino al raggiungimento del settantesimo anno di età. Spetta all'amministrazione pubblica presso la quale il dipendente presta servizio accogliere la richiesta. Dall'attuazione della disposizione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.21

[Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

"12-bis. All'articolo 6, comma 7, del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113 è aggiunto alla fine il seguente periodo: «In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione, possono aggiornare la sotto-sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti del bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli

impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*quinquies*, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160 »".

1.22

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

15-*bis*. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 680 le parole: "fino al 27 marzo 2023" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2023";

2) Al comma 681 le parole: "pari a 2.272.418,14" sono sostituite dalle parole: "pari a 9.089.672"

15-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 6.817.253,86 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.23

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Manca](#)

Dopo il comma 17, è inserito il seguente:

"17-*bis*. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2023, entro il limite di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2023. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni euro per l'anno 2023.

17-*ter*. Agli oneri di cui al comma 17-*bis*, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 10 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, e quanto a 15 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."."

1.24

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

"17-*bis*. La durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, è prorogata, se inferiore, fino al limite di durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 21.002.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022."

1.25

[Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

"17-*bis*. La validità delle graduatorie della Selezione per 90 Giornalisti Professionisti 2019, riconosciuti idonei da parte di RAI-Radiotelevisione Spa, è prorogata di 12 mesi ovvero fino ad esaurimento delle stesse. Restano ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208."

1.26

Occhiuto, Silvestro, Lotito, De Cristofaro

Al comma 18, dopo le parole "All'articolo 24", aggiungere le seguenti:

«al comma 1, del D.L. 104/2020 convertito con modificazioni dalla legge 126/2020 come modificato dall'art. 1, comma 928, della L. 178/2020 le parole:

"può autorizzare, nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F 1, per i profili tecnici ivi non previsti dall'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 24 milioni di euro per l'anno 2021", sono sostituite con le seguenti:

"può autorizzare, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali in atto dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché nelle more della pubblicazione di nuovi bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F 1, anche per i profili tecnici ivi non previsti, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il prosieguo degli incarichi di collaborazione con termine alla data del 31-12-2022, quale che sia stata la durata precedente del rapporto di collaborazione e fino al 31-12-2023 e, comunque, per il tempo necessario all'espletamento delle predette procedure concorsuali. Ciò tenuto conto della carenza di personale degli uffici periferici e dei progetti avviati in concomitanza delle predette collaborazioni. L'importo massimo previsto per singolo incarico sarà commisurato alle esigenze di ogni Ufficio che saranno debitamente motivate e, comunque, per un importo massimo di 90.000,00 euro per singolo incarico entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020, 24 milioni di euro per l'anno 2021 e di 24 milioni di euro per il 2023" e »

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 24 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

1.27

Rapani, Lisei, Liris

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 51, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2022» con le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2023»;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: «2-bis. Gli incarichi di collaborazione di cui ai commi 1 e 2 possono essere prorogati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera c) del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., qualora permanga l'esigenza di continuare ad avvalersi delle prestazioni di cui ai medesimi incarichi, al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici.».

Conseguentemente,

a) al comma 1, sostituire le parole, ovunque ricorrano: «per l'anno 2022» con le seguenti parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;

b) al comma 4, sostituire le parole, ovunque ricorrano: «4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti parole: «15.836.500 euro per il 2023, 4 milioni per il 2024».

1.28

Manca

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

"18-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) alla lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"."

1.29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

18bis. La durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogata, se inferiore, fino al limite di durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

1.30

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Bucalo](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

a. alinea, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;

b. alla lettera c), sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nelle more dell'espletamento delle procedure di stabilizzazione di cui al precedente comma, il personale dirigenziale e non dirigenziale dei diversi ruoli del Servizio Sanitario nazionale, contrattualizzato a vario titolo e anche con contratti flessibili, che abbia maturato alla data del 30.12.2022 alle dipendenze di un ente del Servizio Sanitario Nazionale almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, è prorogato fino al 31.12.2023, entro i limiti di incremento del tetto di spesa del personale previsto dalle singole regioni per gli anni 2022, 2023 e 2024.»;

c) al comma 11-bis, sostituire le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti: «31 dicembre 2024».

1.31

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

«19-bis. Al fine di assicurare la realizzazione dei Livelli essenziali di prestazioni sociali, e dell'integrazione di questi con i Livelli Essenziali di assistenza, in attuazione della Missione 5 del PNRR, è stabilito l'aumento degli assistenti sociali, in deroga all'articolo 1 comma 797 ss della legge 178/2020 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di garantire entro il 31 dicembre 2023 la presenza di un operatore sociale ogni 3.000 abitanti. A decorrere dal 31 marzo 2023 i nuovi dipendenti assunti per ricoprire il ruolo di assistente sociale sono assunti con contratto a tempo indeterminato.»

1.32

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 19 inserire il seguente comma:

«19-bis. "Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»

1.33

[Parrini, Manca](#)

Dopo il comma 19 inserire il seguente comma:

«19-*bis*. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di *equipe* integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»

1.34

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

All'articolo 1, dopo il comma 19 inserire il seguente comma:

«19 bis. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di *equipe* integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

1.35

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 19 inserire il seguente comma:

«19 bis. All'articolo 1 comma 801 della legge n.178 del 30 dicembre 2020 dopo le parole: "Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni", inserire le parole "e le loro forme associative"

1.36

[Parrini, Manca](#)

Dopo il comma 19 inserire il seguente comma:

«19-*bis*. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni", sono inserite le seguenti parole: "e le loro forme associative".»

1.37

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

All'articolo 1, dopo il comma 19, inserire il seguente comma:

«19-bis. All'articolo 40 bis del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "per il solo anno 2022" sono sostituite dalle parole "per gli anni 2022 e 2023"

b) al comma 2 le parole "dell'esercizio 2022" sono sostituite dalle parole "degli esercizi 2022 e 2023"

1.38

[Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca, Parrini](#)

Dopo il comma 19, inserire il seguente: «19-bis. All'articolo 40 bis del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "per il solo anno 2022" sono sostituite dalle parole "per gli anni 2022 e 2023"

b) al comma 2 le parole "dell'esercizio 2022" sono sostituite dalle parole "degli esercizi 2022 e 2023"

1.39

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-bis. All'articolo 40 bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "per il solo anno 2022" sono sostituite dalle parole "per gli anni 2022 e 2023"

b) al comma 2 le parole "dell'esercizio 2022" sono sostituite dalle parole "degli esercizi 2022 e 2023"

1.40

[Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 19 inserire il seguente: «19-bis. All'articolo 40 bis del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "per il solo anno 2022" sono sostituite dalle parole "per gli anni 2022 e 2023"

b) al comma 2 le parole "dell'esercizio 2022" sono sostituite dalle parole "degli esercizi 2022 e 2023".»

1.41

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

All'articolo 1, dopo il comma 19, inserire il seguente comma:

«19-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole "dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle parole »dal 2015 al 2025«.

1.42

[Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca, Parrini](#)

Dopo il comma 19, inserire il seguente: «19-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole "dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle parole "dal 2015 al 2025"

1.43

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-bis) All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole "dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle parole "dal 2015 al 2025"

1.44

[Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 19 inserire il seguente: «19-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole "dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle parole "dal 2015 al 2025".»

1.45

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19 bis) All'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, alinea, le parole "fino al 31 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) Al comma 1, lettera c, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023";

c) Al comma 2, alinea, le parole "31 dicembre 2024", sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025";

d) Al comma 2, lettera b, le parole "31 dicembre 2024", sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025";

e) Al comma 3, alinea, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

1.46

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, alinea, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) Al comma 1, lettera c, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023";

c) Al comma 2, alinea, le parole "31 dicembre 2024", sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025";

d) Al comma 2, lettera b, le parole "31 dicembre 2024", sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025";

e) Al comma 3, alinea, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023";

1.47

[Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Manca, Giorgis, Misiani, Parrini, Valente](#)

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"19-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023»;

c) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole: «31 dicembre 2025»;

d) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023»."

1.47 (testo 2)

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Giorgis](#), [Misiani](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

"19-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023»;

c) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole: «31 dicembre 2025»;

d) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023»."

19-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, in scadenza durante l'anno 2023, sono prorogate al 31 dicembre 2024."

1.48

[Valente](#)

Dopo il comma 19, inserire il seguente: "19-bis. All'articolo 1, comma 797 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «pari a 1 a 5.000» sono sostituite dalle parole: «pari a 1 a 3.000» e le parole: «pari a 1 a 3.000» sono sostituite dalle parole: «pari a 1 a 2.000»."

1.49

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

1.50

[Lorefice](#), [Nave](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Patuanelli](#)

Sopprimere il comma 20.

1.51

[Pirovano](#), [Bizzotto](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

20-bis: Al fine di assicurare la continuità negli incarichi e di evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazioni organiche, per i Segretari Comunali e Provinciali titolari di sedi presso gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2025, il limite di età per il collocamento d'ufficio a riposo è elevato, su base volontaria, alla data di compimento del settantesimo anno. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata all'Amministrazione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantaseiesimo anno di età e, successivamente, entro novanta giorni dalla data di compimento del sessantaseiesimo anno di età. L'Amministrazione accoglie o rigetta con motivazione l'istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2025. È sempre ammesso il recesso del dipendente con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o analoga regolamentazione prevista per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso.

1.52

[Borghesi](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

<20-bis: All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. E' fatto divieto nei novanta giorni antecedenti alle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali conferire incarichi di funzione dirigenziale ovvero procedere al rinnovo dei componenti degli organi sociali nelle società a partecipazione pubblica e a controllo pubblico quotate in borsa e non.»

1.53

[Matera](#), [Lisei](#), [Liris](#), [De Poli](#)

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

"20-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole «per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici» sono sostituite dalle seguenti «per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro»".

1.54

[Tosato](#), [Bizzotto](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

20-bis: Al decreto legge 27 gennaio 2022, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.25 le parole: ", per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici" sono soppresse.

1.55

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Bucalo](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20 bis. L'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato da ultimo dal precedente comma 20, si interpreta nel senso che la deroga all'inconferibilità si applichi indistintamente ai componenti delle giunte o dei consigli comunali e metropolitani».

1.56

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 20, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per il medesimo periodo di cui al presente comma e per le medesime finalità di cui all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non trovano applicazione i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

1.57

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono integralmente riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato e approvato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, della misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente".

1.58

[Tosato](#), [Pirovano](#), [Bizzotto](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis: La scadenza di presentazione del certificato sull'utilizzo del contributo per l'anno 2022 da compilare a cura dei comuni interessati, come previsto dal comunicato 9 gennaio 2023 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per la Finanza locale, è prorogata al 30 settembre 2023.»

1.59

[Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

20-bis: Al decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sostituire le parole "cessano alla data del 31 dicembre 2022" con le seguenti parole "cessano alla data del 31 dicembre 2023";
- b) al comma 3, primo periodo sostituire le parole "fino al 31 dicembre 2022" con le seguenti parole "fino al 31 dicembre 2023".

1.60

[Zanettin](#)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20-bis. All'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole «in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti «in corso alla data del 31 dicembre 2022»;

2) le parole «31 dicembre 2022», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comandi di cui al primo periodo la cui prima scadenza cada nel corso del 2023, sono prorogati di diritto, salva motivata revoca dell'amministrazione di appartenenza".

b) al comma 3:

1) le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

2) le parole: «, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco,» sono soppresse.

1.61

[Zanettin](#)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20-bis. All'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire le parole «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

2) le parole: «, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco,» sono soppresse."

1.62

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

"21-bis. All'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le parole "due anni dall'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni dalla data di approvazione"."

1.63

[Lombardo, Gelmini, Sbrollini](#)

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

"21-bis. In deroga alla disposizione di cui all' articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Agenzia Italiana del Farmaco è autorizzata ad utilizzare fino al 31 dicembre 2024 la graduatoria, formata in seguito allo svolgimento del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente sanitario biologo (già dirigente biologo delle professioni sanitarie) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - concorsi ed esami n.5 del 17 gennaio 2020, per i ruoli di dirigenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco."

1.64

[Ternullo](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Lotito](#)

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«21-bis. All'articolo 10 del decreto legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79., dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Al fine di consentire la sollecita esecuzione delle opere connesse al PNRR, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, possono prorogare i contratti dei dirigenti generali di prima fascia in scadenza entro il 31 dicembre 2023 di due anni oltre il limite dell'età pensionabile.".»

1.65

[Marcheschi](#), [Petrucci](#), [Campione](#), [Liris](#), [Lisei](#)

improponibile

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «22-bis. Agli uffici di supporto degli organi politici della Giunta e del Consiglio delle regioni, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, si applica, senza aggravio di spesa, quanto previsto dall'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.»

1.66

[Cantalamessa](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

"22-bis. Per le regioni del mezzogiorno che hanno goduto delle risorse stanziato dal fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 e per le quali siano in corso attività progettuali e di realizzazione, la presentazione di obblighi giuridici vincolanti è prorogata al 31 dicembre 2023.

22-ter. Sono trasferite nel programma relativo ai fondi di sviluppo e coesione 2021-2027, le opere già approvate per le quali non è stato possibile ottenere l'approvazione da parte del Cipe."

1.67

[Castelli](#), [Iannone](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

"22-bis. Al fine di permettere l'ordinata conclusione delle istruttorie tuttora in corso in relazione agli accordi per il risanamento finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, all'articolo 43, comma 5-bis, del predetto decreto, le parole "di centoventi giorni" sono sostituite dalle parole "al 31 marzo 2023".

1.68

[Manca](#)

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nell'alea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2024";
- b) alla lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024".

1.69

[Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Giorgis, Manca, Parrini, Valente](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente: "22-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 5 maggio 2017, n. 75 le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «al 30 giugno 2023»."

1.70

[Misiani](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente: "22-bis. Con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il quinquennio 2018-2022, le quote di contributi non impiegate e rendicontate nel primo triennio 2018-2020, per rinvii e riprogrammazioni delle attività a causa delle limitazioni emergenziali per la pandemia e, per i conseguenti ritardi intervenuti nell'adeguamento degli atti convenzionali, tutte quelle relative alle annualità 2021 e 2022, possono essere impegnate e rendicontate sino al 31 dicembre 2024."

1.71

[Misiani](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente: "22-bis. Al fine di garantire continuità al sostegno delle attività dei comuni istituiti a seguito di fusione nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il contributo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, continua ad essere erogato anche dopo il decimo anno per altre tre annualità in misura progressivamente ridotta di un terzo ogni anno, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo, che viene incrementato di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.72

[Misiani](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente: "22-bis. Al fine di garantire continuità al sostegno delle attività dei comuni istituiti a seguito di fusione nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il contributo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, continua ad essere erogato anche dopo il decimo anno per altre tre annualità in misura progressivamente ridotta di un terzo ogni anno, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo."

1.73

[Parrini, Manca, Franceschelli](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente: « 22-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 828 e 830, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti trasmettano, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le certificazioni non inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello stato, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.»

1.74

[Nicita](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente: « 22-bis. All'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunte in fine le seguenti parole: " L'utilizzo delle risorse del fondo deve avvenire entro dodici mesi dalla conclusione dell'annualità di erogazione del contributo, pena la perdita del finanziamento per l'anno in corso e per le annualità successive."»

1.75

[Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Manca, Giorgis, Misiani, Parrini, Valente](#)

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

"22-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 680, le parole: «27 marzo 2023» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 681, le parole: «pari a 2.272.418,14 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle parole: «pari a 9.089.672 euro per l'anno 2023».

22-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 22-bis, pari a 6.817.253,86 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.75 (testo 2)

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Giorgis](#), [Misiani](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

"22-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 680, le parole: «27 marzo 2023» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 681, le parole: «pari a 2.272.418,14 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle parole: «pari a 9.089.672 euro per l'anno 2023».

22-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 22-bis, pari a 6.817.253,86 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

22-quater. All'articolo 33 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 2, le parole: «ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022»

sono sostituite dalle seguenti: «a rinnovare fino al 31 dicembre 2023, o comunque fino ad nuova aggiudicazione del servizio di somministrazione,»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, quanto al comma 1 con le risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'Interno e quanto ai commi 2 ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 197 del 29 dicembre

2022»."

1.76

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente comma:

22-bis: All'articolo 1 comma 681 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "27 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 2, la cifra "2.272.418,14" è sostituita dalla seguente: "9.089.672,00".

1.77

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Giorgis](#), [Misiani](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

"22-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: «30 settembre 2024»."

1.78

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22 bis) All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 settembre 2023 ", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024".

1.79

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Giorgis](#), [Misiani](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

"22-bis. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Fino all'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite dalle parole: «Fino all'anno scolastico 2022/2023»".

1.80

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22 bis) "All'articolo 48-bis, comma 1, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Fino all'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti "Fino all'anno scolastico 2022/2023"

1.81

[De Priamo](#), [Tubetti](#), [Liris](#), [Lisei](#)

All'articolo aggiungere in fine i seguenti commi: «22-bis. Per assicurare continuità all'azione amministrativa nel raggiungimento, in particolare, degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli incarichi dirigenziali di livello generale in essere negli anni 2022 e 2023 possono essere prorogati oltre il limite di età per il collocamento a riposo dei rispettivi titolari e, su loro assenso, sino alla scadenza triennale in deroga al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

22-ter. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono soppresse le seguenti parole: "Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 22-bis, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.82

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

"22-bis. In relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata e alle condizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché dalle altre disposizioni che limitano il lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse autorizzate ai sensi del comma 439 della legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025".

1.83

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

"22-bis. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, in scadenza durante l'anno 2023, sono prorogate al 31 dicembre 2024."

1.84

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Patuanelli](#)

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-bis. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.»

1.85

[Silvestroni](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

"22-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 36 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", nel primo periodo del comma le parole "per un termine di due anni" sono sostituite da: "per un termine di tre anni";

22-ter. La validità delle graduatorie scadute nel corso dell'anno 2022 o in scadenza al 28 febbraio 2023 sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. La validità triennale delle graduatorie dei concorsi pubblici prevista dal comma precedente si applica a tutte le graduatorie ancora non scadute".»

1.86

[Sigismondi](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

"22-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici approvate nell'anno 2021 entro tre anni dalla loro approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali".

1.87

[Mancini](#), [Liris](#), [Lisei](#)

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «22-bis. All'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, all'ultimo periodo sono premessi i seguenti: "Al fine di potenziare il perseguimento della qualità dei servizi, di adeguati livelli di efficienza dell'azione amministrativa, la valorizzazione del merito e il potenziamento dei premi legati alla performance, oltre a quanto stabilito dal CCNL del comparto Funzioni Locali, per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia definito dall'art. 4 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 17 marzo 2020, l'incremento della spesa del personale a disposizione ai sensi del presente comma può essere destinato, in tutto o in parte, ad aumentare la parte stabile del fondo per il salario accessorio, sia del personale dirigente che non dirigente nonché il trattamento economico accessorio dei titolari di posizione organizzativa.

L'eventuale importo destinato ai sensi del periodo precedente decurta in modo permanente la somma a disposizione per nuove assunzioni. Le risorse destinate all'incremento del trattamento economico accessorio di cui ai precedenti periodi non sono soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 35 maggio 2017, n. 75 e s.m.i. e non rilevano ai fini del calcolo del rispetto dei vincoli sulla spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono esclusi dal calcolo della spesa del personale prevista dal presente comma nonché dal limite di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 35 maggio 2017, n. 75 e s.m.i. gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali."»

1.88

[Mancini](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente: «22-bis. All'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, prima dell'ultimo periodo, sono inseriti i seguenti: "Al fine di potenziare il perseguimento della qualità dei servizi, di adeguati livelli di efficienza dell'azione amministrativa, la valorizzazione del merito e il potenziamento dei premi legati alla performance, oltre a quanto stabilito dal CCNL del comparto Funzioni Locali, per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia definito dall'art. 4 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 17 marzo 2020, l'incremento della spesa del personale a disposizione ai sensi del presente comma può essere destinato, in tutto o in parte, ad aumentare la parte stabile del fondo per il salario accessorio, sia del personale dirigente che non dirigente nonché il trattamento economico accessorio dei titolari di posizione organizzativa. L'eventuale importo destinato ai sensi del periodo precedente decurta in modo permanente la somma a disposizione per nuove assunzioni. Le

risorse destinate all'incremento del trattamento economico accessorio di cui ai precedenti periodi non sono soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 35 maggio 2017, n. 75 e s.m.i. e non rilevano ai fini del calcolo del rispetto dei vincoli sulla spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono esclusi dal calcolo della spesa del personale prevista dal presente comma nonché dal limite di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 35 maggio 2017, n. 75 e s.m.i. gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali."»

1.89

[Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 22 è inserito il seguente: "22-bis) All'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, prima dell'ultimo periodo, sono inseriti i seguenti:

"Al fine di potenziare il perseguimento della qualità dei servizi, di adeguati livelli di efficienza dell'azione amministrativa, la valorizzazione del merito e il potenziamento dei premi legati alla performance, oltre a quanto stabilito dal CCNL del comparto Funzioni Locali, per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia definito dall'art. 4 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 17 marzo 2020, l'incremento della spesa del personale a disposizione ai sensi del presente comma può essere destinato, in tutto o in parte, ad aumentare la parte stabile del fondo per il salario accessorio, sia del personale dirigente che non dirigente nonché il trattamento economico accessorio dei titolari di posizione organizzativa. L'eventuale importo destinato ai sensi del periodo precedente decurta in modo permanente la somma a disposizione per nuove assunzioni. Le risorse destinate all'incremento del trattamento economico accessorio di cui ai precedenti periodi non sono soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 35 maggio 2017, n. 75 e s.m.i. e non rilevano ai fini del calcolo del rispetto dei vincoli sulla spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono esclusi dal calcolo della spesa del personale prevista dal presente comma nonché dal limite di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 35 maggio 2017, n. 75 e s.m.i. gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali."

1.90

[Fina, Valente](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

"22-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca e i ministeri vigilanti gli enti di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, da emanare entro il 6 giugno 2023, sono definite le modalità di verifica delle strutture di ricerca, tenuto conto del patto per la ricerca e l'innovazione in Europa, di cui alla raccomandazione (UE) 2021/2122 del Consiglio del 26 novembre 2021. A tal fine, gli enti di cui al periodo precedente possono emanare anche specifici regolamenti interministeriali. 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2023, agli Enti Pubblici di Ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non si applicano le disposizioni sulla valutazione della performance previste dal presente decreto.»".

1.91

[Minasi, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

« 22-bis. All'articolo 54 del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, anche in considerazione del Patto Europeo per la Ricerca e l'Innovazione, viene costituito il comparto nazionale di contrattazione della ricerca pubblica, in cui confluisce il personale di cui al Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. L'Aran e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative definiscono la composizione definitiva del comparto su specifico atto di indirizzo del Ministero dell'Università e Ricerca di concerto con gli altri Ministeri vigilanti.»

1.92

[Fina, Valente](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

"22-bis. All'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. È istituito il comparto nazionale di contrattazione della ricerca pubblica, in cui confluisce il personale di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i ministeri vigilanti gli enti di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sentiti l'ARAN e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è definita la composizione definitiva del comparto di cui al primo periodo.»".

1.93

Fina, Valente

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

"22-bis. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Anche per le finalità collegate alla stabilizzazione delle ricerche collegate al PNRR, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate fino al 31 dicembre 2026 limitatamente agli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.»;

b) all'articolo 22, dopo il comma 15, è aggiunto il seguente: «15-bis. In considerazione dell'attuazione del PNRR, per gli enti di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le disposizioni di cui al comma 15 sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, fermo restando quanto previsto dal decreto legge 9 giugno 2021, n. 80.»".

1.94

Valente

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente: "22-bis. La validità delle graduatorie, anche riservate, degli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in scadenza nel corso degli anni 2022 e 2023, è prorogata al 31 dicembre 2023".

1.95 (testo 2)

Valente

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

"22-bis. All'articolo 6, comma 3 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 marzo 2023».

22-ter. All'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la parola: «due» è sostituita dalla parola: «tre»."

1.95

Valente

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente: "22-bis. All'articolo 6, comma 3 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 marzo 2023»."

1.96

Valente

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente: "22-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la parola: «due» è sostituita dalla parola: «tre»."

1.97

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 settembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024"

1.98

[Maffoni, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

"22-bis. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. E' fatto divieto nei novanta giorni antecedenti alle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali di conferire incarichi di funzione dirigenziale ovvero procedere al rinnovo dei componenti degli organi sociali nelle società a partecipazione pubblica e a controllo pubblico quotate in borsa e non."

1.99

[Mancini, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2027».»

1.100

[Mancini, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente: «22-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 866, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n.205, con riferimento agli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, esclude dal novero delle spese correnti ricorrenti, quelle derivanti dall'entrata in funzione di infrastrutture per il trasporto pubblico locale.»

1.101

[Mancini, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente: «22-bis. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022 e 2023». Per l'anno 2023, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.»

1.102

[Mancini, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente: «22-bis. In considerazione del prorogarsi degli effetti economici negativi dovuti alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e all'aumento eccezionale della spesa per consumi energetici che originano impatti sugli equilibri correnti del bilancio di previsione, limitatamente all'esercizio finanziario 2023, gli enti locali possono impiegare le quote di avanzo di amministrazione destinate agli investimenti ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio corrente di cui all'art. 193 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.»

1.103

[Castelli, Iannone, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

"22-bis. All'articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 è aggiunto in fine il seguente periodo:

"L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato per l'esercizio 2023, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore al 50 per cento della medesima quota, se derivante da dati di preconsuntivo, all'80 per cento nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2022 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

1.104

[Castelli, Iannone, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

"22-*bis*. All'articolo 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 252, inserire i seguenti commi

252-*bis*. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, degli enti territoriali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di atti di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, dagli enti stessi o da loro organismi e aziende strumentali e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti possono stabilire, entro il 31 maggio 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, che i debiti residui possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione dei predetti atti di ingiunzione fiscale e di accertamento esecutivo. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata di cui al primo periodo comporta il pagamento della sanzione e delle quote dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

252-*ter*. Con il provvedimento di cui al comma 252-*bis* gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) le modalità con cui il debitore, entro il termine perentorio del 31 agosto 2023, manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

b) il numero di rate ammissibile e le relative scadenze, il cui termine ultimo non può comunque superare il 30 novembre 2027;

c) la facoltà del debitore di pagare l'importo dovuto in modo rateale, sulla base di un numero di rate da indicare nella comunicazione a cura dello stesso debitore;

d) l'obbligo del debitore, a pena di esclusione dal beneficio, di indicare la pendenza di eventuali giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

e) il termine, non posteriore al 30 novembre 2023, entro il quale l'ente territoriale, il suo ente strumentale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse, con le relative modalità di pagamento.

252-*quater*. In caso di pagamento rateale in applicazione della lettera c) del comma 252-*ter*, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo calcolati a decorrere dal termine previsto per il pagamento della prima rata.

252-*quinquies*. Alla disciplina di cui ai commi da 252-*bis* a 252-*sexies* si applicano le disposizioni di cui ai commi 236, 238, 239, 240, 243, 244, 246, 248 e 252, in quanto compatibili.

252-*sexies*. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 252-*bis* a 252-*quinquies* avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

1.105

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22 bis) All'art.1, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportare la seguente modificazione:

a) Al comma 308, aggiungere infine il seguente periodo "All'art. 1, della Legge 22 giugno 2000, n. 193, comma 1, dopo le parole "alla detenzione e al lavoro", aggiungere le seguenti"alle dipendenze delle amministrazioni carcerarie".

1.106

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-*bis*. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 come convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all' art. 44, comma 7, lettera b) sostituire le parole "entro il 31 dicembre 2022" con le seguenti parole "entro il 31 dicembre 2023".

1.107

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-*bis*. Al fine di permettere l'ordinata conclusione delle istruttorie tuttora in corso in relazione agli accordi per il risanamento finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, all'articolo 43, comma 5-*bis*, del predetto decreto, le parole "di centoventi giorni" sono sostituite dalle parole "al 31 marzo 2023".

1.108

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22- bis.

All'articolo 31-*octies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n.176, le parole "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023" sono sostituite con le parole "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024".

1.109

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

22 - bis.

All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020. n. 178, le parole "per gli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2021 al 2024".

1.110

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

22 - bis.

Al decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole "cessano alla data del 31 dicembre 2022" con le seguenti parole "cessano alla data del 31 dicembre 2023", e al comma 3, primo periodo sostituire le parole "fino al 31 dicembre 2022" con le seguenti parole "fino al 31 dicembre 2023".

1.111

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

22 - bis. «Al decreto-legge del 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 108/2022, all'articolo 10, al comma 5 bis le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite con le seguenti: "dalla pubblicazione del decreto di cui al comma successivo"

1.112

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

22 - bis.

All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.";

b. al comma 2, primo periodo, le parole "entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022" con le seguenti parole: "entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025."

1.113

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

«22 - bis.

Al fine di garantire continuità al sostegno delle attività dei comuni istituiti a seguito di fusione nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il contributo di cui all'articolo 15 della legge n. 267 del 2000 continua ad essere erogato anche dopo il decimo anno per altre tre annualità in misura progressivamente ridotta di un terzo ogni anno, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo, che viene incrementato di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.114

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:

"22 bis: Al secondo periodo del comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e smi, le parole: «2022-2024» sono sostituite dalle seguenti: «successivo al 2022-2024».

1.115

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

All'articolo 1, dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. L'articolo 1, comma 687, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato"

1.116

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22 bis) Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

1.117

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22.bis Al secondo periodo del comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2022- 2024» sono sostituite dalle seguenti: «successivo al 2022-2024».

1.118

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

All'articolo 1, dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

"22-bis. Al secondo periodo del comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e smi, le parole: «2022-2024» sono sostituite dalle seguenti: «2025-2027».

1.119

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

All'articolo 1, dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 1, comma 687, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale restano imputati al Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

1.120 (testo 2)

[Ternullo](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Lotito](#)

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

«12-bis. Per l'anno 2023 i termini previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e dall'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono differiti al 31 marzo 2023.

1.120

[Ternullo](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Lotito](#)

Dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:

«22-bis. Per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è differito al 31 marzo 2023.».

1.121

[Ternullo](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Lotito](#)

improponibile

Dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:

«22-bis. All'articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo periodo, le parole "o cariche in organi di governo" sono soppresse.».

1.122

[Sallemi](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 175, all'alinnea, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024», e alla lettera c) le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2023».

1.123

[Nastri](#), [Liris](#), [Lisei](#), [Ambrogio](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

"23-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

1.124

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"23. Ai lavoratori portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative o dallo svolgimento di relative terapie salvavita - spetta sino al 31 dicembre 2023 il diritto al lavoro agile. Ai coniugi, genitori e altri familiari conviventi che rispetto ai lavoratori di cui sopra assumano la qualifica di caregiver familiare, spetta sino alla stessa data una priorità di accoglimento rispetto a domande dagli stessi presentati per l'accesso al lavoro agile. L'eventuale diniego formulato dal datore di lavoro, per entrambe le situazioni di cui al comma precedente, dovrà essere motivato per iscritto. Il datore di lavoro dovrà, in particolare, fornire la prova dell'incompatibilità dell'adozione della modalità di lavoro agile in favore del lavoratore appartenente a una delle fattispecie elencate al primo periodo rispetto all'organizzazione

aziendale e al concreto svolgimento dell'attività assegnata al lavoratore medesimo. Il datore di lavoro dovrà altresì fornire congrua motivazione dell'eventuale sproporzione o eccessivo onere che egli dovrebbe sostenere per consentire l'adozione della suddetta tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa, facendo applicazione dei parametri già in uso per la valutazione e realizzazione degli accomodamenti ragionevoli, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. d) della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepita in Italia con legge 18/09."

1.125

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"23. Fino al 31 dicembre 2023 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporta.«

1.126

[Gasparri](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«23. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dell'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni dal 2018 al 2026, non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo";

b) al comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dell'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo".»

1.1000

Il Governo

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro"».

1.1000/1

[Manca](#)

Inammissibile

All'emendamento 1.1000, dopo il capoverso «20-bis» aggiungere il seguente: "20-ter. Le previsioni di cui al comma 19 si applicano altresì per le altre figure professionali che operano nei servizi sociali".

1.1000/2[Paroli, Silvestro](#)**Inammissibile**

All'emendamento 1.1000, dopo il capoverso «20-bis», inserire il seguente:

«20-ter. Le previsioni di cui al comma 19 si applicano altresì per le altre figure professionali che operano nei servizi sociali.».

1.1000/3[Lombardo, Gelmini](#)**Inammissibile**

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, aggiungere il comma 19-bis:

"Le previsioni di cui al comma 19 si applicano altresì per le altre figure professionali che operano nei servizi sociali".

1.1000/4[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)**Inammissibile**

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, aggiungere il comma 19-bis:

"Le previsioni di cui al comma 19 si applicano altresì per le altre figure professionali che operano nei servizi sociali".

1.1000/5[Manca](#)**Inammissibile**

All'emendamento 1.1000, capoverso «20-bis», aggiungere infine il seguente periodo:
«Conseguentemente, i Comuni beneficiari delle risorse oggetto del riparto del DPCM 30 dicembre 2022 per l'annualità 2022 possono impiegare le risorse assegnate, nelle annualità dal 2023 al 2026, per le medesime finalità individuate dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come convertito dalla legge 29 dicembre 2021».

1.1000/6[Paroli, Silvestro](#)**Inammissibile**

All'emendamento 1.1000, al capoverso «20-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Conseguentemente, i Comuni beneficiari delle risorse oggetto del riparto del DPCM 30 dicembre 2022 per l'annualità 2022 possono impiegare le risorse assegnate, nelle annualità dal 2023 al 2026, per le medesime finalità individuate dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come convertito dalla legge 29 dicembre 2021».

1.1000/7[Paroli, Silvestro](#)**Inammissibile**

All'emendamento 1.1000, dopo il capoverso «20-bis», inserire il seguente:

«20-ter. La Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 è autorizzata a proseguire le attività ivi indicate anche per gli anni 2023 e 2024 a valere sulle risorse già stanziare per gli anni 2020 e 2021 e non interamente utilizzate.».

Conseguentemente all'alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente», con le seguenti: «inserire i seguenti».

1.1000/8

[Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito](#)

Inammissibile

All'emendamento 1.1000, dopo il capoverso «20-bis», inserire il seguente:

«20-ter. Per l'anno 2023 i termini previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e dall'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono differiti al 31 marzo 2023.».

Conseguentemente all'alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente», con le seguenti: «inserire i seguenti».

1.1001

Il Governo

Ritirato

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.1001/1

[Turco, Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi](#)

Ritirato

All'emendamento 1.1001, capoverso "22-bis", sostituire le parole: «31 dicembre 2026» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

1.1001/2

[Paroli, Silvestro](#)

All'emendamento 1.1001, al capoverso «22-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino al predetto termine, le medesime previsioni non trovano altresì applicazione per gli incarichi apicali a tempo determinato nei settori fondamentali della polizia locale, finanziario e tecnico, conferiti ai sensi dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.1002

Il Governo

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e autorizzate per l'anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie a garantire l'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio».

1.1002/1

[Manca](#)

Inammissibile

All'emendamento 1.1002, dopo il comma 22-bis, aggiungere il seguente:

«22-ter. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2025"».

1.1002/2

[Paroli, Silvestro](#)

Inammissibile

All'emendamento 1.1002, dopo il capoverso «22-bis», aggiungere il seguente:

«22-ter. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2025"».

1.1002/3

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Inammissibile

All'emendamento 1.1002, dopo il comma 22-bis, aggiungere il seguente:

«22-ter. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2025"».

1.1002/4

[Manca](#)

Inammissibile

All'emendamento 1.1002, dopo il comma 22-bis, aggiungere il seguente:

«22-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: "alla data del 30 giugno 2022" sono soppresse, le parole: "rendiconto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "rendiconto 2023" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 6-quater, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

c) al comma 6-quinquies, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", le parole: "dall'esercizio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dall'esercizio 2024" e le parole: "nel corso dell'esercizio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2023"».

1.1002/5

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Inammissibile

All'emendamento 1.1002, dopo il comma 22-bis, aggiungere il seguente:

«22-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: "alla data del 30 giugno 2022" sono soppresse, le parole: "rendiconto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "rendiconto 2023" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 6-quater, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

c) al comma 6-quinquies, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", le parole: "dall'esercizio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dall'esercizio 2024" e le parole: "nel corso dell'esercizio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2023".

1.1002/6

[Manca](#)

Inammissibile

All'emendamento 1.1002, dopo il comma 22-bis, aggiungere i seguenti:

"22-ter. Il pagamento delle quote capitale in scadenza nell'anno 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al primo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento attualmente prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

22-quater. Il risparmio di spesa di cui al comma 22-ter è utilizzato per il finanziamento delle maggiori spese connesse all'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas. I risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 112, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, eventualmente confluiti nella quota vincolata del risultato di amministrazione risultante al 31 dicembre 2022 possono essere utilizzati per finanziare la maggiori spese dovute all'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas.

22-quinquies. La sospensione di cui al comma 22-ter non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2022, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici."

1.1002/7

[Manca](#)

Inammissibile

All'emendamento 1.1002, dopo il comma 22-bis, aggiungere i seguenti commi:

"22-ter. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2-quater. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento."

1.1002/8

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Inammissibile

All'emendamento 1.1002, dopo il comma 22-bis, aggiungere i seguenti commi:

"22-ter. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione."

2-quater. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento."

1.1002/9

Testor

Inammissibile

All'emendamento 1.1002, dopo il capoverso "22-bis", aggiungere il seguente:

"22- ter. Per fare fronte alle esigenze derivanti dall'incremento delle attività di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) è autorizzata ad avvalersi, entro il 31 dicembre 2023, della facoltà di cui al comma 4-*duodecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, con le modalità di selezione ivi previste, per l'inquadramento in ruolo dei dipendenti, fino alla qualifica massima di consigliere e per un numero non superiore a sette unità, in servizio, con rapporto di lavoro a tempo determinato, alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri finanziari derivanti dal primo periodo la CONSOB provvede ai sensi del comma 4-*terdecies* del citato articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2005."

1.1003

Il Governo

Ritirato

All'articolo 1, dopo il comma 5, inserire i seguenti commi:

«5-*bis*. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2023, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata per l'anno 2023, la spesa di euro 35.288, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, quale integrazione per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del *made in Italy* addetto alle relative attività.

5-*ter*. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 35.288 euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.»

1.1003/1

I Relatori

All'emendamento 1.1003, ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, sostituire la cifra: "35.288" con la seguente: "270.000".

1.1004

Il Governo

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Il Ministero della cultura è autorizzato, entro il 31 dicembre 2023, allo scorrimento della graduatoria finale di merito di cui al "Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale Concorsi ed esami - n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana . 4a serie speciale Concorsi ed esami - n. 53 del 6 luglio 2021, fino a 750 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali. In ragione dell'entrata in vigore del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Funzioni Centrali periodo 2019/2021, le unità di personale reclutate mediante lo scorrimento di graduatoria di cui al primo periodo sono inquadrate nell'Area degli Assistenti, corrispondente alla previgente II Area.».

1.1004/1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Inammissibile

All'emendamento 1.1004, dopo il comma 18-bis, aggiungere il seguente:

«18 - ter. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. Le medesime graduatorie, riferite alle procedure di cui al DD 498 del 21 aprile 2020 e DD 499 del 21 aprile 2020, sono utilizzate fino a esaurimento prima di effettuare le assunzioni dai concorsi banditi successivamente.»

1.0.1

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis

(Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

1. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, tale ruolo è ulteriormente alimentato mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, indetto per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato ai sensi della lettera t), n. 2), del citato articolo 2, indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 aprile 2019, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 12 aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con collocazione degli interessati in posizione sovrannumeraria nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente a tale data, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi. Non trovano applicazione le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera t), n. 2), e la promozione alla qualifica di commissario avviene per anzianità, senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario.

2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è alimentato con le seguenti misure straordinarie:

a) la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è ulteriormente alimentata mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti commissari, indetto ai sensi del medesimo articolo 2, comma 1, lettera r-*quater*), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/56-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2023 e accesso alla denominazione di «coordinatore» dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi al 1° gennaio 2023;

b) ferma restando l'applicazione, in relazione ai concorsi banditi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c-*bis*), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni, delle disposizioni di cui alla successiva lettera c-*quinquies*), i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso interno, per titoli ed esami, di 1.141 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto ai sensi della citata lettera c-*bis*, n. 2), con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/58, sono ampliati nella misura massima di ulteriori 1.356 unità, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il relativo organico e nell'ambito dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in ragione di almeno 170 unità per ciascun anno.

3. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni di settore, con riferimento a:

a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si

intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

4. All'articolo 2, comma 1, lettera *r-bis*), del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni, la parola "2027" è sostituita dalla seguente: "2028" e le parole "ciascuno per 1.200" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente, per 1.800 e 2.400".

5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 8.150.000 euro per l'anno 2023, 8.150.000 euro per l'anno 2024, 11.150.000 euro per l'anno 2025, 11.150.000 euro per l'anno 2026, 13.000.000 euro per l'anno 2027, 13.000.000 euro per l'anno 2028, 16.900.000 euro per l'anno 2029, 16.650.000 euro per l'anno 2030, 18.100.000 euro per l'anno 2031 e 18.100.000 euro per l'anno 2032.

6. Agli oneri di cui al comma 5, si provvede:

a) per gli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;

b) per gli anni dal 2027 al 2032, in parte mediante le riduzioni degli stanziamenti di cui alla precedente lettera a) e quanto a 1.850.000 euro per gli anni 2027 e 2028, 5.750.000 euro per l'anno 2029, 5.500.000 euro per l'anno 2030, 6.950.000 euro per gli anni 2031 e 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190 del 2014.

1.0.2

[Parrini, Manca](#)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

"Art. 1-bis

Proroga delle misure volte al potenziamento del personale di Polizia locale

1. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020. n. 178, le parole "*per gli anni 2021 e 2022*" sono sostituite dalle seguenti: "*per gli anni dal 2021 al 2024*".

1.0.3

[Leonardi, Liris, Lisei](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di rinegoziazione dei mutui degli enti locali)

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici e dei materiali, nel corso dell'anno 2023, ai fini di garantire la continuità dei servizi erogati, gli enti locali possono effettuare senza oneri operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e anche mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici e dei materiali, anche in assenza di specifici accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti concedono entro 30 giorni su richiesta motivata degli enti locali la sospensione delle quote capitale delle rate di mutuo, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento senza limitazioni o vincoli di durata; tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.».

1.0.4

[Parrini, Manca](#)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

"Art. 10-bis

Passaggio in sede di concertazione per modalità applicative utilizzo quote avanzi vincolati

1. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 823, sostituire le parole "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti parole "sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

1.0.5

[Liris](#), [Lisei](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Proroga in materia di enti locali)

1. All'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «15 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2023».

2. Per i Comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo 1 con le scadenze indicate dal comma 783 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il contributo relativo all'annualità è erogato nell'anno 2023 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»

1.0.6

[Silvestroni](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 1-bis

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dell'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni dal 2018 al 2026, non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo";

b) al comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dell'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo".»

1.0.7

[Castelli](#), [Leonardi](#), [Liris](#), [Sigismondi](#), [Zaffini](#), [Lisei](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Controllo e verifica delle garanzie fideiussorie)

1. Le garanzie fideiussorie rilasciate dagli operatori nei confronti della Pubblica amministrazione sono sottoposte a controllo e verifica certificata da parte della Pubblica Amministrazione.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Pubblica Amministrazione può avvalersi anche di società di certificazione specializzate.»

1.0.8 (testo 2)

Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2024 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

1.0.8

Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, gli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2024 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

1.0.9

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga di termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, gli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2024 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

1.0.10

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1.0.11

[Gelmetti, Lisei, Liris](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Proroga di termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, gli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2024 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

1.0.12

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis

(«Proroga di termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione»)

1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, gli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2024 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1.0.13

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

"Art. 1-bis

Proroga della validità delle graduatorie dei servizi educativi e scolastici comunali

1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024, e le parole:«29 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «29 settembre 2024».

1.0.14

[Parrini, Manca](#)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

"Art. 1-bis

Proroghe in materia di comandi e distacchi

1. Al decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole "cessano alla data del 31 dicembre 2022" con le seguenti parole "cessano alla data del 31 dicembre 2023"

2. Al decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, all'articolo 6, comma 3, primo periodo sostituire le parole "fino al 31 dicembre 2022" con le seguenti parole "fino al 31 dicembre 2023".

1.0.15

[Parrini, Manca](#)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

"Art. 1-bis

Trattenimento in servizio dei Segretari Comunali e Provinciali

1. Al fine di assicurare la continuità negli incarichi e di evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazioni organiche, per i Segretari Comunali e Provinciali titolari di sedi presso gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2025, il limite di età per il collocamento d'ufficio a riposo è elevato, su base volontaria, alla data di compimento del settantesimo anno.

2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata all'Amministrazione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantaseiesimo anno di età e, successivamente, entro novanta giorni dalla data di compimento del sessantaseiesimo anno di età.

3. L'Amministrazione accoglie o rigetta con motivazione l'istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento.

4. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2025.

5. È sempre ammesso il recesso del dipendente con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o analoga regolamentazione prevista per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso. "

1.0.16

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

"Art. 1-bis

Sport e Periferie

1. All'art. 44, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, comma 7, lett. b), sostituire le parole: "entro il 31 dicembre 2022" con le seguenti parole "entro 48 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge". Sono fatti salvi gli effetti degli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

1.0.17

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art.1-bis

(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui di cui all'articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter primo periodo della legge 4 agosto 2017, n. 124 è prorogato al 1° gennaio 2024.

2.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Patuanelli](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 103 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le prestazioni di lavoro a termine di cui al comma 23 del medesimo articolo sono prorogate o rinnovate, ove già scadute, fino al 31 dicembre 2023, nel limite di spesa di 20.000.000 euro per l'anno in corso.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 20.000.000 euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali?» della missione «Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

2.2

[Lisei](#), [Liris](#)

Al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) all'articolo 2, comma 3, le parole «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2022» e le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2023»".

2.3

[Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-*bis*. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, tale ruolo è ulteriormente alimentato mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, indetto per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato ai sensi della lettera t), numero 2), del citato articolo 2, indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 aprile 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 12 aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19-*bis*, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con collocazione degli interessati in posizione sovranumeraria nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente a tale data, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi. Non trovano applicazione le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera t), numero 2), e la promozione alla qualifica di commissario avviene per anzianità, senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario.

2-*ter*. Per effetto di quanto previsto al comma 2-*bis*, il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è alimentato con le seguenti misure straordinarie:

a) la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è ulteriormente alimentata mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti commissari, indetto ai sensi del medesimo articolo 2, comma 1, lettera r-*quater*), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/56-*bis*, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, anche se già in possesso di tale qualifica, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2022 e accesso alla denominazione di «coordinatore» dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) ferma restando l'applicazione, in relazione ai concorsi banditi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c-*bis*), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, delle disposizioni di cui alla lettera c-*quinqies*) del citato comma 1, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso interno, per titoli ed esami, di 1.141 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto ai sensi della citata lettera c-*bis*), numero 2), con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/58, sono ampliati nella misura massima di ulteriori 1.356 unità, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il relativo organico e nell'ambito dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in ragione di almeno 170 unità per ciascun anno.

2-quater Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni di settore, con riferimento a:

a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

2-quinquies. All'articolo 2, comma 1, lettera *r-bis*), del decreto legislativo n. 95 del 2017, la parola: «2027» è sostituita dalla seguente: «2028» e le parole: «ciascuno per 1.200» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, per 600 e 1.200».

Conseguentemente, all'art. 2, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei commi *2-bis*, *2-ter*, *2-quater* e *2-quinquies*, quantificati in 8.089.901,44 euro per l'anno 2023, in 8.110.710,44 euro per l'anno 2024, in 11.101.900,44 euro per l'anno 2025, in 11.084.470,44 euro per l'anno 2026, in 12.979.970,44 euro per l'anno 2027, in 13.870.630,44 euro per l'anno 2028, in 16.860.850,44 euro per l'anno 2029, in 16.605.150,44 euro per l'anno 2030, in 18.090.030,44 euro per l'anno 2031 e in 18.074.130,44 euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

2.4

[Maiorino](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 21, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2023".

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a euro 13.362.035,4 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.5

[Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis*. Nelle more della riforma del sistema elettorale, il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge al 31 ottobre 2023 è prorogato fino a tale data, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2023, contestualmente alle elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2023.».

2.6

[Lisei](#), [Silvestroni](#), [Liris](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dell'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni dal 2018 al 2026, non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo«;

b) al comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dell'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo".

2.7

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "per gli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2021 al 2024".

2.8

[Lisei, Liris](#)

Al comma 3, le parole «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2.9

[Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Fino al 31 dicembre 2026 al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo del 2025 e delle Olimpiadi Invernali del 2026 i concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, possono svolgersi secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

3-ter. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma *3-bis*, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:

a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

3-quater. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, o a decorrere dal 1 gennaio 2023, mediante avviso effettuato con le modalità di cui all'articolo 2, comma *2-bis* del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma *3-ter* sono efficaci dalla data di pubblicazione nei siti internet istituzionali delle singole amministrazioni.

3-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma *3-bis*, i corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2026 possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3-sexies. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, allo svolgimento del Giubileo del 2025 e delle Olimpiadi Invernali del 2026, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo *6-bis*, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa

attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

3-septies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo. I frequentatori dei predetti corsi di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 4, comma 4. Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.

3-octies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia penitenziaria, il cui concorso è stato indetto con provvedimento del Direttore Generale 24 giugno 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno superato l'esame finale del predetto corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo. I frequentatori del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.

2.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo, sopprimere il comma 4.

2.11

[Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»".

2.12

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 14-bis del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della Provincia di Campobasso indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 10 unità complessive per il medesimo anno. Ai relativi oneri, nel limite di spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, si fa fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Provincia di Campobasso, di cui all'articolo 8.

2-ter. Nei limiti della risorse finanziarie previste dal comma 2-bis e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della Provincia di Campobasso, con efficacia limitata all'anno 2023, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

b) al comma 3 le parole "di cui al comma 1" sono sostituite con le parole "di cui ai commi 1 e 2-bis".»

2.13

[Liris](#), [Leonardi](#), [Sigismondi](#), [Zaffini](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 1, comma 760, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) al comma 1, terzo periodo, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023 e 2024» e al comma 2, dopo le parole: «2,5 milioni di euro per l'anno 2022» sono inserite le seguenti: «e di 5 milioni di euro complessivamente per gli anni 2023 e 2024».»;

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) il comma 3 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro complessivamente per le due annualità 2023 e 2024, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Eventuali residui relativi alle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati dal Commissario per le stesse finalità nelle annualità successive.».».

2.14

[Turco](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 793, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»;

b) al comma 795, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»;

c) al comma 796, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli schemi di ciascun decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto può essere comunque emanato.»;

d) dopo il comma 796, è inserito il seguente: «796-bis. L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 796 è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.»;

e) al comma 797, le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «36 mesi»."

2.15

[Turco](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-*bis*. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 793, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»;

b) al comma 795, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»;

c) dopo il comma 796 è inserito il seguente: «796-*bis*. L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 796 è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.»;

d) al comma 797, le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «36 mesi»."

2.16

[Amidei, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per rispondere alle esigenze amministrative legate all'ingresso di stranieri in Italia il termine del 31 dicembre 2022 dei contratti a termine dei 1200 interinali in somministrazione (area IV immigrazione) presso le Prefetture e le Questure è prorogato sino al 1° gennaio 2024. Agli oneri di spesa derivanti dal presente comma si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 683, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 e parzialmente con le risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.17

[Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Per gli enti locali che hanno proceduto al rinnovo degli organi elettivi nel corso del 2022, i termini di novanta e sessanta giorni, previsti dall'art. 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 giugno 2023.

2.18

[Rosso](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria della polizia locale, debitamente autorizzati ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, secondo modalità individuate con apposito regolamento di esecuzione; tale regolamento garantisce comunque l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose, al controllo del territorio e alle licenze di porto d'armi.

Gli ufficiali ed agenti di cui al comma precedente conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 8, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con apposito regolamento di esecuzione."

b) all'articolo 20, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Il Sindaci di cui al secondo comma possono delegare il Comandante della Polizia Locale a partecipare al Comitato provinciale".

7-*ter*. I regolamenti di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal comma 7-*bis*, sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

2.19

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. In deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, legge n.145 del 30 dicembre 2018, gli enti locali possono disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.

7-ter. L'utilizzo dei fondi di cui al comma precedente può essere disposto con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente.»

2.20

Rosso

improponibile

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"6. Sono iscritti nel grado iniziale dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui al presente articolo, coloro che abbiano svolto le funzioni di vicesegretario comunale presso Enti Locali per almeno tre anni e siano in possesso dei titoli di studio di cui al comma 5."»

2.21

Paroli, Lotito

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Entro novanta giorni dalla data di proclamazione degli eletti, nelle Regioni, nelle Province e nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati le designazioni, nomine o incarichi di natura fiduciaria relativi ad organi di vertice e a componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati di enti, aziende, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte dei predetti comuni, in società controllate o partecipate dagli stessi, quotate in borsa e non."»

2.22

Paroli, Lotito

improponibile

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Nelle Regioni, nelle Province e nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, sono prorogati al novantesimo giorno successivo alla data delle elezioni per il rinnovo delle relative assemblee elettive, i termini di scadenza delle designazioni, nomine o incarichi di natura fiduciaria relativi ad organi di vertice e a componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati di enti, aziende, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte dei predetti comuni, in società controllate o partecipate dagli stessi, quotate in borsa e non. Decorso il termine di cui al primo periodo le predette designazioni, nomine o incarichi, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati."»

2.23

Paroli

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Nell'anno in cui sono previste le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali è fatto divieto conferire incarichi di funzione dirigenziale ovvero procedere al rinnovo dei componenti degli organi sociali nelle società a partecipazione pubblica e a controllo pubblico quotate in borsa e non."»

2.24

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui all'articolo 145 comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr)».

2.25

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2023, gli Enti Locali sottoposti alle procedure di cui agli arti. 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati, anche in deroga rispetto ai limiti al Decreto del Ministero dell'interno del 10/04/2017, a stabilizzare il personale precario in servizio, a condizione che le risorse finanziarie necessarie siano poste a carico del bilancio delle Regioni di appartenenza.»

2.26

[De Priamo](#), [Amidei](#), [Tubetti](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente: «7-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 2, le parole: "ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a rinnovare fino al 31 dicembre 2023 o comunque fino a nuova aggiudicazione del servizio di somministrazione";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, quanto al comma 1 con le risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'Interno e quanto al comma 2 ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 197 del 29 dicembre 2022".»

2.27

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. All'articolo 33 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 2, le parole: «ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a rinnovare fino al 31 dicembre 2023, o comunque fino ad nuova aggiudicazione del servizio di somministrazione, »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, quanto al comma 1 con le risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'Interno e quanto ai commi 2 ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 197 del 29 dicembre 2022».

2.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7 bis) All'articolo 33 del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 20 maggio 2022, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 2, le parole: "ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a rinnovare fino al 31 dicembre 2023 o comunque fino ad nuova aggiudicazione del servizio di somministrazione";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, quanto al comma 1 con le risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'Interno e quanto ai commi 2 ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 197 del 29 dicembre 2022".

2.29

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. All'articolo 33 del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 2022, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 2, le parole: "ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a rinnovare fino al 31 dicembre 2023 o comunque fino ad nuova aggiudicazione del servizio di somministrazione";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, quanto al comma 1 con le risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'Interno e quanto ai commi 2 ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 197 del 29 dicembre 2022".

2.30

[Malpezzi, Alfieri, D'Elia, Zampa, Irto, Rossomando, Manca, Misiani, Nicita, Parrini, Valente](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 669, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate al 3 marzo 2024, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente."

2.31

[Amidei, De Priamo, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 680, le parole: "fino al 27 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

b) il comma 681 è sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 9.089.672,56 euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 2.272.418,14 euro a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'Interno per le finalità di cui al medesimo comma 680 e quanto a 6.817.254,42 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.32

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo l'articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 è aggiunto il seguente comma 775-bis:

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per gli anni 2022 e 2023 gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione e i proventi delle

concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-*bis*, del medesimo testo unico, anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa degli esercizi 2022 e 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

2. All'art. 40-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "*per il solo anno 2022*" sono sostituite dalle seguenti parole "*per gli anni 2022 e 2023*";

b) al comma 2, le parole "*dell'esercizio 2022*" sono sostituite con le seguenti parole "*degli esercizi 2022 e 2023*".

3. In considerazione degli effetti economici della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione 2023-2025, con l'utilizzo dei proventi delle entrate patrimoniali come previsto al comma 866, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sospendendo l'applicazione delle condizioni riportate alle lettere a), b) e c).

4. Per il triennio 2023-2025, gli enti locali in condizioni di disavanzo possono applicare le quote di avanzo vincolato per investimenti derivanti da trasferimenti di risorse statali o regionali, regolarmente incassate, purché le opere finanziate siano coerenti con i documenti di programmazione e di sviluppo del territorio, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2017, n. 145.»

2.33

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 è aggiunto in fine il seguente periodo:

"L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato per l'esercizio 2023, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore al 50 per cento della medesima quota, se derivante da dati di preconsuntivo, all'80 per cento nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2022 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

2.34

[Rosso](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n.41 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n.84 le parole »Per l'anno 2022« sono sostituite dalle seguenti: »Per l'anno 2023«.

2.35

[Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-*bis*. La validità della graduatoria del concorso pubblico a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 55 del 12 aprile 2021, è prorogata fino al 31 dicembre 2023."

2.36

[Zanettin](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Al fine di fare fronte alla cronica carenza di segretari comunali e per garantire la piena operatività di tutti gli enti locali delle regioni, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il

collocamento in quiescenza, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età.

7-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma *7-bis*.

7-quater. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *7-bis* sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.»

2.37

[Stefani, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«*8-bis.* All'articolo 1, comma 143, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti "sei mesi"»

2.38

[Zaffini, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di ulteriori due anni i termini di cui:

- a) all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
- b) all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b);

9-ter. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni i termini di cui:

- a) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
- b) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

2.39

[Mancini, Liris, Lisei](#)

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «*9-bis.* In considerazione del prorogarsi degli effetti economici negativi dovuti alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e all'aumento eccezionale della spesa per consumi energetici che originano impatti sugli equilibri correnti del bilancio di previsione, limitatamente all'esercizio finanziario 2023, gli enti locali possono impiegare le quote di avanzo di amministrazione destinate agli investimenti ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio corrente di cui all'art. 193 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.»

2.40

[Durnwalder, Patton, Spagnolli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"*9-bis.* All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n.205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle

disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2023.»".

2.41

[Spelgatti, Claudio Borghi, Pucciarelli, Bergesio, Pirovano, Tosato, Testor, Dreosto](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Per le attività ricettive turistico-alberghiere, di cui alla lettera i), del comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzioni incendi, di cui alla medesima lettera i), è prorogato al 31 dicembre 2023, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi".

2.42

[Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito](#)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. A decorrere dall'anno 2023, i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, pronto per l'assunzione a tempo determinato del personale dei Corpi e dei servizi di polizia municipale, operante nell'ambito del territorio di competenza.»

2.43

[Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti del PNRR, le assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed autorizzate nell'anno 2022, possono essere comunque perfezionate dagli enti fino al 31 dicembre 2023 anche in condizione di esercizio provvisorio."

2.44

[Damante, Castellone, Maiorino, Cataldi](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «9-bis. Al fine di facilitare il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di evitare carenze di liquidità a fronte dei maggiori oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 marzo 2023.»

2.45

[Occhiuto](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. All'art. 14, comma 1, lettera a-*bis*), capoverso »9.1«, del decreto legge 14 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo le parole ». da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca« sono aggiunte le seguenti: »e dai CPIA, Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti«

2.46

[Damante, Castellone, Maiorino, Cataldi](#)

Aggiungere, infine, il seguente comma: «9-*bis*. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "per gli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2021 al 2024".

2.47

[Durnwalder, Patton, Spagnoli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 40 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.40 le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre anni".».

2.48

[Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-*bis*. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relative al contributo economico per i proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, secondo comma, e 633 del codice penale, non utilizzate nel 2022, possono esserlo nell'anno 2023.

9-*ter*. Alla copertura degli oneri di cui al comma 9-*bis*, pari ad euro 10.000.000,00 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario."

2.49

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. All'articolo 1, comma 1012, della Legge 31 dicembre 2021, n. 234 sostituire le parole "e 2024" con le seguenti "2024 e 2025". All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.50

[Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. All'articolo 1, comma 1012, della Legge 31 dicembre 2021, n. 234 sostituire le parole "e 2024" con le seguenti "2024 e 2025". All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.51

[Mancini, Liris, Lisei](#)

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «9-*bis*. Fermo restando quanto disposto all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per gli anni 2022 e 2023 gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione e i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-*bis*, del medesimo testo unico, anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della

spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa degli esercizi 2022 e 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.»

2.52

[Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 12-*bis*, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole "per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici" sono sostituite dalle seguenti "per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro".

2.53

[Damante, Castellone, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «9-*bis*. All'articolo 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 5-*ter*"

2.1000

Il Governo

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 2, comma 3, le parole: "di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 2022" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023, fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali in vigore"».

2.1001

Il Governo

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 1, lettera *hh*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025"».

2.1003

Il Governo

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. La validità della graduatoria del concorso pubblico a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 55 del 12 aprile 2021, è prorogata fino al 31 dicembre 2023».

2.0.1

[Lisei, Liris](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 2-*bis*

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza in termini di prevenzione e contrasto delle attività criminali, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025 e dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che si svolgeranno presso Milano e Cortina d'Ampezzo nell'anno 2026, è autorizzata, nel rispetto della riserva di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'assunzione straordinaria di 600 unità di allievi agenti della Polizia di Stato, in via prioritaria, mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria di cui al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017- 4° serie speciale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Fermi restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1, gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, devono presentare la domanda in modalità telematica, tramite il portale appositamente attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio indicati in apposito avviso, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

3. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

4. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.»

2.0.2

Lisei, Liris

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento delle procedure assunzionali e dei corsi di formazione)

1. Fino al 31 dicembre 2026 al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo del 2025 e delle Olimpiadi Invernali del 2026 i concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, possono svolgersi secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:

a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2023, mediante avviso effettuato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2-*bis* del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione nei siti internet istituzionali delle singole amministrazioni.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2026 possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, allo svolgimento del Giubileo del 2025 e delle Olimpiadi Invernali del 2026, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-*bis*, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023,

2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo. I frequentatori dei predetti corsi di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 4, comma 4. Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia penitenziaria, il cui concorso è stato indetto con provvedimento del Direttore Generale 24 giugno 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno superato l'esame finale del predetto corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo. I frequentatori del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.»

2.0.3

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione)

1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessità di assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle carenze organiche del rispettivo personale evitando flessioni dei relativi livelli di operatività, i concorsi indetti, per i quali non sia stata avviata alcuna fase concorsuale, ovvero da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, possono svolgersi secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, purché le fasi concorsuali non siano ancora avviate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:

a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 riguardanti i concorsi già indetti sono efficaci dalla data di pubblicazione, da effettuare secondo le medesime modalità del bando, nonché nei siti istituzionali delle singole amministrazioni.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2026 possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-*bis*, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 6-*ter*, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo. I frequentatori dei predetti corsi di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo, previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 4, comma 4. Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia penitenziaria, il cui concorso è stato indetto con provvedimento del Direttore Generale 24 giugno 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno superato l'esame finale del predetto corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo. I frequentatori del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio."

2.0.4

[Parrini, Manca](#)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*

Proroga applicazione sanzioni per mancata risposta ai questionari Sose e mancata comunicazione di documenti contabili a BDAP fino al 31 marzo 2023

1. Al fine di facilitare il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di evitare carenze di liquidità a fronte dei maggiori oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 marzo 2023. "

2.0.5

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2025".

2. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

3. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-*bis*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.»

2.0.6

Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 2-*bis*

(Modifiche all'articolo 1, comma 1122 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di proroga di termini per l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi)

1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno determinato sulla capacità di investimento delle imprese, alla lettera i) del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla parola: «sei»;

b) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: «31 dicembre 2023» e le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: «30 giugno 2023».

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui al comma 1, i titolari delle attività di cui al medesimo comma sono tenuti a:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 1 settembre 2021 l'attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto 16 marzo 2012;

c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;

e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 settembre 2021.

3. Le persone che hanno superato il periodo di addestramento previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupate nelle attività ricettive turistico-alberghiere, possono essere adibite all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati."

2.0.7

Mennuni, Liris, Lisei

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-*bis*.

Proroga Graduatoria D.M. 238 Del 14.11.2018, (vigili discontinui) e quota riservata nelle assunzioni ordinarie VVF

1. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, ed in particolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco anche in relazione ai sempre più necessari interventi a seguito di calamità naturali, il Ministero dell'interno è autorizzato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato il personale volontario risultante dalla Procedura Speciale di Reclutamento riservata al personale Volontario del CNVVF avviata con D.M. 238 Del 14.11.2018, (vigili discontinui), avviata in base all'art 1 comma 295 legge 27 dicembre 2017 n. 205, nel limite del 30 per cento dei contingenti annuali delle assunzioni ordinarie per ciascuna annualità 2023, 2024, 2025. Ai relativi oneri, si provvederà a valere sulle facoltà assunzionali dell'Amministrazione disponibili a legislazione vigente".

3.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2022, n. 179, sono prorogate fino al 31 marzo 2023.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 2.500 milioni di euro per l'anno 2023 e in 120 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 1-quater.

1-quater. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole:« 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti:« 75 per cento».

3.2

[Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e all'articolo 38 quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è prorogata ai bilanci da redigere per l'esercizio 2022, limitatamente alle imprese beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.».

3.3

[Zedda](#), [Satta](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di fronteggiare, anche per l'anno 2023, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore della presente legge e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2024, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.

2-ter. Il quadro economico o il computo metrico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 2-bis, è sottoposto all'approvazione del concedente ed è considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall'autorità di regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto né rilevano ai fini della durata della concessione.»

3.4 (testo 2)

[Liris](#), [Leonardi](#), [Sigismondi](#), [Zaffini](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 3, le parole "con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono sostituite dalle seguenti: "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" e dopo le parole "possono essere maturati" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2023 ";

b) al comma 3-*bis*, le parole "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:" sono sostituite dalle seguenti: "Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:";

c) al comma 3-*bis*, la lettera c) del è sostituita dalla seguente: "c) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 178".

3.4

[Liris](#), [Leonardi](#), [Sigismondi](#), [Zaffini](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 3, le parole "con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono sostituite dalle seguenti: "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" e dopo le parole "possono essere maturati" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2024,";

b) al comma 3-*bis*, le parole "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:" sono sostituite dalle seguenti: "Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:";

c) la lettera c) del comma 3-*bis* è sostituita dalla seguente: "c) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 178".

3.5

[Sallemi](#), [Russo](#), [Pogliese](#), [Bucalo](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 13, comma 7-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sostituire le parole «al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021» con le seguenti parole: «al 31 gennaio 2023, sono sospesi fino al 31 gennaio 2023».

3.6

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

3-*bis*: Il comma 4 dell'articolo 35 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 è sostituito dal seguente:

4. Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 è differito al 30 giugno 2022;

con effetto dal 1° gennaio 2023 le parole "entro il 30 giugno" contenute nel comma 769 e nel comma 770 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono sostituite con "30 novembre".

3.7

[Marti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come rideterminato dall'articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è elevato da due a quattro milioni di euro per i soggetti esercenti attività di impresa che, ferma restando la proroga della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio

dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri soggetti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 356,5 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"

3.8

[Zullo, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il limite massimo di cui al comma 1, dell'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come rideterminato dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è elevato da due a quattro milioni di euro per i soggetti esercenti attività di impresa che, ferma restando la proroga della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395, della direttiva 2006/112/CE, effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri soggetti e società ai sensi dell'articolo 17-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

3.9

[Mennuni, De Priamo, Liris, Lisei](#)

All'articolo 3, sopprimere il comma 4.

3.10

[Gelmini, Lombardo](#)

Sopprimere il comma 4.

3.11

[De Poli](#)

All'articolo 3, sopprimere il comma 4.

3.12

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Sopprimere il comma 4.

3.13

[Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

«4-bis. All'articolo 12, comma 7, ultimo periodo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti parole: «31 dicembre 2023». Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.

4-ter. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi negli accordi di programma ammessi al finanziamento, eventualmente risultanti eccedenti i finanziamenti disponibili, possono essere realizzati per le medesime finalità con fondi privati e destinati alla locazione per almeno otto anni, ovvero ceduti, a prezzi non superiori a quelli indicati nella convenzione con il comune, allo stesso comune, all'ex IACP o ente assimilato, comunque denominato, o a persone giuridiche che si impegnino a locarli in via preferenziale a soggetti aventi i requisiti previsti dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991.».

3.14

[Rosa, Liris, Lisei](#)

All'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è aggiunto il seguente comma 4bis:

«4-bis. All'articolo 12, comma 7, ultimo periodo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 13 comma 5 septies del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, nella Legge 28 febbraio 2020, n.8, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti parole: «31 dicembre 2023». Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.

3.15

[Lorefice, Damante, Cataldi](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge. 23 maggio 2014, n. 80, le parole: "di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni per l'anno 2023". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

3.16

[Lorefice, Damante, Cataldi](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190."

3.17

[Lorefice, Damante, Cataldi](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di supportare i cittadini che si trovano in condizioni di morosità incolpevole, a causa di situazioni professionali e personali non prevedibili, per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di euro 20 milioni di euro finalizzata ad integrare e sostenere il reddito e consentire il pagamento dei canoni di locazione, fino al superamento della condizione di difficoltà attraverso un percorso di accompagnamento ad una riqualificazione professionale, nonché attraverso l'eventuale assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

3.18

[Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani](#)

improponibile

All'articolo 3, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis: Il divieto di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non si applica ai casi in cui l'incarico o la nomina sono disposti con provvedimento da parte di un organo non appartenente all'amministrazione cui l'incarico si riferisce e sono sottoposti all'applicazione della legge 24 gennaio 1978, n.144.»

3.19

[Paita, Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "I termini degli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 30 giugno 2023, fermi restando in ogni caso

le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

3.20

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Bucalo](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano agli enti locali che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del medesimo decreto per tutto il periodo di durata del piano. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, l'efficacia dell'art.1, commi da 857 a 864 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 è sospesa per gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio pluriennale finanziario.».

3.21

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Bucalo](#), [Lisei](#), [Liris](#)

improponibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n.145 gli enti locali possono disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili. L'utilizzo dei fondi di cui al presente comma può essere disposto con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente.».

3.22

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Bucalo](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n.234, che sottoscrivono l'Accordo con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 783, della Legge 29 dicembre 2022, n.197, il contributo relativo all'annualità 2022 è erogato nel 2023 con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia. Per i Comuni di cui al presente comma, il termine del 15 giugno 2022 previsto dall'articolo 1, comma 575, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, è differito al 15 marzo 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze e delle condizioni indicate al medesimo comma 575. Restano, altresì, valide ed efficaci le attività poste in essere e definite dai Comuni ai sensi del comma 574, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234»

.

3.23

[Nicita](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono prorogate anche per l'anno 2023.

5-*ter*. Per le finalità di cui al comma 5-*bis*, i concessionari già disciplinati ai sensi dell'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2024, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.»

3.24

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono prorogate anche per l'anno 2023.

5-ter. Per le finalità di cui al comma 1, i concessionari di cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2024, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.

3.25

[Damante, Castellone, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di sviluppo e coesione, all'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023".

3.26

[Bevilacqua, Damante, Castellone, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»."

3.27

[Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2025".»

.

3.28

[Lorefice, Cataldi](#)

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:

«All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023 e comunque fino al completamento delle attività del Fondo, ivi inclusa la gestione dei contenziosi concernenti le prestazioni del Fondo al 30 giugno 2023, l'istruttoria sulle domande di indennizzo pendenti, le attività di rideterminazione della percentuale ai fini dell'incremento di cui ai commi 496 e 497 della predetta legge, nel pieno rispetto della dotazione finanziaria residua del Fondo e fino al completo esaurimento delle risorse disponibili, fermo restando quanto previsto al comma 499 della predetta legge".»

3.29

[De Poli](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: »Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti«;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: »entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022« sono sostituite con le seguenti: »entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025«.

3.30

[Castelli, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8 bis. Al comma 1 dell'articolo 31 del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il periodo "Per gli anni 2020, 2021 e 2022" è sostituito dal seguente: "Per gli anni dal 2020 al 2025". Il secondo periodo del medesimo comma è sostituito dal seguente: "Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni dal 2021 a 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

3.31

[Valente](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente: "8-bis. All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole: «l'esercizio 2020 non si computa» sono sostituite dalle parole: «gli esercizi 2020, 2021 e 2022 non si computano».".

3.32

[Misiani, Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:"8-bis. All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole «esercizio 2020» sono sostituite da «esercizi 2020, 2021 e 2022».

3.33

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"8-bis. All'articolo 41-bis, comma 2, lettera b) le parole:" entro il termine del 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 dicembre 2023".

8-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

3.34

[Scurria, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. Il comma 4, dell'articolo 35, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, è sostituito dal seguente: »Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 è differito al 30 giugno 2022; con effetto dal 1° gennaio 2023 le parole "entro il 30 giugno" contenute nel comma 769 e nel comma 770 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono sostituite con "30 novembre".«

3.35

[Scurria, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 7, del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, è sostituito dal seguente: "I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. I medesimi termini rilevano anche ai fini dell'annotazione effettuata per gli acquisti in inversione contabile ai sensi dell'articolo 17 e 74 del medesimo decreto nonché, per gli acquisti intracomunitari, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.L. n. 331/93."

3.36

[Ronzulli, Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

improponibile

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 6, il primo periodo è sostituito con il seguente:

"Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 4 del presente articolo si applicano anche alle locazioni di unità immobiliari ad uso prevalente abitativo ove il conduttore sia un esercente, una attività d'impresa, o di arti e professioni".»

3.37

[Scurria, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. All'articolo 1, comma 58, della legge n. 190/2014 è aggiunto il seguente periodo: "Per i termini di versamento dell'Iva relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542."

3.38

[Scurria, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. La lettera a), dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è sostituita dalla seguente: "a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, con esclusione, salvo emissione della fattura ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, di quanto oggetto di trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2;"

3.39

[Manca](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente: "9-bis. All'articolo 24, comma 5-ter del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, inserito dall'art. 16, comma 3-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023"."

3.40

[Scurria, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017 n. 124, è aggiunto il seguente periodo: "Fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui al presente comma e al comma 125, per gli enti e le società di capitali che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, anche attraverso l'istanza XBRL di deposito del bilancio al Registro Imprese, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6-bis, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 (Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni

finanziarie e sociali)

3.41

[Ronzulli](#), [Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

3.42 (testo 2)

[Patuanelli](#), [Barbara Florida](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Di Girolamo](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Nave](#)

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023", e le parole: "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2023, 17, 4 milioni di euro per l'anno 2026, 329,4 milioni di euro per l'anno 2028, 7,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9-quater. All'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: "25 novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";

2) alla lettera b), le parole: "antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176" sono sostituite dalle seguenti: "antecedente alla data del 29 dicembre 2022" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";

3) la lettera c) è soppressa;

4) alla lettera d), le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";

9-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-quater, pari a euro 1.800.000 per l'anno 2023, 183,9 milioni per l'anno 2024, 177,3 milione per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.42

[Patuanelli](#), [Barbara Florida](#), [Di Girolamo](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023", e le parole: "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2023, 17, 4 milioni di euro per l'anno 2026, 329,4 milioni di euro per l'anno 2028, 7,3 milioni di euro per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.43

[Cataldi](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:

"9-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 452, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023.»;

b) al comma 453, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023.».

9-ter. All'onere derivante dal comma 9-bis, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

3.44

Patuanelli, Barbara Florida, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:

«9-bis. All'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:

»a) agli interventi per i quali, alla data del 31 marzo 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 marzo 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 31 marzo 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a euro 1.800.000 per l'anno 2023, 183,9 milioni per l'anno 2024, 177,3 milione per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«.

3.45

Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti: «9-bis. All'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: »25 novembre 2022« con le seguenti: »31 marzo 2023«;

2) alla lettera b), sostituire le parole: »antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176« con le seguenti: »antecedente alla data del 29 dicembre 2022« e le parole: »31 dicembre 2022« con le seguenti: »31 marzo 2023«;

3) sopprimere la lettera c);

4) alla lettera d) sostituire le parole: »31 dicembre 2022« con le seguenti: »31 marzo 2023«;

9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a euro 1.800.000 per l'anno 2023, 183,9 milioni per l'anno 2024, 177,3 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.46

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

9-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

3.47

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

9-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

3.48

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

9-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

3.49 (testo 2)

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«10. La Regione Molise è autorizzata a ripianare in quote costanti, in 10 anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2021 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.

11. Nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma precedente sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2021. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione Molise di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2021 da recuperare annualmente entro l'anno 2033.»

3.49

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«11. La Regione Molise è autorizzata a ripianare in quote costanti, in 30 anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2021 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.

12. Nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma precedente sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2021. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione Molise di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2021 da recuperare annualmente entro l'anno 2053.»

3.50

[Garavaglia, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

improponibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023, all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al ventinovesimo comma, primo periodo le parole "alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463" sono sostituite dalle parole "al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta";

b) al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante "Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463". Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile".»

3.51

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3:

1. le parole "*lo stesso concorre interamente a formare il reddito*" sono sostituite dalle seguenti: "*solo l'eccedenza concorre a formare il reddito*";

2. le parole "*a lire 500.000*" sono sostituite dalle seguenti: "*ad euro 600*";

b) al comma 4, dopo la lettera c-*bis*) è aggiunta la seguente: "*c-bis.1) ai fini del calcolo dell'importo indicato al comma 3 si ricomprende anche la fattispecie dei buoni carburante e il rimborso delle bollette delle utenze domestiche*".»

3.52

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "*sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi*" sono sostituite dalle seguenti: "*sono interamente deducibili*".».

3.53

[Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito](#)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto legge 18 settembre 1995, n.381. convertito con modificazioni dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, le parole: cinque anni" sono sostituite dalle parole: "3 anni".»

3.54

[Liris, Lisei](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-*bis*. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole »situazione esistente al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza,« inserire le seguenti: **»salvi i casi di imprese operanti in settori di mercato che, in relazione al periodo di riferimento, si trovino ad operare in contesti di crisi sistemica«;**

b) alla lettera b-bis), aggiungere, in fine, le parole **»e, nel caso di cessazione dell'attività di impresa, da erogarsi su istanza degli interessati ad intervalli temporali di 15 mesi«;**

c) alla lettera b-ter): al punto 2), aggiungere, in fine, le parole: **»ove tali aspettative siano compatibili con la situazione patrimoniale dell'impresa al momento di dichiarazione dello stato di insolvenza«;** al punto 4), dopo la parola »restituzione«, inserire le seguenti **», anche parziale,«;** aggiungere, in fine, le parole **»salvo i casi di imprese operanti in settori di mercato che, in relazione al periodo di riferimento, si trovino ad operare in contesti di crisi sistemica;«;**

d) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: **»c-bis) la nuova disciplina di determinazione dei compensi si applica alle procedure di amministrazione straordinaria aperte successivamente all'entrata in vigore della presente legge.«.**

3.55

[Di Girolamo, Damante, Cataldi](#)

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-bis. All'articolo 62, comma 3, quinto periodo, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: "limitatamente agli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli anni 2021, 2022 e 2023".

10-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-bis, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.56

[Gelmini, Lombardo, Versace](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. Al fine di rendere uniforme le norme di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

. al comma 3:

1) dopo le parole: «13 agosto 2010, n. 141,» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dal 1° marzo 2023,»;

2) le parole «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

b. al comma 3-bis:

1) il primo periodo è abrogato;

2) al secondo periodo, la parola «predetto» è soppressa."

3.57

[Zullo, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

"10-bis. All'articolo 8, comma 6, lettera a) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modificato con la legge 22 dicembre 2022, n. 197, art.1, comma 322, le parole: «un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 200 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «un contratto di mutuo ipotecario, il cui capitale residuo, alla data dell'eventuale domanda di rinegoziazione, non sia superiore a 200 mila euro".

3.58

[Mancini, Liris, Lisei](#)

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «10-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2027»

3.59

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

" 10-*bis*. All'art. 68, dopo il comma 11, inserire il seguente comma:

"12. All'art.5-*bis* del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale" sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni caso, nel rispetto dei termini di cui all'art. 5 co.1 lettera a-*bis*) e co. 1-*bis*) del presente decreto».

3.60

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"10-*bis*. All'articolo 1, comma 125-*ter*, della legge 4 agosto 2017 n. 124, le parole: «dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024».».».".

3.61

[Garavaglia](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 136, primo periodo, dopo le parole "opere pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "o le forniture";

b) al comma 136-*bis*:

1) al primo periodo, le parole "30 settembre" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre", e dopo le parole "piccole opere" sono inserite le seguenti: "ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili";

2) al secondo periodo, dopo la parola "lavori" sono inserite le seguenti: "o le forniture", e le parole "15 dicembre di ciascun anno" sono sostituite con le seguenti: "30 aprile dell'anno successivo"

c) dopo il comma 136-*bis* è inserito il seguente:

"136-*ter*. Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-*bis* della sola quota relativa alla prima annualità; la Regione ha facoltà di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario."»

3.62

[De Priamo](#), [Mennuni](#), [Mieli](#), [Scurria](#), [Tubetti](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-*bis*. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole «quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ottantaquattro mesi».

3.63

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente: "10-*bis*. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole «quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ottantaquattro mesi».

3.64

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole "esercizio 2022" sono sostituite con le seguenti "esercizio 2023".»

3.65

[Durnwalder, Patton, Spagnoli](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

«2-*quinqües*. L'opzione di cui al comma 2-*bis* è prorogata esclusivamente per i cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano rientrati in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano svolto all'estero un'attività di studio conseguendo una specializzazione *post lauream*.

2-*sexies*. Termini e modalità per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2-*quinqües*, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-*quinqües*, il cui periodo di fruizione del regime si è già concluso e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati, sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 1,5 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.66

[Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

"10-*bis*. All'articolo 7, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".

10-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, valutati in 105 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

3.67

[Durnwalder, Patton, Spagnoli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-*bis*. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".».

3.68

[Di Girolamo, Damante, Cataldi](#)

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10 bis. All'articolo 22, comma 1-*ter*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 196 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.69

[Damante, Castellone, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre n. 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli anni 2022 e 2023 il termine di cui al primo periodo è fissato rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi gli effetti dell'avvio dei lavori effettuato dal 15 settembre 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

b) al comma 34, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli anni 2022 e 2023 il termine di cui al primo periodo è fissato rispettivamente al 31 gennaio 2023 ed al 31 gennaio 2024. Per l'anno 2022, il termine di cui al terzo periodo è posticipato al 15 giugno 2023." »

3.70

[Lorefice, Damante, Cataldi](#)

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10 bis. All'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023".

10 ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.71

[Manca](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)," sono soppresse, e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi. Per gli interventi effettuati dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026." . Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033 e a 10 milioni di euro per il 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.72

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, ultimo periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033 e a 10 milioni di euro per il 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

3.73

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, ultimo periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo," sono soppresse. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 e 2032 e a 2 milioni di euro per il 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

3.74

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023", le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033 e a 5 milioni di euro per il 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

3.75

[Zambito](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023", le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033 e a 5 milioni di euro per il 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

3.76

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 ottobre 2023". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 e 2032 e a 1,5 milioni di euro per il 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

3.77

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 e 2032 e a 1 milione di euro per il 2033, si provvede mediante

corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

3.78

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 423, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole »ovvero entro il 30 settembre 2023« sono sostituite dalle seguenti: »ovvero entro il 31 dicembre 2023«.

3.79

[Misiani](#)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente: «10-bis. All'articolo 1, comma 1087, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: »31 dicembre 2023« sono sostituite dalle seguenti: »30 giugno 2024«. Al fine di consentire la proroga degli interventi finalizzati alla riduzione della plastica, lo stanziamento destinato al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 1087-1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato alla razionalizzazione dell'uso dell'acqua e a ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate al consumo umano, è rifinanziato nella misura complessiva di 3,5 milioni per gli anni 2023 e 2024. Nei limiti delle risorse disponibili, il credito d'imposta è riconosciuto anche alle amministrazioni condominiali per impianto destinato ai condomini, nella stessa misura riconosciuta ai soggetti esercenti attività d'impresa. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.80

[Misiani](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:« 10-bis. All'articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".»

3.81

[Paroli](#)

Aggiungere il seguente comma:

"10-bis. All'art. 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

3.82

[Fregolent, Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All'art. 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

3.83

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

Dopo il comma 10 aggiungere, in fine, il seguente:

"10-bis. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «e per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2022 e per l'anno 2023». All'onere derivante dal presente comma, pari a 5,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

3.84

[Gelmetti, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2022, n. 101, la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2026»."

3.85

[Verini](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: « 3-bis. Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e 100 milioni di euro per l'anno 2022 a cui si aggiungono le somme inutilizzate per l'anno 2021".»

3.86 (testo 2)

[Patuanelli, Castellone, Di Girolamo, Maiorino, Damante, Cataldi](#)

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 marzo 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". A tal fine, al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2023, quale limite massimo di spesa.

10-ter. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro **per l'anno 2023**. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»

3.86

[Patuanelli, Castellone, Di Girolamo, Maiorino, Damante, Cataldi](#)

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 marzo 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". A tal fine, al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2023, quale limite massimo di spesa per le finalità di cui al presente comma.

10-ter. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorre dall'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.".

3.87

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di incentivare il rientro al lavoro delle donne dopo la maternità, all'articolo 1, comma 137 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022e per l'anno 2023".»

3.88

[De Priamo](#), [Mennuni](#), [Mieli](#), [Scurria](#), [Tubetti](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Una quota pari a 50 milioni di euro per il 2023, 30 milioni di euro per il 2024 e 30 milioni di euro per il 2025 delle risorse di cui al presente comma è attribuita a Roma Capitale per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari."»

3.89

[Gelmetti](#), [Liris](#), [Lisei](#)

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «10-bis. All'articolo 13, comma 6, secondo periodo, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2023».

3.90

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole "30 novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".»

3.91

[Lorefice](#), [Damante](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

3.92

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «10-bis. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2023";

b) all'articolo 4, comma 2, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

3.93

[Nocco](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

"10-bis. All'articolo 6 comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.79, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

3.94

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-*bis*. Dopo il comma 2 dell'art.9 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto il seguente comma:

»3. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle Zone Economiche Speciali di cui al D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e ss. mm. ii., su iniziativa del Commissario di Governo delle ZES o delle imprese localizzate in dette aree«.

3.95

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«10-*bis*. Al fine di permettere l'ordinata conclusione delle istruttorie tuttora in corso in relazione agli accordi per il risanamento finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, all'articolo 43, comma 5-*bis*, del predetto decreto, le parole "al 31 Dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "al 31 marzo 2023".»

3.96

[Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 10 aggiungere in fine il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni, al comma 3-*bis*, le parole «1° giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

3.97

[Nave, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"10-*bis*. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."

3.98

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-*bis*.All'art. 10, del DL 18 novembre 2022, n. 176, dopo il comma 4 inserire il seguente:

»5. All'art. 4, co. 6-*bis* del Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alea "nei confronti del personale dirigenziale", aggiungere "da incaricare anche ai sensi dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 in deroga ai limiti percentuali ivi previsti".

3.99

[Gelmetti, Liris, Lisei](#)

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «10-*bis*. All'articolo 1, comma 775, ultimo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023».

3.100

[Damante, Castellone, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"10-*bis*. All'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato per l'esercizio 2023, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore al 50 per cento della medesima quota, se derivante da dati di preconsuntivo, all'80 per cento nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2022 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»."

3.101

[Pucciarelli](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-*bis*. Per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2023 le procedure di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono sospese fino al 31 dicembre 2023.«.

3.102

[Romeo](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Borghesi](#), [Cantalamessa](#), [Cantù](#), [Centinaio](#), [Garavaglia](#), [Germanà](#), [Marti](#), [Minasi](#), [Murelli](#), [Paganella](#), [Potenti](#), [Pucciarelli](#), [Stefani](#)

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

"10-*bis*. I termini previsti dalla nota II-*bis* all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. Sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, emessi per il mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-*bis* all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del termine di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato."

3.103

[Manca](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente: "10-*bis*. Per le regioni in cui siano state indette le elezioni alla data del 31 dicembre 2022, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2023, è differito al 31 marzo 2023. Tali regioni, entro il 13 maggio 2022, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art.50, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze."

3.104

[Manca](#)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:« 10-*bis*. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni relative ai contratti derivati, di cui all'articolo 1, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, costituiscono prestazioni di servizi esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La base imponibile delle suddette operazioni è costituita dai corrispettivi dovuti per la conclusione dei predetti contratti, quali premi e commissioni, e non dai differenziali monetari corrisposti in dipendenza dei contratti medesimi, ferma restando l'autonoma rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni regolate con consegna fisica del sottostante. Il presente comma produce effetti per le operazioni effettuate a partire dalla data della sua entrata in vigore; sono in ogni caso fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla previsione di cui al presente comma.»

3.105

[Silvestro](#), [Paroli](#), [Lotito](#)

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

"10-bis. Al fine di prorogare per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 l'onere fiscale in misura corrispondente all'annualità fiscale 2021, sulla produzione di energia elettrica derivante da impianti di biogas, soggetta alla fluttuazione dei prezzi energetici, nell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, viene fissata ad un valore pari a 125 euro/MWh, corrispondente al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica registrato nel corso del 2021."

3.106

[De Priamo](#), [Mennuni](#), [Tubetti](#), [Liris](#), [Lisei](#)

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «10-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2023, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in ragione di un'aliquota del 21 per cento.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.107

[Iannone](#), [Zedda](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «10-bis. Al fine di garantire l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 73 del 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2017, è prorogato al 31 dicembre 2023.»

3.108

[De Poli](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis) In deroga ai limiti disposti dall'art.1, comma 898, Legge n.145 del 30.12.2018, gli enti locali possono disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili. L'utilizzo dei fondi può essere disposto con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente.

3.109

[Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente: 10-bis" Al fine di consentire ai contribuenti, una corretta predisposizione delle informazioni necessarie per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le comunicazioni da trasmettere all'Agenzie delle entrate, per le spese sostenute nel 2022, sono posticipate al 16 giugno 2023."

3.110

[Testor](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. La disposizione di cui all'articolo 97-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», si applica anche a decorrere dall'anno finanziario 2024. Per le associazioni tale misura

non è cumulabile con la misura di cui all' articolo 1, commi 337 e ss. della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Agli oneri di cui al presente comma, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

3.111

[Liris, Lisei](#)

All'articolo 3, dopo il comma 10, aggiungere il seguente: "10-bis. L'articolo 52, comma 1-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106 deve essere inteso nel senso che sono tenuti alla modalità di ripiano ivi prevista soltanto per gli enti locali che hanno riportato un eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019, rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 e al decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89 sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021".

3.112

[Lorefice, Damante, Cataldi](#)

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-bis. La proroga del termine al 31 dicembre 2023 dell'operatività delle disposizioni di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente misure per l'acquisto della casa di abitazione, è estesa, in via straordinaria e in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai soggetti che versano in una situazione di comprovata difficoltà economica conseguente:

- a) agli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici;
- b) alla carenza di liquidità derivante dalla sospensione delle pratiche di cessione dei crediti connesse agli interventi edilizi e di efficientamento energetico di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini di presentazione delle istanze di sospensione di cui al comma 10-bis."

3.113

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 possono essere usate dai comuni che hanno ridotto con delibera l'ammontare delle indennità dei propri amministratori previste dalla normativa all'epoca vigente per incrementare proporzionalmente o integralmente la ridotta indennità.

3.114

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. In considerazione del perdurare delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, i termini di cui all'articolo 10-septies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono prorogati al 31 dicembre 2023 e la proroga deve intendersi applicabile ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati.

3.115

[Barbara Floridia, Turco, Patuanelli, Castellone, Maiorino, Croatti, Di Girolamo, Damante, Cataldi](#)

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, i termini per l'applicazione delle riduzioni delle aliquote di accisa e dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 2 del decreto legge del 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 2023, n. 6, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, sono prorogati per il periodo dal 1° marzo 2023 al 15 aprile 2023 nel modo seguente:

- 1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
- 5) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

10-ter. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita, a decorrere dal 1° marzo 2023 al 30 aprile 2023, dal presente comma, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 1° marzo 2023 al 15 aprile 2023."

10-quater. Al fine di fronteggiare gli effetti economici derivanti dai rincari energetici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il contrasto al rincaro dei prezzi dei prodotti energetici con una dotazione per l'anno 2023 pari a 1.000 milioni di euro. Sulla base dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad estendere le riduzioni delle aliquote di cui al precedente comma per il periodo successivo al 15 aprile 2023 e nei limiti della dotazione del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

10-quinquies. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: ""50 per cento" sono sostituite con le seguenti: "75 per cento" e le parole: "25 per cento" sono sostituite con le seguenti: "55 per cento".

10-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 10 bis, valutati entro il limite massimo complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2023 e 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate di cui al comma 10-quinquies;

b) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.116

[Manca](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:

«10-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, al fine di contenere i prezzi di vendita al pubblico di gas naturale e biometano per autotrazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è prorogata dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fino al 31 dicembre 2023. All'onere derivante dal presente comma, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.117

[Spelgatti, Pirovano, Tosato, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

Dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

10-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

3.118

Silvestro

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire tempi certi per la composizione effettiva della crisi da sovraindebitamento, sono sospese di 6 mesi le eventuali procedure esecutive in essere al momento della presentazione dell'istanza o alla nomina del gestore. Il gestore entro e non oltre il termine di 120 giorni deposita la relazione in merito alla proposta presentata dal debitore.»

3.119

Manca

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. Le società di capitali, anche cooperative, che non adottano i principi contabili internazionali, possono iscrivere in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali, la parte dei costi relativi alla fornitura di energia elettrica sostenuti nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 eccedenti rispetto al valore medio dei medesimi costi con riferimento ai tre esercizi rispetto a quello in corso. A tal fine allo schema di bilancio di cui all'articolo 2424 è aggiunta la voce B I 1 bis "costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia". L'ammontare complessivo dei "costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia elettrica" iscritti nell'attivo possono essere imputati al conto economico anche in parte nei tre esercizi successivi. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata. Non possono accedere alla misura di cui al presente comma le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria o una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dal codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14".

3.120

Satta, Liris, Lisei

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario, assicurativo e del risparmio previdenziale, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è soppressa. Le competenze, le funzioni e il personale non dirigenziale della COVIP, previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), sono attribuite alla Banca d'Italia, cui è affidato l'espletamento della vigilanza sul risparmio previdenziale mediante modalità organizzative analoghe a quelle adottate per la costituzione dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), come disposto dalla Legge 7 agosto 2012, n.135 di conversione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale, all'art.13 disponeva la soppressione dell'ISVAP e della COVIP".

3.1000

Il Governo

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Al comma 7, dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"Per i costi sostenuti da Consap in relazione alla Segreteria tecnica della Commissione nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019 è autorizzata la spesa fino all'importo massimo di 750.000 euro per l'anno 2023, in relazione alla conseguente estensione temporale del Disciplinare stipulato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 750.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo, del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

10-ter. Per l'anno 2023 la dotazione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è pari a 700.000 euro per concludere i rimborsi relativi al programma disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156 e successive modifiche; gli aderenti comunicano a PagoPA s.p.a. entro il termine di decadenza del 31 luglio 2023, con i dati identificativi, il codice IBAN idoneo per rendere possibile l'accredito del rimborso. Le controversie concernenti i rimborsi maturati durante il predetto programma realizzato dall'8 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 possono essere promosse entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2023. Ai suddetti fini si applicano, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le convenzioni del 30 novembre 2020 stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e con la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i cui oneri e spese sono a carico delle risorse finanziarie del predetto fondo non oltre il limite massimo complessivo di 700 mila euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 700.000 euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo, del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

3.1000/1

[Martella](#)

All'emendamento 3.1000 sostituire le parole: «dopo il comma 10, inserire i seguenti: 10-bis. Alla fine del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 sono aggiunte le seguenti parole:» con le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, sostituire le parole: "30 giugno 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "175.000 euro" con le seguenti: "350.000 euro"

b) alla fine del comma 7 aggiungere le seguenti parole:»

Conseguentemente, sostituire le parole: «10-ter.» con le seguenti: «c) dopo il comma 7 inserire il seguente: "7-bis."»

3.1000/2

[Zanettin](#)

All'emendamento 3.1000, al capoverso «10-ter», dopo le parole: "entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2023." aggiungere il seguente periodo: "Eventuali decisioni di rigetto, giudiziali ed extragiudiziali, antecedenti al 30 dicembre 2018, non precludono l'accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori, previa verifica, da parte della Commissione tecnica, della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento del Fondo. Le domande di indennizzo di cui al presente comma sono inoltrate alla Commissione tecnica, che ne disciplina le modalità, entro il 30 aprile 2023.";

3.1000/3

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Inammissibile

All'emendamento 3.1000, dopo il capoverso "10-ter", aggiungere i seguenti:

«10-quater. La Regione Molise è autorizzata a ripianare in quote costanti, in 10 anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2021 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.

10-quinquies. Nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma precedente sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2021. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione Molise di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2021 da recuperare annualmente entro l'anno 2033.»

3.1000/4

[Turco, Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi](#)

Inammissibile

All'emendamento 3.1000, dopo il comma 10-ter, aggiungere, in fine, i seguenti: «10-quater. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici ai sensi dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripristinato a decorrere dal 1° giugno 2023 per gli acquisti effettuati con riferimento ai seguenti periodi:

- a) dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023;
- b) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024;
- c) dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024.

10-quinquies. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 10-quater a 10-octies, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito Fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2023 e 2024.

10-sexies. In considerazione dell'eccezionalità della misura, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-quater e 10-quinquies si rinvia alla disciplina di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, in quanto compatibile con le previsioni di cui ai precedenti commi, fermo restando la sospensione del programma di rimborso per effetto di quanto previsto dal comma 640 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

10-septies. Ai fini del comma 10-sexies, il comma 643 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato.

10-octies. Sono a carico delle risorse di cui al precedente comma 10-quinquies gli oneri e le spese per gli affidamenti di cui ai commi 289-bis e 289-ter della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro per l'anno 2024.

10-novies. Agli oneri di cui ai commi da 10-quater a 10-octies, pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 10-decies a 10-septiesdecies.

10-decies. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

10-undecies. I soggetti di cui al comma 10-decies, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

- a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;
- b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

10-duodecies. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 10-novies, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse dai commi da 10-decies a 10-septiesdecies, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

10-terdecies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-duodecies.

10-quaterdecies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 10-decies e 10-undecies presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 10-decies, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

10-quinquedecies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 10-decies, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

10-sexdecies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 10-decies, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 10-duodecies, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura

doppia.

10-septesdecies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 10-*decies* e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.».

3.0.1 (testo 2)

[Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito](#)

improponibile

Art. 3

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«ART 3-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di contrasto al mercato illecito)

1. All'articolo 291-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come successivamente modificato dalla legge 19 marzo 2001, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero uguale o inferiore a dieci chilogrammi convenzionali ma superiore a un chilogrammo convenzionale sono puniti con la sanzione amministrativa di euro dieci per ogni grammo convenzionale di prodotto."

b) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"3. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero uguale o inferiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la sanzione amministrativa di cinquemila euro."

2. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 4, le parole ", anche in caso di vendita a distanza" sono soppresse.

b) Dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

"5-*bis*.1. Ai prodotti di cui al comma 1-*bis*, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, si applica il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.".»

3.0.1

[Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«ART 3-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di contrasto al mercato illecito)

1. All'articolo 291-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come successivamente modificato dalla legge 19 marzo 2001, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero uguale o inferiore a dieci chilogrammi convenzionali ma superiore a un chilogrammo convenzionale sono puniti con la sanzione amministrativa di euro dieci per ogni grammo convenzionale di prodotto."

b) Dopo il comma 2 è inserito il seguente: "3. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero uguale o inferiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la sanzione amministrativa da cinquecento a cinquemila euro."

2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 6, comma 4, dopo le parole "per via marittima" sono aggiunte le seguenti "nonché per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati."

b) All'articolo 47 dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente: "6. Per i tabacchi lavorati, le deficienze o eccedenze riscontrate in sede di verifica dei depositi fiscali o della linea di distribuzione, derivanti da errori nella movimentazione del prodotto, si compensano, secondo apposite procedure definite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per prodotti che risultino della stessa tipologia secondo quanto indicato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."

c) All'articolo 62-*quater*, comma 4, le parole ", anche in caso di vendita a distanza" sono soppresse.

d) All'articolo 62-*quater* dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente: "5-*bis*.1. Ai prodotti di cui al comma 1-*bis*, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, si applica il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato."»

3.0.2

[Parrini, Manca](#)

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

"Art. 3-*bis*

Proroga al 2025 dell'incentivazione al 100% della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali

1. All'articolo 1, comma 12-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "per gli anni dal 2012 a 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2012 al 2025".

3.0.3

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

"Art. 3-*bis*

Facoltà di affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti

1. L'articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: "I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".

3.0.4

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

"Art. 3-*bis*

(Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per le maggiori spese energetiche)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2025".

2. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

3. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-*bis*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento."

3.0.5

Manca, Parrini, Zambito

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

"Art. 3-bis*(Aggiudicazione interventi finanziati nell'ambito di politiche di coesione)*

1. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 come convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all'art. 44, comma 7, lettera b) sostituire le parole "entro il 31 dicembre 2022" con le seguenti parole "entro il 31 dicembre 2023".

3.0.6

Manca, Parrini

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

"Art. 3-bis

? Atti di accertamento esecutivo del gestore dei rifiuti

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera f), è così sostituita:

"f) gli enti, i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973".

3.0.7

Manca, Parrini

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

"Art. 3-bis

Proroga della responsabilità patrimoniale in caso di inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato

1. All'articolo 31-*octies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n.176, le parole "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023" sono sostituite con le parole "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024".

3.0.8

Gelmini, Sbroliini, Lombardo

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.*(Disposizioni in favore dei liberi professionisti)*

1. La disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista, nei casi e con i limiti previsti dall'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica anche agli adempimenti contributivi e assicurativi e al pagamento di sanzioni in favore della pubblica amministrazione conseguenti a provvedimenti giudiziari.

2. Il comma 937 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

«937. In caso di parto o interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico

curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data dell'interruzione della stessa ovvero la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.9

Manca, Parrini

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

"Art. 3-bis

Estensione della definizione agevolata alle ingiunzioni di pagamento e agli atti di accertamento esecutivo degli enti territoriali

1. All'articolo 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 252, inserire i seguenti commi

252-*bis*. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, degli enti territoriali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di atti di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, dagli enti stessi o da loro organismi e aziende strumentali e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti possono stabilire, entro il 31 maggio 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, che i debiti residui possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione dei predetti atti di ingiunzione fiscale e di accertamento esecutivo. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata di cui al primo periodo comporta il pagamento della sanzione e delle quote dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

252-*ter*. Con il provvedimento di cui al comma 252-*bis* gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) le modalità con cui il debitore, entro il termine perentorio del 31 agosto 2023, manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

b) il numero di rate ammissibile e le relative scadenze, il cui termine ultimo non può comunque superare il 30 novembre 2027;

c) la facoltà del debitore di pagare l'importo dovuto in modo rateale, sulla base di un numero di rate da indicare nella comunicazione a cura dello stesso debitore;

d) l'obbligo del debitore, a pena di esclusione dal beneficio, di indicare la pendenza di eventuali giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

e) il termine, non posteriore al 30 novembre 2023, entro il quale l'ente territoriale, il suo ente strumentale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse, con le relative modalità di pagamento.

252-*quater*. In caso di pagamento rateale in applicazione della lettera c) del comma 252-*ter*, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo calcolati a decorrere dal termine previsto per il pagamento della prima rata.

252-*quinquies*. Alla disciplina di cui ai commi da 252-*bis* a 252-*sexies* si applicano le disposizioni di cui ai commi 236, 238, 239, 240, 243, 244, 246, 248 e 252, in quanto compatibili.

252-*sexies*. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 252-*bis* a 252-*quinquies* avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti."

3.0.10

Parrini, Manca

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Flessibilità nell'utilizzo dell'avanzo disponibile)

1. All'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è aggiunto in fine il seguente periodo: *"L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato per l'esercizio 2023, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore al 50 per cento della medesima quota, se derivante da dati di preconsuntivo, all'80 per cento nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2022 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."*«

3.0.11

[Parrini, Manca](#)

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Flessibilità nella gestione finanziaria per fronteggiare l'emergenza)

1. Dopo l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è aggiunto il seguente: *«775-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per gli anni 2022 e 2023 gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione e i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa degli esercizi 2022 e 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.»*

2. All'articolo 40-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole *"per il solo anno 2022"* sono sostituite dalle seguenti parole *"per gli anni 2022 e 2023"*;

b) al comma 2, le parole *"dell'esercizio 2022"* sono sostituite con le seguenti parole *"degli esercizi 2022 e 2023"*.

3. In considerazione degli effetti economici della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione 2023-2025, con l'utilizzo dei proventi delle entrate patrimoniali come previsto al comma 866, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sospendendo l'applicazione delle condizioni riportate alle lettere a), b) e c).

4. Per il triennio 2023-2025, gli enti locali in condizioni di disavanzo possono applicare le quote di avanzo vincolato per investimenti derivanti da trasferimenti di risorse statali o regionali, regolarmente incassate, purché le opere finanziate siano coerenti con i documenti di programmazione e di sviluppo del territorio, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2017, n. 145.«

3.0.12

[Parrini, Manca](#)

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

"Art. 3-bis

Proroga su perdite 2022 società partecipate dagli enti locali

1. In considerazione degli effetti creati dalla crisi Ucraina e per agevolare la realizzazione degli interventi di cui al PNRR e PNC gli enti territoriali possono non computare i risultati aziendali relativi agli esercizi 2021 e 2022 ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, dell'articolo 21, nonché dell'articolo 20, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni."

3.0.13

[Lisei, Liris](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Termini della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

1, Per gli enti locali che hanno proceduto al rinnovo degli organi elettivi nel corso del 2022, i termini di novanta e sessanta giorni, previsti dall'art. 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 giugno 2023.»

3.0.14

[Liris, Lisei](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Rimodulazione dell'utilizzo delle risorse per credito d'imposta per strutture turistico-ricettive)

1. In relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, le somme non utilizzate di cui al comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 104, e successive modificazioni, sono reiscritte nei pertinenti capitoli del Ministero del turismo per investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico."

3.0.15

[Parrini, Manca](#)

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

"Art. 3-bis

Estensione dei termini per rimodulazione dei Piani riequilibrio pluriennali dei Comuni coinvolti in accordi di risanamento

1. Al fine di permettere l'ordinata conclusione delle istruttorie tuttora in corso in relazione agli accordi per il risanamento finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, all'articolo 43, comma 5-bis, del predetto decreto, le parole "di centoventi giorni" sono sostituite dalle parole "al 31 marzo 2023".

3.0.16

[Liris, Lisei](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Proroga moratoria per le imprese del settore turistico a causa della maggiore spesa per energia e gas)

1. In relazione alle esposizioni debitorie per i mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale compresi i canoni di leasing nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, le imprese del settore turistico possono avvalersi, dietro comunicazione, di una sospensione fino al 31 dicembre 2023 del pagamento delle rate con scadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà delle imprese del settore turistico richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, fino al 31 dicembre 2023, anche alle agenzie di viaggio e ai tour operator.»

3.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga e facoltà di annullamento automatico per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali)

1. All'articolo 1 della legge 22 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 205 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ". I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.";

b) ai commi 206 e 213, il numero: "205" è sostituito dal seguente: "204";

c) dopo il comma 221 è inserito il seguente: "221-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.";

d) al comma 222, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023";

e) ai commi 222 e 230, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2023";

f) dopo il comma 229, sono inseriti i seguenti:

"229-bis. Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.";

229-ter. Fino alla data del 30 aprile 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 229-bis.

229-quater. Fermo restando quanto disposto dal comma 225, in caso di adozione del provvedimento di integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, previsto dal comma 229-bis, per il rimborso delle spese di cui al comma 224, relative alle quote annullate ai sensi dello stesso comma 229-bis, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta all'ente creditore. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dell'ente creditore. Restano salve, relativamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere dall'agente della riscossione per conto dei comuni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 685 della legge 23 dicembre 2014".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 annui per l'anno 2026 e l'anno 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 e euro 10.000 per l'anno 2029, che aumentano, in termini di fabbisogno e

indebitamento netto, a 24,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro per l'anno 2028, 6,8 milioni di euro l'anno 2029, 4,8 milioni di euro l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede, quanto a euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 annui per l'anno 2026 e l'anno 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 e euro 10.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 23,64 milioni di euro per l'anno 2023, 7,37 milioni di euro per l'anno 2024, 4,07 milioni di euro per l'anno 2025, 5,66 milioni di euro per l'anno 2026, 6,96 milioni di euro per l'anno 2027, 8,78 milioni di euro per l'anno 2028, 6,79 milioni di euro per l'anno 2029, 4,8 milioni di euro per l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

3.0.1000/1

[Paroli](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Lotito](#), [Silvestro](#)

Inammissibile

All'emendamento 3.0.1000, al capoverso «Articolo 3-bis», comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«g) al comma 249 la lettera d) è soppressa;

h) dopo il comma 252 è inserito il seguente: »252-*bis*. Per i soggetti decaduti dal procedimento di estinzione di cui ai commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riaperti i termini di regolarizzazione secondo le modalità ivi previste. Per il pagamento delle somme ancora dovute si applicano le modalità previste dal comma 232. Si applicano altresì le disposizioni di procedimento di cui ai commi da 234 a 241. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«

3.0.1000/2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Inammissibile

All'emendamento 3.0.1000, al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

g) dopo il comma 252, sono inseriti i seguenti:

"252-*bis*. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, degli enti territoriali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di atti di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, dagli enti stessi o da loro organismi e aziende strumentali e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti possono stabilire, entro il 31 maggio 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, che i debiti residui possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione dei predetti atti di ingiunzione fiscale e di accertamento esecutivo. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata di cui al primo periodo comporta il pagamento della sanzione e delle quote dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

252-*ter*. Con il provvedimento di cui al comma 252-*bis* gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) le modalità con cui il debitore, entro il termine perentorio del 31 agosto 2023, manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

b) il numero di rate ammissibile e le relative scadenze, il cui termine ultimo non può comunque superare il 30 novembre 2027;

c) la facoltà del debitore di pagare l'importo dovuto in modo rateale, sulla base di un numero di rate da indicare nella comunicazione a cura dello stesso debitore;

d) l'obbligo del debitore, a pena di esclusione dal beneficio, di indicare la pendenza di eventuali giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

e) il termine, non posteriore al 30 novembre 2023, entro il quale l'ente territoriale, il suo ente strumentale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse, con le relative modalità di pagamento.

252-quater. In caso di pagamento rateale in applicazione della lettera c) del comma 252-ter, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo calcolati a decorrere dal termine previsto per il pagamento della prima rata.

252-quinquies. Alla disciplina di cui ai commi da 252-bis a 252-sexies si applicano le disposizioni di cui ai commi 236, 238, 239, 240, 243, 244, 246, 248 e 252, in quanto compatibili.

252-sexies. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 252-bis a 252-quinquies avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

4.1

[Zambito, Zampa](#)

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Al comma 544, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, al termine del primo periodo è aggiunto: ", per l'anno 2023 è pari allo 0,5 per cento.";

b) al termine dell'articolo è aggiunto il comma: "9 bis. All'articolo 27, comma 5 -ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole «degli anni 2021 e 2022»; sono sostituite dalle parole «degli anni 2021, 2022 e 2023».

4.2

[Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 544, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al termine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ", per l'anno 2023 è pari allo 0,5 per cento."»;

b) dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole "degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle parole "degli anni 2021, 2022 e 2023"».

4.3

[Borghese, Patton](#)

improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 84 è aggiunto il seguente:

"84-bis. In via sperimentale per la regione Molise, è nominato entro il 15 marzo 2023 dal Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, su proposta del Ministro della salute, un commissario straordinario al fine di adottare gli atti di impulso necessari a garantire gli adempimenti già previsti nel piano di rientro. Agli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222."

4.4

[Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Manca, Giorgis, Misiani, Parrini, Valente](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. "All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Dall'anno 2023, l'incremento di cui al quarto periodo è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale tale da garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.»".

4.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1 bis) All'articolo 11, comma 1, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, l'intero sesto periodo è sostituito dal seguente: "Dall'anno 2023 l'incremento di cui al quarto periodo è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale tale da garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017."

4.6

[Delrio](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

4.7

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, le parole "i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3," sono sostituite dalle seguenti" sono sostituite dalle seguenti "i dirigenti dell'Area Sanità e del personale del comparto Sanità".

4.8

[Lisei](#), [Russo](#), [Liris](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire la riduzione delle liste d'attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti e per le prestazioni di specialistica ambulatoriali, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari ad euro 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, anche in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019 e all'articolo 15, comma 14, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, si provvede a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, così come rimodulato dall'articolo 1, comma 535, della Legge di Bilancio 2023.».

4.9

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Cataldi](#), [Damante](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2023, la quota premiale di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni sulla base dei seguenti criteri: a) popolazione residente; b) frequenza dei consumi sanitari per età; c) tassi di mortalità della popolazione (<75 anni); c) indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni. Gli indicatori relativi a particolari situazioni

territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni sono individuati nei seguenti: a) incidenza della povertà relativa individuale; b) carenza infrastrutturale c) livello di bassa scolarizzazione; d) tasso di disoccupazione della popolazione.»

4.10

Zaffini, Mennuni, De Priamo, Zullo, Liris, Lisei

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Detti organi, da nominarsi con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024».".

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nell'anno 2023, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa sono trasferite la quota accantonata dal Ministero della salute nell'esercizio finanziario 2021, per euro 7.589.831,11, e la somma di euro 5.593.767,19, a valere sul finanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per la copertura dei costi derivanti dal pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31 dicembre 2017, del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012 e determinato a seguito della ricognizione effettuata dal commissario liquidatore. Per il medesimo fine il commissario liquidatore è autorizzato ad utilizzare l'importo residuo del finanziamento, già erogato per il trattamento economico del personale, pari ad euro 1.994.541,92, e a cancellare i corrispondenti vincoli apposti sui fondi di cassa della procedura liquidatoria".

4.11

Mazzella, Guidolin, Pirro

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole: "il 31 dicembre 2024" con le seguenti: "il 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, e successive modificazioni, è abrogato e riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni: a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce rossa italiana; b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l'approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.";

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le norme di attuazione del comma 2 del presente articolo. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari».

4.12

Zaffini, Mennuni, De Priamo, Zullo, Liris, Lisei

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "anche per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "anche per l'anno 2023" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»

4.13 (testo 3)

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Giorgis, Manca, Parrini, Valente

Al comma 3, sostituire le parole "all'articolo 2-bis, comma 3," con le seguenti "agli articoli 2-bis, comma 3, e 2-quinques, comma 4," e dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2024.

3-ter. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023";
- b) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»."

4.13

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Giorgis, Manca, Parrini, Valente

Al comma 3, sostituire le parole "all'articolo 2-bis, comma 3," con le seguenti "agli articoli 2-bis, comma 3, e 2-quinques, comma 4,".

4.13 (testo 2)

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Giorgis, Manca, Parrini, Valente

Al comma 3, sostituire le parole «all'articolo 2-bis, comma 3,» con le seguenti «agli articoli 2-bis, comma 3, e 2-quinques, comma 4,» e dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2024.»."

4.14

Dreosto, Minasi, Testor, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi

All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole "articolo 2-bis, comma 3" con le seguenti: "articolo 2-bis, commi 1 e 3".

4.15

Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

Al comma 3, sostituire le parole "di cui all'articolo 2-bis, comma 3," con le seguenti: "di cui agli articoli 2-bis, comma 3, e 2-ter,"

4.16

De Priamo, Mennuni, Tubetti, Liris, Lisei

Al comma 3, dopo le parole: «2-bis,» inserire le seguenti: «comma 1, lett. a) e».

4.17

Mazzella, Guidolin, Pirro, Cataldi, Damante

Al comma 3, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 1, lettera a) e b) e comma 3».

4.18

Occhiuto

All'articolo 4, comma 3, primo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 2-bis,» inserire le seguenti:

«comma 1 e».

4.19

Occhiuto, Lotito, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche al reclutamento a tempo determinato, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di personale tecnico e amministrativo effettuato dalle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19."

4.20

[Guidolin, Mazzella, Pirro, Cataldi, Damante](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di rafforzare i servizi sanitari regionali per il recupero delle liste d'attesa, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell'anno 2023, di medici specializzandi.»

4.21

[Lisei, Russo, Liris](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".

3-ter. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: «2023» è sostituita con la seguente: «2025»;
- b) alle parole: «qualifiche professionali sanitarie,» sono aggiunte: «come definite dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»;
- c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga e il nominativo della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'ottemperanza degli stessi.».

3-quater. Al comma 1, dell'art. 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126» sono sostituite da: «Fino al 31 dicembre 2025»;
- b) al primo periodo, le parole: «quattro ore» sono sostituite da «otto ore».

4.22

[Pirro, Mazzella, Guidolin, Cataldi, Damante](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2023, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore.»

4.23

[Castellone, Pirro, Mazzella, Guidolin, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi ai medici in formazione specialistica, anche mediante proroga degli incarichi conferiti con le medesime disposizioni, fino al 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente e del nel rispetto dei tetti di spesa previsti dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per il personale.«

4.24

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Giorgis](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2024."

4.25

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Damante](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis: Al fine di promuovere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia a tutte le fasce della popolazione, la dotazione finanziaria di cui all'articolo 33, comma 6-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2023, 2024 e 2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono impiegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

4.26

[Occhiuto](#), [Lotito](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2021 n. 126, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025" ed aggiunto in fine il seguente periodo: "Fino al termine di cui al precedente periodo, le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie pubbliche e private, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 165/2001, ovvero subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili."

4.27

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Cataldi](#), [Damante](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126» sono sostituite da: «Fino al 31 dicembre 2023»;

b) le parole: «quattro ore» sono sostituite da «otto ore»."

4.28

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Giorgis](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023";

b) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

4.29

[Ronzulli, Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole "anche per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "anche per l'anno 2023" e le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".»

4.30

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

All'articolo 4, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole »anche per l'anno 2022« sono sostituite dalle seguenti »anche per l'anno 2023« e le parole »31 dicembre 2022« sono sostituite dalle seguenti »31 dicembre 2023«.

4.31

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole "anche per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "anche per l'anno 2023" e le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

4.32

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole "anche per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "anche per l'anno 2023" e le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

4.33

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

3 bis) All'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole "anche per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "anche per l'anno 2023" e le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

4.34

[Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e le parole: «che abbiano maturato al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano maturato al 30 giugno 2024»;

b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «. Le presenti disposizioni si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale dei diversi ruoli del Servizio Sanitario nazionale, contrattualizzato, a vario titolo, anche con contratti flessibili e anche qualora non più in servizio, nei limiti di incremento del tetto di spesa del personale previsto dalle singole regioni per gli anni 2022, 2023 e 2024. Nelle more dell'espletamento della suddetta procedura di stabilizzazione e nei limiti dei vincoli di finanza pubblica e delle risorse disponibili, il personale di cui al periodo che precede è prorogato ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

4.35

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n.234 e successive modificazioni, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023."

4.36

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n.234 e successive modificazioni, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2022."

4.37

[Occhiuto, Lotito, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al primo periodo, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2022"; al medesimo periodo, dopo le parole "a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa," e le parole "alle dipendenze di" sono sostituite dalla parola: "presso".

4.37 (testo 2)

[Occhiuto, Lotito, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al primo periodo, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; al medesimo periodo, dopo le parole "a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa," e le parole "alle dipendenze di" sono sostituite dalla parola: "presso".

4.38

[Occhiuto, Lotito, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. All'art. 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario ad acta può altresì nominare i direttori generali tra i Commissari Straordinari nominati o confermati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, in deroga alle procedure di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, purché abbiano i requisiti previsti dalla legge".

4.39

[Occhiuto, Lotito, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. All'art. 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "ovvero tra i Commissari Straordinari nominati o confermati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181."

4.40

[Castellone, Pirro, Mazzella, Guidolin, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Fino al 31 dicembre 2023, gli enti del servizio sanitario possono avvalersi, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, del personale infermieristico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, reclutato tramite

procedura selettiva comparativa o chiamata diretta, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge risulta in servizio e che abbia maturato al 31 dicembre 2022 trentasei mesi di servizio.

3-ter. Il personale infermieristico di cui al comma 3-bis che ha maturato un'anzianità lavorativa di almeno diciotto mesi entro il 31 dicembre 2022, reclutato anche tramite chiamata diretta per far fronte allo stato emergenziale, può accedere alle procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

4.41

[Occhiuto, Lotito, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni, pubblicato nel portale telematico del Ministero della salute il 16 dicembre 2022, è integrato entro il 30 aprile 2023. A tal fine i termini di presentazione delle domande di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 marzo 2022, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della presente legge al 15 marzo 2023, previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Possono presentare domanda anche coloro che hanno ricoperto l'incarico di Commissario o Sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti già inseriti nell'elenco nazionale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

4.42

[Occhiuto, Lotito, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni, pubblicato nel portale telematico del Ministero della salute il 16 dicembre 2022, è integrato entro il 30 aprile 2023. A tal fine i termini di presentazione delle domande di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 marzo 2022, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della presente legge al 15 marzo 2023, previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Possono presentare domanda anche i Commissari Straordinari nominati o confermati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181. Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti già inseriti nell'elenco nazionale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

4.43

[Pogliese, Russo, Sallemi, Bucalo, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more del relativo recepimento in seno alla contrattazione collettiva, al fine di garantire la continuità delle funzioni assistenziali nelle strutture ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario nazionale, il personale medico attualmente inquadrato nella categoria "E.P." di cui al vigente CCNL per il Comparto Università è equiparato giuridicamente ed economicamente al Dirigente Medico ospedaliero, del quale continua a mantenere il medesimo trattamento.»».

4.44

[Castellone, Pirro, Mazzella, Guidolin, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, si intendono prorogati fino al 31 dicembre 2023 i conferimenti di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia in servizio presso il Ministero della salute e degli altri enti del servizio sanitario scaduti il 31 dicembre 2022»

4.44 (testo 2)

[Castellone](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, si intendono prorogati fino al 31 dicembre 2023 i conferimenti di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia in servizio presso il Ministero della salute e degli altri enti del Servizio sanitario scaduti il 31 dicembre 2022.

3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi ai medici in formazione specialistica, anche mediante proroga degli incarichi conferiti con le medesime disposizioni, fino al 31 dicembre 2023, nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente e nel rispetto dei tetti di spesa previsti dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per il personale.

3-quater. Fino al 31 dicembre 2023, gli enti del Servizio sanitario possono avvalersi, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, del personale infermieristico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, reclutato tramite procedura selettiva comparativa o chiamata diretta, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge risulti in servizio e che abbia maturato al 31 dicembre 2022 trentasei mesi di servizio.

3-quinquies. Il personale infermieristico di cui al comma 3-quater che abbia maturato un'anzianità lavorativa di almeno diciotto mesi entro il 31 dicembre 2022, reclutato anche tramite chiamata diretta per far fronte allo stato emergenziale, può accedere alle procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

4.45

[Zaffini](#), [Satta](#), [Mennuni](#), [De Priamo](#), [Zullo](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.

1-ter. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.»

4.45 (testo 2)

[Zaffini](#), [Satta](#), [Mennuni](#), [De Priamo](#), [Zullo](#), [Liris](#), [Lisei](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.

1-ter. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.»»;

b) dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023.».

8-ter. All'articolo 4, comma 8-octies del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: «8-septies» sono inserite le seguenti: «, lettera b),».

4.46

[Lorenzin, Zambito](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.

1-ter. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione Nazionale della Formazione Continua.".

4.47

[Mazzella, Guidolin, Cataldi, Damante](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2020-2023» e le parole «che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19» sono soppresse."

4.48

[Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca](#)

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo "L'articolo 38-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applica per i fatti generativi di responsabilità che si realizzano a decorrere dal 31 dicembre 2025, termine del triennio formativo 2023-2025.«.

4.49

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo:

"L'articolo 38-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applica per i fatti generativi di responsabilità che si realizzano a decorrere dal 31 dicembre 2025, termine del triennio formativo 2023-2025".

4.50

[Guidi](#)

Al comma 6 sostituire le parole: «sono prorogate sino al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «**si rende permanente tale misura.**»

4.51

[Castellone, Pirro, Mazzella, Guidolin, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Al comma 6 sostituire le parole: «sino al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «sino al 31 dicembre 2024 e sono estese all'invio del numero ricetta elettronica (NRE) per mezzo di posta elettronica».

4.52

Scurria, Lisei, Liris

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. I ricercatori di medicina o psicologia, i cui contratti sono a scadenza nel corso dell'anno 2023 e hanno svolto almeno 9 anni di attività, anche non continuativi, sono assunti a tempo indeterminato. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse di cui all'art. 14, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.»

4.53**De Poli**

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'art. 18, comma 2 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in fine, prima del punto aggiungere il seguente periodo: »previa definizione dei criteri di riparto tra tutte le strutture interessate in possesso dei requisiti«.

4.54**Zullo, Zaffini, Liris, Lisei**

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-*bis*. Al fine di fine di potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è prorogata per l'anno 2023 per il medesimo importo annuo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.55**Castellone, Pirro, Mazzella, Guidolin, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli**

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Al fine di fine di potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata, per il medesimo importo annuo, per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.56**Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo**

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al fine di fine di potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è prorogata, per il medesimo importo annuo, per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.57**Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Giorgis, Manca, Parrini, Valente**

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

"7-*bis*. Al fine di fine di potenziare l'attività di *screening* polmonare su tutto il territorio nazionale, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata, per il medesimo importo annuo, per l'anno 2023.

7-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.".

4.58 (testo 2)

[Nicita](#)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» sono sostituite dalle seguenti: «il personale del ruolo sanitario, amministrativo, tecnico, professionale e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a qualsiasi titolo con procedure, anche qualora non più in servizio, ivi incluse le selezioni di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,»."

4.58

[Nicita](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali», sono sostituite dalle seguenti: «il personale del ruolo sanitario, amministrativo, tecnico, professionale e gli operatori socio sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a qualsiasi titolo con procedure concorsuali»."

4.59

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale, nonché per garantire continuità nei livelli essenziali di assistenza, i rapporti di lavoro del personale tecnico amministrativo del Servizio sanitario nazionale con contratto libero professionale o di altro tipo, che abbia maturato almeno 18 mesi lavorando nell'Ufficio deputato alla gestione dell'emergenza da Covid 19 e che abbia svolto almeno 12 ore di lavoro al mese, sono prorogati al 31 dicembre 2023.»

4.60

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il Patto per la salute 2019-2021 è prorogato fino all'adozione di nuovo documento di programmazione sanitaria. Gli obiettivi delle schede n.4 e n. 11 vanno coordinati con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n.200 »Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico« garantendo l'equo accesso ai cittadini a tutte le prestazioni di alta specialità rese dagli IRCCS in coerenza con la domanda storica di cui al comma 496 della legge 30 dicembre 2020, n.178.»

4.61

[Zullo](#), [Zaffini](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: «8-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, il termine di cui all'articolo 3-quater, comma 1 del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, come prorogato al 31 dicembre 2022 dall'articolo 10, comma 1, del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025.

8-ter. Dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3-quater del decreto legge n. 127 del 2021, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore non superiore al 25 per cento del monte orario complessivo

annuo del rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8-quater. Le disposizioni di cui ai commi *8-bis* e *8-ter* si applicano anche al personale della dirigenza medica.»

4.62

Zullo, Liris, Lisei

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, il termine di cui all'articolo *3-quater*, comma 1 del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, come prorogato al 31 dicembre 2022 dall'articolo 10, comma 1, del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025.

8-ter. Dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, in deroga a quanto stabilito dall'articolo *3-quater* del decreto legge n. 127 del 2021, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore non superiore al 25 per cento del monte orario complessivo annuo del rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8-quater. Le disposizioni di cui ai commi *8 bis* e *8 ter* si applicano anche al personale della dirigenza medica".

4.63

Fina, Valente

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"*8-bis.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 310, alinea, le parole: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle parole: «90 milioni di euro per l'anno 2022, di 97 milioni di euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) al comma 310, lettera a), le parole «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle parole: «30 milioni di euro per l'anno 2022, a 31 milioni di euro per l'anno 2023, a 30 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) al comma 310, lettera b), le parole: «30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «30 milioni per l'anno 2022, 34 milioni per l'anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall'anno 2024»;

d) al comma 310, lettera c), le parole: "20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni per l'anno 2022, 22 milioni per l'anno 2023 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2024";

e) dopo il comma 310 è inserito il seguente: «*310-bis.* Per le finalità di cui al comma 310, le graduatorie dell'Istituto Superiore di sanità, anche riservate, sono prorogate al 31 dicembre 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere delle risorse di cui al comma 310.».

8-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma *8-bis*, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

4.64

Lisei, Liris

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«*8-bis.* A decorrere dall'anno 2023, il primo periodo del comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

8-ter. Il comma *1-ter* dell'articolo 45 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, con legge 19 dicembre 2019, n. 157 è abrogato.».

4.65

[Pirro, Castellone, Mazzella, Guidolin, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 25-sexies del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole "gli anni 2020 e 2021" sono inserite le seguenti "e per gli anni 2023 e 2024" e la parola "1969" è sostituita con la seguente "1948";*

c) *al comma 3, dopo le parole "e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti ", 41,5 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2024".*

8-ter. Per la finalità di cui al comma 8-bis è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 41,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".

4.66

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, il termine di cui all'articolo 3-quater, comma 1 del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, come prorogato al 31 dicembre 2022 dall'articolo 10, comma 1, del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025.

8-ter. Dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3-quater del decreto legge n. 127 del 2021, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore non superiore al 25 per cento del monte orario complessivo annuo del rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

4.67

[Pirro, Mazzella, Guidolin, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, il termine di cui all'articolo 3-quater, comma 1, del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, come prorogato al 31 dicembre 2022 dall'articolo 10, comma 1, del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023.

8-ter. Dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3-quater del citato decreto legge n. 127 del 2021, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore non superiore al 25 per cento del monte orario complessivo annuo del rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»

4.68

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

8-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, il termine di cui all'articolo 3-*quater*, comma 1 del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025.

8-ter. Dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, per un monte ore non superiore al 25 per cento del monte orario complessivo annuo del rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale.

4.69

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

8-bis. Al comma 268 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19» *sono aggiunte le seguenti:* «e del personale della ricerca sanitaria,»;

b) *al comma 1, lettera b) dopo le parole:* «il personale del ruolo sanitario,» *sono aggiunte le seguenti:* «, della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria» *e dopo le parole:* «dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» *sono aggiunte le seguenti:* «, e le assunzioni definite dal comma 432 dell'articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017»;

8-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 423, dopo le parole:* "rapporti di lavoro a tempo determinato" *sono aggiunte le seguenti:* "ovvero indeterminato";

b) *al comma 424, dopo le parole:* "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" *sono aggiunte le seguenti:* "ovvero indeterminato";

c) *al comma 426, dopo le parole:* "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" *sono aggiunte le seguenti:* "ovvero indeterminato"».

4.70

[Zullo](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«**8-bis.** All'articolo 30, comma 1 del Decreto-Legge 17 agosto 1999, le parole: »31.12.1994« sono sostituite dalle seguenti: »31.12.1999«.

4.71

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«**8-bis.** Al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 8, le parole* "per l'anno 2019 è effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi," *sono sostituite dalle seguenti:* "è effettuata";

b) *al comma 9, le parole* "nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017" *sono sostituite dalle seguenti:* "a decorrere dall'anno 2023".»

c) *il comma 9-bis è abrogato*

4.72

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«**8-bis.** I commi 9 e 9-*bis* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono abrogati.

4.73

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. All'articolo 1, comma 687, secondo periodo della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: «2022-2024» sono sostituite dalle parole: «2025-2027»."

4.74

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis All'articolo 20, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole "per il triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti parole "2022-2025".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

4.75

[Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «per il triennio 2019-2021» sono aggiunte le parole: «e per il triennio 2022-2025».

4.76

[De Priamo](#), [Mennuni](#), [Tubetti](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 25, comma 4-*duodecies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti "anni 2022 e 2023";
- b) le parole "di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e" sono soppresse;
- c) le parole "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023".»

4.77 (testo 2)

[Manca](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 25, comma 4-*duodecies*, secondo periodo, del decreto- legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole »anni 2020 e 2021« sono sostituite dalle seguenti »anni 2022 e 2023«;
- b) le parole »di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e« sono soppresse;
- c) le parole »per l'anno 2021« sono sostituite dalle seguenti: »per ciascuno degli anni 2022 e 2023«.

8-*ter*. In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19 e dell'evoluzione dei costi derivanti dall'utilizzo delle materie prime e delle fonti energetiche, anche al fine di sostenere i relativi interventi:

- a) per l'anno 2023, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del medesimo decreto legislativo è prorogato al 31 maggio 2023;
- b) per l'anno 2023, i termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati:

1) i bilanci di esercizio dell'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del medesimo decreto legislativo sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 luglio 2023;

2) il bilancio consolidato dell'anno 2022 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 15 settembre 2023.

8-quater. Per l'anno 2023, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio."

4.77

Manca

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 25, comma 4-*duodecies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti "anni 2022 e 2023";
- b) le parole "di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e" sono soppresse;
- c) le parole "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023"."

4.78

Manca

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Ai fini di cui all'Allegato 2, Sezione 6, Tabella A, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, tra gli stabilimenti presso cui si esercita attività di ristorazione collettiva (comunità ed eventi) si intendono esclusi dall'ambito di applicazione della norma i centri cottura di proprietà del committente gestiti da un soggetto terzo in forza di contratto di appalto.»

4.79

Zullo, Zaffini, Liris, Lisei

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il solo personale sanitario di cui al periodo precedente è tenuto a presentare tutta la documentazione attestante il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione, così da poter essere iscritto presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal presidente dell'Ordine professionale competente per territorio. L'iscrizione alla sezione speciale dell'albo è condizione per l'esercizio legittimo della professione nel territorio nazionale."

4.80

Zullo, Liris, Lisei

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. Al comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

b) Sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il solo personale sanitario di cui al periodo precedente è tenuto a presentare tutta la documentazione attestante il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione, così da poter essere iscritto presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal presidente dell'Ordine professionale competente per territorio. L'iscrizione alla sezione speciale dell'albo è condizione per l'esercizio legittimo della professione nel territorio nazionale".

4.81

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 23 dicembre 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il solo personale sanitario di cui al periodo precedente è tenuto a presentare tutta la documentazione attestante il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione, così da poter essere iscritto presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal presidente dell'Ordine professionale competente per territorio. L'iscrizione alla sezione speciale dell'albo è condizione per l'esercizio legittimo della professione nel territorio nazionale.»

4.82

[Pirro, Mazzella, Guidolin, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il solo personale sanitario di cui al periodo precedente è tenuto a presentare tutta la documentazione attestante il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione, così da poter essere iscritto presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal presidente dell'Ordine professionale competente per territorio. L'iscrizione alla sezione speciale dell'albo è condizione per l'esercizio legittimo della professione nel territorio nazionale.»

4.83

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il solo personale sanitario di cui al periodo precedente è tenuto a presentare tutta la documentazione attestante il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione, così da poter essere iscritto presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal presidente dell'Ordine professionale competente per territorio. L'iscrizione alla sezione speciale dell'albo è condizione per l'esercizio legittimo della professione nel territorio nazionale.»

4.84

[Silvestro, Paroli](#)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-bis. All'art. 16-septies, comma 2, lettera e), del Decreto-Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2023" e le parole "finanziamento dell'anno 2022" con le parole "finanziamento dell'anno 2023".

b) al secondo periodo le parole "dall'anno 2026" sono sostituite dalle parole "dall'anno 2027".

4.85 (testo 2)

[Pirro, Castellone, Mazzella, Guidolin, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo le parole:* «Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19» *sono aggiunte le seguenti:* «e del personale della ricerca sanitaria, nonché del personale amministrativo e tecnico sanitario,»;

b) *alla lettera a), le parole:* "anche per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "anche per l'anno 2023" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»

c) *alla lettera b), dopo le parole:* «il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario,» *sono inserite le seguenti:* «, della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria e del personale amministrativo e tecnico sanitario, nonché»;

c) *alla lettera b), le parole* "30 giugno 2022" *sono sostituite dalle seguenti* "31 dicembre 2022."»

4.85

[Pirro, Castellone, Mazzella, Guidolin, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Al comma 268 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19» *sono aggiunte le seguenti:* « e del personale della ricerca sanitaria, nonché del personale amministrativo e tecnico sanitario,»;

b) *al comma 1, lettera b) dopo le parole:* «il personale del ruolo sanitario e» *sono aggiunte le seguenti:* «, della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria e del personale amministrativo e tecnico sanitario, nonché»

4.86

[Castellone, Pirro, Mazzella, Guidolin, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Al comma 268 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19,» *sono aggiunte le seguenti:* «nonché del personale amministrativo e tecnico sanitario,»;

b) *al comma 1, lettera b) dopo le parole:* «il personale del ruolo sanitario,» *sono aggiunte le seguenti:* «, del personale amministrativo e tecnico sanitario»

4.87

[Gelmini, Lombardo](#)

dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sopprimere le parole «non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022»".

4.88

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sopprimere le parole «non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,».

4.89

[Mancini, Zullo, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Il comma 19, dell'art. 1, del Decreto Legge 19 dicembre 2022, n. 198, è sostituito dal seguente: "All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: »31 dicembre 2023«, sono sostituite dalle seguenti: »31 dicembre 2024« e al comma 1, lettera c) e al comma 11-bis, le parole: »31 dicembre 2022«, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: »31 dicembre 2024«.

4.90

[Scurria, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. I ricercatori di medicina o psicologia, i cui contratti vanno a scadenza nel corso dell'anno 2023 e che abbiano svolto almeno 9 anni, anche non continuativi, di attività, vengono prorogati di due anni ovvero stabilizzati come previsto all'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79. L'onore di spesa della stabilizzazione è computato all'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.

4.91

[Lisei, Russo, Liris](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sopprimere le parole «non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,».».

4.92

[Manca](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19 e dell'evoluzione dei costi derivanti dall'utilizzo delle materie prime e delle fonti energetiche, anche al fine di sostenere i relativi interventi:

a) per l'anno 2023, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del medesimo decreto legislativo è prorogato al 31 maggio 2023;

b) per l'anno 2023, i termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati:

1) i bilanci di esercizio dell'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del medesimo decreto legislativo sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 luglio 2023;

2) il bilancio consolidato dell'anno 2022 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 15 settembre 2023.

9-ter. Per l'anno 2023, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio.

4.93

[Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito](#)

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9 bis. Al fine di potenziare la presenza degli operatori socio sanitari nei servizi sanitari regionali nelle strutture penitenziarie sono prorogati al 30 giugno 2023 gli incarichi già conferiti ai soggetti e alle figure professionali individuate ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020 e dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo della protezione civile 22 aprile 2020, n. 665.

9 *ter.* Al fine di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale di cui al comma precedente che ha prestato servizio durante l'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2024 gli enti del Servizio sanitario nazionale possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, gli operatori socio sanitari e le altre figure professionali che dal 1 dicembre 2020 hanno ottenuto incarichi ai sensi di quanto disposto all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020, e dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo della protezione civile 22 aprile 2020, n. 665, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. »

4.94

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Giorgis, Manca, Parrini, Valente

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-*bis.* All'articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "negli anni 2022 e 2023";

b) al comma 2, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2022 e 2023";

c) al comma 4, le parole "pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023".

9-*ter.* Agli oneri derivanti dal comma 9-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute."

4.95

Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-*bis.* Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito **al 31 dicembre 2024**. È fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto della previsione contenuta nel comma 11-*bis* dell'articolo 20 dello stesso decreto legislativo.

9-*ter.* All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

9-*quater.* Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale dei diversi ruoli del Servizio sanitario nazionale, contrattualizzato, a vario titolo, anche con contratti flessibili, **ivi inclusi i professionisti sanitari ad incarico con rapporto di lavoro non subordinato connesso alla prestazione di servizi**, a seguito di espletamento di una procedura selettiva, anche qualora non più in servizio, nei limiti di incremento del tetto di spesa del personale previsto dalle singole regioni per gli anni 2022, 2023 e 2024.

9-*quinqüies.* Nelle more dell'espletamento della suddetta procedura di stabilizzazione e nei limiti dei vincoli di finanza pubblica e delle risorse disponibili, il personale di cui al comma precedente è prorogato ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

4.96

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-*bis.* Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre

2024. È fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto della previsione contenuta nel comma 11-*bis* dell'articolo 20 dello stesso decreto legislativo.

9-*ter*. All'articolo 1, comma 268, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

9-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale dei diversi ruoli del Servizio sanitario nazionale, contrattualizzato, a vario titolo, anche con contratti flessibili, a seguito di espletamento di una procedura selettiva, anche qualora non più in servizio, nei limiti di incremento del tetto di spesa del personale previsto dalle singole regioni per gli anni 2022, 2023 e 2024.

9-*quinquies*. Nelle more dell'espletamento della suddetta procedura di stabilizzazione e nei limiti dei vincoli di finanza pubblica e delle risorse disponibili, il personale di cui al comma precedente è prorogato ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

4.97

Zaffini, Mennuni, De Priamo, Zullo, Russo, Zedda, Liris, Lisei

Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-*bis*. "All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023" e le parole "entro il 31 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2023".

»9-*ter*. "All'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le medesime strutture private accreditate rendicontano entro il 31 gennaio 2024 alle rispettive regioni e province autonome le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato per gli anni 2022 e 2023, anche ai fini della valutazione della deroga di cui al presente comma".

«9-*quater*. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 9-*bis* e 9-*ter* si provvede a valere sulle risorse non utilizzate nell'anno 2022 e comunque nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 278 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

»9-*quinquies*. "All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 278 è inserito il seguente: "278- *bis*. Le Regioni e le Province autonome possono accantonare le quote della spesa autorizzata ma non utilizzata negli anni 2022 e 2023 per garantire l'attuazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, di cui al comma 278, per poterle impiegare anche negli esercizi successivi a quello di competenza."

4.98

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan, Manca, Giorgis, Parrini

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 276, le parole "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2023" e le parole "lo presentano entro il 31 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti "lo presentano entro il 28 febbraio 2023";

b) al comma 277, le parole "*budget* assegnato per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "*budget* assegnato per l'anno 2022 e 2023" e "lo slittamento al 31 gennaio 2024";

c) al comma 278, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "*budget* assegnato per gli anni 2022 e 2023";

d) dopo il comma 278, è aggiunto il seguente:

"278-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono accantonare le quote della spesa autorizzata, ma non utilizzata negli anni 2022 e 2023, per garantire l'attuazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, di cui del comma 278, per poterle impiegare anche negli esercizi successivi a quello di competenza."

4.99

Augello, Liris, Lisei

Aggiungere in fine i seguenti commi: «9-bis. La validità delle graduatorie dei concorsi banditi dall'Istituto Superiore di Sanità in scadenza al 31 dicembre 2022, è prorogata al 31 dicembre 2023.

9-ter. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 9-bis, all'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «31 milioni di euro»;

b) alla lettera b), le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «34 milioni di euro»;

c) alla lettera c), le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «22 milioni di euro».

9-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 28, comma 1, della legge 196 del 2009.».

4.100

[Zampa, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2022 e 2023".

9-ter. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole "l'anno 2022, di cui 1.000 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui 1.000 milioni di euro per l'anno 2022".

9-quater. All'onere derivante dai commi 9-bis e 9-ter, pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale.».

4.101

[Zampa, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. Al fine di programmare il fabbisogno di professionisti assistenti sociali, entro il 30 settembre 2023 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine che, non oltre il 30 giugno 2023 e senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, predispone apposita piattaforma per l'autocertificazione dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio pubblico o privato. A decorrere dal 2023 tale aggiornamento ha cadenza annuale. In considerazione della necessaria tutela da garantire alle persone che usufruiscono delle prestazioni professionali e l'accesso alla funzione disciplinare, l'assistente sociale che eserciti stabilmente la propria attività al di fuori della regione di iscrizione all'Albo per più di sei mesi è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale di competenza.

9-ter. Agli iscritti che entro la scadenza di cui al comma 9-bis non abbiano adempiuto all'autocertificazione richiesta è inviata dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente diffida ad adempiere entro 30 giorni dall'invio. Qualora al termine perentorio dei 30 giorni l'iscritto non abbia adempiuto il medesimo Consiglio provvede alla sospensione amministrativa dall'albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte della corretta autocertificazione prevista.

9-quater. Coerentemente alle finalità di cui al comma 1, gli assistenti sociali in quiescenza sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente norma il Consiglio nazionale delibera apposito regolamento delle quote dovute dagli iscritti all'elenco speciale, per la reinscrizione all'albo degli esercenti e per l'esonero parziale dalla formazione continua."

4.102

[Zaffini, Mennuni, De Priamo, Zullo, Liris, Lisei, Calandrini, Castellone](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

« 9-bis. Per gli 2023 e 2024, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato "Fondo per l'implementazione del Piano Oncologico nazionale 2022-2027 - PON", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni, destinato al potenziamento delle

strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico, definite dal Piano Oncologico nazionale 2022-2027.

9-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano del Fondo di cui al comma 1 da destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare e integrata con l'ospedale e i servizi territoriali, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente comma pari a 10 milioni per l'anno 2023 e 10 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

4.103 (testo 2)

[Mennuni](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#), [Scurria](#), [Pogliese](#), [Russo](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: «9 bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».».

4.103

[Mennuni](#), [De Priamo](#), [Scurria](#), [Pogliese](#), [Russo](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9 bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale ed al fine di evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazioni organiche, consentendo l'esplicarsi a medio termine delle politiche di potenziamento della formazione universitaria con l'incremento dei laureati in medicina e chirurgia con le relative specializzazioni, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e la riduzione dei tempi delle liste d'attesa, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2023 e al 31 dicembre 2026, il limite massimo di permanenza in servizio di cui al comma 1, dell'articolo 15-nonies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è elevato su base volontaria alla data di compimento del settantaduesimo anno di età per il personale medico, dipendente o convenzionato, del Servizio sanitario nazionale. Tale facoltà è estesa anche al personale medico in servizio presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al datore di lavoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantanovesimo anno di età ed entro novanta giorni dalla data di compimento del sessantanovesimo anno di età qualora questa sia antecedente al 31 dicembre 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

4.104

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

"9-bis. Al fine di garantire le prestazioni socio-sanitarie legate all'emergenza Covid-19 nelle RSA e negli istituti penitenziari, e per far fronte alle gravi carenze di organico, gli operatori socio-sanitari volontari selezionati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'Ordinanza 22 aprile 2020, n° 665, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.107 del 24-04-2020, sono richiamati in servizio presso le stesse sedi, a partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023.

9-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 euro per l'anno 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse disponibili a valere sul Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

4.105

[Mennuni](#), [De Priamo](#), [Scurria](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-*bis* I medici dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che non hanno raggiunto il massimo contributivo pur avendo raggiunto l'età pensionabile possono rimanere in servizio fino ai 70 anni d'età, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza."

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

4.106

[Zambito](#), [Zampa](#), [Lorenzin](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-*bis*. In via sperimentale, per il biennio 2023-2024, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV), è garantito uno *screening* gratuito per i nati negli anni dal 1948 al 1968. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello *screening* di cui al presente comma.

9-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*bis*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute."

4.107

[Silvestroni](#), [Liris](#), [Lisei](#)

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «9-*bis*. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, secondo periodo, dopo le parole: «della loro professione» sono aggiunte in fine le seguenti: «e possono esercitare e le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso»;

b) all'articolo 4, il terzo periodo è soppresso.».

4.108

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al comma 1, lettera c) dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 sostituire le parole "al 31 dicembre 2022" con le parole "al 30 giugno 2023".

4.109

[Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Le disposizioni di cui all'art. 2-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente».

4.110

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. La Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 è autorizzata a proseguire le attività ivi indicate anche per gli anni 2023 e 2024 a valere sulle risorse già stanziare per gli anni 2020 e 2021 e non interamente utilizzate.»

4.111

[Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. All'art. 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, numero 73, convertito in legge dalla legge 23 luglio 2021, numero 106, le parole da 'per l'anno 2021' e fino a 'ciascuno degli anni 2021 e 2022' sono sostituite dalle seguenti: 'per l'anno 2023 e per l'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024'. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati 5 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

4.112

[Lorenzin, Manca, Zambito](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole da "per l'anno 2021" e fino a "ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2023 e per l'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, valutati 5 milioni di euro per il 2023 e a 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

4.113

[Maiorino, Mazzella, Guidolin, Castellone, Damante, Cataldi, Patuanelli](#)

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:

«9-bis. All'art. 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole da "per l'anno 2021" fino a: "ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2023 e per l'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.114

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'art. 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, numero 73, convertito in legge dalla legge 23 luglio 2021, numero 106, le parole da 'per l'anno 2021' e fino a 'ciascuno degli anni 2021 e 2022' sono sostituite dalle seguenti: 'per l'anno 2023 e per l'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024'.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati 5 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

4.115

[Patton, Durnwalder, Spagnolli](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. All'art. 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, numero 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole da: «per l'anno 2021» fino a «ciascuno degli anni 2021 e 2022», sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 e per l'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.»."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati 5 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.116

[Valente](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. All'articolo 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, le parole: «per l'anno 2021 e per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle parole: «per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno di essi»;

b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: «e 2022» sono sostituite dalle parole: «2022, 2023 e 2024».

9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

4.117

[Gasparri](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«10. All'art. 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, numero 73, convertito in legge dalla legge 23 luglio 2021, numero 106, le parole da 'per l'anno 2021' e fino a 'ciascuno degli anni 2021 e 2022' sono sostituite dalle seguenti: 'per l'anno 2023 e per l'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024'. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati 5 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.118

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. All'art. 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, numero 73, convertito in legge dalla legge 23 luglio 2021, numero 106, le parole da 'per l'anno 2021' e fino a 'ciascuno degli anni 2021 e 2022' sono sostituite dalle seguenti: 'per l'anno 2023 e per l'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, valutati 5 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.119

[Leonardi](#), [Zaffini](#), [Mennuni](#), [De Priamo](#), [Zullo](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023" e le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 novembre 1996, n. 662, come già previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021. "

4.120

[Leonardi](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 9 aggiungere in fine il seguente: «9-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».».

4.121

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 16-septies, comma 2, lettera e), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2023" e le parole "finanziamento dell'anno 2022" con le parole "finanziamento dell'anno 2023".

b) al secondo periodo, le parole "dall'anno 2026" sono sostituite dalle parole "dall'anno 2027".

4.122

[Liris](#), [Lisei](#)

All'articolo 4, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2023. Agli oneri finanziari derivanti dal precedente periodo, pari a 8,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondere riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese impreviste nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

4.123

[Manca](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2023. Agli oneri finanziari derivanti dal precedente periodo, pari a 8,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondere riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese impreviste nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

4.124

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2023. Agli oneri finanziari derivanti dal precedente periodo, pari a 8,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondere riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese impreviste nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

4.125

Fregolent, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2023. Agli oneri finanziari derivanti dal precedente periodo, pari a 8,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondere riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese impreviste nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

4.126**Zampa, Zambito, Manca**

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: "9-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b) della legge 30 dicembre 2021 n. 234 le parole: «il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari» sono sostituite dalle parole: «il personale dirigenziale e non»."

4.127**Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo**

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b) della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario" sono sostituite dalle parole " il personale dirigenziale e non".»

4.128**Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Manca, Parrini**

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:"9-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari», sono inserite le parole: «, nonché il personale non sanitario dipendente del servizio sanitario nazionale»."

4.129**De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni**

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9 bis) All'art 1, comma 268 lettera b) della legge 30 dicembre 2021 n. 234, dopo le parole "il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari", aggiungere le seguenti «nonché il personale dipendente non sanitario del servizio sanitario nazionale"

4.130**Gelmini, Lombardo**

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'art 1 comma 268 lettera b) della legge 30 dicembre 2021 n. 234, dopo le parole "il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari", aggiungere le parole "nonché il personale dipendente non sanitario del servizio sanitario nazionale".

4.131**Zambito, Zampa, Camusso, Furlan, Manca, Parrini**

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "30 giugno 2022", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4.132

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 881 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è modificato come segue: al comma 881 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 2022-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 2025-2027 ».

4.133

Satta, Zedda, Liris, Lisei

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «9-bis. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.134

Zaffini, Mennuni, De Priamo, Zullo, Liris, Lisei

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente.

«9-bis. È prorogata al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 931 del 13 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati nell'importo massimo complessivo di euro 10.373.352,00 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.135

Zaffini, Mennuni, De Priamo, Zullo, Liris, Lisei

improponibile

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. In considerazione delle accresciute esigenze di supporto tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, anche in ragione della riorganizzazione del Ministero della salute disposta dall'articolo 6-bis del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, fino al 31 marzo 2026 il numero dei membri dell'organo consultivo tecnico di nomina del Ministro è aumentato di dieci unità. Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i componenti in carica del Consiglio superiore di sanità decadono automaticamente. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore di sanità è ricostituito nella composizione indicata dal presente comma.»

4.136

Zaffini, Zullo, Mennuni, De Priamo, Liris, Lisei

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio il personale medico del Servizio sanitario nazionale, dipendente o convenzionato e i docenti universitari in medicina e chirurgia, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età.»

4.137 (testo 2)

Germanà, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

improponibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nelle more del relativo recepimento in sede di contrattazione collettiva, al fine di garantire la continuità delle funzioni assistenziali nelle strutture ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario nazionale, il personale medico e sanitario inquadrato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da almeno dieci anni nell'Area delle elevate

professionalità (Area EP), di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Università, è equiparato al personale dirigente medico e sanitario ospedaliero, del quale mantiene il medesimo trattamento giuridico ed economico.».

4.137

[Germanà, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nelle more del relativo recepimento in sede di contrattazione collettiva, al fine di garantire la continuità delle funzioni assistenziali nelle strutture ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario nazionale, il personale medico attualmente inquadrato nell'Area delle elevate professionalità (Area EP), di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Università, è equiparato al dirigente medico ospedaliero, del quale mantiene il medesimo trattamento giuridico ed economico.».

4.138

[De Poli](#)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2026, il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo è elevato su base volontaria alla data del settantaduesimo anno di età per il personale medico, dipendente o convenzionato, del Servizio sanitario nazionale. Tale facoltà è estesa anche al personale medico in servizio presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, e ai docenti universitari di medicina e chirurgia».

All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.139

[Zullo, Liris, Lisei](#)

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «9-bis. Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio il personale medico del Servizio sanitario nazionale, dipendente o convenzionato e i docenti universitari in medicina e chirurgia, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età.»

4.140

[Satta, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

"10 bis. Al personale non dirigenziale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di adeguare la misura dell'indennità di amministrazione in godimento al personale non dirigenziale del Ministero della Salute, si applicano gli incrementi degli importi dell'indennità di amministrazione indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 11-03-2022, previste per il Ministero della Salute con le decorrenze ivi stabilite.

10 ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante le entrate certe e stabili affluenti al bilancio dell'Agenzia, per la corresponsione degli arretrati - quantificati in euro 549.974,70 per l'anno 2020 ed euro 1.925.258,80 per gli anni 2021 e 2022 - e a decorrere dall'anno 2023 per euro 962.629,40 annui.

4.1000

Il Governo

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2023".

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 4 del 2023».

4.1000/1

[Patton, Durnwalder](#)

All'emendamento 4.1000, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sostituire le parole: "inserire il seguente" con le seguenti: "inserire i seguenti";*
- 2) *dopo il comma "8-bis.", aggiungere il seguente:*

«8-bis.1 All'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 215, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis del presente articolo sono sospese fino al 31 dicembre 2023, e comunque fino all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, con riguardo alla quota di ripiano riferita alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con le Associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis del presente articolo 9-ter, nuovi criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale a partire dall'anno 2015, escludendo dal ripiano le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari ad euro 200 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

4.1000/2

[Gelmini, Lombardo](#)

All'emendamento 4.1000, alinea articolo 4, dopo il comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 30 aprile 2023»

2) dopo le parole «entro il 30 aprile 2023» sono aggiunte le seguenti. «Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 marzo 2023, sono stabilite forme e modalità di rateizzazione dei versamenti. Il decreto di cui al periodo precedente stabilisce criteri che assicurino, in ogni caso, la sostenibilità dell'adempimento per le aziende fornitrici, anche sulla base dell'entità degli importi e delle capacità economiche e finanziarie delle imprese».

4.1000/3

[Paroli, Silvestro](#)

Inammissibile

All'emendamento 4.1000, dopo il capoverso «8-bis», inserire il seguente:

«8-ter. Ferme restando le funzioni del Ministero della Salute in tema di ricerca, formazione, informazione, comunicazione e prevenzione relativamente ai danni alla salute causati dal ricorso al doping, le attività relative all'effettuazione dei controlli antidoping di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 376 sono svolte esclusivamente da NADO Italia, in qualità di Organizzazione nazionale antidoping. Conseguentemente, il termine annuale per la redazione del rapporto del Comitato tecnico sanitario - Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'articolo 4, comma 1, let. h) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2023, previa comunicazione, da parte di Nado Italia, al Ministero della salute dei dati rilevati dalle attività di controllo antidoping, anche a fini di monitoraggio e promozione di azioni per la tutela della salute pubblica in ambito sportivo.»

Conseguentemente all'alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente», con le seguenti: «inserire i seguenti».

4.0.1

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente

«Art. 4-bis

(Equiparazione giuridica ed economica al SSN per i Medici Inail)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 estende ai dirigenti medici dell'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Per le finalità indicate dal comma 1, nel bilancio dell'INAIL, a decorrere dall'anno 2023, in aggiunta alle risorse da accantonare in applicazione dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione nazionale relativa al triennio 2022-2024, è prevista un'apposita finalizzazione di euro 8.439.000 da destinare alla predetta contrattazione collettiva nazionale.»

4.0.2

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente

«Art. 4-bis

(Indennità di esclusività al personale medico Inail)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, ad esso è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e in applicazione dell'art. 19-bis della Legge 69 del 21 maggio 2021, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale.

2. Ai relativi oneri, valutati in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le seguenti risorse: a) introiti derivanti dalle ritenute effettuate sulle attività libero professionale (intramuraria); b) risorse relative alla riduzione del trattamento economico accessorio dei medici che hanno optato per il rapporto non esclusivo; c) risorse derivanti dal bilancio dell'Istituto, per l'eventuale differenza.»

4.0.3

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente

«Art. 4-bis

(Permanenza in servizio Medici Inail)

1. Al fine di garantire delle prestazioni previdenziali, assistenziali, curative e riabilitative erogate dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, i Dirigenti Medici del suddetto Ente, possono presentare, fino al 31 dicembre 2024, domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.»

4.0.4

[Lisei, Liris](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Riconoscimento della formazione già maturata dal medico in formazione specifica in precedenti percorsi formativi in applicazione delle previsioni della Direttiva 36/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è aggiunto in fine il seguente comma: «3-quater. Il medico in formazione specialistica ottiene, previa richiesta, il riconoscimento di eventuali periodi di formazione e di attività professionale già effettuati in un ateneo universitario o in

una azienda sanitaria o ospedaliera o in un istituto accreditato relativamente a periodi di attività professionale del medico chirurgo candidato alla specializzazione in contesti e con attività e responsabilità proprie o comuni con la disciplina specialistica di attuale frequenza. Ai fini del riconoscimento il consiglio didattico della scuola valuta il curriculum professionale e formativo del candidato e riconosce riduzioni dei periodi di frequenza, non comunque superiori al 50% della durata complessiva del corso di specializzazione, in ragione del riconoscimento dell'esperienza professionale e della formazione complementare già maturata dal candidato rispetto gli obiettivi didattico formativi propri del rispettivo corso di specializzazione.».

4.0.5

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 4-bis. *(Trattamento economico medici in formazione specialistica)*

1. A decorrere dal 1° aprile 2023, la parte fissa del trattamento economico di cui all'articolo 39 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 è incrementata nella misura massima annua lorda di 4.800 euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 108 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.6

[Lisei, Liris](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Superamento delle incompatibilità tra formazione e lavoro per i Medici in formazione specialistica)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono sostituiti dai seguenti: «1. Durante la formazione a tempo pieno il medico in formazione specialistica può esercitare l'attività professionale nell'ambito del servizio sanitario nazionale in regime di dipendenza o convenzione secondo i vigenti accordi collettivi nazionali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. L'attività professionale non deve pregiudicare la corretta e puntuale partecipazione alle attività previste dal percorso formativo. Nell'ambito delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione al medico in formazione specialistica è sempre assicurata la facoltà di esercizio della libera professione intramuraria in coerenza con i titoli posseduti. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, il medico può optare per lo svolgimento della formazione a tempo parziale, in questo caso il consiglio didattico della scuola assicura un'organizzazione che garantisca la durata complessiva della formazione non sia abbreviata rispetto quella a tempo pieno.

2. Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego ovvero rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale, compatibilmente con le esigenze di servizio, ottiene, previa richiesta, una riduzione dell'orario di incarico utile a garantire la frequenza delle attività formative, ovvero, posizione di aspettativa senza assegni o sospensione totale o parziale dell'attività in caso di rapporto di lavoro convenzionato. Il periodo di aspettativa o di sospensione dell'attività convenzionale è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Eventuali incompatibilità tra la frequenza ai corsi di formazione specialistica o di formazione specifica in medicina generale e le attività professionali previste da altre fonti, ivi compresi contratti e accordi collettivi di lavoro riguardanti il personale medico dipendente e convenzionato con il servizio sanitario ai sensi del di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nazionale sono abrogate.».

4.0.7

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis. *(Modifiche al Decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368)*

1. All'articolo 40, comma 1, del Decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"Per la durata della formazione a tempo pieno, compatibilmente con il previsto obbligo di frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, al medico è consentito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione, nonché,

ogni altro rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private"».

4.0.8

Lisei, Liris

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Superamento della doppia contribuzione dei medici in formazione specialistica)

1. All'articolo 41, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dall'anno accademico 2020-2021, ai contratti di formazione specialistica si applicano le ritenute previdenziali stabilite dall' Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici, che garantisce ai professionisti in formazione specialistica l'erogazione delle relative prestazioni previdenziali e assistenziali secondo propri regolamenti.».

4.0.9

Occhiuto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di collocamento di ufficio a riposo per il personale medico del servizio sanitario nazionale, per i medici di medicina generale e i docenti universitari solo per le attività assistenziali in medicina e chirurgia)

1. Al fine di evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazioni organiche, favorire l'esplicitarsi a medio termine delle politiche di potenziamento della formazione universitaria con l'incremento dei laureati in medicina e chirurgia con le relative specializzazioni, nonché sostenere adeguatamente le azioni di contrasto all'emergenza pandemica, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2026, il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo è elevato su base volontaria alla data di compimento del settantaduesimo anno di età per il personale medico, dipendente o convenzionato, del servizio sanitario nazionale. Tale facoltà è estesa anche al personale medico in servizio presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché ai docenti universitari di medicina e chirurgia solo per le attività assistenziali e per le attività accademiche nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 12 della legge 4 novembre 2005, n. 230, per i professori straordinari.

2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantanovesimo anno di età ed entro novanta giorni dalla data di compimento del sessantanovesimo anno di età qualora questa sia antecedente al 31 dicembre 2025.

3. Il datore di lavoro accoglie o rigetta con motivazione l'istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantaduesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2026.

4. È sempre ammesso il solo recesso del medico con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o analoga regolamentazione previste per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso. Al personale medico di cui al comma 1 è corrisposto il trattamento economico pari al trattamento pensionistico maturato al settantesimo anno di età. Alla data del 1° gennaio 2027 il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo ritorna inderogabilmente al settantesimo anno di età e chiunque abbia superato tale limite è collocato a riposo a partire da tale data.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.10

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Proroga di termini in materia di personale sanitario)

1. All'articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

2. All'articolo 6-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «2023» e` sostituita dalla seguente: «2026»;

b) dopo le parole: «qualifiche professionali sanitarie,» sono aggiunte le seguenti: «come definite dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il professionista che deve avere elevata conoscenza della lingua italiana in ragione della relazione clinico assistenziale con il paziente presenta all'Ordine competente la documentazione attestante il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione e il nominativo della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione, così da poter essere iscritto presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal presidente dell'Ordine professionale competente per territorio al fine del riconoscimento in deroga. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'ottemperanza degli stessi.».

3. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;

b) al primo periodo, le parole «quattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «otto ore».

4. Tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie accreditate e a contratto operanti in regime di Servizio Sanitario nazionale che si avvalgono delle misure di cui ai commi precedenti per corrispondere alla domanda di personale rendicontano trimestralmente alla Regione di competenza e al Ministero della Salute l'andamento del recupero percentuale dei tempi delle prestazioni assistenziali erogate mensilmente, al fine di rientrare nei tempi massimi di attesa previsti dalla normativa vigente in materia di liste di attesa, entro e non oltre il periodo di vigenza delle misure autorizzate dal presente articolo.».

5. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026» e le parole «settantesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «settantaduesimo anno di età».

6. All'articolo 7, comma 6-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dal personale medico e delle professioni sanitarie convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o in servizio presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, ai docenti universitari di medicina e chirurgia, ai dirigenti medici e sanitari di ruolo presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale medico inserito in qualsiasi inquadramento professionale operante presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altri enti pubblici.».

4.0.11

Ronzulli, Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Proroga dei termini in materia di personale sanitario)

1. Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 548-*bis*, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025";

b) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: "2023" è sostituita con la seguente: "2025";

2) alle parole: "qualifiche professionali sanitarie,» sono aggiunte: «come definite dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206";

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga e il nominativo della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'ottemperanza degli stessi.";

c) al comma 1, dell'art. 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126" sono sostituite da: "Fino al 31 dicembre 2025";

2) al primo periodo, le parole: "quattro ore" sono sostituite da "otto ore".».

4.0.12

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-*bis*

(Proroga dei termini in materia di personale sanitario)

Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie, si apportano le seguenti modifiche:

1. All'articolo 1, comma 548-*bis*, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025";

2. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «2023» è sostituita con la seguente: «2025»;

b) alle parole: «qualifiche professionali sanitarie,» sono aggiunte: «come definite dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga e il nominativo della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'ottemperanza degli stessi.»;

3. Al comma 1, dell'art. 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126» sono sostituite da: «Fino al 31 dicembre 2025»;

b) al primo periodo, le parole: «quattro ore» sono sostituite da «otto ore».".

4.0.13

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*"Art. 4-*bis* (Proroga dei termini in materia di personale sanitario)*

1. Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie, si apportano le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 548-*bis*, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025";

b) al comma 1, primo periodo, dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: «2023» è sostituita con la seguente: «2025»;

2) alle parole: «*qualifiche professionali sanitarie,*» sono aggiunte: «*come definite dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206*»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «*Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga e il nominativo della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'ottemperanza degli stessi.*»;

c) Al comma 1, dell'art. 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «*Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126*» sono sostituite dalle parole: «*Fino al 31 dicembre 2025*»;

2) al primo periodo, le parole: «*quattro ore*» sono sostituite da «*otto ore*».

4.0.14

[Satta, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco, Lisei, Liris](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 4-*bis*

Disposizioni in materia di formazione continua in medicina

All'articolo 5-*bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "in ragione di un terzo" con le seguenti: "per intero"

b) aggiungere dopo le parole "Covid-19" le parole "e nella fase post-pandemica".

4.0.15

[Cantù, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«4-*bis*.

(*Proroga di termini in materia di recupero delle liste di attesa*)

1. Al fine di consentire la riduzione delle liste d'attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti e per le prestazioni di specialistica ambulatoriali, le disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 così come modificato dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 anche in deroga ai limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 così come modificato dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato, di cui all'art. 15, comma 14, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, finalizzata al potenziamento quantitativo e qualitativo appropriato della rete di offerta accreditata e a contratto, sulla base del sistema di monitoraggio, valutazione e controllo previsto dall'articolo 15 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, applicato a tutti gli erogatori pubblici e privati.

3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 del presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, sono a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, così come rimodulato dall'articolo 1 comma 535 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

4.0.16

[Ronzulli, Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo l'art. 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di consentire la riduzione delle liste d'attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti e per le prestazioni di specialistica ambulatoriali, le disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 anche in deroga ai limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n.35. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato, di cui all'art. 15, comma 14 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95.

3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, sono a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, così come rimodulato dall'art. 1 comma 535 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

4.0.17

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo l'art. 4, aggiungere il seguente:

4-bis

(Proroga in materia di interventi per la riduzione delle liste di attesa)

1. Al fine di consentire la riduzione delle liste d'attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti e per le prestazioni di specialistica ambulatoriali, le disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 anche in deroga ai limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n.35. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato, di cui all'art. 15, comma 14 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95.

3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, sono a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, così come rimodulato dall'art. 1 comma 535 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4.0.18

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis. *(Proroga delle disposizioni per favorire la riduzione delle liste di attesa sanitarie)*

1. Al fine di consentire la riduzione delle liste d'attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti e per le prestazioni di specialistica ambulatoriali, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 anche in deroga ai limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n.35.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato, di cui all'art. 15, comma 14 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95.

4. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, sono a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, così come rimodulato dall'articolo 1 comma 535 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4.0.19

[Cattaneo](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Proroga in materia di disposizioni per la promozione della ricerca biomedica)

1. Al decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31-*bis*:

1) al comma 1, le parole "è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "è riconosciuto, per l'anno 2023, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2023";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi, nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.".

b) l'articolo 31-*ter* è sostituito dal seguente:

"Art. 31-ter.

(Riduzione dell'aliquota dell'IVA su reagenti e apparecchiature necessari ai progetti di ricerca vincitori del bando PRIN 2022 nell'area Life Sciences - LS)

1.L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai reagenti e alle apparecchiature necessarie alla realizzazione progetti di ricerca vincitori del bando PRIN 2022 nell'area *Life Sciences-LS* di cui al Decreto Direttoriale n. 104 del 2 febbraio 2022, è ridotta al 5 per cento.

2.Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 12,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 12 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per il 2023.

3.L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.20

[Zullo](#), [Zaffini](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

« L'articolo 31-*bis* del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n.106, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole "è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite da: "è riconosciuto per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, e di 11 milioni di euro per l'anno 2023";

b) Al termine del comma 1 si aggiunge: "1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi, nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature

siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.";

c) Al comma 4 le parole: "11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite da: "11 milioni di euro

complessivi per gli anni 2021 e 2022 e a 11 milioni di euro per l'anno 2023.".

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è

ridotto nella misura di 11 milioni di euro per il 2023.».

4.0.21

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

1. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "è riconosciuto per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, e di 11 milioni di euro per l'anno 2023";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi, nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.";

c) al comma 4 le parole: "11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite da: "11 milioni di euro complessivi per gli anni 2021 e 2022 e a 11 milioni di euro per l'anno 2023.".

4.0.22

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*

(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

1. All'articolo 31-*bis* del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n.106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite da: "è riconosciuto per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, e di 11 milioni di euro per l'anno 2023";

b) Al termine del comma 1 si aggiunge: "1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi, nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.";

c) Al comma 4 le parole: "11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite da: "11 milioni di euro complessivi per gli anni 2021 e 2022 e a 11 milioni di euro per l'anno 2023.".

4.0.23

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

1. All'articolo 31-bis del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n.106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite da: "è riconosciuto per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, e di 11 milioni di euro per l'anno 2023";

b) Al termine del comma 1 si aggiunge: "1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi, nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.";

c) Al comma 4 le parole: "11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite da: "11 milioni di euro complessivi per gli anni 2021 e 2022 e a 11 milioni di euro per l'anno 2023.".

4.0.24

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis

(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

1. L'articolo 31-bis del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 23

luglio 2021, n.106, è modificato come di seguito:

a) al comma 1, le parole "è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite da: "è riconosciuto per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, e di 11 milioni di euro per l'anno 2023";

b) Al termine del comma 1 si aggiunge: "1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi, nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.";

c) Al comma 4 le parole: "11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite da: "11 milioni di euro complessivi per gli anni 2021 e 2022 e a 11 milioni di euro per l'anno 2023."

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto nella misura di 11 milioni di euro per il 2023.».

4.0.25

[Sbrollini, Lombardo, Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza psicologica psicoterapica e per la promozione del benessere psicologico nella scuola)

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024" sono sostituite dalle seguenti "25 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024".

2. In relazione alla necessità di potenziare il benessere psicologico nel sistema scuola con attività a favore degli studenti e famiglie, del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, abbandono scolastico, supporto alle attività di orientamento, della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, è istituito un servizio di consulenza psicologica nella scuola per le cui finalità è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall'anno 2024. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, sentito il Consiglio nazionale ordine psicologi, con proprio decreto stabilisce il funzionamento del servizio e la ripartizione delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2014, n. 190.

4.0.26

[Lisei, Liris](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Accesso alla stabilizzazione dei medici 118 con 36 mesi di convenzione nel settore)

1. All'articolo 1, comma 272, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» e «a tempo determinato» sono soppresse.

4.0.27

[Lisei, Liris](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Disposizioni per il supporto agli organici ospedalieri dei servizi di Emergenza Urgenza)

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico che ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno con contratti a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, incarichi convenzionali o altre forme di lavoro flessibile presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio Sanitario Nazionale, può accedere alle procedure selettive concorsuali indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale per la disciplina "Medicina d' Emergenza Urgenza", può iscriversi alle graduatorie ed essere incaricato nell'ambito dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie nell'ambito della disciplina "Medicina e Chirurgia d'Accettazione Urgenza", ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione e con il riconoscimento dell'anzianità di servizio, come regolata al comma 2. I medici di cui al presente comma, qualora non specialisti, sono inseriti, previa richiesta, in una delle scuole di specializzazione medica territorialmente disponibili, equipollenti o affini alla disciplina di inquadramento, a tempo

parziale e nel limite dei posti disponibili senza incompatibilità alcuna tra attività lavorativa e formativa. I consigli didattici delle scuole di assegnazione valutano il curriculum formativo del professionista al fine di riconoscere eventuali riduzioni del percorso formativo in ordine a obiettivi didattico-formativi già raggiunti e certificati nel corso della carriera professionale.

2. Ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato tramite contratti a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, incarichi convenzionali o altre forme di lavoro flessibile dei medici di cui al comma 1, tramite incarico diretto degli enti del servizio sanitario nazionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali si dispone che per i medici per i quali le aziende sanitarie provvedano ad instaurare il rapporto di impiego, è riconosciuto ai fini giuridici ed economici, ed a valere dall'atto dell'inquadramento, quanto già individualmente maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza; agli stessi viene riconosciuta una anzianità di servizio e di esperienza professionale nell'ambito dell'attività svolta nel Servizio sanitario nazionale così calcolata:

a) il servizio prestato è valutato con riferimento all'orario svolto, rapportandolo percentualmente a quello della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale (38 ore settimanali);

b) il servizio prestato, con o senza carattere di contemporaneità, nell'ambito dei diversi rapporti orari di lavoro fra loro compatibili, è cumulabile nei limiti del massimale di 38 ore settimanali; i certificati di servizio rilasciati dagli enti del servizio sanitario nazionale devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale o comunque complessivamente svolta durante gli incarichi nell'ambito dei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del servizio sanitario nazionale. L'anzianità di servizio, come individuata nel presente articolo, è utilizzabile anche ai fini dell'accesso all'incarico di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.

4.0.28

[Lisei, Liris](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Riconoscimento Anzianità di servizio)

1. Ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato tramite contratti a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, incarichi convenzionali o altre forme di lavoro flessibile dei medici di cui al comma 2, tramite incarico diretto degli enti del servizio sanitario nazionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali si dispone che per i medici per i quali le aziende sanitarie provvedano ad instaurare il rapporto di impiego, è riconosciuto ai fini giuridici ed economici, ed a valere dall'atto dell'inquadramento, quanto già individualmente maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza; agli stessi viene riconosciuta una anzianità di servizio e di esperienza professionale nell'ambito dell'attività svolta nel Servizio sanitario nazionale così calcolata:

a) il servizio prestato è valutato con riferimento all'orario svolto, rapportandolo percentualmente a quello della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale (38 ore settimanali);

b) il servizio prestato, con o senza carattere di contemporaneità, nell'ambito dei diversi rapporti orari di lavoro fra loro compatibili, è cumulabile nei limiti del massimale di 38 ore settimanali; i certificati di servizio rilasciati dagli enti del servizio sanitario nazionale devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale o comunque complessivamente svolta durante gli incarichi nell'ambito dei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del servizio sanitario nazionale. L'anzianità di servizio, come individuata nel presente articolo, è utilizzabile anche ai fini dell'accesso all'incarico di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.

2. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico che ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno con contratti a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, incarichi convenzionali o altre forme di lavoro flessibile presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio Sanitario Nazionale, può accedere alle procedure selettive concorsuali indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale per la disciplina "Medicina d' Emergenza Urgenza", può iscriversi alle graduatorie ed essere incaricato nell'ambito dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie nell'ambito della disciplina "Medicina e Chirurgia d'Accettazione Urgenza" ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione e con il riconoscimento dell'anzianità di servizio come regolata al comma 1. I medici di cui al presente comma, qualora non specialisti, sono inseriti, previa richiesta, in una delle scuole di specializzazione medica territorialmente disponibili, equipollenti o affini alla disciplina di inquadramento, a tempo

parziale e nel limite dei posti disponibili senza incompatibilità alcuna tra attività lavorativa e formativa. I consigli didattici delle scuole di assegnazione valutano il curriculum formativo del professionista al fine di riconoscere eventuali riduzioni del percorso formativo in ordine a obiettivi didattico-formativi già raggiunti e certificati nel corso della carriera professionale.

4.0.29

Zullo, Berrino, Liris, Lisei

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

(Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV)

1. In via sperimentale, per il biennio 2023-2024, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV), è garantito uno *screening* gratuito per i nati negli anni dal 1948 al 1968.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello *screening* di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano nazionale sanitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

4.0.30

Mancini, Zullo, Lisei, Liris

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis

(Proroga dei termini in materia di personale sanitario)

1. All'articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".

2. Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) dopo le parole: «qualifiche professionali sanitarie,» sono aggiunte le seguenti: «come definite dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga e il nominativo della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività, nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'ottemperanza degli stessi.».

3. Al comma 1, dell'art. 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Le parole: «Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»;

b) al primo periodo, le parole: «quattro ore» sono sostituite da «otto ore».

4.0.31

Parrini, Manca, Franceschelli

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

"Art. 4-bis

Proroga termine per regolarizzazione inadempienze certificazioni Covid

1. Le sanzioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 non si applicano qualora gli enti locali inadempienti trasmettano,

entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023, le certificazioni non inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello stato, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>."??

4.0.32

[Rojc](#)

improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 4-bis

(Misure a sostegno delle vittime di mesotelioma)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la prestazione di cui all'articolo 1, comma 357 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'importo previsto dall'articolo 1, comma 293, lett. b) della legge 28 dicembre 2022, n. 197, è erogata su istanza anche ai lavoratori che presentano la denuncia del riconoscimento della causa professionale della patologia del mesotelioma. Qualora la denuncia di mesotelioma professionale sia stata riconosciuta dall'Inail, le competenze economiche della relativa rendita vengono trasferite al Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui all'articolo 1, comma 241 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino a conguaglio della somma percepita con la prestazione di cui al periodo precedente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'erogazione della prestazione di cui al comma 1 deve essere effettuata a favore degli aventi diritto entro un mese dalla ricezione della documentazione sanitaria che attesti la diagnosi della patologia.

3. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 359 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 concorrono al finanziamento delle prestazioni di cui ai commi 357 e 358 del medesimo articolo.

4. Entro il 31 dicembre 2023 l'Inail, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicura l'integrale presa in carico dei malati di mesotelioma, comprensiva dell'assistenza psico-oncologica per il malato e i suoi familiari, con le medesime modalità previste per le vittime di gravi infortuni sul lavoro.

5. Entro il 31 dicembre 2023 l'Inail, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvede ad avviare e coordinare l'attività per la ricerca clinica di terapie per la cura del mesotelioma, secondo le medesime modalità previste per la ricerca in materia di sviluppo delle protesi per le vittime di gravi infortuni sul lavoro.

6. Entro il 31 dicembre 2023 l'Inail, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvede ad avviare e coordinare le attività di sorveglianza epidemiologica delle patologie tumorali ad origine professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e con le medesime modalità riferite alle attività di monitoraggio e di recupero fisioterapeutico delle vittime di gravi infortuni sul lavoro attraverso centri fisioterapeutici regionali operanti in convenzione con i servizi sanitari regionali."

4.0.33

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Proroga di termini in materia di regolarizzazione dei debiti contributivi gravanti sui sistemi sanitari regionali)

1. In considerazione dell'impegno straordinario richiesto per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti che compongono i sistemi sanitari regionali e le gestioni liquidatorie da essi eventualmente attivate nei cui confronti siano state contestate, entro il 31 dicembre 2020, da enti previdenziali e assistenziali, violazioni degli adempimenti e dei versamenti contributivi relativi ai dipendenti iscritti alla gestione pubblica sono ammessi ad una procedura speciale di regolarizzazione del debito contributivo.

2. L'adesione alla procedura di regolarizzazione è facoltativa ed è promossa dagli enti indicati al comma 1. La procedura di regolarizzazione deve essere riferita all'intera esposizione debitoria previdenziale e deve essere espressamente accolta dall'INPS, previa verifica della sussistenza dei seguenti presupposti:

a) accollo non liberatorio dell'originario obbligato del debito contributivo residuo al netto di sanzioni e interessi da parte delle rispettive Regioni che devono a tal fine garantire la procedura di regolarizzazione;

b) assunzione dell'impegno a rinunciare agli eventuali giudizi in corso relativi alle obbligazioni contributive oggetto di regolarizzazione, con compensazione delle spese di lite;

c) assunzione dell'impegno al versamento del debito contributivo residuo in unica soluzione entro 120 giorni dall'accoglimento della domanda di regolarizzazione o, in alternativa, in forma rateale secondo le previsioni del comma 3 del presente articolo;

3. La procedura di regolarizzazione può perfezionarsi, su richiesta dell'ente aderente, accedendo al beneficio della rateizzazione del debito contributivo residuo fino ad un massimo di quaranta rate trimestrali. La decadenza dal beneficio della rateizzazione si verifica in caso di ritardato o omesso versamento di 5 rate, anche non consecutive. In caso di decadenza dal o rinuncia al beneficio della rateizzazione la procedura di regolarizzazione può comunque completarsi con il versamento del debito contributivo residuo, al netto di sanzioni e interessi, entro i successivi 120 giorni.

4. L'adesione alla procedura di regolarizzazione sospende il versamento delle sanzioni e degli interessi passivi fino al termine della procedura medesima;

5. Al perfezionamento della procedura di regolarizzazione nel rispetto del piano di rateazione e al tempestivo abbandono dei giudizi pendenti consegue l'estinzione del debito per sanzioni e interessi relativo alle obbligazioni confluite nella procedura di regolarizzazione.

6. L'istanza di regolarizzazione deve essere rivolta all'INPS dagli enti indicati al comma 1 secondo termini e modalità che saranno definiti con apposito regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.»

4.0.34

Cosenza, Liris, Lisei

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.
(Nado Italia)

1. Ferme restando le funzioni del Ministero della Salute in tema di ricerca, formazione, informazione, comunicazione e prevenzione relativamente ai danni alla salute causati dal ricorso al doping, le attività relative all'effettuazione dei controlli antidoping di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 376 sono svolte esclusivamente da NADO Italia, in qualità di Organizzazione nazionale antidoping. Conseguentemente, il termine annuale per la redazione del rapporto del Comitato tecnico sanitario - Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'articolo 4, comma 1, let. h) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2023, previa comunicazione, da parte di Nado Italia, al Ministero della salute dei dati rilevati dalle attività di controllo antidoping, anche a fini di monitoraggio e promozione di azioni per la tutela della salute pubblica in ambito sportivo.

4.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis. (Nado Italia)

1. Ferme restando le funzioni del Ministero della Salute in tema di ricerca, formazione, informazione, comunicazione e prevenzione relativamente ai danni alla salute causati dal ricorso al doping, le attività relative all'effettuazione dei controlli antidoping di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono svolte esclusivamente da NADO Italia, in qualità di Organizzazione nazionale antidoping. Conseguentemente, il termine annuale per la redazione del rapporto del Comitato tecnico sanitario - Sezione per la vigilanza e il controllo su1 doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'articolo 4, comma 1, lett. h) del decreto de1 Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, è prorogato al 31 gennaio 2024, previa comunicazione, da parte di NADO Italia, al Ministero della salute dei dati rilevati dalle attività di controllo antidoping, anche a fini di monitoraggio e promozione di azioni per la tutela della salute pubblica in ambito sportivo.».

5.1 (testo 2)

[Barbara Florida](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Lorefice](#), [Trevisi](#), [Cataldi](#), [Damante](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il termine degli incarichi temporanei attivati ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, è prorogato al 30 giugno 2023, nel limite di spesa di 390 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese **pari a 390 milioni di euro per l'anno 2023**. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.»

5.1

[Barbara Florida](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Lorefice](#), [Trevisi](#), [Cataldi](#), [Damante](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il termine degli incarichi temporanei, attivati ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, è prorogato al 30 giugno 2023, nel limite di spesa 390 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorre dall'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.".

5.2

[Romeo](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Borghesi](#), [Cantalamessa](#), [Cantù](#), [Centinaio](#), [Garavaglia](#), [Germanà](#), [Marti](#), [Minasi](#), [Murelli](#), [Paganella](#), [Potenti](#), [Pucciarelli](#), [Stefani](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis: Nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di salvaguardare la realizzazione degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, gli enti locali, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione delle procedure in essere connesse alle autorizzazioni e alle approvazioni dei progetti

definitivi, sono autorizzati ad integrare la documentazione necessaria entro i 60 giorni successivi alla scadenza prevista. Decorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.

2-ter: In coerenza con quanto previsto dal comma precedente, le Amministrazioni di riferimento procedono alla rimodulazione del cronoprogramma interno mediante proroga di tutti i termini di 60 giorni.

5.3

[Biancofiore](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, le parole: «entro il 31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023 ovvero, se successiva, entro la data dell'indizione del bando del primo concorso a decorrere dall'entrata in vigore dalla presente norma.».

5.4

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Bucalo](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «ad eccezione degli interventi in materia di edilizia scolastica per i quali tale obbligo è prorogato al 31 maggio 2023».

5.5

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole "30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024;

b) al secondo periodo, e le parole:«29 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «29 settembre 2024» e le parole "30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2025".

5.6

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti di cui al precedente periodo possono essere utilizzati, oltre che per i laboratori, anche per le strutture».

5.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo, sopprimere i commi 5 e 6.

5.8

[Romeo](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Borghesi](#), [Cantalamessa](#), [Cantù](#), [Centinaio](#), [Garavaglia](#), [Germanà](#), [Marti](#), [Minasi](#), [Murelli](#), [Paganella](#), [Potenti](#), [Pucciarelli](#), [Stefani](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, gli edifici pubblici e gli impianti a rischio specifico annessi, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024»

b) al comma 2-*bis*, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024»

5.9 (testo 2)

Bazoli, Valente

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, gli edifici pubblici e gli impianti a rischio specifico annessi, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al

31 dicembre 2023.»

e dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-*bis*. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno determinato sulla capacità di investimento delle imprese, alla lettera i) del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primoperiodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla parola: «sei»;

b) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: «31 dicembre 2023» e le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: «30 giugno 2023».

5-*ter*. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui al comma 5-*bis*, i titolari delle attività di cui al medesimo comma sono tenuti a:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 1 settembre 2021 l'attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/ o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto 16 marzo 2012;

c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;

e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 settembre 2021.

5-*quater*. Le persone che hanno superato il periodo di addestramento previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupate nelle attività ricettive turistico-alberghiere, possono essere adibite all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati."

5.9

Bazoli

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, gli edifici pubblici e gli impianti a rischio specifico annessi, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2023.»

5.10

Pirondini, Aloisio, Castiello, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

5.11

Barbara Florida, Pirondini, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, primo periodo, le parole «, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2022/2023, e comunque non oltre il 15 giugno 2023, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nelle quali il termine è prorogato fino a non oltre il 30 giugno 2023»;

b) dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente: «11-bis. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.12

Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

improponibile limitatamente ai commi 5-ter e 5-quater

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: "un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia" sono inserite le seguenti: "effettuate presso lo studio del professionista o da remoto e";

b) al quinto periodo, le parole "5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni a decorrere dal 2024".

5-ter. In relazione alla necessità di potenziare il benessere psicologico nell'intero sistema dell'Istruzione, anche al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza che possano determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, potenziare l'integrazione, ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, nonché in contrasto alla povertà educativa, alla dispersione scolastica e in supporto alle attività di orientamento, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è istituito un Servizio di consulenza psicologica per la Scuola per le cui finalità è autorizzata una spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, come prorogata e incentivata al comma 5-bis.

5-quater. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con proprio decreto stabilisce il funzionamento del Servizio di cui al comma 5-ter e la relativa ripartizione delle risorse

5-quinquies. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 22 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.13

[Pirondini, Castellone, Damante](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1-*quater*, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024" sono sostituite con le seguenti: "25 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni a decorrere dal 2024".

5-*ter*. In relazione alla necessità di meglio definire gli interventi e migliorare la qualità degli "accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3" della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al comma 1 dell'articolo 4 della medesima legge 104 del 1992 le parole "sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali" sono sostituite con le seguenti: "sono effettuati dalle unità sanitarie locali o INPS mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate da uno psicologo e/o assistente sociale nonché da un esperto nei casi da esaminare. Nella valutazione di casi specifici da esaminare, ovvero: DSA, autismo, disturbi evolutivi, disturbi psichici, disturbi neuropsicologici, deficit e declino cognitivo, le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 devono essere integrate dall'esperto-psicologo".

5-*quater*. Agli oneri di cui al comma 5-*bis*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 22 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

5.14

[Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Sono prorogati alla data del 30 giugno 2023 i termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e con decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42.

5.15

[Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-*bis*. I termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e dei nuovi interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42, sono prorogati al 30 settembre 2023, in caso di presentazione della progettazione esecutiva o dello studio di fattibilità o della progettazione definitiva.«

5.16

[Tubetti, De Priamo, Della Porta, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*. Sono prorogate sino al 31 dicembre 2024 la validità delle graduatorie del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al Decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, al Decreto Ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e al Decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23. Le graduatorie di merito regionali sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

7-*ter*. Per le finalità di cui al precedente comma, le graduatorie di merito regionali del concorso ordinario indetto con Decreto dipartimentale 21 aprile 2020 n. 499, come modificato dal Decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, pubblicate entro luglio 2022, sono integrate con i nominativi dei

candidati che hanno raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dall'articolo 59, comma 15, del decreto-legge 23 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.»

5.17

[Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire l'economicità e l'efficienza dell'azione amministrativa, evitare la dispersione di risorse professionali fondamentali per la realizzazione degli obiettivi programmatici definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, con particolare riferimento alla promozione di politiche efficaci per la valorizzazione della professionalità dei Dirigenti Scolastici nonché al fine di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 e al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, sono riaperti i termini per lo svolgimento del percorso formativo straordinario e della relativa prova scritta finale, ai sensi di quanto disposto all'articolo 1, commi 87 e 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai predetti concorsi per dirigente scolastico o abbiano ancora in corso un contenzioso. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità e i tempi di svolgimento del suddetto corso intensivo. I soggetti selezionati con la procedura di cui al presente comma sono successivamente inseriti in coda alle graduatorie di merito dei concorsi di cui ai predetti decreti direttoriali. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. »

5.18

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'articolo, sopprimere il comma 9

5.19

[Cantalamessa, Marti, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

Sostituire il comma 9, con il seguente:

"9. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, al fine di preservare le istituzioni scolastiche e le classi presenti prima del sisma e di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2.»;

b) al comma 1, lettera a), le parole: " e 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029";

c) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: " b-bis. al comma 1, alla lettera a-bis, le parole: "commi 5 e 5-ter, terzo periodo," sono soppresse;

d) al comma 2, le parole: «ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 2,85 milioni nell'anno 2022, euro 1.625.183 per il 2023, 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029»;

e) al comma 5, dopo la lettera b-sexies) è aggiunta la seguente:

«b-septies) quanto a euro 1.625.183 per il 2023, 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per garantire la continuità didattica».

5.20

[Bucalo](#), [Iannone](#), [Cosenza](#), [Marcheschi](#), [Melchiorre](#), [Speranzon](#), [Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Ambrogio](#), [Campione](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Guidi](#), [Liris](#), [Mancini](#), [Matera](#), [Rapani](#), [Rastrelli](#), [Salvitti](#), [Spinelli](#), [Tubetti](#), [Zedda](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

"11-bis. Ai fini della proroga della graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 oltre l'anno scolastico 2022/23, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, successivamente caducato;

b) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.

11-ter. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 15-bis, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 15-bis, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 15-bis, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.

11-quater. I soggetti che hanno superato la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 15-bis sono inseriti in coda nella graduatoria finale e successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento della vigente graduatoria di merito.

11-quinquies. All'attuazione della procedura di cui al comma si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 15-bis determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attività di formazione e della procedura selettiva.

11-sexies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

5.20 (testo corretto)

[Bucalo](#), [Iannone](#), [Cosenza](#), [Marcheschi](#), [Melchiorre](#), [Speranzon](#), [Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Ambrogio](#), [Campione](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Guidi](#), [Liris](#), [Mancini](#), [Matera](#), [Rapani](#), [Rastrelli](#), [Salvitti](#), [Spinelli](#), [Tubetti](#), [Zedda](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

"11-bis. Ai fini della proroga della graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 oltre l'anno scolastico 2022/23, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, successivamente caducato;

b) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.

11-ter. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.

11-quater. I soggetti che hanno superato la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis sono inseriti in coda nella graduatoria finale e successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento della vigente graduatoria di merito.

11-quinquies. All'attuazione della procedura di cui al comma si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 11-bis determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attività di formazione e della procedura selettiva.

11-sexies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

5.21

[Marti, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

All'articolo 5, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

"11-bis. Ai fini della proroga della graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 oltre l'anno scolastico 2022/23, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, successivamente caducato;

b) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.

11-ter. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.

11-quater. I soggetti che hanno superato la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis sono inseriti in coda nella graduatoria finale e successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento della vigente graduatoria di merito.

11-quinquies. All'attuazione della procedura di cui al comma si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 11-bis determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attività di formazione e della procedura selettiva.

11-sexies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

5.22 (testo 2)

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani

improponibile limitatamente al comma 11-quater

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire" sono aggiunte le seguenti:" a decorrere dal 1° giugno 2023" e le parole: "per il reclutamento" sono sostituite dalle seguenti: "per l'assunzione a tempo indeterminato".

11-*ter* L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché l'applicazione delle ulteriori disposizioni che disciplinano l'utilizzo del Portale Unico del reclutamento sono prorogate al 1° gennaio 2025 per i concorsi di cui all'articolo 420 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 11-*quater*, lettera a).

11-*quater*. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 420:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi: a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni.";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio: a) laurea magistrale; b) laurea specialistica; c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000; d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.";

3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite: a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi; b) le prove e i programmi concorsuali nonché i titoli valutabili; c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;

d) la valutazione della eventuale preselezione; e) la valutazione delle prove e dei titoli; f) le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria pari a 50,00 euro da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito; g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422 e 423. Le singole prove scritte e la prova orale

si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al primo periodo può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, diversa da quella di cui al periodo precedente, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.»;

b) all'articolo 421, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da:

a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato, i prefetti;

b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito;

c) i membri di cui alle lettere a) e b) nonché quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di cinque

anni alla data del bando di concorso.";

c) all'articolo 422, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 210 punti, di cui: a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte; b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale; c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli.";

d) all'articolo 423:

1) al comma 1, le parole "direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente generale";

2) al comma 2, le parole: ", nel limite dei posti messi a concorso" sono soppresse.»

11-*quinquies*. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all' articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito."»

5.22

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire" sono aggiunte le seguenti: "a decorrere dal 1° giugno 2023" e le parole: "per il reclutamento" sono sostituite dalle seguenti: "per l'assunzione a tempo indeterminato".

11-*ter* L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché l'applicazione delle ulteriori disposizioni che disciplinano l'utilizzo del Portale Unico del reclutamento sono prorogate al 1° gennaio 2025 per i concorsi di cui all'articolo 420 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 11-*quater*, lettera a).

11-*quater*. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 420:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi: a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni.";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio: a) laurea magistrale; b) laurea specialistica; c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000; d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.";

3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite: a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi; b) le prove e i programmi concorsuali nonché i titoli valutabili; c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421; d) la valutazione della eventuale preselezione; e) la valutazione delle prove e dei titoli; f) le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria pari a 50,00 euro da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito; g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422 e 423. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il

decreto di cui al primo periodo può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, diversa da quella di cui al periodo precedente, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.»;

b) all'articolo 421, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da:

a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato, i prefetti;

b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito;

c) i membri di cui alle lettere a) e b) nonché quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di cinque anni alla data del bando di concorso.";

c) all'articolo 422, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 210 punti, di cui: a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte; b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale; c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli.";

d) all'articolo 423:

1) al comma 1, le parole "direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente generale";

2) al comma 2, le parole: ", nel limite dei posti messi a concorso" sono soppresse.»

11-quinquies. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all' articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito."»

5.23

Occhiuto

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di salvaguardare l'esigenza di economicità dell'azione amministrativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito anche in relazione agli obiettivi di cui al piano nazionale di ripresa e resilienza ed evitare eventuali danni erariali per la definizione in senso sfavorevole per la Pubblica Amministrazione di contenziosi già instaurati dagli interessati nonché per impedire la dispersione delle professionalità acquisite dai partecipanti alla procedura di selezione interna per la copertura di 500 posti tramite passaggio dall'area B (ora area II) all'area C (ora area III) dello stesso Ministero di cui al D.D.G. 1/7/2008, risultati idonei e che già hanno svolto servizio nell'area C del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per effetto di pronuncia giurisdizionale a loro favorevole, poi transitati nuovamente nell'area B per effetto di successive pronunce giurisdizionali sfavorevoli, sono collocati nell'area III dei ruoli del Ministero dell'Istruzione e del Merito, previa frequenza di un corso di formazione della durata di n. 60 ore con colloquio finale.

11-ter. Il passaggio all'area III comporta per gli interessati la rinuncia ad ogni pretesa di qualsivoglia natura riguardo a tutto il periodo pregresso.

11-quater. Le modalità di espletamento del corso di cui al comma 11-bis sono definite con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Per l'espletamento di tale corso si farà ricorso ai fondi per la formazione del personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'anno 2023.

11-quinquies. Il passaggio di cui al comma 1 11-bis, potrà essere disposto nei limiti delle facoltà assunzionali di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni.»

5.24

Zullo, Zaffini, Liris, Lisei

All'articolo, aggiungere in fine i seguenti commi: «11-bis. All'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

11-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 11-*bis*, pari a pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*quater*. Al fine di potenziare il benessere psicologico nel sistema scuola con attività a favore degli studenti e famiglie, del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, abbandono scolastico, supporto alle attività di orientamento, della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti, nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e all'acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del Merito è istituito negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, un servizio di psicologia scolastica ed è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall'anno 2024. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, sentito il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, con proprio decreto, stabilisce il funzionamento del servizio e la ripartizione delle risorse.

11-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 11-*quater*, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.25

D'Elia, Malpezzi, Giorgis, Manca, Rando, Verducci, Parrini, Valente, Zampa, Camusso, Zambito

improponibile limitatamente al comma 11-*ter*

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

"11-*bis*. All'articolo 1-*quater*, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024" sono sostituite dalle seguenti "di 25 milioni di euro per il 2023 e di 30 milioni a decorrere dal 2024".

11-*ter*. Al fine di promuovere il benessere psicologico nelle scuole di ogni ordine e grado con attività a favore degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, all'abbandono scolastico, al supporto alle attività di orientamento, nonché di avviare percorsi di educazione all'affettività e all'acquisizione delle competenze trasversali, presso le scuole di ogni ordine e grado è istituito un servizio di consulenza psicologica per le cui finalità è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2023 e di 30 milioni a decorrere dal 2024. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, con proprio decreto stabilisce le modalità di funzionamento del servizio, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 11-*bis* e 11-*ter*, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023 ed a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.26

Iannone, Bucalo, Cosenza, Marcheschi, Melchiorre, Speranzon, Russo, Pogliese, Sallemi, Ambrogio, Campione, De Priamo, Farolfi, Guidi, Liris, Mancini, Matera, Rapani, Rastrelli, Salvitti, Spinelli, Tubetti, Zedda, Lisei

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-*bis*. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, sono prorogati i contratti a tempo indeterminato, stipulati con clausola rescissoria del personale dirigente e docente assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il Ministro dell'istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto.

11-*ter*. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

5.27

Fina

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

"11-*bis*. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».

11-*ter*. L'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è abrogato."

5.28

Occhiuto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. All'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. I componenti delle commissioni, compresi i membri aggregati e il segretario, sono esonerati dagli obblighi di servizio per il tempo strettamente necessario allo svolgimento degli adempimenti concorsuali. I maggiori oneri conseguenti agli esoneri temporanei dal servizio sono integralmente coperti dalle risorse disponibili a legislazione vigente e dalle maggiori entrate per i contributi di segreteria per la partecipazione al concorso.

3-*ter*. Al fine di rendere più spedito lo svolgimento delle prove concorsuali, le commissioni esaminatrici possono essere suddivise ogni 250 candidati o frazione superiore."».

5.29

De Poli

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*) Al comma 47 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sopprimere le seguenti parole: "In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato,";
- b) Sopprimere le seguenti parole: "sottoposte al regime di limitazione"

5.30

Spinelli, Liris, Lisei

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 9, del DPR 20 marzo 2009, n. 81, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2023 possono essere costituite sezioni, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dal comma 2 e comunque non al di sotto di 5, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche."».

5.31

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 Luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, l'accesso ai registri on line adottati dalle istituzioni scolastiche è possibile esclusivamente mediante il sistema di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."»

5.32

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11 bis) All'articolo 58, comma 5-*septies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 2023»

5.33

[Bucalo, Iannone, Cosenza, Marcheschi, Melchiorre, Speranzon, Russo, Pogliese, Sallemi, Ambrogio, Campione, De Priamo, Farolfi, Guidi, Liris, Mancini, Matera, Rapani, Rastrelli, Salvitti, Spinelli, Tubetti, Zedda, Lisei](#)

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

"11-bis. Sono prorogati per l'a.s. 2023/2024 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Possono partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale che è in servizio a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2022".

5.34

[Marti, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

All'art 5 dopo il comma 11 aggiungere il seguente "11 bis.

Sono prorogati per l'a.s. 2023/2024 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Possono partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale che è in servizio a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2022.

5.35

[Iannone, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) una procedura diversificata per coloro che hanno conseguito il dottorato di ricerca ed il master di primo livello in bisogni educativi speciali, che sono stati docenti almeno una volta a tempo determinato presso una scuola pubblica italiana, a prescindere dalla durata del contratto e senza risoluzione contrattuale per irregolarità nel punteggio o per provvedimento disciplinare, con i requisiti di accesso di cui all'articolo 5".

Conseguentemente, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Articolo 3-bis

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-bis, sono abilitati ed equiparati agli idonei non vincitori di concorso all'insegnamento tecnico-pratico per il settore disciplinare di afferenza al proprio diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea triennale, nonché all'insegnamento

ordinario per il settore disciplinare di afferenza alla propria laurea magistrale, specialistica, diploma di laurea di II livello. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, attraverso gli Uffici Scolastici Regionali, al termine di ogni anno scolastico nonché prima dell'inizio di quello successivo, inserisce tali soggetti, previa loro richiesta, attraverso procedure informatizzate e verificati i requisiti, nella prima fascia della graduatoria provinciale di supplenza o graduatoria equiparata. L'attribuzione del punteggio, che determina la posizione in tale graduatoria, resta assoggettata alla vigente normativa.»;

b) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. I candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-*bis*, sono ammessi direttamente alla prova orale. Il voto del titolo di accesso alla classe di concorso costituisce il voto della prova scritta o la media dei voti delle prove scritte.»;

c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«art. 7-*bis*

1. I vincitori del concorso di cui al Capo II, con i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-*bis*, sono esentati dal percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento, denominato FIT, sottoscrivendo, con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'ambito territoriale scelto ai sensi dell'articolo 7, comma 5, al fine di immissione in ruolo, contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato.»;

d) all'articolo 22, dopo il comma 2, è aggiunto in fine il seguente: «2-*bis*. La procedura diversificata per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-*bis*, così come disciplinata dall'articolo 3-*bis*, articolo 6 comma 1-*bis*, articolo 7-*bis* del presente decreto legislativo, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024.».

5.36

[Pirondini, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025».

5.37

[Iannone, Bucalo, Cosenza, Marcheschi, Melchiorre, Speranzon, Russo, Pogliese, Sallemi, Ambrogio, Campione, De Priamo, Farolfi, Guidi, Liris, Mancini, Matera, Rapani, Rastrelli, Salvitti, Spinelli, Tubetti, Zedda, Lisei](#)

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

"11-*bis*. Sono prorogati i termini di cui al comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'ammissione alle procedure concorsuali per direttore dei servizi generali e amministrativi previste dal comma 5 dell'articolo 32-*ter* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli assistenti amministrativi che, al 30 giugno 2023, abbiano maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni".

5.38

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11 bis) All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-*octies* sono inseriti i seguenti:

«18-*novies*. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al comma 17-*ter*, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate secondo la procedura di cui al comma 18-*decies*.

18-*decies*. Posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le ordinarie procedure di cui al comma 18 *novies* sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Il contratto a tempo

determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi di sostegno.

18-*undecies*. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

5.39

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-*bis*.

All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024, e le parole:«29 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «29 settembre 2024».

5.40

[Bucalo, Iannone, Cosenza, Marcheschi, Melchiorre, Speranzon, Russo, Pogliese, Sallemi, Ambrogio, Campione, De Priamo, Farolfi, Guidi, Liris, Mancini, Matera, Rapani, Rastrelli, Salvitti, Spinelli, Tubetti, Zedda, Petrenga, Lisei](#)

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

"11-*bis*. All'articolo 59, comma 9-*bis*, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: "Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono effettuate prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuarsi entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79."

5.41

[Paganella, Marti, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

All'articolo 5, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 59, comma 9-*bis*, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: "Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi

indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuarsi entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79."

5.42

[Iannone](#), [Bucalo](#), [Cosenza](#), [Marcheschi](#), [Melchiorre](#), [Speranzon](#), [Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Ambrogio](#), [Campione](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Guidi](#), [Liris](#), [Mancini](#), [Matera](#), [Rapani](#), [Rastrelli](#), [Salvitti](#), [Spinelli](#), [Tubetti](#), [Zedda](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

"11-*bis*. Sono prorogate anche per l'anno scolastico 2023/24 le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 59 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 anche per i docenti che entro l'anno scolastico 2022/2023 hanno conseguito almeno tre annualità di servizio su posto comune, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione valutabili come tali, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124".

5.43

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Aggiungere in fine il seguente comma: "11-*bis*. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. Le medesime graduatorie, riferite alle procedure di cui al DD 498 del 21 aprile 2020 e DD 499 del 21 aprile 2020, sono utilizzate fino a esaurimento prima di effettuare le assunzioni dai concorsi banditi successivamente."

5.44

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Giorgis](#), [Manca](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-*bis*. All'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "l'anno scolastico 2022/2023" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024".

5.45

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Bucalo](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 765 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole «2023 e 2024» con le seguenti: «2023, 2024 e, a decorrere dal 2025, per garantire il funzionamento e lo sviluppo dell'attività istituzionale dei predetti enti, favorire le collaborazioni con le istituzioni universitarie, anche a miglioramento e valorizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione.». Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari ad euro 400.000 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.46

[Amidei](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Ai sensi dell'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni della legge 29 giugno 2022, n. 79, per il solo anno scolastico 2023/24, le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo dell'art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, vengono assegnate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi e ai dirigenti scolastici, sia per le operazioni di mobilità regionali e interregionali, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19-*quater*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 ed in deroga al vincolo triennale previsto all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, sia per l'immissione in ruolo dei vincitori di concorso utilmente collocati nella graduatoria generale di merito approvata con decreto prot. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e successive modifiche, secondo l'ordine del punteggio conseguito. Eventuali situazioni di esubero regionale saranno garantite da future compensazioni interregionali e cessazioni in servizio.»

5.47

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-*bis*. All'articolo 47, comma 11, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime graduatorie, riferite alle procedure indette con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, sono utilizzate fino a esaurimento prima di effettuare le assunzioni conseguenti ai concorsi indetti successivamente.»".

5.0.1

[Aloisio](#), [Di Girolamo](#), [Castiello](#), [Pirondini](#), [Damante](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici)

1. In considerazione delle difficoltà riscontrate dagli Enti Locali durante la fase della pandemia da covid-19, in deroga a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'istruzione 11 novembre 2020, n. 158/2020, gli enti locali beneficiari delle risorse relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, n.1007, che si siano trovati nella necessità di richiedere una delocalizzazione dell'intervento di realizzazione, accedono ai contributi ed ai finanziamenti previsti dalla normativa citata anche qualora la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati sia stata adottata entro il 31 dicembre 2021, prorogando il precedente termine del 31 gennaio 2021.»

5.0.2

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

All'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-*quater* Al fine di dare attuazione alle misure contenute nel presente articolo, tenuto conto che il numero di alunni e studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'a.s. 2021/2022 è pari a 277.840, e che occorre convertire gradatamente gli attuali Verbali di accertamento e Diagnosi funzionali nei nuovi Verbali di accertamento e nei Profili di funzionamento, nel periodo transitorio - comunque non oltre il 1° settembre 2025 - le certificazioni di disabilità di alunni e studenti con disabilità intellettiva, redatte ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992, sono da considerarsi a tutti gli effetti - in base ai nuovi criteri di valutazione in chiave ICF - aventi un livello di restrizione della partecipazione "molto elevato". Pertanto il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO), di cui all'art. 9 del presente decreto, in sede di Verifica finale o di redazione del PEI provvisorio, ai fini della formulazione di proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari, in

assenza del nuovo Verbale di accertamento e del Profilo di funzionamento, valuterà le entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione, tenendo conto dei fattori ambientali implicati, secondo il livello massimo previsto.

2-quinquies Nel caso di alunni e studenti con altre disabilità, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di alunni e studenti con disabilità sensoriali, qualunque gravità essi presentino, in assenza del nuovo Verbale di accertamento e del Profilo di funzionamento, il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO) procederà, per tutto il 2023, a redigere una proposta di valutazione della Sezione 4 del Verbale di accertamento, di cui al DM del Ministero della Salute n.182 del 2020 sottoscritta dal rappresentante dell'unità di valutazione multidisciplinare della ASL territorialmente competente. Il GLO - nelle more del rilascio del Verbale di accertamento e del Profilo di funzionamento - può procedere alla formulazione di proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari, come previste in sede di verifica finale e di PEI provvisorio, ai sensi del comma 2 del presente articolo.".»

5.0.3

Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 5-bis

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nelle more dell'attuazione delle "Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento", pubblicate dal Ministero della Salute il 10 novembre 2022, e comunque non oltre il 1 settembre 2025, le certificazioni di disabilità di alunni e studenti con disabilità intellettiva connotate da gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono da considerarsi idonee a qualificare un livello molto elevato di restrizione della partecipazione. Pertanto, in assenza del nuovo Verbale di accertamento e del Profilo di funzionamento previsti dalle Linee Guida di cui al periodo precedente, il Gruppo di lavoro di cui all'articolo 9, comma 10 del presente decreto, in sede di verifica finale e di redazione del Piano educativo individualizzato provvisorio valuta l'entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio o dimensione del Piano secondo il livello massimo, tenendo altresì conto dei fattori ambientali.

2-ter. Nelle more dell'attuazione delle Linee guida di cui al comma precedente, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, in assenza del nuovo Verbale di accertamento e del Profilo di funzionamento il Gruppo di lavoro di cui all'articolo 9, comma 10 del presente decreto redige una proposta di valutazione della Sezione 4 del Piano educativo individualizzato provvisorio, di cui all'articolo 16 del decreto del Ministro dell'Istruzione n.182 del 2020 sottoscritta dal rappresentante dell'unità di valutazione multidisciplinare dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e può formulare proposte relative alle risorse professionali e ai servizi di supporto necessari.».

6.1

Verducci, D'Elia, Rando, Manca, Giorgis

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di ricerca previste nei Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) presentati entro il 30 giugno 2022, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il girono antecedente la data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sino al completamento delle medesime attività di ricerca".

6.2

Verducci, D'Elia, Rando, Manca, Giorgis

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, primo periodo,»; alla lettera a) sostituire le parole «Fino al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «Fino alla sottoscrizione del CCNL 2019-2021 del comparto Istruzione e Ricerca e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2023» e, dopo la lettera, b) inserire la seguente:

"c) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Le procedure di cui al presente comma non possono essere indette a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché su quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.»".

6.3

[Castiello, Pirondini, Aloisio, Damante, Cataldi](#)

improponibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti

«1-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e al fine di consentire altresì l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, il comma 6, secondo periodo, del predetto articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n 240 è abrogato.

1-ter. Per le finalità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2025.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.4

[Verducci, D'Elia, Rando, Manca, Giorgis](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-quater, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 4-quinquies, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;

c) i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e all'articolo 12-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218 si intendono soddisfatti anche tenendo conto dei periodi di servizio prestati mediante i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240."

6.5

[Verducci, D'Elia, Rando, Manca, Giorgis](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 6, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica alle risorse derivanti dal medesimo Piano, nonché a quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, ovvero per progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale".

6.6

[Lombardo, Gelmini, Sbröllini, Versace](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata da dieci a undici anni«.

6.7

[Sbröllini, Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 6, comma *4-bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti "undici anni".

6.8

[Russo, Bucalo, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 4 inserire i seguenti

«*4-bis* All'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "fino all'anno accademico 2020/2021" sono sostituite dalle seguenti "fino all'anno accademico 2022/2023"»

4-ter. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo *22-bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2023 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'art. 5 comma 1 del suddetto decreto sono eliminate le seguenti parole "per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,"

4-quater. All'art. 14 comma *4-ter*, lettera b), del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto *l-bis* è soppresso.

4-quinquies. All'art. 1, comma *107-bis*, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con "31 dicembre 2023".»

6.9

[Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Verducci](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"*4-bis.* All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino all'anno accademico 2020/2021» sono sostituite dalle parole: «fino all'anno accademico 2022/2023».

4-ter. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo *22-bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2023 anche per i settori artistico-disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre.

4-quater. All'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la lettera *l-bis*) è abrogata.

4-quinquies. All'articolo 1, comma *107-bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023».

6.10

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis All'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo *3-quater*, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sostituire le parole "fino all'anno accademico 2020/2021", con le seguenti "fino all'anno accademico 2022/2023";

4-ter. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo *22-bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2023 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'art. 5 comma 1 del suddetto decreto sono eliminate le seguenti parole "per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,";

4-quater. All'art. 14, comma *4-ter* lettera b), del decreto legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto *l-bis* è soppresso;

4-quinquies. All'art. 1, comma *107-bis* della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con "31 dicembre 2023".

6.11

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» e le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023;»»;

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. All'articolo 19-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2023.»».

6.12

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

4-*bis*. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1 della medesima legge possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri e modalità definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6.13

[Paganella, Marti, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis* All'art. 14 comma 4-*ter* lettera b), del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto l-*bis* è soppresso. »

6.14

[Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. All'articolo 34-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il termine previsto dalle norme transitorie di cui al secondo periodo, riguardante il conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della professione di interprete in LIS e in LIST, è prorogato al 31 gennaio 2025. La professione di interprete in LIS e in LIST può essere esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche da coloro che conseguono, entro il medesimo termine del 31 gennaio 2025, attestato in «Tecniche di traduzione e interpretazione» o «Interprete di Lingua dei Segni Italiana (LIS)» rilasciato da enti, associazioni, cooperative con certificazione UNI ISO che abbiano garantito requisiti di qualità della formazione su tutto il territorio italiano e che abbiano operato negli ultimi cinque anni in modo continuativo nel campo delle formazioni specifiche per l'ottenimento dell'attestato di cui sopra."

6.15

[Castellone, Pirro, Mazzella, Guidolin, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Le autorizzazioni all'assunzione e le autorizzazioni di spesa in scadenza per l'anno 2022 di cui all'articolo 19-*quinquies*, commi 3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogate al

31 dicembre 2023. È altresì prorogato al 31 dicembre 2023, in termini sia di competenza sia di cassa, lo stanziamento relativo all'anno 2022 di cui all'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

6.16

[Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito](#)

All'articolo, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I termini di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono prorogati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre del medesimo anno.»

6.17

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Per gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le graduatorie delle procedure concorsuali riservate, di cui all'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, già utilizzate entro il 31 dicembre 2022, restano in vigore a valere sulle risorse dell'ente fino al 31 dicembre 2023.

6.18

[Lombardo, Gelmini](#)

Al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, sostituire le parole «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 luglio 2024»;
- b) al primo periodo, dopo le parole «7 giugno 2023» aggiungere le seguenti: «, mentre per il settimo quadrimestre è fissato dall'8 giugno 2023 all'8 ottobre 2023»;
- c) al secondo periodo, dopo le parole «7 ottobre 2023» aggiungere le seguenti: «e i lavori riferiti al settimo quadrimestre si concludono entro l'8 febbraio 2024.»;
- d) al terzo periodo, sostituire le parole «31 luglio 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

6.19

[Bucalo, Iannone, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti di CREA, ENEA, INAPP, ISTAT, ISS, ISPRA, ANPAL e INAIL da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

8-ter. Per il finanziamento dei bilanci degli enti e le istituzioni di ricerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS e ISPRA è costituito un fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 50 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025.

8-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i pareri dei Ministeri Vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca di cui al comma 1, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente articolo.

8-quinquies. Sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218

- a) All'art. 12 comma 4-Ter, le parole «al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle parole « al 31 dicembre 2022».
- b) All'art. 12 comma 4-Quater, le parole «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole «al 31 dicembre 2024».
- c) All'art. 12 comma 4-Quinquies, le parole «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole «al 31 dicembre 2022».
- d) All'art.12-bis comma 1, le parole «abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento» sono sostituite dalle parole «siano finalizzati allo svolgimento».

8-sexies. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, per il personale degli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il limite complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale fissato all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato a seguito delle assunzioni previste dalla legge, prendendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2022, garantendo l'invarianza del valore medio pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa.

8-septies. All'art. 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 2018, dopo le parole "predetto termine" al comma 4 quinquies, è inserito il seguente comma 5:

"Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, al fine di assicurare la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza nelle attività di ricerca, gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio".

8-octies. All'art. 71 comma 1-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133, dopo le parole «vigili del fuoco» sono aggiunte le parole «e del personale degli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 ».

6.20

[Fina, Valente](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"8-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 310, alinea, le parole: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle parole: «90 milioni di euro per l'anno 2022, di 120 milioni di euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) al comma 310, lettera a), le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle parole: «30 milioni di euro per l'anno 2022, a 35 milioni di euro per l'anno 2023, a 30 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) al comma 310, lettera b), le parole: «30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni per l'anno 2022, 50 milioni per l'anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall'anno 2024»;

d) al comma 310, lettera c), le parole: «20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «20 milioni per l'anno 2022, 25 milioni per l'anno 2023 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2024»;

e) dopo il comma 310 è inserito il seguente: «310-*bis*. Per le finalità di cui al comma 310, le graduatorie, anche riservate, degli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, sono prorogate al 31 dicembre 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere delle risorse di cui al comma 310. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca le predette risorse sono ripartite tra gli enti beneficiari».

8-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 8-*bis*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

6.21

[Augello, Liris, Lisei](#)

Aggiungere in fine i seguenti commi: «8-*bis*. La validità delle graduatorie dei concorsi banditi dagli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in scadenza al 31 dicembre 2022, è prorogata al 31 dicembre 2023.

8-ter. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 8-*bis*, all'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro»;

b) alla lettera b), le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro»;

c) alla lettera c), le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro».

8-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e pari a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 28, comma 1, della legge 196 del 2009.».

6.22

[Augello, Liris, Lisei](#)

Aggiungere in fine i seguenti commi: «8-bis. La validità delle graduatorie dei concorsi banditi dall'Istituto Nazionale di Statistica in scadenza al 31 dicembre 2022, è prorogata al 31 dicembre 2023.

8-ter. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 8-bis, all'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «34 milioni di euro»;

b) alla lettera b), le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «34 milioni di euro»;

c) alla lettera c), le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «22 milioni di euro».

8-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 28, comma 1, della legge 196 del 2009.».

6.23

[Maiorino, Castellone, Damante, Cataldi, Patuanelli](#)

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

«8-bis. All'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023».

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 200.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.24

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è prorogato al 31 marzo 2023. Le risorse erogate in applicazione della disposizione di cui al primo periodo non costituiscono reddito imponibile e non sono soggette a ritenuta d'imposta.

8-ter. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2021, n. 163.

6.25

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8 bis) Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, apportare la seguente modificazione:

a) all'art.12, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1- bis) Entro e non oltre il 6 giugno 2023, il Ministero della Ricerca e dell'Università ed AFAM, in concerto con la Presidenza del consiglio e i ministeri vigilanti gli enti di cui agli Artt 1 e 19 del Dlgs 218/2016 definiscono le modalità di verifica delle strutture di ricerca, anche attraverso specifici regolamenti interministeriali e tenendo conto del

Patto per la Ricerca e l'Innovazione. Gli enti di Ricerca Pubblica di cui al Dlgs 218/2018 a partire dal 1 gennaio 2023 non applicano le disposizioni sulla valutazione delle performance di cui al presente Decreto Legislativo".

8 ter) Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, apportare le seguenti modificazioni:

a) All'art. 20, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2 bis) Anche per le finalità collegate alla stabilizzazione delle ricerche collegate al PNRR, i precedenti commi per gli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del Dlgs 218/2016 sono prorogati fino al 31 dicembre 2026".

b) All'art. 22, dopo il comma 15 aggiungere il seguente: "15 bis) In considerazione dell'attuazione del PNRR, per gli enti di ricerca di cui agli articoli 1 e 19 del Dlgs 218/2016, il precedente comma è prorogato al 31 dicembre 2023 tenendo conto del Dlgs 81/2021".

6.26

[Bucalo](#), [Iannone](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. In ragione della necessità di semplificare le procedure di accesso alla carriera accademica, sono prorogate a decorrere dall'anno accademico 2022/23 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato disposte dai commi 3 e 5 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2009, n. 1 al fine di garantire la funzionalità del sistema di istruzione superiore, in deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Università da emanare entro il 30 giugno 2023".

6.27

[Iannone](#), [Bucalo](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. A decorrere dal 2023 è disposto il finanziamento di 60 milioni di euro a favore degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 218/2016, così destinati:

a) 40 milioni di euro sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 218/2016, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca;

b) 20 milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 218/2016, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR.»

6.28

[Turco](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: "8-bis. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», di cui all'articolo 1, commi 732, 733 e 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di garantire la disponibilità necessaria ad acquisire la relativa dotazione infrastrutturale, è autorizzata una spesa pari a 3 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2023 e 2024 in favore del medesimo Istituto. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

6.29

[Bucalo, Russo, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-*bis*. All'art 1 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "*nell'Anno Accademico 2021-2022*", aggiungere le seguenti "*e 2022-2023*";

b) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole "*prioritariamente in presenza*" sono aggiunte le seguenti "*fatto salvo il TFA sostegno VII ciclo e VIII ciclo*".

6.30

[Pirondini, Aloisio, Castiello, Castellone, Damante, Cataldi](#)

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.»

6.31

[Augello, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-*bis*. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'articolo 20, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Anche per le finalità collegate alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi precedenti riguardo gli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sono prorogati fino al 31 dicembre 2026".

6.32

[Augello, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-*bis*. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'articolo 22, dopo il comma 15-*bis*, aggiungere il seguente:

15-*ter*. In considerazione dell'attuazione del PNRR, per gli enti di ricerca di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le disposizioni del comma 15 sono prorogate al 31 dicembre 2023 tenendo conto del D. lgs. 81/2021".

6.33

[Bucalo, Iannone, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-*bis*. Le graduatorie determinatesi in seguito all'applicazione dell'art. 20 comma 2 del decreto legislativo 75/2017 e dell'art. 22 comma 15 del decreto legislativo 75/2017 sono prorogate fino al 31.12 2023".

6.34

[Iannone, Bucalo, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. Al comma 107-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

6.35

[Iannone, Bucalo, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "*del decimo*" sono sostituite dalle seguenti: "*del quattordicesimo*".

6.36

[Augello, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro e non oltre il 6 giugno 2023, il Ministero della Ricerca e dell'Università ed AFAM, in concerto con la Presidenza del consiglio e i ministeri vigilanti gli enti di cui agli artt. 1 e 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 definiscono le modalità di verifica delle strutture di ricerca, anche attraverso specifici regolamenti interministeriali e tenendo conto del Patto per la Ricerca e l'Innovazione. Gli enti di Ricerca Pubblica di cui al Dlgs 218/2018 a partire dal 1° gennaio 2023 non applicano le disposizioni sulla valutazione delle performance di cui al presente Decreto Legislativo".

6.37

[Augello, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, all'articolo 54, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, anche in considerazione del Patto Europeo per la Ricerca e l'Innovazione, viene costituito il comparto nazionale di contrattazione della ricerca pubblica, in cui confluisce il personale di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 Aran e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative definiscono la composizione definitiva del comparto su specifico atto di indirizzo del Ministero dell'Università e Ricerca di concerto con gli altri Ministeri Vigilanti".

6.38

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le graduatorie determinatesi in seguito all'applicazione dell'art. 20 comma 2 del decreto legislativo 75/2017 e dell'art. 22 comma 15 del decreto legislativo 75/2017 sono prorogate fino al 31/12/2023.

6.39

[Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. E' riconosciuta l'equipollenza alla laurea magistrale, classe LMR02, contitolo "didottore magistrale" art 13 comma 7 del DM 22 ottobre 2004 n 270, ai restauratori in possesso dei seguenti titoli:

a) Diploma delle Scuole Universitarie dirette a fini speciali ante D.M. 87/2009, in Operatori Tecnico-Scientifici per i Beni Culturali e Ambientali-settore Archeologico;

b) Diploma quinquennale rilasciato ante D.M 87/2009, dalle scuole specializzanti e sperimentali in restauro beni culturali sezione legno dipinti su tela tavola e affreschi, istituite ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 419, regolamentato dal decreto 14 ottobre 1982 del Ministro della Pubblica Istruzione e dell' art 278 DLgs 16 aprile 1994 n 297.

6.40

[Spinelli, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente.

«8-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, è prorogata al 15 giugno 2023 l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022. È altresì prorogato ogni altro termine relativo all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.»

6.41

[Verducci, D'Elia, Rando, Manca, Giorgis](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2021 è prorogata al 15 giugno 2023. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove".

6.42

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8 bis) In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

6.43

[D'Elia, Malpezzi, Parrini, Crisanti, Rando, Verducci, Giorgis, Manca, Valente, Magni, De Cristofaro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove."

6.44

[Rojc](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. I professori di prima e seconda fascia che siano già in ruolo presso un Ateneo e che risultino vincitori in una procedura concorsuale, bandita da diverso Ateneo e, per l'effetto, cessino il rapporto con l'Ateneo di provenienza e contestualmente prendano servizio presso l'Ateneo chiamante, hanno diritto al reintegro nell'Ateneo di provenienza, nella medesima posizione precedentemente ricoperta, qualora intervengano provvedimenti giurisdizionali o amministrativi con effetti di annullamento o comunque caducatori della procedura.«

6.45

[Germanà, Marti, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8bis. All'art. art. 38-*bis* del decreto legge n.76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2023".

6.46

Occhiuto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. All'articolo 6, comma 4-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "dieci anni", sono sostituite con le seguenti: "undici anni".»

6.47

De Poli

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-*bis*) La durata dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata da dieci a undici anni.

6.48

Verducci

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-*bis*. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata da dieci a undici anni."

6.49

Gelmini, Lombardo

Al comma 8, dopo le parole "31 luglio 2023" sono aggiunte le seguenti: " e gli intervalli temporali validi per le pubblicazioni ai fini del calcolo degli indicatori si estendono di conseguenza all'anno di chiusura del quadrimestre di riferimento per la presentazione della domanda".

6.50

Liris, Lisei

Dopo il comma 9, inserire il seguente: « 9 bis. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria, con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici.»

6.1000

Il Governo

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno accademico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno accademico 2024/2025" e le parole: "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023".

6.1001

Il Governo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2021, n. 163.»

6.1001/1

Occhiuto

All'emendamento 6.1001, al capoverso «8-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente:

"La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'art. 1 della legge 8 novembre 2021 n. 163 nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'art. 2 della medesima legge."

6.0.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 6 bis (Misure per gli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca- MUR)

1. A decorrere dal 2023 è disposto il finanziamento di 60 milioni di euro a favore degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 218/2016, così destinati:

a. 40 milioni di euro sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 218/2016, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca;

b. 20 milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 218/2016, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Università e della Ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.0.2

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Manca

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

"Articolo 6-bis

(Misure per gli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'Università e ricerca)

1. A decorrere dal 2023 è disposto il finanziamento di 60 milioni di euro a favore degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, così destinati:

a) 40 milioni di euro per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca;

b) 20 milioni di euro per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e ricerca.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

6.0.3

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo l'art. 6 aggiungere il seguente:

Art. 6 bis

(Misure per gli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR)

1. A decorrere dal 2023 è disposto il finanziamento di 60 milioni di euro a favore degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 218/2016, così destinati: a. 40 milioni di euro sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 218/2016, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca; b. 20 milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 218/2016, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

7.1

[D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Giorgis, Manca](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2023 rendicontano l'attività svolta nel 2022, dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli».

7.2

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2023 rendicontano l'attività svolta nel 2022, dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli».

7.3

[Occhiuto](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis.* All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, le parole: »per gli anni 2020, 2021 e 2022« sono sostituite dalle seguenti: »per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023« e il secondo periodo è

sostituito dal seguente: »Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2023 rendicontano l'attività svolta nel 2022, dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli«.

7.4

[Marcheschi, Lisei, Liris](#)

All'articolo 7, comma 5, dopo le parole "del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90," sono inserite le seguenti "le parole «dal 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 aprile 2009» e" e le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

7.5

[Marcheschi, Lisei, Liris](#)

Al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023», sono inserite le seguenti: "e le parole «a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia» sono sostituite dalle seguenti: «quanto agli anni dal 2017 al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei e, per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura»";

b) alla lettera b), dopo le parole «2020, 2021, 2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: "e le parole «si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede, quanto agli anni 2020, 2021 e 2022 a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei, e, quanto all'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».

Conseguentemente,
il comma 7 è abrogato.

7.6

[D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. All'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti "la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per l'anno 2023".

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura."

7.7

[Meloni](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. All'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "di 200.000 euro per l'anno 2022" sono inserite le seguenti "e di 200.000 euro per l'anno 2023".

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

7.8

[Claudio Borghi](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. La proroga dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.75, è incrementata di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, destinati al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia Internazionale di Imola e dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n.234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia Internazionale di Imola e dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena, si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura."

7.9

[Marcheschi](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. La rubrica dell'articolo 38 - bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è così modificata:

- dopo la parola "vivo", aggiungere le seguenti parole "e proiezioni cinematografiche«.

Al comma 1 del medesimo articolo 38-bis:

- il termine "31 dicembre 2021" già prorogato al 31 dicembre 2022 dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 è sostituito con le seguenti parole "31 dicembre 2023";

- aggiungere dopo le parole "che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical" le parole "e le proiezioni cinematografiche»;

- sostituire le parole "che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23", con le seguenti parole: "che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 01.00".

-

7.10

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9-bis l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di rinuncia, le graduatorie di cui al presente comma sono integrate con i soggetti in posizione utile in numero pari alle rinunce stesse. Le assunzioni a tempo determinato sono disposte, sulla base della procedura di cui di cui al presente comma, nell'anno scolastico 2023/2024, nel limite dei posti non conferiti nell'anno scolastico 2022/2023 che dovranno essere accantonati nelle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2023/2024. Ferme restando le condizioni di cui al settimo periodo, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024. I soggetti inclusi nelle graduatorie di merito, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nelle graduatorie medesime, possono partecipare in via prioritaria, con oneri a proprio carico, ai percorsi di formazione di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017, nei limiti della riserva dei posti di cui al comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo.".

7.11

[Marcheschi](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono prorogati, limitatamente al punto 5.bis, fino al 31 dicembre 2023 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente".

7.12

[Marcheschi, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per la partecipazione dell'Italia, quale Paese ospite d'onore, alla Fiera del libro di Francoforte del 2024, il termine per la spesa delle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché della contabilità speciale di cui all'articolo 36, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, cui le predette risorse risultano assegnate, è fissato al 31 dicembre 2025.

7.13

[Marcheschi, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole "e 2022", sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023";
- b) al secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2023", e le parole: "2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022"."

7.14

[Marcheschi, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

7-bis. I componenti delle Commissioni Consultive per lo Spettacolo presso il Ministero della Cultura, nominati con decreto ministeriale n. 18 del 19 gennaio 2022, decreto ministeriale n. 19 del 19 gennaio 2022, decreto ministeriale n. 20 del 19 gennaio 2022, decreto ministeriale n. 39 del 25 gennaio 2022, restano in carica fino al 31 dicembre 2023. I componenti delle Commissioni di cui al primo periodo continuano comunque nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

7.15

[Lisei, Liris](#)

Aggiungere in fine il seguente comma: «7-bis. All'articolo 28, secondo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo le parole: «Sinfonica Siciliana di Palermo,» sono inserite le seguenti: «Orchestra Senzaspine di Bologna,».

7.16

[Damante, Castellone, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «7-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024, e le parole:"29 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "29 settembre 2024".

7.1000

Il Governo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "e 2022", sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2023", e la parola: "2021", è sostituita dalla seguente: "2022"».

7.1001

Il Governo

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-ter, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023" e le parole: "per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia." sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Ai relativi oneri pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 900.000 euro.";

b) al comma 5-quater, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 150.000 euro."».

7.1002

Il Governo

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. 1. Il Ministro della cultura può disporre che una quota dei proventi conseguiti dagli Uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura e dagli enti vigilati o controllati dal medesimo, in occasione di concerti, manifestazioni culturali e altri eventi realizzati entro il 31 dicembre 2023, al netto dei relativi oneri, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinata alle acquisizioni a vario titolo dei beni culturali.

2. I criteri, i termini e le modalità di trasferimento dei proventi degli enti vigilati o controllati dal Ministero della cultura sono individuati con uno o più decreti del Ministero della cultura, adottati d'intesa con i medesimi enti.».

7.1002/1

[D'Elia](#)

All'emendamento 7.1002, capoverso "7-bis", comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.».

7.0.1

[Liris, Lisei](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

(Termini per l'adozione del decreto interministeriale in materia di imposta di soggiorno)

1. All'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla comunicazione dei dati da parte dell'ISTAT."».

7.0.2

[Liris, Lisei](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

"Articolo 7-bis

(Proroga utilizzo della decontribuzione prevista per assunzioni nel settore del turismo)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sostituire le parole "per l'anno 2022" con le seguenti: "per gli anni 2022 e 2023".

7.0.3

[Liris](#), [Lisei](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Proroga utilizzo della decontribuzione prevista per il settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sostituire le parole: "per l'anno 2022" con le seguenti: "per gli anni 2022 e 2023".

2. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sostituire le parole: "entro il 31 dicembre 2022" con le seguenti: "entro il 30 giugno 2023" ».

7.0.4

[Liris](#), [Lisei](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

"Articolo 7-bis

(Fondo di solidarietà comunale)

1. In considerazione degli eventi meteo-climatici estremi verificatisi nei territori della catena montuosa degli Appennini che hanno determinato una drastica riduzione delle aree innevate e una crisi dei relativi comprensori sciistici, per l'anno 2023, la quota dell'imposta municipale propria (IMU), che alimenta il Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, co. 380, lett. b), e co. 380-ter, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, rimane di spettanza dei Comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica.

8.1

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023. Dal 1 gennaio 2023 le misure di cui al comma precedente sono concesse previa valutazione da parte del magistrato di sorveglianza del buon andamento del percorso trattamentale e della insussistenza di ragioni di sicurezza ostative alla proroga della misura.

8.2

[Ternullo](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Lotito](#)

All'articolo, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026».».

Conseguentemente sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Ai fini dell'attuazione dei commi 4-bis, 5 e 6, è autorizzata la spesa di euro 106.000 per l'anno 2023, euro 443.333 per l'anno 2024 e di euro 1.520.000 per l'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva

e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.»

8.3

[Rapani, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «non rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. Il personale da assumere nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1, dopo due anni e sette mesi di servizio, accede al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

8.4

[Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, la parola: «dieci» è sostituita dalla parola: «undici»;

b) all'articolo 49, la parola: «dieci» è sostituita dalla parola: «undici».".

8.5

[Stefani, Testor, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Dreosto](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, la parola: «dieci» è sostituita dalla parola: «undici»;

b) all'articolo 49, la parola: «dieci» è sostituita dalla parola: «undici».".

8.6

[Durnwalder, Spagnolli](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, la parola: «dieci» è sostituita dalla parola: «undici»;

b) all'articolo 49, la parola: «dieci» è sostituita dalla parola: «undici».".

8.7

[Zanettin](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, la parola: «dieci» è sostituita dalla parola: «undici»;

b) all'articolo 49, la parola: «dieci» è sostituita dalla parola: «undici».".

8.8

[Scalfarotto, Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 22, comma 4, la parola "dieci" è sostituita dalla seguente "undici";
- b) all'articolo 49, comma 1, la parola "dieci" è sostituita dalla seguente "undici"».

8.9

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 8, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. Al fine di permettere l'espletamento delle procedure di assunzione in corso, la validità delle graduatorie di cui al Decreto 11 dicembre 2020 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, in scadenza tra il 1° gennaio 2023 e il 30 dicembre 2023 è prorogata al 31 dicembre 2023."

8.10

[Berrino, Lisei, Liris, Spinelli](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4 bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «undici anni»."

8.11

[Fina, Rossomando](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2027"».

8.12

[Lopreiato, Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 8, sostituire le parole: «28 febbraio 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023»;
- b) al comma 9, sostituire le parole: «28 febbraio 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023»;
- c) dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite ovunque ricorrano con le seguenti: «30 giugno 2023».

8.13

[Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Manca](#)

Al comma 8, sostituire le parole: "28 febbraio 2023" con le parole: "30 giugno 2023".

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: "euro 1.143.499" con le parole: "euro 2.286.998".

8.14

[Sigismondi, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027»;
- b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In funzione della proroga disposta con la modifica di cui al comma 3, le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono immediatamente ripristinate».

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a euro 800.000 per l'anno 2024, a euro 1.000.000 per l'anno 2025 e a euro 1.200.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

8.15

[Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente: "9-bis. All'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, il comma 12 è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei Tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d'Appello».".

8.16

[Scalfarotto, Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, il comma 12 è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei tribunali ricompresi nel distretto di Corte d'appello».

8.17

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. All'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, il comma 12 è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei Tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d'Appello».".

8.18

[Zanettin](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. All'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, il 12° comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei Tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d'Appello».".

8.19

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo, Marti](#)

improponibile

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. A garanzia della costante rappresentatività dell'organo di autogoverno e dell'ordinato svolgimento dei suoi lavori, al fine di evitare che il Consiglio di presidenza della Corte dei conti possa operare, riguardo alla componente togata elettiva, in composizione per qualsiasi ragione incompleta, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione si applica ad esso quanto previsto dall'articolo 7, commi 1, lett. e), e 6, della legge 27 aprile 1982, n. 186. Le elezioni per integrarne la composizione sono indette entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, previa definizione, da parte del Consiglio di presidenza, che è conseguentemente prorogato per un corrispondente periodo di tempo, delle qualifiche cui riservare ciascuno dei due posti di componente supplente, nonché delle modalità per l'espressione del voto a distanza da parte degli aventi diritto.»

8.20[Rosso](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. A decorrere dal 2023 il corso di formazione e di aggiornamento di cui al D.M. 13 agosto 2014, n. 140, può essere svolto anche in via telematica, salvo l'esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico o, esclusivamente per l'esame del corso di aggiornamento, per via telematica con test a risposte multiple.»

8.21[Lombardo, Gelmini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 10 le parole "28 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
- b) al comma 11 le parole "euro 1.143.499 euro" sono sostituite dalle seguenti: "euro 3.430.497"

8.22[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Al comma 10 sostituire le parole "28 febbraio 2023", con le seguenti "30 giugno 2023"

Conseguentemente

Al comma 11 sostituire le parole "1.143.499 euro", con le seguenti "2.286.998 euro"

8.23[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 10, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

Di conseguenza, l'autorizzazione di spesa di cui al comma successivo è aumentata di euro 2.286.998,00 per l'anno 2023, cui si provvede nelle stesse modalità previste al comma 11.

8.24[Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

"11-bis: la validità delle graduatorie definitive, relative al concorso pubblico per il reclutamento di n. 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Direttore, da inquadrare nell'Area funzionale Terza, Fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 227 della legge 28 dicembre 2015, n° 208 (Legge di Bilancio per il 2016), pubblicate nel corso dell'anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2023, è prorogata al 31 dicembre 2024.

11-ter: la validità delle graduatorie definitive, relative al concorso pubblico per il reclutamento di n. 2700 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Cancelliere esperto, da inquadrare nell'Area funzionale Seconda, Fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 227 della legge 28 dicembre 2015, n° 208 (Legge di Bilancio per il 2016), pubblicate nel corso dell'anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2023, è prorogata al 31 dicembre 2024."

8.25[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. All'articolo 17-ter del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
- b) Al comma 6, le parole "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".

11-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 11-bis, pari a 8 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.26

[Di Girolamo, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli, Fina](#)

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 1 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1 gennaio 2026»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 1° gennaio 2026."

11-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.076.667 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.27

[Lopreiato, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «undici anni»;

b) all'articolo 49, comma 1, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «undici anni».

8.28

[Della Porta, Liris, Lisei](#)

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «11-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022» con le seguenti parole: «entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.».

8.29

[Berrino, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. L'entrata in vigore dell'articolo 179-ter. delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile è differita al 31 luglio 2023.»

8.30

[Spinelli, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. All'art. 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n.247, le parole «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti «undici anni»."

8.31

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "dieci", è sostituita dalla seguente: "undici".

8.32

[Parrini](#), [D'Elia](#), [Pirovano](#), [Maiorino](#), [De Cristofaro](#), [Durnwalder](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Manca](#), [Cataldi](#), [Gelmini](#), [Occhiuto](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-*bis*. All'articolo 43, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro quattordici mesi".

8.33

[D'Elia](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, l'incremento di spesa di cui all'articolo 1, comma 661, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è autorizzato anche per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.34

[Giorgis](#), [Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2024.»

8.35

[Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023.»

8.36

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

8.37

[Lopreiato](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#)

Dopo il comma 11 aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. Le graduatorie riferite al concorso di direttore amministrativo di cui all'articolo 252 comma 1, lettera a), del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. nonché le graduatorie riferite al concorso di cancelliere esperto di cui all'articolo 252, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate fino al 30 settembre 2023.».

8.38

[Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito](#)

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di fronteggiare la grave scopertura di organici nei ruoli amministrativi del ministero della Giustizia, è prorogata fino al 30 ottobre 2023 la validità della graduatoria relativa al Concorso reclutamento di 400 Direttori, Area funzionale Terza, Fascia economica F3, nei ruoli del personale dell'Amministrazione giudiziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a - Serie Speciale - concorsi ed esami n. 90 del 17 novembre 2020, con l'integrale scorrimento della relativa graduatoria.»

8.39

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11 bis) Al fine di permettere l'espletamento delle procedure di assunzione in corso, la validità delle graduatorie di cui al Decreto 11 dicembre 2020 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, in scadenza tra il 1° gennaio 2023 e il 30 dicembre 2023, sono prorogate al 31 dicembre 2023.

8.40

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente comma 11-bis:

"Al fine di permettere l'espletamento delle procedure di assunzione in corso, la validità delle graduatorie di cui al Decreto 11 dicembre 2020 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, in scadenza tra il 1° gennaio 2023 e il 30 dicembre 2023 è prorogata al 31 dicembre 2023. "

8.41

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di salvaguardare le capacità assunzionali stabilite dal piano di fabbisogno del personale del Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Ministero della Giustizia, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fino all'emanazione del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri che autorizzi lo scorrimento integrale delle graduatorie distrettuali, le graduatorie in scadenza nel corso dell'anno 2023 vengono prorogate al 31 dicembre 2023, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8.1000

Il Governo

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

8.1001

Il Governo

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. L'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata fino al 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1° gennaio 2023 gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione.».

8.0.1

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

1. Al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente: "Art. 28 - Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà - 1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.";

b) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.";

c) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato."»

8.0.2

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.8-bis

(Proroga di termini in materia di politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 661, primo periodo, la parola: "per l'anno 2022" è sostituita dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023";

b) al comma 669, primo periodo, la parola: "per l'anno 2022" è sostituita dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023".».

-

8.0.2 (testo2)

[Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

"Art.8-bis

(Proroga di termini in materia di politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 661, primo periodo, la parola: "per l'anno 2022" è sostituita dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 669, primo periodo, la parola: "per l'anno 2022" è sostituita dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023 e 2024".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati 7 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.1

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 10-bis, le parole: «afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2017» sono soppresse e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2027»".

9.2

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 10-bis, alla quarta riga le parole «?afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2017 » sono eliminate e le parole: «?31 dicembre 2022?» sono sostituite dalle seguenti: «? 31 dicembre 2027?»;

9.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) Al comma 10- bis alla quarta riga le parole "afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2017" sono eliminate e il termine "31 dicembre 2021" è sostituito dal termine "31 dicembre 2027".

9.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Cataldi](#), [Damante](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per gli anni 2023 e 2024.

1-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 165, secondo e terzo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate negli anni 2023 e 2024.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quater*, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2023, 131,8 milioni di euro per l'anno 2024, 142,8 milioni di euro per l'anno 2025, 104,1 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2029 e 2 milioni di euro per l'anno 20230 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.5

Mazzella, Guidolin, Pirro, Cataldi, Damante

Dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-*bis*. All'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" e le parole: "2 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "4 punti percentuali".

1-*ter*. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, sono valutati nel massimo di 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-*bis*. (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti».

9.6

[Garavaglia](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 non ancora trasigrate nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, possono prorogare ovvero rinnovare i contratti a tempo determinato dei lavoratori assunti in sostituzione del proprio dipendente collocato in aspettativa non retribuita per mandato elettorale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dei contratti collettivi nazionali, fino al rientro in servizio del lavoratore collocato in aspettativa."

9.7

[Russo](#), [Sallemi](#), [Pugliese](#), [Bucalo](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, sostituire le parole, ovunque presenti, «2020, 2021 e 2022» con le seguenti parole: «2020, 2021, 2022 e 2023». Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 2.582.285, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.».

9.8

[Sallemi](#), [Russo](#), [Pugliese](#), [Bucalo](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. Ai sensi degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 è riconosciuta ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1 e 2, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 la conversione della contribuzione figurativa in contribuzione valida ai fini pensionistici riscattando i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili con oneri a carico dello Stato ovvero delle Regioni di riferimento. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge adotta il quadro economico delle risorse necessarie in riferimento alle attività di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 468/1997 e ss. mm. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

9.9

[Sallemi](#), [Russo](#), [Pugliese](#), [Bucalo](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. I progetti di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio e ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo, sono qualificati di interesse pubblico e la loro approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere. L'approvazione dei progetti presentati da soggetti pubblici segue il procedimento previsto dalla normativa in materia di opere pubbliche e i progetti presentati da soggetti privati segue il procedimento per il rilascio del permesso di costruire con esclusione di ogni ulteriore approvazione urbanistica ordinariamente prevista per gli interventi in deroga allo strumento urbanistico.».

9.10

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2023"

9.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3 bis. All'articolo 101, comma 2 decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."

AS 452

9.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3 bis) All'articolo 101, comma 2 decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."

9.13

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3 bis. All'articolo 101, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."

9.14

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Cataldi](#), [Damante](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2018-2023" sono sostituite dalle seguenti: "2018-2026".».

9.15

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Bucalo](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole «fino al 31 dicembre 2022» con le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 1,39 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.16

[Lorefice](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".»

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 1,39 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.17

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Barbara Florida](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. All'articolo 16 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

c) al comma 2, le parole «commi 1 e 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

4-*ter*. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorre dall'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali."

9.18

Mazzella, Guidolin, Pirro, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 10, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2023».

4-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis*, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

9.19

Guidolin, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 313 è sostituito dal seguente: «313. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità.»;

b) al comma 318, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;

d) al comma 319, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

Conseguentemente dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*. (Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 30 giugno 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 giugno 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali»

9.20

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

9.21

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) dopo le parole «legge 18 febbraio 2022, n. 11» sono inserite le seguenti: «, nonché per i coniugi, genitori e altri familiari conviventi che assumono la qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205»

9.21 (testo 2)

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) dopo le parole «legge 18 febbraio 2022, n. 11» sono inserite le seguenti: «, nonché per i coniugi, genitori e altri familiari conviventi che assumono la qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4-ter. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.»

9.22

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 815, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

9.23

[Romeo](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Borghesi](#), [Cantalamessa](#), [Cantù](#), [Centinaio](#), [Garavaglia](#), [Germanà](#), [Marti](#), [Minasi](#), [Murelli](#), [Paganella](#), [Potenti](#), [Pucciarelli](#), [Stefani](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'ultimo periodo è soppresso."

9.24

[Maiorino](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023.»"

9.25

[Spelgatti](#), [Tosato](#), [Pirovano](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che perdono la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) ai sensi dell'articolo 102, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del medesimo decreto legislativo, continuano a rimanere iscritti nel registro delle persone giuridiche senza obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità."

9.26

[Manca](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-*bis*. All'articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198».*

9.27

[Guidi](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. All'art. 10, comma 1-*ter*, allegato B, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite con le seguenti: «**fino al 31 dicembre 2023.**»"

9.28

[Guidi](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. All'art. 10, comma 1-*bis*, allegato B, del D.L. n. 24 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite con le seguenti: «**fino al 31 dicembre 2023.**»."

9.29

[Guidi](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. All'art. 10, comma 2, allegato B, del D.L. n. 24 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 31 luglio 2022» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

9.30

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Il termine del 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 23-*bis* commi 1 e 2, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è prorogato al 31 dicembre 2023.»

9.31

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Il termine del 31 dicembre 2022, fissato dall'articolo 25-*bis* comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è prorogato al 31 dicembre 2023.»

9.32

[Mazzella, Guidolin, Pirro, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

9.33

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il termine ultimo per la conclusione delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022 per le Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e per le Province autonome di Trento e Bolzano, in essere alla data del 31 maggio 2022, nei limiti dei fabbisogni, da intendersi quali tetti massimi di spesa, è prorogato al 31 dicembre 2023.»

9.34

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Cataldi](#), [Damante](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Ai lavoratori delle aree di crisi complessa della Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è concessa, fino al 31 dicembre 2022, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

5-ter. L'indennità di cui al comma 5-bis non è compatibile con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'indennità di cui al comma 1, non è altresì compatibile con la presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;
- b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- c) essere percettori dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);
- d) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

5-quater. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 5-bis, la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse residue di cui all'articolo 25-ter e successive modifiche ed integrazioni del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136».

9.35

[Augello](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Aggiungere in fine i seguenti commi: «5-bis. La validità delle graduatorie dei concorsi banditi dagli enti di ricerca vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in scadenza al 31 dicembre 2022, è prorogata al 31 dicembre 2023.

5-ter. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 5-bis, all'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «31 milioni di euro»;
- b) alla lettera b), le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro»;
- c) alla lettera c), le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «22 milioni di euro».

5-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 28, comma 1, della legge 196 del 2009.».

9.36

[Pirro, Mazzella, Guidolin](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

5-ter. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.

5-quater. Agli oneri di cui ai commi 5-bis e 5-ter pari a 40 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.37

[Fina, Valente](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 310, alinea, le parole: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle parole: «90 milioni di euro per l'anno 2022, di 98 milioni di euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) al comma 310, lettera a), le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle parole: «30 milioni di euro per l'anno 2022, a 31 milioni di euro per l'anno 2023, a 30 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) al comma 310, lettera b), le parole: «30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «30 milioni per l'anno 2022, 35 milioni per l'anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall'anno 2024»;

d) al comma 310, lettera c), le parole: «20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «20 milioni per l'anno 2022, 22 milioni per l'anno 2023 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2024»;

e) dopo il comma 310 è inserito il seguente: «310-bis. Per le finalità di cui al comma 310, le graduatorie, anche riservate, degli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono prorogate al 31 dicembre 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere delle risorse di cui al comma 310. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali le predette risorse sono ripartite tra gli enti beneficiari.».

5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 5-bis, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

9.38

[Liris, Lisei](#)

All'articolo, aggiungere in fine i seguenti commi: «5-bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2023, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma e i relativi familiari una prestazione assistenziale psicologica gratuita. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi.

5-ter. Le prestazioni di cui al comma 5-bis sono riconosciute nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

9.39 (testo 2)

[Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Giorgis, Manca, Misiani, Parrini, Valente](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2023. Sono altresì prorogate fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui all'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-quater. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole «Fino al 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti «Fino al 30 giugno 2023»;

b) al comma 307, le parole «15.874.542 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti «33.874.542 per l'anno 2023».

5-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 5-quater, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«."

9.39

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2023. Sono altresì prorogate fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui all'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.40

[Manca](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come modificato dall'articolo 9, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» e: «nel 2020, 2021 e 2022» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025 e a seguire» e: «nel 2023, 2024 e 2025 e a seguire».

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis si provvede mediante l'apposito fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232."

9.41

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola "2022", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente "2023"

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024 2,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.42

[Murelli](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

"5-*bis*. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2022», sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023»;

b) dopo le parole «euro 3.000» sono aggiunte le seguenti: «per il 2022 e di euro 800,00 per il 2023».

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis* valutati in 96,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 8,5 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.43

[Zullo, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti: "5-*bis*. I contributi in favore degli Enti del terzo settore di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono prorogati per l'anno 2023. Conseguentemente la dotazione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 è incrementata rispettivamente di euro 30 milioni e 70 milioni.

5-*ter*. Agli oneri del comma 5-*bis*, pari a 100 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234"

9.44

[Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Giorgis, Manca, Nicita, Parrini, Valente](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-*bis*. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole "Fino al 31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti "Fino al 30 giugno 2023";

b) al comma 307, le parole "15.874.542 euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti "33.874.542 per l'anno 2023".

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.45

[Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Manca, Giorgis, Misiani, Parrini, Valente](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: «al lavoro» sono aggiunte le parole: «all'interno dell'amministrazione penitenziaria o»."

9.46

[Sallemi, Russo, Pogliese, Bucalo, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:

«5-*bis*. I progetti di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio e ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo, sono qualificati di interesse pubblico e la loro approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere. L'approvazione dei progetti presentati da soggetti pubblici segue il procedimento previsto dalla normativa in materia di opere pubbliche e i progetti presentati da soggetti privati segue il procedimento per il rilascio del permesso di costruire con esclusione di ogni ulteriore approvazione urbanistica ordinariamente prevista per gli interventi in deroga allo strumento urbanistico.».

9.47

[Valente](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 6-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si applicano anche ai lavoratori in possesso di certificazione medico-legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie croniche ingravescenti o degenerative o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché alle persone che si trovino, in relazione ai medesimi, nelle condizioni disciplinate dai commi 2 e 3 del medesimo articolo."

9.48

[Irto](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e s.m.i., in regola con il versamento dei relativi contributi, che hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2021, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2023."

9.49

[Sallemi, Russo, Pogliese, Bucalo, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:

«5-bis. Ai sensi degli articoli 5, e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è riconosciuta ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1 e 2, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, la conversione della contribuzione figurativa in contribuzione valida ai fini pensionistici riscattando i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili, con oneri a carico dello Stato ovvero delle Regioni di riferimento. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge adotta il quadro economico delle risorse necessarie in riferimento alle attività di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

9.50

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5- bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 2-bis della legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: »per gli anni 2020, 2021 e 2022« sono sostituite dalle seguenti: »a partire dall'anno 2023« e le parole: »nel 2020, 2021 e 2022« dalle seguenti: »a partire dall'anno 2023.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante l'apposito fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 come rifinanziato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232".

9.51

[Gasparri, Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis.All'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: 'fino al 30 settembre 2022' sono sostituite dalle seguenti: 'fino al 31 dicembre 2023'.»

9.52

[Durnwalder, Patton, Spagnolli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "fino al 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".».

9.53

[Manca](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: 'fino al 30 settembre 2022' sono sostituite dalle seguenti: 'fino al 31 dicembre 2023'.»

9.54

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera c-bis) con la seguente: "c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro";

b) al comma 6, sostituire la lettera b-bis) con la seguente: "b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77";

c) al comma 10, primo periodo, sostituire la lettera c-bis) con la seguente: "c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo".

9.55

[Rosa, Liris, Sigismondi, Petrucci, Farolfi, Tubetti, De Priamo, Lisei](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»".

9.56

[De Priamo, Tubetti, Liris, Lisei](#)

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «5-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2018-2026».»

9.57

[De Poli](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'art. 1, comma 160 della legge 27 dicembre 2017, n 205, le parole: »2018-2023« sono sostituite dalle seguenti: »2018-2026«.

9.58

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2018-2026». "

9.59

[Fina](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018-2023» sono sostituite dalle parole: «2018-2026»."

9.60

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2018-2026». Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a condizione che, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sia previsto che almeno il 50 per cento delle nuove assunzioni successive all'attuazione dei relativi programmi sia riservata a persone di età non superiore ai 40 anni.

9.61

[Mancini](#), [Zaffini](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n.205, le parole: »2018-2023« sono sostituite dalle seguenti: »2018-2024«.

9.62

[Mancini](#), [Zaffini](#), [Zullo](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n.205, le parole: »2018-2023« sono sostituite dalle seguenti: »2018-2024«.

9.63

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5 bis) All'art 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sostituire alle parole "Negli anni 2019 - 2022" con le seguenti "Negli anni 2019 - 2024"

Conseguentemente

aggiungere il comma 446 bis: "Ai fini dell'espletamento degli impegni sul PNRR alle amministrazioni interessate ai processi di cui al comma precedente al fine di raggiungere l'impiego completo del personale stabilizzato, è destinato uno stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2023, a tal fine possono essere utilizzati anche eventuali risparmi e residui del fondo di cui al comma 496 della legge 160/2019."

9.64

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "comma 1";

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 296,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

9.65

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
- b) il comma 1-bis è soppresso;
- c) al comma 2, le parole: «e 1-bis» sono soppresse.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma stimati in 159 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto ad euro 89 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto ad euro 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.66

[Patuanelli, Damante, Castellone, Cataldi](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023,"»

9.67

[Liris, Lisei](#)

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «5-bis. A far data dal 1° gennaio 2023, la prestazione economica di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 178 del 30 dicembre 2020, è erogata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria che attesta la diagnosi della patologia.»

9.68

[Liris, Lisei](#)

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «5-bis. A far data dal 1° gennaio 2023, la prestazione una tantum di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 178 del 30 dicembre 2020, è erogata su istanza anche ai lavoratori che presentano la denuncia del riconoscimento della causa professionale della patologia del mesotelioma. Se la denuncia di mesotelioma professionale è riconosciuta dall'Inail, le competenze economiche della rendita sono trasferite al Fondo per le Vittime dell'Amianto fino a conguaglio della somma percepita con la prestazione economica di cui al periodo precedente.»

9.69

[Patton, Durnwalder, Spagnolli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'art.1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2023" e le parole: "stipulati nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "stipulati nell'anno 2023".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati 3 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.70

[Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Manca](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole:«per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «per l'anno 2023» e le parole: «stipulati nell'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «stipulati nell'anno 2023»".

9.71

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'art.1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite da "per l'anno 2023" e le parole "stipulati nell'anno 2022" sono sostituite da "stipulati nell'anno 2023".

9.72

[Nicita, Manca](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2023."

9.73

[Valente](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2023»."

9.75

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5 bis) All'articolo 3 comma 4 bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, sostituire le parole "All'articolo 20, comma 2" con le seguenti "All'articolo 20 commi 1 e 2 "

9.76

[Gelmini, Lombardo, Versace](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 39, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, sono apportate le seguenti modifiche:

. al comma 1:

1. le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023";

2. le parole: "nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi 1° giugno - 31 dicembre 2022 e 1° giugno - 31 dicembre 2023";

a. al comma 3, le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023".»

9.77

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: « al periodo di imposta 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « ai periodi di imposta 2022 e 2023 ».

9.78

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

6-bis. Al termine del primo periodo dell'art. 1 comma 308 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 aggiungere il seguente periodo:

"All'art. 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, comma 1, dopo le parole "alla detenzione e al lavoro" aggiungere "alle dipendenze delle amministrazioni carcerarie".

9.79

[Nastri](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 1, comma 306 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "*fino al 31 marzo 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 dicembre 2023*".

9.80

[Liris](#), [Lisei](#)

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «5-bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2023, l'INAIL concorre a promuovere e sviluppare l'attività per la ricerca clinica delle terapie efficaci per la cura del mesotelioma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente».

9.81

[Liris](#), [Lisei](#)

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «5-bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2023, l'INAIL concorre a promuovere e sviluppare l'attività di sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali come definito all'art. 244 del decreto legislativo n.81 del 2008, secondo le modalità di attività che l'Inail già sviluppa per le attività fisioterapeutiche in convenzione con le strutture sanitari regionali. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.»

9.0.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. All'articolo 1, comma 900, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2022 e 2023".

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 200.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura."

9.0.2

[De Priamo](#), [Tubetti](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

(Proroga del lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 del settore pubblico e privato)

1. Per l'anno 2023, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e del settore pubblico che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

2. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023, si provvede quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a euro 10.660.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

9.0.3

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Cataldi](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di personale di assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. Nell'ambito del piano di potenziamento dei Centri per l'impiego e dell'intero sistema delle politiche attive del lavoro, al fine di non disperdere le professionalità acquisite dal personale che ha svolto attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, il personale già selezionato mediante procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con incarico di collaborazione ancora attivo al 31 ottobre 2022 e terminato alla medesima data, è ricontrattualizzato dalla società ANPAL Servizi Spa, alle medesime condizioni degli incarichi terminati e per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° febbraio 2023, per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse all'attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori, di seguito denominato «programma GOL», di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 27 dicembre 2021, nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia. A tal fine, ANPAL Servizi Spa è autorizzata a stipulare convenzioni con le singole amministrazioni regionali che ne facciano richiesta finalizzate a definire le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica.

2. Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma 1, nel limite massimo di 65 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle Regioni per i medesimi anni 2023 e 2024 ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del citato decreto legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. A tal fine è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024 in favore delle regioni di cui al citato articolo 12, comma 3-bis, del decreto legge n. 4 del 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 65 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.0.4

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Proroga in materia di Fondo nuove competenze)

All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023,"

9.0.5

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis

(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152)

All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-*bis*. Le informazioni di cui alle lettere h), i), l), m), n), o), p) e r) del comma 1 possono essere fornite mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.

9.0.6

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Articolo 9-*bis*

(Proroga in materia di lavoro agile)

1. All'articolo 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023". 2. All'articolo 23, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole "1° settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2023"

9.0.7

[Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Dreosto, Testor](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-*bis*.

(Regolarizzazione di irregolarità formali)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 166, dopo le parole: «*le infrazioni*» sono inserite le seguenti: «*, le omissioni*» e dopo le parole: «*di tali tributi*» sono inserite le seguenti: «*, nonché quelle che non determinino in capo ai lavoratori differenti trattamenti retributivi o previdenziali*»;

b) al comma 173, dopo le parole: «*Agenzia delle entrate*» sono inserite le seguenti: «*ovvero con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per quanto riguarda le violazioni formali delle norme di carattere previdenziale,*».

9.0.8

[Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-*bis*.

(Proroga del termine di adozione del programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità)

1. All'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18, la parola: «*biennale*» è sostituita dalla seguente: «*triennale*».

10.1

[Orsomarso, Liris, Lisei](#)

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 1, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*sexies*, lettera a), capoverso «a)», le parole da: «*, restando ferma*» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «*. Nell'ambito dei predetti percorsi sono ammesse relazioni di traffico intraregionali limitate ai capoluoghi di provincia e previo nulla osta della regione interessata, sentiti gli enti locali competenti e i gestori dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, in relazione alla non sovrapposizione o interferenza con tali servizi delle predette relazioni di traffico intraregionali, nonché con i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche*»;

b) al comma 5-*septies*, le parole: «*31 marzo 2022*» sono sostituite dalle seguenti: «*31 marzo 2023*».

10.2

Ronzulli, Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite con le seguenti: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2025".

10.3

Berrino, Liris, Lisei

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 647 e 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate al 31 dicembre 2023. A tal fine, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata, per ciascun intervento, la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2023. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1-*ter*. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 2-*bis* è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 25 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 25 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.4 (testo 3)

Parrini, Mirabelli, Manca, Astorre, Basso, Fina, Irto, Losacco, Lorenzin

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-*bis*. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al Fondo di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

1-*ter*. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi finalizzati a mitigare gli effetti sul disagio abitativo, al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono assegnati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

1-*quater*. All'onere derivante dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1-*quinqües*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 119, commi 8-*bis* e 9, del decreto legge-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2025 dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "*in house providing*", realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, si applica la detrazione del 110 per cento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, 15 milioni di euro per il 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 e 5 milioni per il 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.4

Parrini, Mirabelli, Manca, Astorre, Basso, Fina, Irto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-*bis*. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al Fondo di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

1-*ter*. All'onere derivante dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23

dicembre 2014, n. 190.»

10.4 (testo 2)

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Manca](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al Fondo di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi finalizzati a mitigare gli effetti sul disagio abitativo, al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono assegnati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023

1-quater. All'onere derivante dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.5

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Manca](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi finalizzati a mitigare gli effetti sul disagio abitativo, al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono assegnati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. All'onere derivante dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.6

[Sironi](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, alla lettera b-bis), le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascun anno 2023 e 2024, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10.7

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Bucalo](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. All'articolo 126, comma 11, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sopprimere l'ultimo periodo».

10.8

[Astorre](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole: « per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti:« per l'anno 2023»

2) le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

1-ter. All'onere derivante dal presente articolo pari a 180 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.9

Misiani, Astorre, Basso, Fina, Irto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al primo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Agli oneri economici derivanti dalla presente norma si fa fronte mediante le risorse previste dall'apposito fondo istituito dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nei limiti delle risorse disponibili nel medesimo Fondo.

10.10**Gelmini, Lombardo**

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al primo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Agli oneri economici derivanti dalla presente norma si fa fronte mediante le risorse previste dall'apposito fondo istituito dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nei limiti del medesimo.

10.11**Gelmini, Lombardo**

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al primo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Agli oneri economici derivanti dalla presente norma si fa fronte mediante le risorse previste dall'apposito fondo istituito dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nei limiti del medesimo.

10.12**Lombardo, Gelmini**

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I mezzi euro 2 ed euro 3 possono continuare a svolgere il servizio di trasporto pubblico locale oltre i termini di cui al primo periodo, solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stato effettuato, entro il 30 novembre 2023, un ordine con obbligazione giuridicamente vincolante per la loro sostituzione con mezzi ad alimentazione alternativa e ad alimentazione diesel, euro 6 e della più moderna classe di alimentazione."»

10.13**Testor, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Dreosto**

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente "Il versamento relativo all'anno 2022 è effettuato entro il 31 dicembre 2023."»

10.14**Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo**

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2024".»

10.15**De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni**

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2024"

10.16

[Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024"

10.16 (testo 2)

[Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: »entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi« sono sostituite dalle seguenti: »entro il 31 dicembre 2024«

2-ter. All'articolo 49 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è così sostituito: »I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229«

10.17

[Iannone, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2.bis. All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024".»

10.18

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2.bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.»

10.19

[Iannone, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2.bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229".»

10.20

[Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 49 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è così sostituito: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229"

10.21

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 49 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229"

10.22

[De Poli](#)

improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis) All'articolo 1 del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 125, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: 2-bis): "Per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nella navigazione all'interno della laguna di Venezia possono essere utilizzati dispositivi di rilevamento a distanza, compresi quelli per il calcolo della velocità media su tratti determinati, omologati ai sensi dell'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Al valore della velocità rilevato da tali dispositivi si applica una riduzione pari al 5%, con un minimo di 2 chilometri orari, che comprende anche la tolleranza strumentale."

10.23

[Di Girolamo](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#)

Sopprimere il comma 4.

10.24

[Basso](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:« Per l'anno 2023,le disposizioni relative alla variazione delle tariffe autostradali non si applicano, in considerazione dei cantieri presenti a seguito del crollo del Ponte Morandi, al tratto autostradale dell'A 10 ricompreso tra i caselli di Savona Vado e Genova Ovest, al tratto autostradale della A7 tra i caselli di Genova Ovest e Serravalle Scrivia, al tratto autostradale della A 12 tra i caselli di Genova Ovest e Sestri Levante e al tratto autostradale dell'A26 tra i caselli di Novi Ligure e il raccordo A10 Genova-Savona.»

10.25

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "negli anni 2022 e 2023".».

10.26 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

5-bis. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 1 sostituire il comma 292 con il seguente: "292. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023».

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

10.26

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

5-bis. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 1, comma 292, alla lettera a) sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente: "1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023».

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

10.27

[Gasparri](#), [Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, i termini per la revisione delle macchine agricole e operatrici di cui al medesimo decreto, sono fissati:

- a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2023;
- b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2024;
- c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2025;
- d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al decimo anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.»

10.28

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, i termini per la revisione delle macchine agricole e operatrici di cui al medesimo decreto, sono fissati:

- a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2023;
- b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2024;
- c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2025;
- d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al decimo anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione."

10.29

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, i termini per la revisione delle macchine operatrici di cui al medesimo decreto, sono fissati:

- a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2023;

- b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2024;
- c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2025;
- d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al decimo anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

10.30

[Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, i termini per la revisione delle macchine agricole e operatrici di cui al medesimo decreto, sono fissati:

- a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2023;
- b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2024;
- c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2025;
- d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al decimo anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.»

10.31

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il termine di cui al punto 2.1 della Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, relativo all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 30 giugno 2023.

10.32

[Misiani, Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Il termine di cui al punto 2.1 della Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, relativo all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 30 giugno 2023".

10.33

[Valente](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 44, comma 7, lett. b) del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023»."

10.34

[Valente](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 44, comma 7-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole: «aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro,» sono soppresse."

10.35

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 2021 n. 531, relativo alla revoca delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 1° febbraio 2018, n. 30, ripartite dal successivo decreto ministeriale 6 agosto 2018, n. 361, è prorogato al 31 dicembre 2023".

10.36

[Misiani](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 2021 n. 531, relativo alla revoca delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 1° febbraio 2018, n. 30, ripartite dal successivo decreto ministeriale 6 agosto 2018, n. 361, è prorogato al 31 dicembre 2023".

10.37

[Di Girolamo](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

10.38

[Sigismondi](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»

10.39

[Ternullo](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Lotito](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

"6-bis. In considerazione dell'eccezionale incremento delle materie prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas metano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all'intero processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del 50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, come convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli investimenti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c), punto 1, del predetto decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2025. Le risorse di cui al periodo precedente e le risorse del Piano Strategico della Mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stanziata per gli anni dal 2019 al 2023, e destinate, dai piani di investimento presentati dai soggetti beneficiari, all'acquisto autobus alimentati a metano ed alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, possono essere utilizzate anche per l'acquisto di autobus ad alimentazione elettrica, a idrogeno, e relative infrastrutture di supporto, nonché per l'acquisto di autobus alimentati a gasolio nonché ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche antinquinamento Euro 6".

10.40

[Romeo](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Borghesi](#), [Cantalamessa](#), [Cantù](#), [Centinaio](#), [Garavaglia](#), [Germanà](#), [Marti](#), [Minasi](#), [Murelli](#), [Paganella](#), [Potenti](#), [Pucciarelli](#), [Stefani](#)

All'articolo 10, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In considerazione dell'eccezionale incremento delle materie prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas metano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all'intero processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del 50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, come convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli investimenti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c), punto 1, del predetto decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2025. Le risorse di cui al periodo precedente e le risorse del Piano Strategico della Mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 613,

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stanziata per gli anni dal 2019 al 2023, e destinate, dai piani di investimento presentati dai soggetti beneficiari, all'acquisto autobus alimentati a metano ed alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, possono essere utilizzate anche per l'acquisto di autobus ad alimentazione elettrica, a idrogeno, e relative infrastrutture di supporto, nonché per l'acquisto di autobus alimentati a gasolio nonché ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche antinquinamento Euro 6.

10.41

[Di Girolamo, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. In considerazione dell'eccezionale incremento delle materie prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas metano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all'intero processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del 50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, come convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli investimenti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 1, del predetto decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2025. Le risorse di cui al periodo precedente e le risorse del Piano Strategico della Mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stanziata per gli anni dal 2019 al 2023, e destinate, dai piani di investimento presentati dai soggetti beneficiari, all'acquisto autobus alimentati a metano ed alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, possono essere utilizzate anche per l'acquisto di autobus ad alimentazione elettrica, a idrogeno, e relative infrastrutture di supporto, nonché per l'acquisto di autobus alimentati a gasolio nonché ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche antinquinamento Euro 6."

10.42

[Valente](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. In considerazione dell'eccezionale incremento delle materie prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas metano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all'intero processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del 50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, come convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli investimenti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c), punto 1, del predetto decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2025. Le risorse di cui al periodo precedente e le risorse del Piano Strategico della Mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stanziata per gli anni dal 2019 al 2023, e destinate, dai piani di investimento presentati dai soggetti beneficiari, all'acquisto di autobus alimentati a metano ed alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, possono essere utilizzate anche per l'acquisto di autobus ad alimentazione elettrica, a idrogeno, e relative infrastrutture di supporto, nonché per l'acquisto di autobus alimentati a gasolio nonché ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche antinquinamento Euro 6".

10.43

[Misiani, Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. In considerazione dell'eccezionale incremento delle materie prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas metano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all'intero processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del 50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, come convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli investimenti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c), punto 1, del predetto decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2025. Le risorse di cui al periodo precedente e le risorse del Piano Strategico della Mobilità sostenibile

di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stanziata per gli anni dal 2019 al 2023, e destinate, dai piani di investimento presentati dai soggetti beneficiari, all'acquisto autobus alimentati a metano ed alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, possono essere utilizzate anche per l'acquisto di autobus ad alimentazione elettrica, a idrogeno, e relative infrastrutture di supporto, nonché per l'acquisto di autobus alimentati a gasolio nonché ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche antinquinamento Euro 6".

10.44

[Misiani, Astorre, Basso, Fina, Irto](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In considerazione dell'eccezionale incremento delle materie prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas metano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all'intero processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del 50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, come convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli investimenti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c), punto 1, del predetto decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2025. Le risorse di cui al periodo precedente e le risorse del Piano Strategico della Mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stanziata per gli anni dal 2019 al 2023, e destinate, dai piani di investimento presentati dai soggetti beneficiari, all'acquisto autobus alimentati a metano ed alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, possono essere utilizzate anche per l'acquisto di autobus ad alimentazione elettrica, a idrogeno, e relative infrastrutture di supporto, nonché per l'acquisto di autobus alimentati a gasolio nonché ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche antinquinamento Euro 6.»

10.45

[Irto](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. In considerazione dell'eccezionale incremento delle materie prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas metano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all'intero processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del 50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, come convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli investimenti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c), punto 1, del predetto decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2025. Le risorse di cui al periodo precedente e le risorse del Piano Strategico della Mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stanziata per gli anni dal 2019 al 2023, e destinate, dai piani di investimento presentati dai soggetti beneficiari, all'acquisto autobus alimentati a metano ed alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, possono essere utilizzate anche per l'acquisto di autobus ad alimentazione elettrica, a idrogeno, e relative infrastrutture di supporto, nonché per l'acquisto di autobus alimentati a gasolio nonché ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche antinquinamento Euro 6.".

10.46

[D'Elia, Irto](#)

Al comma 7 sostituire le parole «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»

10.47

[Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All' articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, le Autorità di sistema portuale che abbiano mantenuto, alla data del 1 luglio 2022,

eventuali risorse residue in relazione agli stanziamenti derivanti dal presente comma, sono autorizzate per gli anni 2022 e 2023 alla erogazione delle stesse a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono".»

10.48

[Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente: «7-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

10.49

[Bizzotto, Bergesio, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».»

10.50

[Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Al fine di accelerare gli investimenti pubblici non trova applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino al 31 Dicembre 2023, l'obbligo di esclusione del concorrente a causa della perdita dei requisiti di gara delle imprese ausiliarie e di quelle costituenti raggruppamento temporaneo di impresa, di cui al decreto legislativo 12 Aprile 2006, 163, limitatamente alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati successivamente all'entrata in vigore della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Febbraio 2014

8-ter. Alle procedure di cui al comma 8-bis si applicano gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter, e 89, comma 3 del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, anche quando le modifiche soggettive contemplate si siano verificate in fase di gara, a condizione che gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi per decorso dei termini di impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della presente legge".

10.51

[Sigismondi, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:

"8 bis. Al fine di accelerare gli investimenti pubblici, l'obbligo di esclusione del concorrente a causa della perdita dei requisiti di gara delle imprese ausiliarie e di quelle costituenti raggruppamento temporaneo di impresa, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163, limitatamente alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati successivamente alla entrata in vigore della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, non trova applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.

8 ter. Alle procedure di cui al comma precedente si applicano gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter, e 89, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche quando la modifiche soggettive contemplate si siano verificate in fase di gara, a condizione che gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi per decorso dei termini di impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della presente legge".

10.52

[Russo, Sallemi, Pogliese, Bucalo, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 1, dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "sono prorogati di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di 18 mesi" e le parole: "formatisi fino al 31 dicembre 2022", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "formatisi fino al 30 giugno 2023"».».

10.53

[Paita](#), [Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023";
- b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023" e le parole "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2024".

10.54

[Romeo](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Borghesi](#), [Cantalamessa](#), [Cantù](#), [Centinaio](#), [Garavaglia](#), [Germanà](#), [Marti](#), [Minasi](#), [Murelli](#), [Paganella](#), [Potenti](#), [Pucciarelli](#), [Stefani](#)

All'articolo 10, sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:

"9. Il termine della comunicazione di cui all'articolo 42-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato al 31 gennaio 2023; la comunicazione è effettuata con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2020.

10. Il termine dei versamenti delle somme di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non effettuati in tutto o in parte alla data di entrata in vigore del presente articolo, è prorogato al 31 gennaio 2023. I versamenti sono effettuati in unica soluzione entro il termine differito ai sensi del primo periodo, senza l'applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori. I medesimi versamenti possono essere effettuati anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata a partire dal termine differito ai sensi del primo periodo. In caso di mancato versamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e di riscossione. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. Per i soggetti che svolgono attività economica, resta fermo il rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis', del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore della pesca e dell'acquacoltura."

10.55

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. All'art 1 comma 268 lettera b della legge 30 dicembre 2021 n. 234 le parole "il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari" sono sostituite dalle parole « il personale dirigenziale e non »

10.56

[Fregolent](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

11-bis. Fino al 30 giugno 2023 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

10.57

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

"11. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al punto 10), le parole: «e Termoli» sono sostituite dalle seguenti: «, Termoli e Molfetta»."

10.58

[Mennuni](#), [De Priamo](#), [Liris](#), [Lisei](#)

All'articolo 10, dopo il comma 11, aggiungere il seguente

"11-bis. All'articolo 10, comma 7-ter, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, le parole "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

10.59

[Romeo](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Borghesi](#), [Cantalamessa](#), [Cantù](#), [Centinaio](#), [Garavaglia](#), [Germanà](#), [Marti](#), [Minasi](#), [Murelli](#), [Paganella](#), [Potenti](#), [Pucciarelli](#), [Stefani](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sotto-sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo di fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti del bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 3-ter del presente decreto".»

10.60

[Romeo](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Borghesi](#), [Cantalamessa](#), [Cantù](#), [Centinaio](#), [Garavaglia](#), [Germanà](#), [Marti](#), [Minasi](#), [Murelli](#), [Paganella](#), [Potenti](#), [Pucciarelli](#), [Stefani](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 852, dopo le parole "31 dicembre 2022" sono aggiunte le seguenti: "nonché al Comune di Lampedusa e Linosa";

b) al comma 853, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Entro il 31 marzo 2023, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è assegnato al Comune di Lampedusa e Linosa un contributo pari a 2,5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 852 e sono ripartite le restanti risorse in proporzione al disavanzo risultante dai rendiconti relativi all'esercizio 2021 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche che non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021."

10.61

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:« 11-bis. Al fine di assicurare la urgente realizzazione degli interventi di riqualificazione e il completamento delle opere esistenti sul compendio di proprietà dello Stato sito in Roma, denominato "Città dello Sport", secondo modalità progettuali progressivamente integrabili e nel rispetto di standard elevati di efficienza energetica ed ambientale, modalità costruttive innovative ed economicamente vantaggiose volte anche alla salvaguardia delle risorse idriche, alla riqualificazione del verde urbano e limitando il consumo del suolo, nonché degli interventi necessari per consentire la prima concreta fruizione del medesimo compendio statale per ospitare le celebrazioni

del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l'Agenzia del demanio opera secondo le procedure semplificate e acceleratorie previste dall'art. 16-*bis*, commi da 1 a 6, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

11-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 11-*bis*, nonché in ragione della necessità ed urgenza di consentire la prima concreta fruizione del predetto compendio statale per ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, in condivisione con il Commissario Straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 421 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad affidare in via diretta la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi necessari da predisporre in conformità a quanto previsto dall'art. 48, comma 7, quarto periodo, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché il servizio di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori necessari per consentire la prima concreta fruizione del medesimo compendio statale per ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, limitatamente alla realizzazione di: (i) opere di arresto del degrado, di messa in sicurezza di alcune aree e delle opere necessarie ad ottenere il collaudo statico dell'opera realizzata; (ii) opere di completamento del palasport per destinarlo ad arena scoperta, di opere volte al superamento delle barriere architettoniche, nonché opere relative a servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale; (iii) opere di regimentazione delle acque meteoriche e relative alla realizzazione di un'area verde per l'accoglienza dei fedeli per grandi eventi, potranno essere affidati dall'Agenzia del Demanio mediante affidamento diretto, anche in caso di singoli affidamenti per importi superiori alle soglie di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

11-*quater*. Per le finalità di cui ai commi 11-*bis* e 11-*ter*, fermo restando il finanziamento delle opere di cui al d.P.C.M. 12 gennaio 2023 con gli stanziamenti di cui all'articolo 1, commi 420 e ss. della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia può operare con le risorse disponibili a legislazione vigente, finalizzate al piano degli investimenti sui beni immobili in gestione alla stessa, che viene allo scopo rimodulato, nonché con le risorse finalizzate allo sviluppo e all'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, garantiti attraverso la Struttura per la Progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi 162 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

10.62

[Mirabelli, Astorre, Manca](#)

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

11-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.

11-*quater*. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi negli accordi di programma ammessi al finanziamento, eventualmente risultanti eccedenti i finanziamenti disponibili, possono essere realizzati per le medesime finalità con fondi privati e destinati alla locazione per almeno otto anni, ovvero ceduti, a prezzi non superiori a quelli indicati nella convenzione con il comune, allo stesso comune, all'ex IACP o ente assimilato, comunque denominato, o a persone giuridiche che si impegnino a locarli in via preferenziale a soggetti aventi i requisiti previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.»

10.63

[Sigismondi, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti commi:

"11-*bis*. In relazione alla necessità di garantire il completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, anche in ragione della loro connessione con gli interventi di messa in sicurezza dell'autostrada A24 di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, come convertito, con modificazioni dalla legge di 17 luglio 2020, n. 77 e considerate le difficoltà connesse all'emergenza energetica e all'aumento dei prezzi, al comma 1 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 310.000 euro per l'anno 2024 e a 1.500.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10.64

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti: "11-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2023".

11-ter. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2024".

10.65

[Fregolent](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-bis. Le somme già stanziata e non utilizzate nell'esercizio 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono riassegnate per le medesime finalità nelle annualità successive. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

11-ter. All'articolo 13 comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge maggio 2022, n. 51, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2024".

10.66

[Garavaglia](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

"11-bis. In attuazione dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, lo stato legittimo di immobili in proprietà o in disponibilità di soggetti non autori di variazioni non essenziali risalenti ad epoca anteriore al 30 gennaio 1977, data di entrata in vigore della legge 10/1977 e dotati di certificato di abitabilità/agibilità, coincide con l'assetto dell'immobile al quale si riferiscono i predetti certificati, fatta salva l'efficacia di eventuali interventi successivi attestati da validi titoli abilitativi.

11-ter. Lo stato legittimo di immobili realizzati in zone esterne ai centri abitati e alle zone di espansione previste da eventuali piani regolatori in epoca anteriore al 1° settembre 1967 è attestata dall'assetto dell'edificio realizzato entro quella data e adeguatamente documentato, non assumendo efficacia l'eventuale titolo abilitativo rilasciato anche in attuazione di piani, regolamenti o provvedimenti di carattere generale comunque denominati, di epoca precedente."

10.67

[Rosso](#)

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, modifica la tariffa prevista dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 3 agosto 2021, n. 317, aumentandola di un importo pari a euro 8,02.

11-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad aggiornare la tariffa di cui al comma 11-bis ogni 24 mesi, in una misura pari al risultato della rivalutazione ISTAT relativa ai due anni immediatamente precedenti.»

10.68

[Lisei](#), [Liris](#)

All'articolo aggiungere in fine i seguenti commi: «11-bis All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 8-bis, ultimo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

2) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2024».

11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 24,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

10.69

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

"11-bis. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 18 luglio 1957, n. 614 le parole "per un periodo di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di cinque anni";

11-ter. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 18 luglio 1958, n. 614, come modificato dal comma 11-bis, si applica anche all'incarico in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la cui durata è conseguentemente rideterminata in cinque anni."

10.70

Basso, Nicita, Misiani

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:« 11-bis. Gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono sospesi fino al 31 dicembre 2023."

10.71

Mennuni, Liris, Lisei

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. Gli effetti di cui al comma 1 dell'art.04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono sospesi fino al 31 dicembre 2023."

10.72

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11. Gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 04 del DL. n. 400/93, convertito con modificazioni dalla legge n. 494/93, sono sospesi fino al 31/12/2023."

10.73

Fregolent, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

"11-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sospesa fino al 31 dicembre 2023."

10.74

Fregolent, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*) La decorrenza dell'aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime per l'esercizio di servizi e attività portuali, determinato per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, è differita al 1 gennaio 2024.

10.75

[De Poli](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-*bis*) All'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, aggiungere il seguente comma:

4-*ter*) La durata delle concessioni di cui al comma 4-*bis* potrà essere estesa fino ad un massimo di anni quaranta per le concessioni riguardanti e/o comprendenti immobili demaniali di proprietà dello Stato, qualora venga posto a carico del futuro concessionario l'obbligo del ripristino e della messa a norma dell'immobile stesso. Per la quantificazione degli anni di concessione da parte dell'ente competente al rilascio dell'atto, dovrà essere presentato un piano economico finanziario asseverato da una società di revisione o da una banca in merito alla sostenibilità del piano stesso."

10.76

[De Poli](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-*bis*) All'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, aggiungere il seguente comma:

4-*ter*) La durata delle concessioni di cui al comma 4-*bis* potrà essere estesa per le concessioni riguardanti e/o comprendenti immobili demaniali di proprietà dello Stato, qualora venga posto a carico del futuro concessionario l'obbligo del ripristino e della messa a norma dell'immobile stesso. Per la quantificazione degli anni di concessione da parte dell'ente competente al rilascio dell'atto, che in ogni caso non potrà essere superiore ad anni cinquanta, dovrà essere presentato un piano economico finanziario asseverato da una società di revisione o da una banca in merito alla sostenibilità del piano stesso."

10.77

[Rosso](#)

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 5, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, della legge 23 maggio 2014, n. 80, il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto divieto agli enti erogatori di dare corso all'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, in assenza di adeguata documentazione attestante il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. La violazione comporta il diritto da parte del legittimo proprietario o possessore o detentore dell'immobile di ottenere un indennizzo dagli enti erogatori pari al consumo verificatosi nelle utenze degli immobili oggetto dell'allacciamento abusivo. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»

10.78

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 12, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"»

10.79

[Berrino, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole "per l'anno 2022" con le seguenti "per l'anno 2023". Inoltre, all'art. 13 comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sostituire le parole "per l'anno 2022" con le seguenti: "per l'anno 2024".

10.80

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) all'art. 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole "per l'anno 2022" con le seguenti "per l'anno 2023";

b) all'art. 13 comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sostituire le parole "per l'anno 2022" con le seguenti: "per l'anno 2024".

10.81

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente: "11-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole "per l'anno 2022" con le seguenti "per l'anno 2023". Inoltre, all'art. 13 comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sostituire le parole "per l'anno 2022" con le seguenti: "per l'anno 2024".

10.82

[Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito](#)

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. Il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 7 comma 8 del Decreto Interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016 è ridefinito in 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.«

10.83

[De Carlo, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. All'articolo 24, comma 5-ter del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole "anche per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "anche per gli anni 2022 e 2023".».

10.84

[Mancini, Liris, Lisei](#)

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «11-bis. Dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 866, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con riferimento agli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, sono escluse dal novero delle spese correnti ricorrenti, quelle derivanti dall'entrata in funzione di infrastrutture per il trasporto pubblico locale.»

10.85

[Murelli, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2018, recante Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po, e il termine di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 12 marzo 2020, recante Messa in sicurezza dei ponti esistenti e realizzazione dei nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel Bacino del Po, sono differiti, prorogabilmente, al 30 giugno 2024.»

10.86

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Il termine di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2019, n. 41, relativo all'applicazione dei diritti applicati ai passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito, è differito al 31 dicembre 2023.

10.87

[Manca](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «11-bis. Il termine di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, relativo all'applicazione dei diritti applicati ai passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito, è differito al 31 dicembre 2023.»

10.88

[Gelmini](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

11-bis. Il termine di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2019, n. 41, relativo all'applicazione dei diritti applicati ai passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito, è differito al 31 dicembre 2023.»

10.89

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"12. All'articolo 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera b), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) al comma 7-bis, le parole "aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro" sono soppresse."

10.90

[Rosa](#), [Liris](#), [Sigismondi](#), [Petrucci](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#), [De Priamo](#), [Lisei](#)

Aggiungere in fine il seguente comma: «11-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".»

10.91

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente: «11-bis. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".»

10.92

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»."

10.93

Berrino, Lisei, Liris

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".»

10.94

Fregolent, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

10.95

Lorenzin, Basso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «11-bis. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".»

10.96

Gasparri, Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 207, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023".»

10.97

De Poli

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. All'articolo 207, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023".

10.98 (testo 2)

Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «11-bis. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023". »

11-ter. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2024".»

10.98

Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023". »

10.99

[Irto](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:« 11-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte in fine le seguenti parole: " In conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, le Autorità di sistema portuale che abbiano mantenuto, alla data del 1 luglio 2022, eventuali risorse residue in relazione agli stanziamenti derivanti dal presente comma, sono autorizzate per l'anno 2023 all'erogazione delle stesse a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e delle imprese autorizzate ai sensi della medesima legge, titolari di contratto di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi.»

10.100

[Maffoni, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. All'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

10.101

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente

"11-bis. All'articolo 10, comma 7-ter, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

10.102

[De Poli](#)

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All'art. 10, comma 7-ter, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, le parole »31 dicembre 2022« sono sostituite dalle seguenti: »31 dicembre 2023«.

10.103

[Claudio Borghi, Testor, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Dreosto](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. All'articolo 10, comma 7-ter, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, le parole "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

10.104

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

10.105

[Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2024".»

10.106

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2024".

10.107

[Gasparri, Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2024".»

10.108

[Pogliese, Russo, Sallemi, Bucalo, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2020, n.178, sostituire le parole «31 dicembre 2022» con le seguenti parole: «31 dicembre 2023» e, al secondo periodo, le parole «degli anni 2021 e 2022» con le seguenti parole: «degli anni 2021, 2022 e 2023».».

10.109 (testo 2)

[Paita, Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la parola "annualmente" è sostituita dalla seguente "semestralmente" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di garantire trasparenza sulla gestione e sul funzionamento di una rete infrastrutturale fondamentale per la vita economica e civile le società titolari di concessioni autostradali riferiscono, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti, anche in forma congiunta tra le due Camere, alla presenza del Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, o di un suo delegato, sulla realizzazione dei rispettivi piani economico-finanziari con riferimento agli investimenti effettuati per il potenziamento, l'ammodernamento e la messa in sicurezza delle tratte loro assegnate. Entro il 31 dicembre 2026 l'Autorità di regolazione dei trasporti trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione del precedente periodo, anche al fine di valutare l'impatto dello stesso sull'attività istruttoria utile al controllo parlamentare.».».

10.109

[Paita, Gelmini, Lombardo](#)

improponibile

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Per garantire trasparenza sulla gestione e sul funzionamento di una rete infrastrutturale fondamentale per la vita economica e civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le società titolari di concessioni autostradali sono audite, con cadenza annuale, dalle competenti commissioni parlamentari riunite di Camera e Senato, alla presenza del Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, o di un suo delegato, per riferire sulla realizzazione dei rispettivi piani economico-finanziari con riferimento agli investimenti effettuati per il potenziamento, l'ammodernamento e la messa in sicurezza delle tratte loro assegnate.

10.110

[Sigismondi, Orsomarso, Berrino, Mancini, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. In considerazione dell'eccezionale incremento delle materie prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas metano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all'intero processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del 50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli investimenti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c), punto 1, del predetto decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2025. Le risorse di cui al periodo precedente e le risorse del Piano Strategico della Mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stanziata per gli anni dal 2019 al 2023, e destinate, dai piani di investimento presentati dai soggetti beneficiari, all'acquisto autobus alimentati a metano ed alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, possono essere utilizzate anche per l'acquisto di autobus ad alimentazione elettrica, a idrogeno, e relative infrastrutture di supporto, nonché per l'acquisto di autobus alimentati a gasolio nonché ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche antinquinamento Euro 6."

10.111

[Zullo, Rosa, Orsomarso, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente: "11-bis. All'articolo 1, commi 5-sexies e 5-septies, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 5-septies, le parole «a decorrere dal 31 marzo 2022» sono sostituite con le seguenti parole: «a decorrere dal 31 marzo 2023»;

- al comma 5-sexies, lettera a), primo capoverso, le parole da «, restando ferma» sino alla fine del capoverso sono sostituite con le seguenti: «. Nell'ambito dei predetti percorsi sono ammesse relazioni di traffico intraregionali limitate ai capoluoghi di provincia e previo nulla osta della regione interessata, sentiti gli enti locali competenti e i gestori dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, circa la non sovrapposizione o interferenza con tali servizi delle predette relazioni di traffico intraregionali, nonché con i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche»."

10.112

[Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. All'articolo 1 del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 125 è aggiunto il seguente comma

2-bis. Per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nella navigazione all'interno della laguna di Venezia possono essere utilizzati dispositivi di rilevamento a distanza - compresi quelli per il calcolo della velocità media su tratti determinati - omologati ai sensi dell'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Al valore della velocità rilevato da tali dispositivi si applica una riduzione pari al 5%, con un minimo di 2 chilometri orari, che comprende anche la tolleranza strumentale".

10.113

[Rosso](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. I termini di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 20 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture della Mobilità Sostenibili 15 novembre 2021 n.446, sono prorogati di 24 mesi".

10.114

[Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "11-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "di cui al comma 427", aggiungere le parole: "Una quota pari a 50 milioni di euro per il 2023, 30 milioni di euro per il 2024 e 30 milioni di euro per il 2025 delle

risorse di cui al presente comma è attribuita a Roma Capitale per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari."

10.115

[Manca](#)

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente: « 11-bis. All'articolo 10-septies del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "sono prorogati di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di 18 mesi" e le parole: "formatisi fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite ovunque ricorrano dalle seguenti: "formatisi fino al 30 giugno 2023".

10.116

[Lombardo, Fregolent, Gelmini](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 10-septies del decreto legge 21 marzo 2022, n.21, convertito con la legge 20 maggio 2022 n. 51, le parole "sono prorogati di un anno" sono sostituite dalle seguenti parole "sono prorogati di 18 mesi" e le parole "formatisi fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti parole "formatisi fino al 30 giugno 2023".

10.117

[Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Manca, Zambito, Fina](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: « 11-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024»;

b) ai commi 2 e 3, le parole: «1° luglio 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».».

10.118

[Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al comma 1, dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "sono prorogati di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di 18 mesi" e le parole: "formatisi fino al 31 dicembre 2022", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "formatisi fino al 30 giugno 2023"».

10.119

[Stefani, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 1, dell'articolo 10-septies, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "sono prorogati di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di due anni";

b) alla lettera a), primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

c) alla lettera b), primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".».

10.120

[Gasparri, Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. All'articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, le parole "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2023".

10.121

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2023".

10.122

[Rapani, Mennuni, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 le parole, ovunque ricorrano: «31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024».

Conseguentemente,

al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «30 giugno 2025» e le parole: «31 dicembre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2025».

10.123

[Manca](#)

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29:

1) al comma 1, dopo il periodo "si applica anche agli interventi degli enti locali" sono aggiunte le seguenti parole: "e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, finanziati";

2) al comma 2, dopo il periodo "A tal fine, gli enti locali" sono aggiunte le seguenti parole: "e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati";

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Al comma 7-ter dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: "Per gli interventi degli enti locali" sono aggiunte le seguenti: "e territoriali";

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: "servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" sono aggiunte le seguenti: "e del Fondo complementare al PNRR (PNC)".»

10.124

[Durnwalder, Patton, Spagnolli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2024".

10.125

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. Il termine di cui all'articolo 5 del decreto Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 agosto 2021, pubblicato sulla GU Serie Generale n.229 del 24-09-2021, è prorogato di

ulteriori dodici mesi.»

10.126

[Gasparri, Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2024".»

10.1000

Il Governo

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 95, comma 27-bis, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 maggio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».

10.1001

Il Governo

All'articolo 10, dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 276, lettera a), della legge 17 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "dell'area identificata nella convenzione", sono aggiunte le seguenti: ". A tal fine, le somme individuate dal Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di competenza, per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferite alla Fondazione Human Technopole, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.1001/1

[Manca](#)

Inammissibile

All'emendamento 10.1001, dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:

«10-ter. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2025".

10-quater. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole "per gli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024"».

10.1001/2

[Paroli, Occhiuto, Silvestro, Ternullo](#)

Inammissibile

All'emendamento 10.1001, dopo il capoverso "10-bis.", aggiungere il seguente:

«10-ter. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023."».

10.1001/3

[Paroli, Occhiuto, Silvestro, Ternullo](#)

Inammissibile

All'emendamento 10.1001, dopo il capoverso "10-bis.", aggiungere il seguente:

«10-ter. All'articolo 1, comma 815, della legge 29 dicembre 2022, n.197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

10.0.1

Sbrollini, Gelmini, Lombardo

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis*(Disposizione per l'eradicazione del virus HCV)*

1. All'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è apportata la seguente modificazione: a) al comma 1 sostituire le seguenti parole: «ai nati negli anni dal 1969 al 1989,» con «ai nati negli anni dal 1948 al 1989».

2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10.0.2

Manca

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 10-bis*(Revisione prezzi per i contratti pubblici di lavori)*

1. All'articolo 26, comma 6-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono soppresse le parole "che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022".»

10.0.3

Matera, Melchiorre, Lisei, Liris

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 10-bis*(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)*

1. Al fine potenziare le attività in seno all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e, in particolare, per dare continuità e piena operatività a quelle previste dalla Commissione Permanente per le gallerie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, vista l'urgenza, l'Agenzia è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato, per l'anno 2023, fino a 20 unità di personale di profilo tecnico ingegneristico, da inquadrare come Ingegneri Professionisti di I qualifica professionale.

2. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali è autorizzata ad assumere il personale indicato al comma 1, per le attività derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 6, tra quelli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs n.75 del 2017così come meglio specificato al paragrafo 3.2.1 della circolare 3/2017 e al capitolo 2 della circolare 1/2018 del Dipartimento della Funzione pubblica e quindi che siano risultati titolari, di un contratto di lavoro flessibile con una Pubblica Amministrazione dello Stato in relazione alle attività specifiche di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, così come desumibile dall'oggetto del contratto di lavoro stesso.

3. Per effetto del comma 1 del presente articolo, la Tabella A del DECRETO 13 febbraio 2020, n. 25 (Regolamento di amministrazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata «ANSFISA») è così aggiornata:

DIRIGENTI

Dirigenti di livello generale 3

Dirigenti di livello non generale 48

PERSONALE

Professionisti I 80

Professionisti II 31

Funzionari 294

Collaboratori 191

Operatori	21
TOTALE	668»

10.0.4

[Matera](#), [Melchiorre](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 10-bis

(Accesso dirigenza pubblico impiego)

1. Al Comma 1 dell'art 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 70 il periodo "Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea." è sostituito dal periodo "Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche e non pubbliche (aziende o strutture private) per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale." »

10.0.5

[Matera](#), [Melchiorre](#), [Liris](#), [Lisei](#), [Barcaiuolo](#)

improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure di sostegno per gli enti locali di piccole dimensioni per l'ottimale organizzazione del servizio idrico integrato)

1. All'art. 147, comma 2-bis, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148" sono sostituite con le seguenti: "le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".

2. All'art. 149-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica." sono sostituite con le seguenti: "provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, salvo che per quei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che gestiscono il servizio idrico in forma autonoma che deliberino, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di voler continuare la gestione esistente.".

3. All'art. 14, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto." sono sostituite con le seguenti: "adottano gli atti di competenza entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".

10.0.6

[Matera](#), [Melchiorre](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 10-bis

(Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza edifici e territori)

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I termini degli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 30 giugno 2023, fermo restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza."»

10.0.7

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

"Art. 10-bis

Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

b. al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: *"Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti."*;

c. al comma 2, primo periodo, le parole *"entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022"* con le seguenti parole: *"entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025."*

10.0.8

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

"Art. 10-bis

Passaggio in sede di concertazione per bandi FIAR

1. *Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 467, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze" aggiungere le seguenti parole "sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".*

10.0.9

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

"Art. 10-bis

Proroga dei termini per le opere pubbliche di efficientamento energetico L. 160/2019

1. All'articolo 1, della legge 160/2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 32, il secondo periodo è sostituito con il seguente: *"Per gli anni 2022 e 2023 il termine di cui al primo periodo è fissato rispettivamente al 31 dicembre 2022 ed al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi gli effetti dell'avvio dei lavori effettuato dal 15 settembre 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.*

c) Al comma 34, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: *"Per gli anni 2022 e 2023 il termine di cui al primo periodo è fissato rispettivamente al 31 gennaio 2023 ed al 31 gennaio 2024. Per l'anno 2022, il termine di cui al terzo periodo è posticipato al 15 giugno 2023".*

10.0.10

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

"Art. 10-bis

Calcolo del Fondo di garanzia debiti commerciali-Scomputo maggiori oneri da costi energia

1. *All'art. 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 aggiungere in fine il seguente periodo:*

"Per l'annualità 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al presente comma, non sono considerate le spese derivanti dai maggiori oneri connessi all'incremento della spesa per energia elettrica e gas, sulla base del confronto tra le spese sostenute negli esercizi 2022 e 2019."

10.0.11

[Fregolent, Lombardo, Gelmini](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto merci)

1. Ferme restando le funzioni ed attribuzioni degli spedizionieri doganali iscritti all'albo da almeno tre anni che esercitano l'attività professionale, non vincolati da rapporto di lavoro subordinato e dei centri di assistenza doganale CAD, già riconosciuti dalle legge 22 dicembre 1960 n.1612, dal Decreto del Ministero delle Finanze 11 dicembre 1992, n. 549 e dalla Legge 25 luglio 2000, n. 213, agli stessi, su richiesta dell'operatore interessato, vengono delegate dall'amministrazione doganale le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 29, comma 3, del Regolamento UE 2447/2015, nonché le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni previste dal Regolamento UE n. 952/2013 nelle fasi del rilascio, dell'appuramento o della proroga, per regimi doganali, luoghi approvati e esportatori autorizzati.

2. Le attività istruttorie che gli spedizionieri doganali e i centri di assistenza doganale possono effettuare ai sensi del comma precedente dovranno essere asseverate con le modalità previste dall'art. 21, commi 1 e 2, della Legge 25 luglio 2000, n. 213 e possono prevedere controlli documentali e controlli fisici dei luoghi, nonché attività di pre-audit presso le imprese.

3. Il comma 3 dell'art. 3 del Decreto del Ministero delle Finanze 11 dicembre 1992, n. 549 è soppresso.

4. Nell'art. 1, comma 2 della L. 25 luglio 2000, n. 213, dopo le parole "gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1" sono aggiunte le parole "nonché i centri di assistenza doganale".

10.0.12

Misiani, Astorre, Basso, Fina, Irto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto e degli operatori logistici)

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dal conflitto russo-ucraino, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori e agli operatori della logistica non si applica per l'anno 2023, nel limite di spesa massima di 2,8 milioni di euro per l'anno 2023, l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0.13

Misiani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Incentivo ulteriore sul costo del pedaggio ferroviario)

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di ulteriori 22 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 22 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

10.0.14

Misiani, Astorre, Basso, Fina, Irto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Incremento delle risorse previste per il Ferrobonus 2023-2026)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

10.0.15

[Centinaio](#), [Marti](#), [Bergesio](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Amidei](#), [Pucciarelli](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"10-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25."

10.0.16

[Marti](#), [Centinaio](#), [Romeo](#), [Gasparri](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Minasi](#), [Pucciarelli](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"10-bis. 1. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo è composto dai rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della protezione civile e del mare, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente, del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero degli affari europei, del Ministero del turismo e da un rappresentante delle regioni e un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore.

2. Il tavolo acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, ai sensi all'articolo 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera.

3. Ai fini dell'espletamento dei compiti del tavolo istituito ai sensi del comma 1, i termini di cui ai commi 1, 2 3 e 4 dell'articolo 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 sono prorogati di 12 mesi. Le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori.

10.0.17

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis.
(Proroga di termini in materia di procedure di accesso delle imprese ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024»;

b) ai commi 2 e 3, le parole: «1° luglio 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».

10.0.18

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis.

(Proroga di termini in materia di procedure di accesso delle imprese ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024»;

b) ai commi 2 e 3, le parole: «1° luglio 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».

10.0.19

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis.

(Proroga di termini in materia di procedure di accesso delle imprese ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024»;

b) ai commi 2 e 3, le parole: «1° luglio 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».

11.1

[Minasi, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis: Al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis. - (Organi di amministrazione delle società affidatarie del SII)

1. Gli Organi di Amministrazione delle società attualmente affidatarie della gestione del Servizio Idrico Integrato restano in carica sino alla data del 31 dicembre 2026.»

11.2

[Lorenzin, Losacco](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 119, commi 8-bis e 9, del decreto legge-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2025 dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing", realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, si applica la detrazione del 110 per cento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni

2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, 15 milioni di euro per il 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 e 5 milioni per il 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.3

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

11.4

[Lorefice](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#)

Al comma 5 sostituire le parole «due anni» con le seguenti: «18 mesi».

11.5

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per consentire una gestione diretta da parte dei piccoli comuni delle risorse idriche all'articolo 147 del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane.

Sono fatte salve:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 e quelle dei comuni che abbiano gestito l'intero servizio idrico integrato indipendentemente dal formale affidamento a gestori terzi;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti."»

11.6

[Ternullo](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Lotito](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al completamento delle attività di bonifica, nei comuni ove insistono siti ad alto rischio ambientale classificati come Siti di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, non possono essere installate nuove infrastrutture energetiche di produzione, trasporto, deposito e stoccaggio di combustibili fossili, qualora le stesse siano classificabili tra le attività «a rischio di incidente rilevante» ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334."

11.7

[Paita](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture nell'elaborazione dei piani di azione di cui al comma 6, lettera a), numero 1), tengono conto delle osservazioni e rilievi degli enti locali interessati dai relativi interventi.

11.8[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 11, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "primo trimestre" sono sostituite dalle seguenti "primo, secondo e terzo trimestre".

11.9[Trevisi, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Sopprimere il comma 7.

11.10[Liris, Lisei](#)

Al comma 7 dell'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola *sicurezza* sono aggiunte le parole: "e *transizione*".

b) dopo le parole *30 giugno 2024* è aggiunto il seguente periodo: " *Con riferimento all'Accordo di Programma "Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa" sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 28 ottobre 2020 ed approvato con Decreto n. 160 dell'11 novembre 2020 del Direttore Generale della Direzione Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il termine di cui all'articolo 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è fissato al 31 dicembre 2023*".

11.11[Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani](#)

All'articolo 11, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, dopo la parola *sicurezza* sono aggiunte le parole: "e *transizione*";

b) dopo le parole *30 giugno 2024* è aggiunto il seguente periodo: " *Con riferimento all'Accordo di Programma "Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa" sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 28 ottobre 2020 ed approvato con Decreto n. 160 dell'11 novembre 2020 del Direttore Generale della Direzione Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il termine di cui all'articolo 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è fissato al 31 dicembre 2023*".

11.12[Della Porta, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente: «7-bis. All' articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».».

11.13[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare il completamento del Piano operativo Ambiente di competenza del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, per gli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 28 febbraio 2018, n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 Luglio 2018, il termine di cui all'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 31 dicembre 2023.».

11.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 8, con i seguenti:

"8. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole «30 aprile 2023», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»

b) aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo si applica anche ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti.»

8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8, lettera b), hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115."

11.15

[Sabrina Licheri](#), [Damante](#), [Cataldi](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente: «8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "30 aprile 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»"

11.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023"

b) sostituire le parole "Il primo periodo non si applica", con le parole "Il primo periodo si applica dalla data di entrata in vigore del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, anche"

11.17

[Lorefice](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#)

Al comma 8 sostituire le parole «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2024».

11.18

[Di Girolamo](#), [Lorefice](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#)

Al comma 8, sostituire le parole «30 giugno 2023» con le seguenti «31 dicembre 2023».

11.19

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Al comma 8, inserire in fine, il seguente periodo:

«Conseguentemente, tenuto conto del disposto dell'articolo 2 comma 2-bis.1. dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come inserito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge di cui al periodo precedente, al comma 24 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Fino al 30 settembre 2023, l'ARERA individua detto fabbisogno prioritariamente per finanziare i meccanismi di reintegrazione di morosità a favore degli esercenti il servizio di default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza per il periodo 1° ottobre 2021 - 30 settembre 2023, prevedendo al contempo modalità finalizzate a ridurre le tempistiche di versamento di tali importi."»

11.20

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Al comma 8 le parole: "Il primo periodo non si applica alle" sono sostituite dalle seguenti: "Resta ferma l'efficacia delle".

11.21

[Pucciarelli](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [De Poli](#)

improponibile

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° marzo 2023, la lettera f-ter) dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, introdotta dall'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' soppressa.».

11.22

[Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti: "8 bis. Il comma 2 dell'articolo 141 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è così sostituito: «Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché di riuso delle acque sottoposte a processo di depurazione, compresi gli invasi medi e piccoli a uso multiplo con finalità di tutela della risorsa idrica, e deve essere gestito secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali ed europee. Le presenti disposizioni, fatte salve le competenze degli enti pubblici economici deputati, si applicano anche agli usi diversi da quelli civili delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.»

8 ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 154 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente comma: «4-bis 1. Al fine di incentivare il riutilizzo delle acque sottoposte a processo di depurazione, con particolare riguardo agli usi irrigui, la tariffa per l'utente finale del riutilizzo è equiparata ai canoni di derivazione.»"

11.23

[Liris](#), [Lisei](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «8-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione di quanto previsto dall'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in relazione alla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, i termini di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 27 settembre 2022, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.246 del 20 ottobre 2022 sono prorogati di sei mesi.»

11.24

[Fregolent](#), [Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024"»

11.25

[Cosenza](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m., le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2024".».

11.26

[Fina](#)

All'articolo 11, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2024".».

11.27

[Potenti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 7, del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "gli accordi già sottoscritti" le parole "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono abrogate.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate in capo al concessionario originario con provvedimento dell'amministrazione competente, sentiti gli enti locali interessati, eventualmente con riduzione e ripermetrazione dell'area, con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati, e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro novanta giorni."»

11.28

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8 bis. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, all'articolo 16, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «**10-bis**. Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura di indizione delle gare ad evidenza pubblica, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025".

11.29

[Petrucci, Marcheschi, Liris, Lisei, Zambito, De Priamo](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura di indizione delle gare ad evidenza pubblica, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025».

11.30

[Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 1 dell'articolo 24-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118, e successivamente modificato dall' articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Per gli impianti fotovoltaici di tipologia professionale entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia, il termine ultimo, entro il quale i soggetti responsabili possono presentare la comunicazione di partecipazione ad un sistema collettivo e inviare la relativa documentazione di adesione allo stesso sistema collettivo, è fissato al termine del secondo trimestre del 2023."».

11.31

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sopprimere i commi 10-bis e 10-ter."

11.32

[Petrucci, Sigismondi, Liris, Lisei](#)

All'articolo 11, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sopprimere i commi 10-bis e 10-ter."

11.33

[Minasi](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente

«8-bis. A decorrere dal 1° marzo 2023, i commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono soppressi»

11.34

[Damante](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di garantire la ripresa economica nel territorio del Comune di Maratea interessato dagli eventi calamitosi verificatisi dal 13 ottobre al 30 novembre 2022, nonché per garantire il ripristino del collegamento viario della strada statale 18 e l'attuazione degli interventi finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio idrogeologico e di frana nel territorio del medesimo Comune, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2023. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.35

[Rossomando](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:« 8-bis. All'articolo 1, comma 16, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole:« dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023» con le seguenti:« dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno dell'anno 2023»

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, stimati in 62,21 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.36

[Manca](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. A causa dell'emergenza da COVID-19 e delle conseguenti difficoltà di approvvigionamento di talune derrate alimentari, gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento all'acquisto dei servizi di ristorazione collettiva e di forniture di derrate alimentari così come disciplinati dal decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 2022, n. 61, ai servizi di ristorazione collettiva, sono sospesi sino al 31 dicembre 2023.»

11.37

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: "2023" con la seguente: "2024"."

11.38

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: "2023" con la seguente: "2024"."

11.39 (testo 2)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: »2023« con la seguente: »2024«.»

8-ter. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

8-quater. Per le finalità di cui al comma 11-bis, un importo pari a 1.054 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023. A tali oneri si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).«

11.39

[Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: "2023" con la seguente: "2024"."

11.40

[Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: "2023" con la seguente: "2024"."

11.41

[Lorefice, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2026»;

b) al comma 60, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2026».".

11.42

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8 - bis. Con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il quinquennio 2018-2022, le quote di contributi non impiegate e rendicontate nel primo triennio 2018-2020, per rinvii e riprogrammazioni delle attività a causa delle limitazioni emergenziali per la pandemia e, per i conseguenti ritardi intervenuti nell'adeguamento degli atti convenzionali, tutte quelle relative alle annualità 2021 e 2022, possono essere impegnate e rendicontate sino al 31 dicembre 2024."

11.43

[Di Girolamo, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

"8-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto legge del 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole "fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2025".

8-ter. Alla contabilità speciale intestata al commissario straordinario di cui all'articolo 11 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono assegnati 2 milioni di euro per ciascun anno 2024 e 2025. Agli oneri di cui al presente comma si

provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023».

11.44

[Durnwalder, Patton, Spagnolli](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"8-bis. I termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data del 30 giugno 2023."

11.45

[Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca](#)

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

"11-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

11-ter. Per le finalità di cui al comma 11-bis, un importo pari a 1.054 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023. A tali oneri si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)."

11.46

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"8-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

8-ter. Per le finalità di cui al comma 8-bis, un importo pari a 1.054 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023. A tali oneri si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)."

11.47

[Fallucchi, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente: 8-bis" Le disposizioni di cui all'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si applicano anche per l'anno 2023".

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 30 milioni di euro, per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

11.48

[Dreosto, Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor](#)

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

"8-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo periodo, le parole: «dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e» sono soppresse;

b) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, valutati in 3,2 milioni di euro per l'anno 2023, 7,2 milioni di euro per l'anno 2024, 6,8 milioni di euro per l'anno 2025, 6,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

11.49

[Mirabelli, Manca, Astorre, Zambito](#)

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: *"alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023"* sono sostituite dalle seguenti: *"alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024"*.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.50

[Fina](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".»

11.51

[Tubetti, Sigismondi, Rosa, Zaffini, De Priamo, Farolfi, Della Porta, Zullo, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 8 bis, secondo periodo sostituire le parole: "31 marzo 2023" con "30 giugno 2023".

11.52

[Nicita, Furlan](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: « 8-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2028».

8-ter. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono prorogare i contratti in essere ovvero stipularne nuovi per ulteriori necessità compresa la ricopertura dei posti già banditi e risultati vacanti. A tal fine possono essere utilizzate le risorse finanziarie residue di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero risorse proprie delle regioni ovvero una aliquota massima del 2 per cento di quelle stanziata per gli investimenti per la mitigazione e il contrasto del rischio idraulico e idrogeologico»

11.53

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024».

11.54

[De Carlo, Lisei, Liris](#)

All'articolo 11, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024»."

11.55

[Rosa, De Carlo, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all'etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024»."

11.56

[Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani](#)

improponibile limitatamente al comma 8-bis

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«*8-bis.* All'Articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole "per coincenerimento dei rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "previsti nell'allegato 2 del Titolo III-*bis* della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, incluse le deroghe ivi contemplate"

b) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole "di un titolo autorizzativo," sono inserite le seguenti "in quanto difforme dalle condizioni stabilite al primo periodo del presente comma,"

c) al comma 3, primo periodo, le parole "per coincenerimento dei rifiuti" sono sostituite dalle seguenti "previsti nell'allegato 2 del Titolo III-*bis* della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, incluse le deroghe ivi contemplate"

d) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole "di un titolo autorizzativo," sono inserite le seguenti "in quanto difforme dalle condizioni stabilite al primo periodo del presente comma,"

e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituiscono, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comportano la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."

8-ter. al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2024".»

11.57

Misiani

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e del bioidrogeno comunque originato dalla biomassa."»

11.58

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'Articolo 11, comma 2, del decretollegislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e del bioidrogeno comunque originato dalla biomassa."

11.59

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'Articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e del bioidrogeno comunque originato dalla biomassa."

11.60

Paroli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'Articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e del bioidrogeno comunque originato dalla biomassa."»

11.61

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'Articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e del bioidrogeno comunque originato dalla biomassa."

11.62

Fregolent, Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, le parole da "dal 2023" fino alle parole "della direttiva (UE) 2018/2001," sono sostituite dalle seguenti parole "dal 2024".

11.63

[Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-*bis*. All'articolo 40 comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, le parole da "dal 2023" fino a "della direttiva (UE) 2018/2001," sono sostituite dalle seguenti "dal 2025".

11.64

[Manca](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: « 8-*bis*. Al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'articolo 40 comma 1 lettera c) le parole da "dal 2023" fino alle parole "della direttiva (UE) 2018/2001," sono sostituite dalle seguenti parole "dal 2027".

11.65

[Paroli](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'articolo 40 comma 1 lettera c) le parole da "dal 2023" fino a "della direttiva (UE) 2018/2001," sono sostituite dalle seguenti "dal 2025".»

11.66

[Fina, Valente](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"8-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 310, alinea, le parole: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle parole: «90 milioni di euro per l'anno 2022, di 116 milioni di euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) al comma 310, lettera a), le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle parole: «30 milioni di euro per l'anno 2022, a 31 milioni di euro per l'anno 2023, a 30 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) al comma 310, lettera b), le parole: «30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «30 milioni per l'anno 2022, 50 milioni per l'anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall'anno 2024»;

d) al comma 310, lettera c), le parole: «20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «20 milioni per l'anno 2022, 25 milioni per l'anno 2023 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2024»;

e) dopo il comma 310 è inserito il seguente: «310-*bis*. Per le finalità di cui al comma 310, le graduatorie, anche riservate, degli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono prorogate al 31 dicembre 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere delle risorse di cui al comma 310. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica le predette risorse sono ripartite tra gli enti beneficiari.».

8-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 8-*bis*, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

11.67

[Augello, Liris, Lisei](#)

Aggiungere in fine i seguenti commi: «8-*bis*. La validità delle graduatorie dei concorsi banditi dagli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica in scadenza al 31 dicembre 2022, è prorogata al 31 dicembre 2023.

8-ter. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma *8-bis*, all'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «31 milioni di euro»;
- b) alla lettera b), le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro»;
- c) alla lettera c), le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro».

8-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 28, comma 1, della legge 196 del 2009.».

11.68

Fina

Dopo il comma 8 aggiungere l seguenti:

«*8-bis.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310 è inserito il seguente: "*310-bis. Le graduatorie degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche riservate, vengono prorogate al 31 dicembre 2023, per le finalità di cui al comma 310, lettere a), b) e c), cui sono rispettivamente destinate risorse pari a 1 milione di euro, 20 milioni di euro e 5 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire con apposito decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica.*»

8-ter. Agli oneri di cui al comma *8-bis*, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«

11.69

Spinelli, Liris, Lisei

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«*8-bis.* All'articolo 15-*bis*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole "entro il 30 novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2023";
- b) dopo il comma *7-ter*, sono aggiunti i seguenti:

7-quater. E' differita al 1° gennaio 2024, a decorrere dalla loro entrata in vigore, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e *7-bis* per gli impianti di proprietà degli Enti locali e delle PMI appartenenti al settore agroalimentare, vitivinicolo e oleario, strategici per il Made in Italy, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, e aventi un fatturato che nell'ultimo anno non ha superato i 5.000.000 di Euro, nonché agli impianti fino a 1 MW di proprietà di aziende agricole. Le aziende che usufruiscono di tale esenzione non possono usufruire del credito di imposta previsto per contrastare il caro energia.

7-quinquies. A decorrere dal 1° dicembre 2022 agli impianti di cui al comma *7-quater*. si applicano i commi da 30 a 38 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

7-sexies.L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali il GSE sarà tenuto a conguagliare ai soggetti di cui al comma *7-quater* le somme già corrisposte prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

7-septies. Ai maggiori oneri di spesa, pari a euro 90 milioni per l'anno 2023, derivanti dall'applicazione del differimento del termine di cui al comma 6 e delle disposizioni dei commi da *7-quater* a *7-sexies*, si provvede con le risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.70

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole "esclusivamente durante il periodo emergenziale" aggiungere le seguenti: "e comunque almeno fino al 31 marzo 2024.»

11.71

[Rossomando, Misiani](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: « 8-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deroga di cui al primo periodo si applica anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi dal 1 aprile al 31 dicembre 2023».

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, stimati in 186,63 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.72

[De Poli](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, le parole »31 dicembre 2022« sono sostituite con le parole: »31 dicembre 2024«.

11.73

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2024".

11.74

[Misiani](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2024".»

11.75

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2023".

11.76

[De Poli](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, le parole »31 dicembre 2022« sono sostituite con le parole: »31 dicembre 2023«.

11.77

[Misiani](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2023".»

11.78

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi del settore elettrico, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale del 16 settembre 2022, n. 341 è concesso un termine per la presentazione delle richieste di accreditamento alla procedura di assegnazione al GSE fino al 30 marzo 2023.

11.79

[Rosa, Liris, Sigismondi, Petrucci, Farolfi, Tubetti, De Priamo, Lisei](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024»;

b) ai commi 2 e 3, le parole: «1° luglio 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».».

11.80

[Gelmetti, Liris, Lisei, Amidei](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "per il solo anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "perglianni2022e2023".

11.82

[Manca](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:« 8-bis. All'articolo 26 comma 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

11.83

[Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8 bis. Il termine di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 27 settembre 2022, n. 152, recante il "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", è prorogato di ulteriori sei mesi oltre la scadenza prevista dalla citata disposizione. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto 27 settembre 2022, n. 152 è prorogato di ulteriori sei mesi dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo Decreto, secondo la scadenza stabilita dalla presente disposizione.»

11.84

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della transizione ecologica del 27 settembre 2022, n. 152, recante il "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", è prorogato di ulteriori sei mesi oltre la scadenza prevista dalla citata disposizione. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 27 settembre 2022, n. 152 è prorogato di ulteriori sei mesi dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto, secondo la scadenza stabilita dalla presente disposizione.

11.85

[Gasparri](#), [Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 27 settembre 2022, n. 152, recante il "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", è prorogato di ulteriori sei mesi oltre la scadenza prevista dalla citata disposizione. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto 27 settembre 2022, n. 152 è prorogato di ulteriori sei mesi dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo Decreto, secondo la scadenza stabilita dalla presente disposizione.»

11.86

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"8-bis. Il termine di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 27 settembre 2022, n. 152, recante: "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", è prorogato di ulteriori sei mesi oltre la scadenza prevista dalla citata disposizione. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto 27 settembre 2022, n. 152 è prorogato di ulteriori sei mesi dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo Decreto, secondo la scadenza stabilita dalla presente disposizione.

11.87

[De Poli](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 27 settembre 2022, n. 152, recante il "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", è prorogato di ulteriori sei mesi oltre la scadenza prevista dalla citata disposizione. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto 27 settembre 2022, n. 152 è prorogato di ulteriori sei mesi dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo Decreto, secondo la scadenza stabilita dalla presente disposizione.»

11.88

[Manca](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:«8-bis. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della transizione Ecologica del 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di ulteriori sei mesi oltre la scadenza ivi prevista dalla citata disposizione. Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 27 settembre 2022, n. 152, è conseguentemente prorogato di ulteriori sei mesi dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto.»

11.89

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"8-bis. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sostituire le parole: "16 marzo 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023" e sopprimere le parole: ", a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,".

8-ter. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sostituire le parole: "31 dicembre 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023".

11.90

[Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"8-bis. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sostituire le parole: "16 marzo 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023" e sopprimere le parole: ", a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,".

8-ter. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sostituire le parole: "31 dicembre 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023".

11.91

[Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"8-bis. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sostituire le parole: "16 marzo 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023" e sopprimere le parole: ", a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,".

8-ter. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sostituire le parole: "31 dicembre 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023".

11.92

[Zaffini, Castelli, Zullo, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, è prorogata fino al 31 dicembre 2023. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 103 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.93

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8 bis) Dopo l'articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 è aggiunto il seguente comma 775-bis:

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per gli anni 2022 e 2023 gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione e i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa degli esercizi 2022 e 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

2. All'art. 40-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "per il solo anno 2022" sono sostituite dalle seguenti parole "per gli anni 2022 e 2023";

b) al comma 2, le parole "dell'esercizio 2022" sono sostituite con le seguenti parole "degli esercizi 2022 e 2023".

3. In considerazione degli effetti economici della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione 2023-2025, con l'utilizzo dei proventi delle entrate patrimoniali come previsto al comma 866, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sospendendo l'applicazione delle condizioni riportate alle lettere a), b) e c).

4. Per il triennio 2023-2025, gli enti locali in condizioni di disavanzo possono applicare le quote di avanzo vincolato per investimenti derivanti da trasferimenti di risorse statali o regionali, regolarmente incassate, purché le opere finanziate siano coerenti con i documenti di programmazione e di sviluppo del territorio, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2017, n. 145.

11.94

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8 bis) All'articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 è aggiunto in fine il seguente periodo:

"L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato per l'esercizio 2023, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore al 50 per cento della medesima quota, se derivante da dati di preconsuntivo, all'80 per cento nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2022 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

11.95

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. I contributi straordinari di cui all'articolo 1, commi 3 e 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono prorogati al secondo e terzo trimestre dell'anno 2023.

11.0.1

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

8-bis) Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per le maggiori spese energetiche

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2025".

2. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

3. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

11.0.2

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«ART. 11-bis

(Proroga e revisione delle disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche di cui all'articolo 30 del decreto legge 21 marzo 2021 n.21)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 3.

2. Fino al 31 dicembre 2024, i rottami ferrosi e quelli contenenti nickel, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 3, qualora il valore dell'operazione sia superiore a centomila euro, ovvero duecento mila nel caso di più operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera il valore di duecentomila euro, che deve essere notificata entro i termini previsti dal successivo comma 4, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni.

3. I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l'obbligo di notificare, almeno venti giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di cui al comma 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.»

11.0.3 (testo 2)

[Silvestro](#)

improponibile

ART. 11

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-octies*) è aggiunta la seguente:

«*ee-nonies*) Banco di Santa Croce ».

11.0.3

[Silvestro](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-octies*) è aggiunta la seguente:

«*ee-nonies*) Banco di Santa Croce ».

2. Per l'istituzione dell'area di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023.

3. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette già istituite, è incrementata di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,3 milioni di euro per il 2023 e a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.0.4

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

"Art. 11-bis

Proroga del termine di presentazione delle proposte del programma "Dateci spazio"

Al decreto-legge del 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 108/2022, all'articolo 10, al comma 5 bis le parole: "*dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*", sono sostituite con le seguenti: "*dalla pubblicazione del decreto di cui al comma successivo*"

11.0.5

[Matera, Melchiorre, Liris, Lisei](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 11-bis

(Misure ed Interventi per la tutela del territorio e delle acque. Proroga dei termini per l'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV))

1. All'art. 44, comma 7, lett. b), del decreto-legge n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, e successive modificazioni, il termine «31 dicembre 2022» è sostituito dal seguente: «31 dicembre 2023».

12.1

[Patuanelli, Damante, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, inserire, in fine, il seguente periodo: "Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.";

b) il comma 12, è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 1.915.000 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023». Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.

1-ter. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole: ""50 per cento" con le seguenti: "75 per cento" e le parole: "25 per cento" con le seguenti: "55 per cento".

12.2

[Gelmetti, Liris, Lisei, Amidei](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni, le parole "*ovvero entro il 30 giugno 2023*" sono sostituite dalle seguenti "*ovvero entro il 31 dicembre 2023*».

12.3

[Gelmetti, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 11-*quater*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "*funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché*" sono aggiunte le seguenti "*del pagamento dei crediti fiscali e degli oneri previdenziali ed assistenziali*";

b) dopo le parole "*comma 9,*" sono aggiunte le seguenti "*fatti salvi gli effetti del comma 6 del presente articolo,*";

c) le parole "*in prededuzione dei crediti verso lo Stato*" sono sostituite dalle seguenti "*dei crediti statali aventi grado di prededuzione antergata per legge*".

12.4

[Sbrollini, Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024»;

b) ai commi 2 e 3, le parole: «1° luglio 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».

12.5

[Di Girolamo, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Al comma 2, sostituire le parole «30 settembre 2023» con le seguenti «30 aprile 2023»

12.6

[Gelmetti, Liris, Lisei, Amidei](#)

All'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Sino alla data del 31 dicembre 2023, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 482 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fornitore del servizio universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, procede, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del terzo settore dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30, a valere sulle risorse disponibili già impegnate."

12.7

[Sbrollini, Lombardo, Gelmini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 24, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e per l'anno 2023 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile per il triennio 2018-2020".

12.8

[Di Girolamo, Damante, Cataldi](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato decreto, sono ridotte di 40 milioni di euro" con le seguenti: "concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) e lettera c) del citato decreto, sono ridotte rispettivamente di 40 milioni di euro".

12.9

[Manca](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "*lettera a)*" aggiungere le seguenti "*e lettera b)*";

b) le parole "*di 40 milioni*" sono sostituite con le seguenti "*rispettivamente di 20 milioni e 20 milioni*".

12.10

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: "ferrosi", sono inserite le seguenti: "inclusi i rottami di lega di nichel" e dopo le parole "all'obbligo di notifica di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: ", qualora la quantità di rottami abbia un valore superiore a 30.000 Euro per singola operazione o considerando la somma delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare";

3-ter. Le misure di cui all'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 settembre 2023.

3-quater. L'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per quantitativi inferiori alla soglia di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022 n. 51, non dà luogo all'applicazione di sanzioni.».

12.11

[Dreosto](#), [Bergesio](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2023"."

12.12

[Di Girolamo](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

12.13

[Fina](#), [Irto](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023"."

12.14

[Fregolent](#), [Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2023".

12.15

[Damante](#), [Lorefice](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole "Entro il 16 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 16 aprile 2023" e le parole ", a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito," sono soppresse».

12.16

[Nicita, Manca, Furlan](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2023» con le seguenti: « entro il 30 giugno 2024» e aggiungere in fine le seguenti parole: « e le parole: « nonché del » sono sostituite dalle seguenti: «, anche in deroga al» e il comma 2 è soppresso.»

12.17

[Patuanelli, Lorefice, Castellone, Damante, Maiorino](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 21 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023".

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 272 milioni di euro per l'anno 2023, 340 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, e 69 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.18

[Cataldi, Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1056, le parole «ovvero entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023»;

b) al comma 1057, le parole «ovvero entro il 30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023»."

12.19

[De Carlo, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma, 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2024".

12.20

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023".

Di conseguenza:

All'articolo 1, comma, 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2024".

12.21

[Nave, Patuanelli, Damante, Castellone, Maiorino, Cataldi](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, le parole: «ovvero entro il 30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».

12.22

[Cataldi, Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. All'articolo 1, comma 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole da: «il credito d'imposta è riconosciuto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro».

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis pari a 103,6 milioni di euro per l'anno 2023, 207,1 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, e 69 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.23

[De Carlo, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025".»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1058-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026".

12.24

[Lombardo, Gelmini](#)

All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025".

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 1058-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026".

12.25

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2026»."

12.26

[De Carlo, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole «emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite con le parole «emesse nei mesi di gennaio, febbraio e

marzo 2023»."

12.27

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 23 settembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole "emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "emesse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023"."

12.28

[Sironi, Lorefice, Nave, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Sopprimere i commi 5 e 6.

12.29

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.96, sono soppresse le seguenti parole: », anche indiretta,«.

12.30

[Borghesi, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

"6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 6-ter. Fino al 31 dicembre 2024, i rottami ferrosi e quelli contenenti nickel, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 6-ter, qualora il valore dell'operazione sia superiore a centomila euro, ovvero duecento mila nel caso di più operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera il valore di duecentomila euro, che deve essere notificata entro i termini previsti dal comma 6-ter, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni.

6-ter. I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 6-bis o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 6-bis hanno l'obbligo di notificare, almeno venti giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione.

6-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di cui al comma 6-ter è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione."

12.31

[Misiani](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 6-ter. Fino al 31 dicembre 2024, i rottami ferrosi e quelli contenenti nickel, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 6-ter, qualora il valore

dell'operazione sia superiore a centomila euro, ovvero duecento mila nel caso di più operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera il valore di duecentomila euro, che deve essere notificata entro i termini previsti dal comma 6-*quater*, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni.

6-*ter*. I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 6-*bis* o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma, hanno l'obbligo di notificare, almeno venti giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione.

6-*quater*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di cui al comma 6-*ter* è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.

12.32

[Liris](#), [Lisei](#)

All'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: "ferrosi", sono inserite le seguenti: "inclusi i rottami di lega di nichel" e dopo le parole "all'obbligo di notifica di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: ", qualora la quantità di rottami abbia un valore superiore a 30.000 Euro per singola operazione o considerando la somma delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare";

3-*ter*. Le misure di cui all'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 settembre 2023.

3-*quater*. L'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per quantitativi inferiori alla soglia di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022 n. 51, non dà luogo all'applicazione di sanzioni.».

12.33

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Manca](#), [Astorre](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: "ferrosi", sono inserite le seguenti: "inclusi i rottami di lega di nichel" e dopo le parole "all'obbligo di notifica di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: ", qualora la quantità di rottami abbia un valore superiore a 30.000 Euro per singola operazione o considerando la somma delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare";

6-*ter*. Le misure di cui all'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 settembre 2023.

6-*quater*. L'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per quantitativi inferiori alla soglia di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022 n. 51, non dà luogo all'applicazione di sanzioni.».

12.34

[Fregolent](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: "ferrosi", sono inserite le seguenti: "inclusi i rottami di lega di nichel" e dopo le parole "all'obbligo di notifica di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: ", qualora la quantità di rottami abbia un valore superiore a 30.000 Euro per singola operazione o considerando la somma delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare";

6-ter. Le misure di cui all'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 settembre 2023.

6-quater. L'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per quantitativi inferiori alla soglia di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022 n. 51, non dà luogo all'applicazione di sanzioni.».

12.35

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 210, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 210-bis, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

6-ter. Ai fini della proroga di cui al comma 10-bis, all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»"

12.36

[Gelmetti, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "all'obbligo di notifica di cui al comma 2." sono aggiunte le seguenti: ", qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, che deve essere notificata entro i termini previsti dal successivo comma 3, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni.";

b) al comma 4 le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".

6-ter. L'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie di cui al comma 7 lett. a) del presente articolo, non dà luogo all'applicazione di sanzioni".

12.37

[Occhiuto](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-quater le parole «negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali» sono sostituite con le seguenti: » nelle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili«;

a) al comma 2-quinquies, al secondo periodo, le parole «agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali,» sono sostituite con le seguenti: «alle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili«.

12.38

[De Poli](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis) All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 104, primo periodo, la parola: "esclusivamente" è soppressa;
- b) dopo il comma 104 è aggiunto il seguente:

"104-bis. Le società di capitali beneficiarie del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione dello stesso ai propri soci che detengono almeno il 30% delle quote societarie. I cessionari utilizzano il credito ceduto unicamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica"».

12.39

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter primo periodo della legge 4 agosto 2017, n. 124 è prorogato al 1° gennaio 2024."

12.40

[Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani, Nicita, Manca](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis: Il contributo di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.»

12.41

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"."

12.42

[Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole: "sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2024".

12.43

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 210, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 210-*bis*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 7, valutati in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.44

[Mieli](#), [Liris](#), [Lisei](#)

All'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 1, Componente 2, Investimento 1, all'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

12.45

[Zanettin](#)

All'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 1, Componente 2, Investimento 1, all'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.46

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7-*bis*. Anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 1, Componente 2, Investimento 1, all'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

12.47

[Paita](#), [Fregolent](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

6-*bis*. Anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 1, Componente 2, Investimento 1, all'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

12.48

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: "A decorrere dal 1° aprile 2022, la garanzia diretta è concessa previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la riassicurazione e la controgaranzia sono rilasciate a titolo gratuito. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.»

12.49

[D'Elia, Manca](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per i centri storici, città storiche e siti Unesco, i Comuni possono prevedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una diversa regolamentazione dell'utilizzazione temporanea del suolo pubblico ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali, l'arredo urbano e la tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale»

12.50

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore".

b) al comma 1055, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore".

c) al comma 1056, le parole "a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore".

d) al comma 1057, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 settembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore".»

12.51

[Manca](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore";

b) al comma 1055, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore";

c) al comma 1056, le parole "a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore";

d) al comma 1057, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 settembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore".»

12.52

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, infine, il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore".

b) al comma 1055, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore".

c) al comma 1056, le parole "a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore".

d) al comma 1057, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 settembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore".».

12.53

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Damante](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1054 e 1056, le parole "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 1055, le parole "ovvero entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".

c) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".»

12.54

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore";

b) al comma 1057, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 settembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore".»

12.55

[Parrini](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore";

b) al comma 1057, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 settembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore".

12.56

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1056, le parole "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".

12.57

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6 bis - All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1056, le parole "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".

12.58**Valente**

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1056, le parole: «ovvero entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023»;

b) al comma 1057, le parole: «ovvero entro il 30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».

12.59 (testo 2)**Paita, Gelmini, Lombardo, Fregolent**

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1056, le parole "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".

6-ter. Anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 1, Componente 2, Investimento 1, all'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

12.59**Paita, Gelmini, Lombardo**

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1056, le parole "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".

12.60**Gelmini, Lombardo**

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1056, le parole "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".

12.61**De Priamo, Tubetti, Liris, Lisei**

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «6-bis. Al fine di sostenere le imprese che investono in beni strumentali nuovi, all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 settembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023".»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.62

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "ovvero entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "ovvero entro il 31 dicembre 2023".

6-ter. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: I servizi di comunicazione elettronica quali servizi abilitanti della trasformazione tecnologica.

12.63

[De Carlo, Lisei, Liris](#)

All'articolo 12 aggiungere in fine il seguente comma:

"6-bis. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "ovvero entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "ovvero entro il 31 dicembre 2023".

12.64

[Romeo, Bergesio, Testor, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Dreosto, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «ovvero entro il 30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 15 dicembre 2023»."

12.65

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: "Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro".

Conseguentemente, agli eventuali agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede con le risorse del Fondo di cui al comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui al comma 1040 della medesima legge.

12.66

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 1, comma 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: "Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro".

12.67

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: "Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro".

12.68

[De Poli](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis) All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1059, primo periodo, la parola: "esclusivamente" è soppressa;
- b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:

"1059-bis. Le società di capitali beneficiarie del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione dello stesso ai propri soci che detengono almeno il 30% delle quote societarie. I cessionari utilizzano il credito ceduto unicamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica"».

12.69

[Manca](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate all'anno 2023. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con le risorse già stanziare per l'anno 2021 e non utilizzate."

12.70

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate per l'anno 2022.

12.71

[Lisei, Liris](#)

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

12.72

[Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 3-septies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sostituire le parole: "1° gennaio 2023" con le seguenti: "1° gennaio 2024"."

12.73

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 3-septies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sostituire le parole: "1° gennaio 2023" con le seguenti: "1° gennaio 2024"."

12.74

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 3-septies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sostituire le parole: "1° gennaio 2023" con le seguenti: "1° gennaio 2024"."

12.75

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 3-septies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sostituire le parole: "1° gennaio 2023" con le seguenti: "1° gennaio 2024"."

12.76

[Sabrina Licheri](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine i seguenti:

«6-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di proseguire nelle attività di promozione, tutela e conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, all'articolo 1, comma 701 della legge 31 dicembre 2021, n. 234, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2023";

b) le parole "e il Ministro dell'istruzione" sono sostituite dalle seguenti: ", il Ministro dell'istruzione e del merito e le associazioni più rappresentative del settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità".

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

12.77

[Scurria](#), [Lisei](#), [Liris](#)

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «6-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.122, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

12.78

[Mennuni](#), [De Priamo](#), [Liris](#), [Lisei](#)

All'articolo 12, dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 luglio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre, si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.

12.79

[Gasparri](#), [Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 luglio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre, si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.»

12.80

[Romeo](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Borghesi](#), [Cantalamessa](#), [Cantù](#), [Centinaio](#), [Garavaglia](#), [Germanà](#), [Marti](#), [Minasi](#), [Murelli](#), [Paganella](#), [Potenti](#), [Pucciarelli](#), [Stefani](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 luglio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto."

12.81

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 luglio 2022, n. 154, si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.»

12.82

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il decreto ministeriale del 20 luglio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre, si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.

12.83

[De Poli](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 luglio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre, si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.»

12.84

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"6-bis. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 luglio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Si considerano inoltre in ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto."

12.85

[Ronzulli, Gasparri, Marti, Centinaio](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. All'articolo 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2025»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2025» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2026»;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

12.86

[Ronzulli, Gasparri, Marti, Centinaio](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"7. All'articolo 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2025»;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»."

12.87

[D'Elia, Manca](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 40 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti parole: "30 luglio 2023". Per i centri storici, città storiche e siti Unesco, i Comuni possono prevedere una diversa regolamentazione dell'utilizzazione temporanea del suolo pubblico ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali, l'arredo urbano e la tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale"

12.88

[Patuanelli](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024, previa autorizzazione ai sensi del Titolo VII, Capo I, Sezione I, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

6-ter. Nelle more dell'autorizzazione di cui al comma precedente, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con proprio decreto, istituisce un tavolo tecnico di lavoro ove è garantita la presenza delle associazioni maggiormente rappresentative del settore, al fine di approfondire le problematiche e le esigenze della distribuzione automobilistica.»

12.89

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 342 a 354, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 relative al contratto di prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio, si applicano anche al settore del commercio su aree pubbliche.

12.90

[Gelmetti, Liris, Lisei, Amidei](#)

All'articolo 12, dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 1, comma 406, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti ", di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge,"

12.91

[Liris, Lisei](#)

All'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 423, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023".»

12.92

[Giacobbe, Manca, Franceschelli, La Marca, Martella, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 423, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023".»

12.93

[Fregolent, Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 423, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023".»

12.94

[Fregolent, Lombardo, Gelmini](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. In considerazione degli effetti della guerra all'Ucraina sul sistema del commercio internazionale, a causa dei problemi nell'approvvigionamento di materie prime e di componenti e dei conseguenti ritardi nella fornitura di prodotti e servizi oggetto di investimento agevolato in base alla normativa nazionale o regionale, i termini di rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie, ove precedenti, sono differiti al 30 giugno 2023.

12.95

[Paganella, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo maggiormente colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, come individuati nell' Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 101 del 30 aprile 2020, le esenzioni di cui al comma 2, dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2024, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui alla medesima ordinanza n. 101 del 2020. Le esenzioni di cui al citato comma 2 e del presente comma sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge 21 giugno 2017, n. 96, e per gli otto anni successivi. Per i professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024 e il 2025. Ai comuni di cui al presente comma, si applicano altresì i commi 4-bis, 5, 7 e 8 dell'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 che costituisce limite annuale. Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse anche a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziare dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.96

[Leonardi, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso, alla data del 31 dicembre 2022, subite rispettivamente dalle imprese con sedi direzionali e/o operative, ovvero con unità locali, situate nel territorio delle Marche e coinvolte dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, nonché dalle imprese con sedi direzionali e/o operative, ovvero con unità locali, situate nel territorio dell'isola di Ischia e coinvolte dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Alle medesime imprese sopra indicate si applica il disposto del comma 2°, 3° e 4° dell'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

12.0.1

[De Poli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica per gli edifici di culto e gli immobili degli enti religiosi rientranti nella disposizione di esenzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, primo comma, lettera i) del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 16, lettera a), Legge 20 maggio 1985, n.222)

In attuazione dell'art. 7, commi terzo e quarto, dell'Accordo di Villa Madama tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, il primo comma, lettera i), dell'art. 7 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si interpreta nel senso che l'esenzione spetta per gli immobili degli enti ecclesiastici aventi fine di religione e di culto già destinati alle attività previste all'art.16, lettera a) della Legge 10 maggio 1985, n. 222, anche nei casi in cui l'immobile non venga più in concreto utilizzato o risulti divenuto inagibile, sempre che non risulti provato sugli stessi l'effettivo svolgimento di attività diverse da quelle di religione o di culto contrastante con l'originaria destinazione fiscale di esenzione.

12.0.2

Gelmini, Lombardo

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis

(Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224)

1. All'articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole "per i dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per gli undici anni".

12.0.3

Berrino, Lisei, De Carlo, Marcheschi, Petrucci, Speranzon, Liris

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 12-bis

(Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, la lettera i) del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è così sostituita:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi."

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui al comma 1, i titolari delle attività di cui al comma 1 lettera i) sono tenuti a:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della politiche sociale del 1 settembre 2021 l'attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012;

c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;

e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociale del 2 settembre 2021.

3. Le persone che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere, possono essere adibite all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.»

12.0.4

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Articolo 12-bis

1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, la lettera i) del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è sostituita dalla seguente:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi."

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui al comma 1, i titolari delle attività di cui al comma 1, lettera i), sono tenuti a:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 1 settembre 2021 l'attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto 16 marzo 2012;

c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;

e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 settembre 2021.

3. Le persone che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere, possono essere adibite all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati. »

12.0.5

De Poli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 12-bis (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Terzo settore e all'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 in materia di impresa sociale)

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di Terzo settore, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222," sono inserite le seguenti: "nonché alle Associazioni d'Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del DPR 15 marzo 2010, n. 90";

b) al quarto periodo, dopo le parole: "gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985" sono inserite le seguenti: "nonché le Associazioni d'Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del DPR 15 marzo 2010, n. 90";

c) al quinto periodo, dopo le parole: "dell'ente religioso civilmente riconosciuto o della fabbricera" sono inserite le seguenti: "o delle Associazioni d'Arma".

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in materia di imprese sociali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricere di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222," sono inserite le seguenti: "nonché alle Associazioni d'Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del DPR 15 marzo 2010, n. 90";

b) al quarto periodo, dopo le parole: "gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricere di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985" sono inserite le seguenti: "nonché le Associazioni d'Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del DPR 15 marzo 2010, n. 90"; c) al quinto periodo, dopo le parole: "dell'ente religioso civilmente riconosciuto o della fabbricera" sono aggiunte le seguenti: "o delle Associazioni d'Arma".

12.0.6

[Patton, Durnwalder, Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 12-bis

(Proroghe al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

1. Al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 356, comma 2, secondo capoverso sostituire le parole "la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore" con "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202".

b) all'articolo 379, comma 3, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2023";

c) all'articolo 389, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023".

12.0.7

[Patton, Durnwalder, Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 12-bis

(Proroga della nomina degli organi di controllo.)

2. Al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 379, comma 3, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2023";

b) all'articolo 389, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023".».

12.0.8

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Articolo 12-bis

(Proroga in materia di credito di imposta formazione 4.0)

1. All'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023".

12.0.9

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Articolo 12-bis

(Proroga di termini in materia di procedure di accesso delle imprese ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024»; b) ai commi 2 e 3, le parole: «1° luglio 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».

12.0.10

[Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito](#)

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Articolo 12-bis

(Proroga degli adempimenti attuativi della legge 9 dicembre 2021, n. 220)

1. Alla legge 9 dicembre 2021, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 3 comma 1, le parole «Entro il 31 dicembre 2022, gli organismi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2023, gli organismi»;

b) all'art. 4, le parole «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

12.0.11

[Manca](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 12-bis

(Disposizioni transitorie per l'applicazione del decreto 20 luglio 2022, n. 154)

1. Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 luglio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre, si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.«

12.0.12

[Maffoni, Lisei, Liris](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 12 -bis

(Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle Imprese e del made in Italy e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. Fino al 31 dicembre 2024, i rottami ferrosi e quelli contenenti nickel, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2, qualora il valore dell'operazione sia superiore a centomila euro, ovvero duecento mila nel caso di più operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera il valore di duecentomila euro, che deve essere notificata entro i termini previsti dal successivo comma 3, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni.

2. I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l'obbligo di notificare, almeno venti giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero delle Imprese e del made in Italy e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di cui al comma 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.»

12.0.13

[Liris, Lisei](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente

"Art. 12-bis.

(Credito di imposta in favore delle imprese per il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e protezione dei dati personali)

1. Alle imprese che svolgano trattamenti dei dati personali di cui agli artt. Da 7 a 9 del Reg. UE 679/2017, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'adempimento degli obblighi di legge dettati dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, sotto forma di credito di imposta, a fronte di spese sostenute per l'acquisto di servizi volti a garantire la conformità con la normativa predetta nel corso dell'anno 2023 fino alla concorrenza dell'importo massimo di ? 300.

2. All'onere derivante dal comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

13.1

[Borghese](#)

Al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2023 e al 31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026".

13.2

[Pucciarelli, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

Al comma 1, sostituire le parole "al 31 dicembre 2023 e al 31 marzo 2024" con le seguenti: "al 31 dicembre 2024 e al 31 marzo 2025".

13.3

[Menia, Speranzon, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole "entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le seguenti "entro il 31 dicembre 2027";

13.4

[Gasparri](#)

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. All'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da "negli ultimi tre bilanci" a "totale" sono sostituite dalle seguenti: "nei bilanci 2020 e 2021 depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 10 per cento del fatturato estero complessivo aziendale";

b) al comma 3, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

3. All'articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da "per fare fronte" a "approvvigionamenti" sono sostituite dalle seguenti: "considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti anche a

livello di filiera";

b) al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".»

13.5

[Giacobbe, La Marca, Alfieri](#)

Dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«5-bis. Al fine di assicurare il funzionamento del CGIE è prorogato fino al 31 dicembre 2023 lo stanziamento di euro 1.107.500 di cui alla Tabella 6 del MAECI - Capitolo 3131 (Contributo al Consiglio Generale degli Italiani all'Estero per le spese di funzionamento);

5-ter. Al fine di sostenere i Comitati degli Italiani all'Estero (Comites) è prorogato fino al 31 dicembre 2023 lo stanziamento di euro 2.248.138 di cui alla Tabella 6 del MAECI - Capitolo 3103 (Contributi in danaro ai Comitati degli Italiani all'Estero - Comites);

5-quater. Al fine di sostenere la promozione della lingua italiana all'estero è prorogato fino al 31 dicembre 2023 lo stanziamento di euro 14.898.597 di cui alla Tabella 6 del MAECI - Capitolo 3153 (Contributi in denaro, libri e materiale didattico e relative spese di spedizione ad enti, associazioni e comitati)».

13.6

[La Marca, Giacobbe, Alfieri](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

"5-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire, per l'anno 2023 un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente annuo non superiore a 32 segretari di legazione in prova. Le assunzioni conseguenti alle procedure di cui al primo periodo sono subordinate alla positiva verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dell'adeguatezza delle facoltà assunzionali maturate comunicate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."

13.7

[La Marca, Giacobbe, Alfieri](#)

improponibile

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Ai cittadini italiani residenti all'estero che attestino la loro iscrizione all'AIRE è riconosciuta una riduzione del 15 per cento, per gruppi non inferiori a 2 persone, e del 20 per cento, per gruppi non inferiori a 5 persone, sul prezzo del viaggio aereo realizzato con voli della compagnia Alitalia, nonché sul prezzo del viaggio ferroviario realizzato con treni del Gruppo Ferrovie dello Stato. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.8

[Giacobbe, La Marca, Alfieri](#)

Dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) spettano altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del dpr 18/67 che, pur essendo residenti in un Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500mila euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.9

[Giacobbe, La Marca, Alfieri](#)

improponibile

Dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«5-bis. Al fine di consentire l'attuazione delle revisioni retributive di cui all'articolo 157, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, all'articolo 1, comma 716, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole "euro 500.000" sono sostituite dalle seguenti " euro 1.000.000". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.10

[Barcaiuolo, Lisei, Liris](#)

All'articolo 13, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125 il numero "2022" è sostituito dal seguente "2023".

13.0.1

[Giacobbe, La Marca, Alfieri](#)

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. La dotazione organica del MAECI, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato per il triennio 2023-2025 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del DPR 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.

3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con Decreto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Pubblica Amministrazione.

4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente, valutati nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2023 e 2024 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

14.1

[De Rosa, Ettore Antonio Licheri, Marton, Damante, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 647, le parole: «30 giugno», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;

b) al comma 648, le parole: «5.726.703 euro» sono sostituite dalle seguenti: «11.453.406 euro».

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 5.726.703 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondenti riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.2

[Valente](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «2020, 2021 e 2022» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole: «2023, 2024 e 2025 e a seguire».

1-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.".

14.3

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 2-bis della legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: »per gli anni 2020, 2021 e 2022« e: »nel 2020, 2021 e 2022« sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: »per gli anni 2023, 2024 e 2025 e a seguire« e: »nel 2023, 2024 e 2025 e a seguire«.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante l'apposito fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, pari ad euro 7.746.853, come rifinanziato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un importo di euro 300.000.»

14.4

[Liris](#), [Lisei](#)

improponibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. In coerenza e ad integrazione di quanto disposto al comma 1, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, comma 1, lettera c), la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "quattro".»

15.1

[Naturale](#), [Damante](#), [Cataldi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Fino al 31 dicembre 2023, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate, in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.»;

b) al comma 1-ter, dopo le parole: «sono individuati», sono inserite le seguenti: «le tecniche e tecnologie di produzione, e».

15.2

[De Carlo](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole «per il solo anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2023»;

b) alla lettera b) le parole «limitatamente all'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2023»;

1-*ter*. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dalla parola «rideterminata» fino alla parola «in euro 2,99» vengono apportate le seguenti modificazioni:

«dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024,».

1-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 4-*bis* e 4-*ter*, stimati in euro 12.000.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023".

15.2 (testo 2)

[De Carlo](#), [Lisei](#), [Liris](#), [Amidei](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole «per il solo anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2023»;

b) alla lettera b) le parole «limitatamente all'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2023»;

1-*ter*. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dalla parola «rideterminata» fino alla parola «in euro 2,99» vengono apportate le seguenti modificazioni:

«dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024,».

1-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a euro 12.000.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023".

15.3

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli." sono aggiunte le seguenti: "La misura si applica anche per il 2023".

1-*ter*. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica", sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,».»

15.4

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2023"."

15.5

Murelli, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 10-*quater* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

15.6

Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1-*bis* le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
- b) al comma 1-*ter* le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

3-*ter*. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
- b) al comma 4, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
- c) al comma 5, le parole: «16 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2023».

15.7

Paroli, Lotito

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine del 31 dicembre 2023 di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 marzo 2022, ai sensi dei commi da 139 a 143 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato al 31 dicembre 2024".».

15.8

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 8, comma 1, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 marzo 2022, ai sensi dei commi da 139 a 143 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "sino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "sino al 31 dicembre 2024".».

15.9

De Carlo, Lisei, Liris

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In relazione al terzo trimestre, la data del 31 dicembre 2022 di cui al comma 2 e 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è sostituita con 30 giugno 2023»."

15.10

Naturale, Damante, Cataldi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

b) al comma 4, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

c) al comma 5, le parole: «16 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2023».

15.11

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante dalle imprese esercenti l'attività della pesca, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 45 a 50, della legge 197 del 29 dicembre 2022, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati dagli stessi esercenti le attività della pesca nel secondo trimestre dell'anno solare 2023.

3.ter Agli oneri derivanti dal precedente comma, quantificati 22 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.12

[Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Martella, Manca](#)

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«*3-bis.* Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante dalle imprese esercenti l'attività della pesca, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 45 a 50, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati dagli stessi esercenti le attività della pesca nel secondo trimestre dell'anno solare 2023.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma *3-bis*, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

15.13

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

All'articolo 15, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«*3-bis.* Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante dalle imprese esercenti l'attività della pesca, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 45 a 50, della legge 197 del 29 dicembre 2022, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati dagli stessi esercenti le attività della pesca nel secondo trimestre dell'anno solare 2023.

3-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, quantificati 22 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.14

[Naturale, Damante, Cataldi](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 45, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole «primo trimestre solare dell'anno 2023» con le seguenti: «primo semestre solare dell'anno 2023»

15.15

[Patton, Durnwalder, Spagnolli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 1, comma 51, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ovunque ricorrano le parole: "entro la data del 31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 30 giugno 2023".».

15.16

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 51, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "entro il 31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2023"."

15.17

[Augello, Liris, Lisei](#)

Aggiungere in fine i seguenti commi: «4-bis. La validità delle graduatorie dei concorsi banditi dal Consiglio di Ricerca per l'Agricoltura e dell'analisi dell'Economia Agraria (CREA) in scadenza al 31 dicembre 2022, è prorogata al 31 dicembre 2023.

4-ter. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 4-bis, all'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «32 milioni di euro»;

b) alla lettera b), le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «36 milioni di euro»;

c) alla lettera c), le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «23 milioni di euro».

4-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e pari a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 28, comma 1, della legge 196 del 2009.».

15.18

[De Carlo, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, dopo le parole: «con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2» aggiungere le seguenti: «e degli operatori di cui al comma 7 dell'art. 1 che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d)»."

15.19

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, dopo le parole "Gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni anno," sono aggiunte le seguenti: "a decorrere dal 30 giugno 2023,".

15.20

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, dopo le parole "con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2" sono aggiunte le seguenti: "e degli operatori di cui all'articolo 1, comma 7, che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d)"."

15.21

[De Carlo, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, dopo le parole: «Gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni anno,»" aggiungere le seguenti: «a decorrere

dal 30 giugno 2023,»".

15.22

[Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, dopo le parole: "Gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni anno," aggiungere le seguenti "a decorrere dal 30 giugno 2023,».»

15.23

[Fina, Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 310, alinea, le parole: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle parole: «90 milioni di euro per l'anno 2022, di 101 milioni di euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) al comma 310, lettera a), le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle parole: «30 milioni di euro per l'anno 2022, a 32 milioni di euro per l'anno 2023, a 30 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) al comma 310, lettera b), le parole "30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite dalle parole: «30 milioni per l'anno 2022, 36 milioni per l'anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall'anno 2024»;

d) al comma 310, lettera c), le parole: «20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «20 milioni per l'anno 2022, 23 milioni per l'anno 2023 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2024»;

e) dopo il comma 310 è inserito il seguente: «310-bis. Per le finalità di cui al comma 310, le graduatorie, anche riservate, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sono prorogate al 31 dicembre 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere delle risorse di cui al comma 310.».»

3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-bis, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

15.24

[De Carlo, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Sono prorogati, a decorrere dall'anno 2023, compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti degli organi degli enti controllati o vigilati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Conseguentemente l'art. 1, comma 453 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 453 è così modificata: «al primo periodo, dopo le parole "controllo e rendicontazione," sono espunte le seguenti "in ogni caso eliminando ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti," e dopo il primo periodo, alle parole "gli incarichi conferiti." è aggiunto il seguente periodo: "È eliminata ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, o altro emolumento, per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste."»

15.25

[De Carlo, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli» sono aggiunte le seguenti: «comunitari. La misura si applica anche per il 2023.».»

1-ter. All'art. 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «la propria qualifica», sono aggiunte le seguenti: «, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,»."

15.26

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'impiego, alla vendita e all'attività di consulenza in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi del decreto legislativo n. 150/2012, in scadenza nel 2022, è prorogata fino al 30 giugno 2023."

15.27

[De Carlo, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'impiego, alla vendita e all'attività di consulenza in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi del decreto legislativo n. 150/2012, in scadenza nel 2022, è prorogata fino al 30 giugno 2023."

15.28

[Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'impiego, alla vendita e all'attività di consulenza in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi del decreto legislativo n. 150/2012, in scadenza nel 2022, è prorogata fino al 30 giugno 2023.»

15.29

[Durnwalder, Patton, Spagnolli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del 30 ottobre 2014, n. 178, si applicano dal 1° luglio 2023."

15.30

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, si applicano a partire dal 1° luglio 2023."

15.31

[De Carlo, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. A far data dal presente provvedimento viene abrogato l'art. 44 della legge n. 342 del 2000; non è dovuta l'imposta sul valore aggiunto in ordine ai premi corrisposti ai sensi dell'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315".

15.32

[Nocco, Liris, Lisei](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) Al fine di favorire il piano di riparto sino alla data di deposito dello stesso, il Giudice dell'Esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in precedenza a carico dell'Ente.»

15.33

[Germanà](#), [Bergesio](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1, comma 982, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "2022, 2023 e 2024".

3-ter. All'articolo 40, comma 11-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, sostituire le parole "2018, 2019 e 2020" con le seguenti: "2023, 2024 e 2025".

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a euro 3 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-*ter*, valutati in 1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

15.34

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 11, comma 5-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) sostituire le parole «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;
- b) alla lettera b) sostituire le parole «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;
- c) alla lettera c) sostituire le parole «31 dicembre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2025»;
- d) alla lettera d) sostituire le parole «quinto anno» con le seguenti: «sesto anno»."

15.35

[De Carlo](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili del 13 dicembre 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'importo minimo di euro 2.500 di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non è soggetto ad aggiornamento periodico.»

15.36

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. All'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole «per il solo anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2022 e 2023»;
- b) alla lettera b) le parole «limitatamente all'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2022 e 2023»;

3-ter. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023"; e le parole: a decorrere dal 1 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2024";

3-quater. Agli oneri derivanti dai commi *3-bis* e *3-ter*, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

15.37

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"*3-bis.* All'articolo 1, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 859 sostituire le parole da "per l'anno 2022" fino alla fine del comma con le seguenti "per gli anni 2022, 2023 e 2024"

b) al comma 860 sostituire le parole "per l'anno 2022" con le seguenti "per gli anni 2022, 2023 e 2024"

3-ter. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023".

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma *3-bis*, pari a 15,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e dal comma *3-ter*, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

15.38

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* All'art. 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "la propria qualifica", sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,";

b) dopo le parole: "operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli." sono aggiunte le seguenti: "La misura si applica anche per il 2023". ».

15.39

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"*1-bis.* All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "per l'anno 2022" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2023"."

15.40

[De Carlo](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"*1-bis.* All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "per l'anno 2022" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2023".

15.41

[De Carlo](#), [Lisei](#), [Liris](#), [Amidei](#)

All'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"*3-bis.* In considerazione del perdurare della crisi determinata dall'emergenza da Covid-19 nonché della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina ed al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, all'articolo 78, comma *1-quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2023»."

15.42

Paroli, Lotito

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da 139 a 143 sono soppressi.».

15.43

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In considerazione del perdurare della crisi determinata dall'emergenza da Covid-19 nonché della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina ed al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, all'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

15.44

Naturale, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 78, comma 4-*octies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «nel 2020 e nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2020, nel 2021 e nel 2022»".

15.45

Potenti, Pucciarelli, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente "A decorrere dal 1° gennaio 2023 l'importo minimo previsto dal precedente periodo, per le attività di pesca e acquacoltura, non è soggetto ad aggiornamento periodico.";

b) al secondo periodo, le parole "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2021 e 2023"

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

15.46

De Carlo, Lisei, Liris

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1 -bis. All'art. 1, comma 908 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole «per il biennio 2021-2022» sono sostituite con le parole «per gli anni 2021, 2022 e 2023» e dopo il primo periodo, alle parole «personale non dirigenziale» è aggiunto il seguente periodo: «In caso di mancata copertura di tutti i posti previsti al periodo precedente, l'AGEA è autorizzata ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali»."

15.47

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 8-ter della legge 29 marzo 2019, n. 27, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-bis.1. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate per l'anno 2023. Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno della Xylella fastidiosa, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro, e comunque sino ad una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dalle imposte ipotecaria e catastale e l'imposta di registro si applica in misura fissa pari a 200 euro. Per i medesimi atti gli onorari notarili sono ridotti della metà»."

15.48 (testo 2)

[De Carlo](#), [Lisei](#), [Liris](#), [Amidei](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 8-ter della legge 29 marzo 2019, n. 27, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate per l'anno 2023. Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno della Xylella fastidiosa, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro, e comunque sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dalle imposte ipotecaria e catastale e l'imposta di registro si applica in misura fissa pari a 200 euro. Per i medesimi atti gli onorari notarili sono ridotti della metà»."

Agli oneri di cui al presente comma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 456, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

15.48

[De Carlo](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 8-ter della legge 29 marzo 2019, n. 27, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate per l'anno 2023. Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno della Xylella fastidiosa, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro, e comunque sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dalle imposte ipotecaria e catastale e l'imposta di registro si applica in misura fissa pari a 200 euro. Per i medesimi atti gli onorari notarili sono ridotti della metà»."

15.49 (testo 2)

[De Carlo](#), [Lisei](#), [Liris](#), [Amidei](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. "All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, comma 509, le parole:

"2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024, 2025".

Agli oneri di cui al presente comma pari a 1,29 milioni di euro per l'anno 2023, 0,74 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,74 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 456, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

15.49

[De Carlo](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. "All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, comma 509, le parole:

"2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024, 2025".

15.50

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2023"."

15.51

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, comma 509, le parole: "2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024, 2025"."

15.52

[Patuanelli, Naturale](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:* "3-bis. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022 e 2023».";

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:* "4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

15.53

[Durnwalder, Patton, Spagnoli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022 e 2023».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, stimati in 75 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.54

[Nocco, De Carlo, Lisei, Liris](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022 e 2023»."

15.55

[Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022 e 2023".

"3-ter. All'articolo 1, comma 528, primo periodo, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole "per l'anno 2022" con le seguenti "per gli anni 2022 e 2023".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 114,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

15.56

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022 e 2023»."

15.57

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.25, dopo le parole: "30 dicembre 2020" sono inserite le seguenti: "e per le concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate all'acquacoltura e alla mitilicoltura fino al 31 dicembre 2033".

15.58

[Bergesio](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il termine di quarantacinque giorni previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativo alla presentazione alle autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi ai sensi dell'articolo 13 del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è prorogato a sessanta giorni."

15.59

[De Carlo](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, limitatamente ai provvedimenti di declaratoria degli effetti degli eventi calamitosi adottati ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»."

15.60

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole «per il solo anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2022 e 2023»;

b) al comma 3-quater, alinea, le parole «Limitatamente all'anno 2022,» sono sostituite dalle seguenti «Per l'anno 2023,»;

3-ter. In modifica di quanto disposto dall'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è rideterminata dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024 in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.";

b) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, stimati in euro 12.000.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023."

15.60 (testo corretto)

[Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole «per il solo anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2022 e 2023»;

b) al comma 3-*quater*, alinea, le parole «Limitatamente all'anno 2022,» sono sostituite dalle seguenti «Per gli anni 2022 e 2023,»;

3-*ter*. In modifica di quanto disposto dall'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è rideterminata dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024 in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.";

b) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-*ter*, stimati in euro 12.000.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.".

15.1000

Il Governo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 908, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per il biennio 2021-2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021, 2022 e 2023" e dopo le parole: "personale non dirigenziale.", è inserito il seguente periodo: "In caso di mancata copertura di tutti i posti previsti al periodo precedente, l'AGEA è autorizzata ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali"».

15.1001

Il Governo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'impiego, alla vendita e all'attività di consulenza in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2022, è prorogata fino al 30 giugno 2023.».

15.1002

Il Governo

All'articolo 15, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono prorogati, a decorrere dall'anno 2023, compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti degli organi degli enti controllati o vigilati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Conseguentemente l'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è così modificato: al primo periodo, dopo le parole "controllo e rendicontazione," sono soppresse le seguenti: "in ogni caso eliminando ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti," e dopo il primo periodo, alle parole: "gli incarichi conferiti." è aggiunto il seguente periodo: «È eliminata ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborsi spese o altro emolumento, per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

15.1003

Il Governo

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«*l-bis.* All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 marzo 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) dopo il comma 1-*ter* è aggiunto il seguente:

"1-*quater.* Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."».

15.1003/1

Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi

Inammissibile

All'emendamento 15.1003, apportare le seguenti modifiche:

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «aggiungere il seguente commi» *con le seguenti:* «inserire i seguenti commi»;

2) *dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-*ter.* All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023";

b) al comma 4, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023";

c) al comma 5, le parole: "16 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2023"».

15.1004

Il Governo

All'articolo 15, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "del medesimo articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "e ai termini di cui al comma 5, che vengono fissati in sessanta giorni, del medesimo articolo 5"».

16.1

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 13, il comma 7 è abrogato;»

16.2

Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

« 0a) all'articolo 28, comma 2, lett. a) sostituire la parola "diciotto" con la parola "trenta";

0a-*bis*) all'articolo 34, comma 3, dopo le parole "del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38" aggiungere: "applicando l'aliquota del 20 per mille,"»

16.3

[Sbrollini, Gelmini, Lombardo](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 28, comma 2, lettera a) le parole "diciotto ore" sono sostituite dalle seguenti "trenta ore".

16.4

[Marcheschi, Liris, Lisei](#)

Alla lettera a) del comma 1 premettere la seguente: «0a) all'articolo 31, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «entro il 1° luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio dell'anno successivo dalla data in cui le Federazioni Sportive Nazionali hanno emanato i regolamenti di cui al comma 2 e determinato le misure del premio di cui al comma 3, e in ogni caso entro il 31 luglio 2027»;

b) al secondo periodo, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «è valido anche».

16.5

[Sbrollini, Lombardo, Gelmini](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 34, comma 3, dopo le parole "del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38" aggiungere "applicando l'aliquota del 20 per mille,"

16.6

[Versace, Lombardo, Gelmini](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 35, comma 8-*quater*, le parole "termine di decorrenza indicato dall'articolo 51" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2023".»

16.7

[Nastri, Liris, Lisei](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso lettera a), aggiungere le seguenti parole: «e è aggiunto infine il seguente periodo: "Nel periodo di imposta 2023, per i lavoratori sportivi che avessero ricevuto anche compensi di cui all'articolo 67, primo comma, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fascia esente utilizzabile ai fini reddituali non può in ogni caso superare complessivamente l'importo di euro 15.000,00."».

b) al comma 2, sostituire le parole "31 dicembre 2023" con le seguenti: "1° luglio 2024";

c) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. All'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate hanno termine sino al 31 dicembre 2023 per approvare i regolamenti di cui al comma 2. Il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso tale termine, non vi abbia previsto, si intende eliminato entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto"».

16.8

[Cosenza, Liris, Lisei](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso lettera a), aggiungere le seguenti parole: «e è aggiunto infine il seguente periodo: "Nel periodo di imposta 2023, per i lavoratori sportivi che avessero ricevuto anche compensi di cui all'articolo 67, primo comma, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fascia esente utilizzabile ai fini reddituali non può in ogni caso superare complessivamente l'importo di euro 15.000,00."».

b) al comma 2, sostituire le parole "31 dicembre 2023" con le seguenti: "1° luglio 2024";

c) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate hanno termine sino al 31 dicembre 2023 per approvare i regolamenti di cui al comma 2. Il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso tale termine, non vi abbia previsto, si intende eliminato entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto"».

16.9

[Nastri, Liris, Lisei](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso lettera c).

16.10

[Cosenza, Liris, Lisei](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso lettera c).

16.11

[Sbrollini, Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole "collaboratori a progetto" sono sostituite dalle seguenti "titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

16.12 (testo 2)

[Versace, Fregolent, Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sopprimere le parole «, e dal 1° gennaio 2023 il 6 per cento,».

2-ter. Il contributo di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

16.12

[Versace, Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sopprimere le parole ", e dal 1° gennaio 2023 il 6 per cento,".

16.13

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia, fermo restando in ogni caso quanto previsto per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dagli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo, scadute, revocate per morosità, ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2025, e le analoghe concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali in corso di validità, sono comunque

prorogate di n. 4 anni, rispetto alla naturale data di scadenza, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.»

16.14

[Astorre](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia, fermo restando in ogni caso quanto previsto per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dagli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo, scadute, revocate per morosità, ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2025, e le analoghe concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali in corso di validità, sono comunque prorogate di 4 anni, rispetto alla naturale data di scadenza, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni."

16.15 (testo 2)

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Martella](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2022» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2023» e le parole «31 dicembre 2024» con le seguenti «31 dicembre 2025».

16.15

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Giorgis](#), [Manca](#)

Al comma 4, sostituire le parole: "entro il 31 dicembre 2022" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2023".

16.16

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «sono prorogate al 31 dicembre 2024» con le seguenti: «sono prorogate al 31 dicembre 2025».

16.17

[Manca](#), [Martella](#)

Al comma 4, sostituire le parole "31 dicembre 2024" con le seguenti "31 dicembre 2025".

16.18

[Testor](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

Al comma 4, sostituire le parole "31 dicembre 2024", con le seguenti "31 dicembre 2025"

16.19

[De Priamo](#), [Tubetti](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2025».

16.20

[De Priamo](#), [Tubetti](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali in corso di validità sono prorogate di ulteriori quattro anni decorrenti dalla naturale scadenza della concessione.»

16.21

[Nastri, Liris, Lisei](#)

Al comma 5, dopo le parole: "allo stanziamento originario." inserire il seguente periodo: "La Società Sport e Salute S.p.a. è autorizzata ad impiegare le somme di cui al primo periodo al fine di sostenere l'attività sportiva di base e l'associazionismo sportivo a seguito dell'incremento dei costi di approvvigionamento energetico ed in coerenza con l'incremento sostenuto, anche attraverso il diretto coinvolgimento degli organismi sportivi di cui al comma 4-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2022, n. 138".

16.22

[Cosenza, Liris, Lisei](#)

Al comma 5, dopo le parole: "allo stanziamento originario." inserire il seguente periodo: "La Società Sport e Salute S.p.a. è autorizzata ad impiegare le somme di cui al primo periodo al fine di sostenere l'attività sportiva di base e l'associazionismo sportivo a seguito dell'incremento dei costi di approvvigionamento energetico ed in coerenza con l'incremento sostenuto, anche attraverso il diretto coinvolgimento degli organismi sportivi di cui al comma 4-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2022, n. 138".

16.23

[Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2023 per quanto disposto dal Piano sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n.11."

16.24

[Damante, Castellone, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Aggiungere, infine, il seguente comma: «5-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge. 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro 48 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge". Sono fatti salvi gli effetti degli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.».

16.25

[Nastri, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2023 per quanto disposto dal Piano sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n.11."

16.26

[Cosenza, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2023 per quanto disposto dal Piano sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n.11."

16.27

[Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito](#)

Dopo il comma 5, aggiungere infine il seguente:

«5-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2023 con riferimento al Piano sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n.11".».

16.28

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integra il Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera n.680/13/CONS del 12 dicembre 2013, con la previsione che l'esecuzione da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione degli ordini cautelari di blocco all'accesso degli indirizzi IP e dei nomi a dominio dei siti internet attraverso i quali vengono diffusi illecitamente contenuti protetti avvenga tempestivamente e comunque non oltre trenta minuti dalla relativa comunicazione. L'Autorità provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

16.29

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La durata dei contratti di licenza, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9, nel territorio nazionale relativi al triennio 2021-2024 in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione può essere prorogata fino a un massimo di due anni.»

16.30

[Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In considerazione dei ritardi per l'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i termini per procedere all'aggiudicazione degli appalti da parte dei soggetti ammessi alla graduatoria di cui al bando il "Bando Sport e Periferie 2020" pubblicato dal Dipartimento per lo sport in data 13 luglio 2020, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020, sono prorogati al 30 giugno 2023.»

16.31

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

improponibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni degli sport professionistici diversi dal calcio e dalla pallacanestro, si applicano, tenuto conto della peculiarità di ciascuna disciplina sportiva e delle relative disposizioni regolamentari sportive e indipendentemente dalla natura dell'evento o dalla tipologia di organizzazione delle relative competizioni, gli articoli 2, lettere e), ed o), 3, comma 1, con esclusione dell'ultimo inciso " salvo quanto previsto al comma 2", 4, comma 1, 6, commi 1 e 6,7, comma 7, 17 e 28 del presente decreto, in quanto compatibili."

16.32

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«6. Nel primo periodo dell'articolo 16, comma 5-*quater*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.147, come modificato, da ultimo, dall'articolo 12-*quater*, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.51, le parole »e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro«, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole »e i predetti redditi siano superiori ad euro«.

7. All'articolo 12-*quater*, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.51, dopo la parola »scadenza« sono aggiunte le parole », nonché ai redditi derivanti dai successivi rinnovi contrattuali fra le medesime parti«.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21.»

16.33

[Nastri, Liris, Lisei](#)

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «5-*bis*. Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Missione 5 - Componente 2 - Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale", al fine di dare attuazione all'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti in materia di sport e inclusione sociale a seguito di un invito pubblico a presentare proposte, il termine previsto del 31 marzo 2023 è prorogato al 30 giugno 2023.».

16.34

[Durnwalder, Patton, Spagnolli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 40 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.40 le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre anni".».

16.1000

Il Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

16.1000/1

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Inammissibile

All'emendamento 16.1000, dopo le parole: "Al comma 1", inserire le seguenti:

«alla lettera a) premettere la seguente: "0a) all'articolo 13, il comma 7 è abrogato;" e»

16.1001

Il Governo

Al comma 5, dopo le parole: «allo stanziamento originario.» *inserire il seguente periodo:* «La Società Sport e Salute S.p.a. è autorizzata ad impiegare le somme di cui al primo periodo al fine di sostenere l'attività sportiva di base e l'associazionismo sportivo a seguito dell'incremento dei costi di approvvigionamento energetico ed in coerenza con l'incremento sostenuto, anche attraverso il diretto coinvolgimento degli organismi sportivi di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2022, n. 138».

16.1001/1

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Ritirato

All'emendamento 16.1001, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e dopo il comma 5 aggiungere il seguente: " 5-*bis*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche tenuto conto del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera n.680/13/CONS del 12 dicembre 2013, dispone che

l'esecuzione da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione degli ordini cautelari di blocco all'accesso degli indirizzi IP e dei nomi a dominio dei siti internet attraverso i quali vengono diffusi illecitamente contenuti protetti avvenga tempestivamente e comunque non oltre trenta minuti dalla relativa comunicazione. L'Autorità provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".»

16.0.1

[Matera, Melchiorre, Iannone, Lisei, Liris](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis

Proroga dei termini per l'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV).

1. All'art. 44, comma 7, lett. b, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dall'art. 11-novies, comma 1, del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera b, le parole: "fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2023".»

16.0.2

[Versace, Gelmini, Lombardo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 16-bis

(Proroga di termini in materia di erogazione di dispositivi per l'attività sportiva amatoriale delle persone con disabilità fisica)

1. All'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «in via sperimentale» sono soppresse e le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2023»;

b) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2020 e » sono sostituite dalla seguente: «per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2023».

2. Agli oneri derivanti dalle modificazioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.0.3

[Liris, Lisei](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

(Proroga termini per adeguamento Regioni in tema di sicurezza nella pratica degli sport invernali)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023";

b) al comma 2, le parole: "entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "entro il 31 ottobre 2024.".»

16.0.4

[Liris, Lisei](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 16-bis

(Proroga utilizzo risorse di cui al Fondo ex artt. 26, co. 1, e 27 del DL 41/2021)

1. In considerazione degli eventi meteo-climatici estremi verificatisi nei territori della catena montuosa degli Appennini che hanno determinato una drastica riduzione delle aree innevate, le risorse del fondo istituito con l'articolo 26 e quelle previste dall'articolo 27 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, non utilizzate dalle Regioni della dorsale appenninica, sono destinate, per l'anno 2023, al sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei Comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo 1° novembre 2022 - 15 gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

16.0.6

[Mennuni, Lisei, Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 16-*bis*.

(Modifiche alla legge 5 agosto 2022, n. 118)

1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole "è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi" aggiungere le seguenti: "e la sua approvazione determina la condizione di procedibilità per l'attuazione dell'articolo 4:";

b) la lettera d), del comma 2, dell'articolo 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, è sostituita con la seguente: "d) definizione dei presupposti per l'assegnazione in concessione delle aree demaniali marittime, lacuali, fluviali e sportive, con finalità turistico - ricreativa, anche in ambito portuale, che siano individuate solo ed esclusivamente attraverso lo strumento di pianificazione turistica delle medesime aree demaniali approvato. I lotti scaduti e da assegnare in concessione demaniale, per gli effetti derivanti dal presente articolo, continuano a mantenere la loro consistenza".»

16.0.7

[Mennuni, Lisei, Liris, Amidei](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 16-*bis*

(Cessazione di efficacia dei termini delle proroghe stabilite per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio di attività turistico-ricreative e sportive nonché dei rapporti di gestione relativi ad attività con finalità turistico - ricreative e sportive).

1. All'art. 3, della legge 5 agosto 2022, n.118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da "fino al 31 dicembre 2022" sino alla fine del periodo, sono sostituite con le seguenti: "Continuano ad avere efficacia fino all'approvazione della legge di riforma organica della relativa disciplina:";

b) al comma 2, le parole "e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto è anteriore a tale data" sono soppresse;

c) i commi 3 e 4 sono soppressi."».

16.0.8

[Mennuni, Lisei, Liris, Amidei](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 16-*bis*

(Proroga di termini in materia di efficacia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio di attività turistico-ricreative e sportive e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive)

1. All'articolo 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti:

«31 dicembre 2026»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti:

«31 dicembre 2026»;

c) i commi 3 e 4 sono soppressi".»

16.0.1000

Il Governo

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 86 del TUIR)

1. Al comma 4 dell'articolo 86 del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «o a un anno per le società sportive professionistiche,» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata."».

16.0.1000/1

[Manca](#)

All'emendamento 16.0.1000 sopprimere la lettera a).

16.0.1000/2

[Manca](#)

All'emendamento 16.0.1000, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) le parole: «o a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «o a due anni»;"
e sopprimere la lettera b).

16.0.1000/3

[Manca](#)

All'emendamento 16.0.1000, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) le parole: «o a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «o a due anni»;

16.0.1000/4

[Manca](#)

All'emendamento 16.0.1000 sopprimere la lettera b).

17.1

[Misiani](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole da «, attraverso la procedura competitiva» fino alla fine del periodo.

17.2

[De Priamo, Tubetti, Liris, Lisei](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «, attraverso la procedura competitiva con negoziazione e pubblicazione del bando o la procedura aperta, di cui agli articoli 62 e 60 del decreto legislativo 50 del 2016»

17.3

[Mazzella, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: «5-bis. All'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo periodo è soppresso. All'articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il primo periodo è soppresso.

5-ter. Il credito di imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è riconosciuto altresì per le spese sostenute fino al giugno 2023, nel limite di 12 milioni di euro che costituisce tetto di spesa.

5-quater. Per le imprese che fruiscono dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo del contributo i costi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, vengono ammessi al netto degli eventuali crediti d'imposta riconosciuti ai sensi del comma 5-ter.

5-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

17.4

[Martella, Giorgis, Manca](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. All'articolo 188, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo periodo è soppresso.

5-ter. All'articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è soppresso;

b) al secondo periodo, le parole "Esso è" sono sostituite dalle seguenti "il credito d'imposta di cui al comma 1 è".

5-quater. Per le imprese che fruiscono dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo del contributo i costi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo, sono ammessi al netto degli eventuali crediti d'imposta riconosciuti ai sensi del comma precedente".

17.4 (testo 2)

[Martella, Giorgis, Manca](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 188, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo periodo è soppresso.

5-ter. All'articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è soppresso;

b) al secondo periodo, le parole »Esso è« sono sostituite dalle seguenti »il credito d'imposta di cui al comma 1 è«.

5-quater. Per le imprese che fruiscono dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo del contributo i costi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo, sono ammessi al netto degli eventuali crediti d'imposta riconosciuti

ai sensi del comma precedente.

5-quinquies. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con

riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno di contribuzione 2022 e 2023».

5-*sexsies*. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo, le parole: «settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novantasei mesi».

17.5

[De Carlo](#), [Rastrelli](#), [Petrenga](#), [Liris](#), [Lisei](#), [Amidei](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di cui al comma 4, dell'articolo 96, di cui al precedente periodo, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno di contribuzione 2022 e 2023.

5-*ter*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 394 le parole: "settantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantasei mesi"

,

17.6

[Cantalamessa](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno di contribuzione 2022 e 2023.

5-*ter*. Al comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "settantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantasei mesi".»

17.7

[Martella](#), [Giorgis](#), [Manca](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-*bis*. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno di contribuzione 2022 e 2023".

5-*ter*. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo, le parole: "settantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantasei mesi".

17.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5 bis) In considerazione del persistente di stato di crisi del settore editorial, le disposizioni di cui all'art.96, commi 3 e 5, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo art. 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2022 e 2023. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'art. 11, comma 1, secondo periodo, del Decreto Legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

17.9

[Musolino, Spagnoli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"5-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno di contribuzione 2022 e 2023".

17.10

[Amidei, De Carlo, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno di contribuzione 2022 e 2023".

17.11

[Misiani](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 le parole: «cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici» sono sostituite dalle seguenti: «cooperative giornalistiche che editano agenzie di stampa, quotidiani e periodici».

5-ter. Alle agenzie di stampa costituite in forma di cooperativa giornalistica si applicano, ove compatibili, le disposizioni del capo II del predetto decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, e quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2017. Alle agenzie di stampa costituite in forma di cooperativa giornalistica il contributo è riconosciuto entro i limiti previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70."

17.12

[Musolino, Spagnoli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Al comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "settantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantasei mesi".».

17.13

[Amidei, De Carlo, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 394, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "settantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantasei mesi"».

17.14

[Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle

risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri".

17.15

[Gasparri](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5- bis. Il contributo di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.»

17.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5 bis) Il contributo di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

17.17

[Spinelli](#), [Liris](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025 possono accedere ai trattamenti di vecchiaia anticipata i giornalisti professionisti aventi almeno 60 anni di età e 25 anni e 5 mesi di anzianità contributiva, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, che abbiano presentato al ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025, piani di riorganizzazione o di ristrutturazione aziendale in presenza di crisi. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.»

17.18

[Dreosto](#), [Tosato](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Alla lettera a) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 le parole "cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici" sono sostituite dalle seguenti: "cooperative giornalistiche che editano agenzie di stampa, quotidiani e periodici". Alle agenzie di stampa costituite in forma di cooperativa giornalistica si applicano, ove compatibili, le disposizioni del capo II del predetto decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2017. Alle agenzie di stampa costituite in forma di cooperativa giornalistica il contributo è riconosciuto entro i limiti previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70."

17.19

[Tosato](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-*bis*. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole "due anni maturati prima dell'annualità per la quale la domanda di contributo è presentata" con le parole «un anno».

17.20

[Patton, Durnwalder, Spagnoli](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Per l'anno 2023, relativamente alle spese sostenute nel 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa di 18 milioni di euro. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il credito d'imposta può essere altresì parametrato anche agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, agli importi spesi per acquisto beni e servizi strumentali per l'informatizzazione e lo sviluppo tecnologico del punto vendita, agli importi spesi a titolo di commissioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie fideiussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, per il recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o costruzioni leggere, nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 con il quale vengono altresì individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito di imposta. Per l'anno 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: a) abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni, b) siano imprese femminili, c) siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione, d) abbiano avviato o siano subentrati in una attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici nel 2022, la misura del credito di imposta di cui al comma 1, è stabilita nella misura massima di euro 6.000. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante ai sensi del comma 1 e 2. Il credito d'imposta di cui sopra non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri."

17.21

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Per l'anno 2023, relativamente alle spese sostenute nel 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa di 18 milioni di euro. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il credito d'imposta può essere altresì parametrato anche agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, agli importi spesi per acquisto beni e servizi strumentali per l'informatizzazione e lo sviluppo tecnologico del punto vendita, agli importi spesi a titolo di commissioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie fideiussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, per il recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o costruzioni leggere, nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 con il quale vengono altresì individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito di imposta. Per l'anno 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: a) abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni, b) siano imprese femminili, c) siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione, d) abbiano avviato o siano subentrati in una attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici nel 2022, la misura del credito di imposta di cui al comma 1, è stabilita nella misura massima di euro 6.000. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante ai sensi del comma 1 e 2. Il credito d'imposta di cui sopra non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive. Alla copertura dell'onere derivante

dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri."

17.1000

Il Governo

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole da: «notiziari ordinari e speciali» fino alla fine del comma con le seguenti: «notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali anche di carattere video fotografico»;*

b) *al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:«di ruolo» inserire le seguenti: «, anche in quiescenza,»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, le Amministrazioni di cui al medesimo comma 2 sono altresì autorizzate ad acquistare servizi di carattere specialistico, settoriale, anche video fotografico, attraverso le procedure di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016».*

17.1000/1

[Martella](#)

All'emendamento 17.1000, sopprimere la lettera b).

17.0.1

[Liris](#), [Rastrelli](#), [Lisei](#), [Amidei](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

"Art. 17-bis.

In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno di contribuzione 2022 e 2023".

"Art. 17-ter.

Al comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "settantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantasei mesi".

17.0.2

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno di contribuzione 2022 e 2023".

17.0.3

[Zedda](#), [Satta](#), [Matera](#), [Melchiorre](#), [Orsomarso](#), [Della Porta](#), [Liris](#), [Lisei](#)

improponibile limitatamente al primo periodo del comma 1

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 17-bis.

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché di garantire gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo, non si applicano alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa è autorizzata ad avviare, in un'ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, attingendo al personale inserito nelle graduatorie della selezione del 2019 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei. A tal fine, la validità delle graduatorie di cui al precedente periodo è da intendersi prorogata di 12 mesi, ovvero fino ad esaurimento delle stesse. Le eventuali immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, non inserite nelle graduatorie 2019, possono avvenire solo a seguito di esaurimento degli elenchi dei giornalisti idonei di cui al secondo periodo.

2. Resta fermo il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate. Ai fini del rispetto del limite di cui al periodo precedente non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

17.0.4

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 17 bis

(Proroga dei termini in materia di trattamenti pensionistici in favore di lavoratori INPGI)

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 27.12.2017 è apportata la seguente modificazione: nel primo periodo, dopo le parole: «ai dipendenti» sono inserite le seguenti: «compresi i giornalisti iscritti INPGI»;
2. I requisiti di accesso ai trattamenti di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 37, comma 1 lettera b) della legge 5 agosto 1981 n. 416, vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 maggio 2017 n. 69, si applicano ai giornalisti di cui al comma che precede, già dipendenti da imprese editoriali coinvolte in processi di crisi aziendale, di cui all'elenco trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione dell'art. 1, comma 154, legge 27.12.2017 n. 205, che hanno cessato il rapporto di lavoro negli anni antecedenti la data di entrata in vigore del predetto provvedimento. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ancorché i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato siano stati maturati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69. Il beneficio di cui al presente comma non è riconosciuto ai giornalisti che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.
3. Il trattamento pensionistico ai giornalisti di cui all'art. 1, comma 154 della legge 27.12.2017 n. 205, come modificato dal comma che precede è riconosciuto a coloro che maturano i corrispondenti requisiti entro la data del 31 dicembre 2023, previa presentazione della domanda da parte degli interessati da presentare all'INPS competente.
4. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Agli oneri del presente articolo, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

17.0.5

[Durnwalder, Patton, Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 17-bis

(Proroga dei termini in materia di adeguamento delle strutture turistico ricettive alle procedure di prevenzione incendi)

1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, la lettera i) del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è sostituita dalla seguente:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi."

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui al comma 1, i titolari delle attività di cui al comma 1 lettera i) sono tenuti a:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 1 settembre 2021 l'attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto 16 marzo 2012;

c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;

e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 settembre 2021.

3. Le persone che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere, possono essere adibite all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati. ».

18.1

Nicita

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "quattro anni";

b) alla lettera b), sostituire le parole "due anni" con le seguenti "tre anni".

18.2

Sallemi, Russo, Pogliese, Bucalo, Lisei, Liris

All'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:

«b-bis) il Commissario straordinario del Governo si avvale delle deroghe previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Le misure previste dall'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, anche per le procedure di realizzazione del nuovo complesso ospedaliero "ISMETT 2" di Carini (PA), finanziato con Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Presidenza della Regione Siciliana, con risorse a valere sull'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2-ter. La struttura di supporto al Commissario straordinario del Governo per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero "ISMETT 2" di Carini (PA) è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che delinea altresì le competenze del Commissario per tutti gli aspetti connessi al finanziamento dell'opera».

18.3

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Bucalo](#), [Lisei](#), [Liris](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. L'assetto organizzativo previsto dal decreto dell'assessore della salute della regione siciliana n. 629 del 31 marzo 2017 relativamente al presidio ospedaliero di Castelvetro, ospedale di riferimento della Valle del Belice e dei relativi comuni, è prorogato sino al 31 dicembre 2025.».

18.4

[Musolino](#), [Spagnoli](#)

Sopprimere il comma 2.

18.5

[Barbara Floridia](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, la durata dell'incarico del Commissario straordinario del Governo è prorogata al 31 dicembre 2023. Le funzioni di Commissario straordinario del Governo restano in capo al Prefetto di Messina.»

18.6

[Musolino](#), [Spagnoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "il Presidente della Regione Siciliana" con le seguenti: "il Sindaco di Messina".

18.1000

Il Governo

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;
- b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "sette unità" sono sostituite dalle seguenti: "dieci unità";

b) al comma 4, le parole: ", previa intesa," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unità, un sub-commissario, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata sino al 31 dicembre 2024.";

c) al comma 10, dopo le parole: "eventualmente destinate" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse quelle derivanti dalla partecipazione a bandi regionali e nazionali, privilegiando, previa modifica delle previsioni progettuali, ove necessario ai fini del rapido ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, l'acquisto di alloggi";

2-ter. Per le spese di personale e per il funzionamento della struttura di supporto all'attività commissariale è autorizzata la spesa pari a 163.856 per l'anno 2023 e a euro 347.000 per l'anno 2024. Alla relativa copertura, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.1000/1

Musolino

All'emendamento 18.1000, prima della lettera a) anteporre la seguente:

«0a) al comma 2, sostituire le parole "il Presidente della Regione" con le seguenti: "il Sindaco di Messina"».

18.1000/2

Barbara Florida, Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi

All'emendamento 18.1000, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole «non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2024».»;».

18.1000/3

Musolino

All'emendamento 18.1000, sopprimere la lettera b).

18.1000/4

Musolino

All'emendamento 18.1000, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) al capoverso «2-bis.», sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di sette unità, come sub-commissario il Sindaco del Comune di Messina. L'incarico di sub-commissario è a titolo gratuito ed ha durata sino al 31 dicembre 2024. ";

2) sopprimere il capoverso «2-ter.».

18.1000/5

Musolino

All'emendamento 18.1000, lettera b), capoverso «2-bis. », lettera c), dopo le parole: "dalla partecipazione a" inserire le seguenti: "futuri".

18.1000/6

Musolino

All'emendamento 18.1000, lettera b), capoverso «2-bis. », lettera c), sostituire le parole da: "privilegiando," fino alla fine del comma, con le seguenti: "autorizzandolo, esclusa ogni modifica delle previsioni progettuali, ove necessario ai fini del rapido collocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, all'acquisto di alloggi.".

18.0.1

Occhiuto, Lotito, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

"Art. 18-bis (Differimento di termini in materia di finanza regionale)

1. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così differiti, per l'anno 2023:

a) il rendiconto relativo all'anno 2022 è approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2023, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2023;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2022 è approvato entro il 30 novembre 2023."

19.1

Sironi, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Al comma 2, sostituire le parole «31 dicembre 2025» con le seguenti «31 dicembre 2024»

19.0.1

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis

(Differimento termini per interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. All'articolo 44, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, comma 7, lett. b), sostituire le parole: "entro il 31 dicembre 2022" con le seguenti parole "entro 48 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge". Sono fatti salvi gli effetti degli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

19.0.2

[Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19- bis

(Differimento termini per interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".»

19.0.3

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis

(Differimento termini per interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

19.0.4

[De Poli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 19-bis

(Differimento termini per interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023"

20.1

[Di Girolamo, Lorefice, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli](#)

Sopprimere l'articolo.

20.2

[Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sostituire le parole "entro sei mesi" con le seguenti: "entro il 31 ottobre 2023", nonché le parole "della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e

delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico" con le seguenti: "dei trasporti e dell'Autorità delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del made in Italy".».

20.3

[Nastri, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, ovunque ricorrono le parole: "31 dicembre 2023" sostituirle con le seguenti: "31 dicembre 2025".

20.0.1

[Liris, Lisei](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Politiche per il turismo)

1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: », e la sua approvazione determina la condizione di procedibilità per l'attuazione dell'articolo 4:«.

b) la lettera d), del comma 2, dell'articolo 4, è sostituita con la seguente: "d) definizione dei presupposti per l'assegnazione delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali e sportive, con finalità turistico - ricreativa, da assegnare in concessione, che siano individuate solo ed esclusivamente attraverso la approvata pianificazione turistica delle medesime aree demaniali. I lotti scaduti e da assegnare in concessione demaniale, per gli effetti di cui all'art. 4, continuano a mantenere la loro consistenza;"

20.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 20-bis.

(Proroga del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate)

1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

20.0.1000/1

[Martella](#)

All'emendamento 20.0.1000, capoverso «Art. 20-bis», comma 1, sostituire le parole. "5 milioni di euro" con le seguenti: "50 milioni di euro" e aggiungere in fine le seguenti parole: "di cui 15 milioni destinati alla Regione Veneto"

Conseguentemente, al capoverso «Art. 20-bis», comma 2, sostituire le parole: "5 milioni" con le seguenti: "50 milioni"

20.0.1000/2

[Nicita](#)

Inammissibile

All'emendamento 20.0.1000, capoverso «Art. 20-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 5 milioni per l'anno 2023 per la valorizzazione e la promozione delle isole minori delle regioni a statuto speciale. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le competenti commissioni parlamentari."

Conseguentemente, al capoverso «Art. 20-bis», comma 2, sostituire le parole: "applicazione del comma 1, pari a 5 milioni" con le seguenti: "applicazione dei commi 1 e 1-bis, pari a 10 milioni"

22.1

[Fallucchi, Liris, Lisei](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

"1-*bis*. Ai medici specializzandi in pediatria si applica l'art. 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge, 11 febbraio 2019, n. 12.

1-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2023."

22.0.1

[Lisei, Liris, Ambrogio, Petrucci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 22-bis

(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152)

All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le informazioni di cui alle lettere h), i), l), m), n), o), p) ed r) del comma 1 possono essere fornite mediante il rinvio alla norme del contratto collettivo applicato al lavoratore"

22.0.2

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Articolo 22-bis

(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152)

All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le informazioni di cui alle lettere h), i), l), m), n), o), p) e r) del comma 1 possono essere fornite mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore".».

22.0.3

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152)

All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le informazioni di cui alle lettere h), i), l), m), n), o), p) e r) del comma 1 possono essere fornite mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore".».

22.0.4

[Lisei, Liris, Ambrogio, Petrucci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 22-bis

(Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n.224)

1. All'articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole "per i dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per gli undici anni".

22.0.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Manca](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n.224)

1. All'articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole "per i dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per gli undici anni".»

22.0.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 22-bis *(Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224)*

1. All'articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole "per i dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per gli undici anni".

22.0.7

[Lisei](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Petrucci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 22-bis

(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui di cui all'articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter primo periodo della legge 4 agosto 2017, n. 124 è prorogato al 1° gennaio 2024.

22.0.8

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui di cui all'articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l'anno 2023, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2024.».

22.0.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 22-bis *(Proroga in materia di credito di imposta formazione 4.0)*

1. All'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.".

22.0.10

Lisei, Liris, Ambrogio, Petrucci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 22-bis

(Proroga in materia di credito di imposta formazione 4.0)

1. All'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023".

22.0.11

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

"Articolo 22-bis

(Proroga in materia di credito di imposta formazione 4.0)

1. All'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023".

22.0.12

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Manca, Fina

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Proroga in materia di credito di imposta formazione 4.0)

1. All'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023".

22.0.13

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga in materia di credito di imposta formazione 4.0)

1. All'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023".».

22.0.14

Lisei, Liris, Ambrogio, Petrucci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 22-bis

(Proroga in materia di Fondo nuove competenze)

All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023,"

22.0.15

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

"Articolo 22-bis.

(Proroga in materia di Fondo nuove competenze)

All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023,"

22.0.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 22-bis. *(Proroga in materia di Fondo nuove competenze)*

All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023,"

22.0.17

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 22-bis.

(Proroga in materia di Fondo nuove competenze)

1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023,"

22.0.18

[Lisei](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 22-bis

(Utilizzo della quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute nel 2021)

1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi."."

22.0.19

[Lisei](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Petrucci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 22-bis

(Proroga di termini in materia di revisioni periodiche sui veicoli pesanti)

1. Il termine indicato all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), nonché i termini indicati all'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 15 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 23 novembre 2021, sono prorogati di un anno.

22.0.20

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Articolo 22-bis

(Proroga di termini in materia di revisioni periodiche sui veicoli pesanti)

1. Il termine indicato all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), nonché i termini indicati all'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 15 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 23 novembre 2021, sono prorogati di un anno.

22.0.21

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Manca](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Proroga di termini in materia di revisioni periodiche sui veicoli pesanti)

1. Il termine indicato all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), nonché i termini indicati all'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 15 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 23 novembre 2021, sono prorogati di un anno.

22.0.22

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga di termini in materia di revisioni periodiche sui veicoli pesanti)

1. Il termine indicato all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), nonché i termini indicati all'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 15 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 23 novembre 2021, sono prorogati di un anno.».

22.0.23

[Lisei, Liris, Ambrogio, Petrucci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 22-bis

(Proroga di termini in materia di procedure di accesso delle imprese ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024»;

b) ai commi 2 e 3, le parole: «1° luglio 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».

22.0.24

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

"Articolo 22-bis

(Proroga di termini in materia di procedure di accesso delle imprese ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024»;

b) ai commi 2 e 3, le parole: «1° luglio 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».

22.0.25

[Durnwalder](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga di termini in materia di procedure di accesso delle imprese ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024»;

b) ai commi 2 e 3, le parole: «1° luglio 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».

22.0.26

[Lisei, Liris, Ambrogio, Petrucci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 22-bis

(Proroga in materia di lavoro agile)

1. All'articolo 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

2. All'articolo 23, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole "1° settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2023"

22.0.27

[Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo](#)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

"Articolo 22-*bis*

(Proroga in materia di lavoro agile)

1. All'articolo 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

2. All'articolo 23, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole "1° settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2023"

22.0.28

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 22-*bis* (*Proroga in materia di lavoro agile*)

1. All'articolo 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

2. All'articolo 23, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole "1° settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2023"

22.0.29

[Lisei, Liris, Ambrogio, Petrucci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 22-bis

(Proroga di termini in materia di efficacia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio di attività turistico-ricreative e sportive e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive)

1. All'articolo 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

22.0.30

Lisei, Liris

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

"Articolo 22-bis

(Proroga del termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'importo dei crediti d'imposta elettricità e gas maturati nell'esercizio 2022)

All'articolo 1, comma 6, del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: "Entro il 16 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio 2023".

COORD. 1

I relatori

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

al comma 2, lettera b), le parole: «, ovunque ricorrono,» sono soppresse;

al comma 6, lettera a), alle parole: «comma 162» è premessa la seguente: «al»;

al comma 8, capoverso 7, dopo le parole: «articoli 13, comma 5,» è inserita la seguente: «e»;

al comma 10, dopo le parole: «comma 917,» è inserita la seguente: «alinea,»;

al comma 15, le parole: «per il triennio 2019/2021 e per il triennio 2020/2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2020-2022».

All'articolo 2:

al comma 3, dopo le parole: «articolo 1-ter» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

al comma 9, dopo le parole: «parzialmente utilizzando» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 3:

al comma 5, dopo le parole: «26-bis, comma 1,» è inserita la seguente: «alinea,» e le parole: «all'acquisizione dell'efficacia» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di acquisto di efficacia»;

al comma 10, secondo periodo, le parole: «emolumenti ovvero compensi» sono sostituite dalle seguenti: «agli emolumenti e ai compensi».

All'articolo 4:

al comma 5, le parole: «articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio»;

al comma 7:

alla lettera b), alle parole: «per gli anni 2023 e 2024,» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera c), alle parole: «per gli anni 2023 e 2024,» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 5:

al comma 8, le parole: «e per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per l'anno»;

al comma 9:

alla lettera c), le parole: «per il 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2023» e le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2024»;

alla lettera d), le parole: «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2023» e le parole: «per l'anno 2024 si provvede mediante» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2024, mediante»;

al comma 10, alle parole «31 dicembre 2023» è premessa la seguente: «al».

All'articolo 6:

al comma 4, alinea, dopo le parole: «articolo 3-quater» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 8, dopo le parole: «decreto direttoriale» sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'università e della ricerca».

All'articolo 7:

al comma 3, lettera b), le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi delle spese»;

al comma 6, dopo le parole: «articolo 2» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 8:

al comma 5, lettera a), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;».

All'articolo 9:

al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «settembre 2022» il segno di interpunzione: «,» è soppresso, al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «n. 95269», al terzo periodo, le parole: «milioni euro» sono sostituite dalle seguenti: «milioni di euro» e, al quarto periodo, alle parole: «pari a» è premesso il segno di interpunzione: «,».

All'articolo 10:

al comma 2, lettera c), dopo le parole: «articolo 60 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

al comma 8, le parole: «in caso operatori» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di operatori»;

al comma 9, alinea, le parole: «termine dei versamenti» sono sostituite dalle seguenti: «termine per i versamenti»;

al comma 11, le parole: «entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore del presente decreto».

All'articolo 11:

al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dicembre 2022» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,»;

al comma 7, le parole: «Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014».

All'articolo 12:

al comma 3, dopo le parole: «6 aprile 2022,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022,» e le parole: «4 agosto 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022 n. 34» sono sostituite dalle seguenti: «4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,»;

al comma 6, secondo periodo, le parole: «stanziamento di fondo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo speciale».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al».

All'articolo 15:

al comma 2, lettera b), le parole: «sono sospese» sono sostituite dalle seguenti: «sono sospesi» e le parole: «Agenzia Entrate Riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore di Agenzia dell'Entrate già scadute e/o in corso» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate-Riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia delle entrate già scaduti o in corso»;

al comma 4, le parole: «stanziamento di fondo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo speciale» e le parole: «Ministero delle politiche agricole, alimentari» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari».

All'articolo 16:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: «comma 1,» è inserita la seguente: «alinea,» e le parole: «a decorrere», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere»;

All'articolo 17:

al comma 2, dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e le parole: «video fotografico» sono sostituite dalla seguente: «video-fotografico»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore», al secondo periodo, le parole: «Sottosegretario con delega all'editoria» sono sostituite dalle seguenti: «Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria» e dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e, al terzo periodo, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;

al comma 5, le parole: «video fotografico» sono sostituite dalla seguente: «video-fotografico», le parole: «Agenzie di stampa, diverse da quelle di rilevanza nazionale di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzie di stampa, diverse da quelle di rilevanza nazionale iscritte nell'elenco di cui al comma 2» e le parole «del decreto legislativo 50» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo n. 50».

All'articolo 20:

al comma 1, dopo le parole: «n. 173,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204».

All'articolo 21:

al comma 1, dopo le parole: «comma 2,» è inserita la seguente: «alinea,».

All'articolo 22:

al comma 2, dopo le parole: «articolo 35» sono inserite le seguenti: «, comma 1,», le parole: «a) al comma 1: 1) alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «a) alla lettera a)», le parole: «2) alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «b) alla lettera b)» e le parole: «3) dopo la lettera b), sono inserite» sono sostituite dalle seguenti: «c) dopo la lettera b) sono aggiunte»

x1.1 (già 1.1)

[Nastri, Liris, Lisei](#)

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86 sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente a quelli di essi per cui i termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge».

x1.2 (già 1.3)

[Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani](#)

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le parole "entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024"».

x1.3 (già 1.4)

[Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

x1.4 (già 1.5)

[Marcheschi](#), [Lisei](#), [Liris](#)

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole: "nove mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

x1.5 (già 9.74)

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 7 aprile 2022, n. 32, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

x1.6 (già 11.81)

[Fregolent](#), [Lombardo](#), [Gelmini](#)

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

x1.7 (già 16.0.5)

[Fallucchi](#), [Liris](#), [Lisei](#)

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».